

LEGGE 23 dicembre 1999 , n. 488

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000).

Vigente al : 26-2-2026

TITOLO I**DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1

(Risultati differenziali).

1. Per l'anno 2000, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 79.500 miliardi, al netto di lire 33.454 miliardi per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'articolo 2, commi 13, 14, 15, 16 e 17, della legge 25 giugno 1999, n. 208, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati

nel bilancio di previsione per il 2000, resta fissato, in termini di competenza, in lire 350.800 miliardi per l'anno finanziario 2000.

2. Per gli. anni 2001 e, 2002 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in lire 72.700 miliardi ed in lire 41.300 miliardi, al netto di lire 7.686 miliardi per l'anno 2001 e lire 3.561 miliardi per l'anno 2002, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 384.000 miliardi ed in lire 298.500 miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 2001 e 2002, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in lire 68.300 miliardi ed in lire 51.800 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 379.600 miliardi ed in lire 309.000 miliardi.

3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

4. Le maggiori entrate tributarie che si realizzassero nel 2000 rispetto alle previsioni sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e sui saldi di finanza pubblica definiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2000-2003. In quanto eccedenti rispetto a tali obiettivi, le eventuali maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale, determinate ai sensi della legge 13 maggio 1999, n. 133, e le minori spese sono destinate alla riduzione della pressione fiscale, salvo che si renda necessario finanziare interventi di particolare rilievo per lo sviluppo economico ovvero fare fronte a situazioni di emergenza economico-finanziaria.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VENDITE DI IMMOBILI

Art. 2

(Dismissione di beni e diritti immobiliari
di enti previdenziali).

1. All'articolo 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono aggiunti i seguenti commi:

"2-ter. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale definiscono ulteriori programmi di dismissione di beni e diritti immobiliari di enti previdenziali pubblici, indicandone, anche in deroga alle norme vigenti, modalità, tempi e ogni altra condizione. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti attribuiti ai conduttori dalle norme vigenti, anche in relazione alle condizioni di maggiore favore rispetto alla disciplina generale sulla locazione di immobili residenziali urbani. I diritti attribuiti ai conduttori sono fatti salvi anche in caso di alienazione a uno o più intermediari.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica vigila sulla attuazione dei programmi, intervenendo con poteri sostitutivi, in caso di inerzia o ritardo dell'ente nell'esecuzione del programma. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale di uno o più consulenti finanziari o immobiliari, incaricati anche di effettuare la stima del valore di mercato dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere. I consulenti eventualmente incaricati sono esclusi dall'acquisto di beni o diritti reali conseguenti alle dismissioni programmate alle quali abbiano prestato attività di consulenza e non possono esercitare alcuna attività professionale o di consulenza in conflitto di interessi con i compiti propri dell'incarico ricevuto.

2-quater. I beni e diritti immobiliari di cui al comma 2-ter sono alienati anche in deroga alle norme di contabilità di Stato. Essi possono essere alienati singolarmente, a cooperative di abitazione di cui siano soci gli inquilini, ovvero in uno o più lotti a uno o più intermediari scelti con procedure competitive e secondo i termini che seguono. Gli intermediari acquirenti corrispondono l'importo pattuito e si impegnano a rivendere gli immobili entro il termine concordato, corrispondendo la differenza tra il prezzo di rivendita e il prezzo di acquisto, al netto di una commissione percentuale

progressiva calcolata su tale differenza, secondo i criteri stabiliti dai programmi di cui al comma 2-ter. Nel caso in cui l'intermediario non proceda alla rivendita degli immobili nel termine concordato, l'intermediario corrisponde la differenza tra il valore di mercato degli immobili, indicato dal consulente di cui al comma 2-ter, e il prezzo di acquisto, al netto della commissione percentuale di cui al periodo precedente calcolata su tale differenza. Tale previsione si applica solo nel caso in cui l'intermediario abbia esperito inutilmente tutte le procedure finalizzate alla rivendita, ivi inclusa anche un'asta pubblica. In caso contrario, la differenza dovuta dall'intermediario è calcolata includendo la commissione. Si applica il secondo periodo della lettera d) del comma 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, vengono individuati gli immobili e i diritti immobiliari da alienare singolarmente; con le stesse modalità può essere previsto che l'alienazione degli immobili ad intermediari avvenga senza obbligo di rivendita successiva. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti attribuiti ai conduttori dalle norme vigenti. Per gli immobili ad uso residenziale la previsione di cui all'ottavo periodo si applica, per motivate ragioni, a non più del 50 per cento del valore complessivo del programma di vendita degli immobili attuato in base al presente articolo, con esclusione della commissione percentuale, in questa ipotesi non pattuita. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può intervenire con poteri sostitutivi, in caso di inerzia o ritardo dell'ente.

2-quinquies: L'ente venditore è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene producendo apposita dichiarazione di titolarità del diritto. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. Per i beni immobili vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti della stessa legge.

Sono invece alienabili, anche senza autorizzazione, i beni immobili non vincolati di proprietà degli enti previdenziali, compresi quelli la cui esecuzione risale ad oltre 50 anni e per i quali non sia intervenuto un provvedimento di riconoscimento di interesse artistico e storico.

2-sexies. In alternativa alla realizzazione dei programmi di dismissione di cui al comma 2-ter il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, può:

a) disciplinare modalità e tempi per la sottoscrizione e la vendita, da parte degli enti previdenziali, di

quote di fondi immobiliari istituiti ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, vigilando sull'attuazione e intervenendo con poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo dell'ente; il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale dell'assistenza di uno o più consulenti finanziari o immobiliari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere. I consulenti eventualmente incaricati non possono esercitare alcuna attività professionale o di consulenza in conflitto di interessi con i compiti propri dell'incarico ricevuto;

b) definire modalità e tempi di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti dei canoni di locazione degli immobili di cui al comma 2-ter, vigilando sull'attuazione e intervenendo con poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo dell'ente; il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale dell'assistenza di uno o più consulenti finanziari scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie banche nazionali ed estere. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a prestare la garanzia dello Stato per il pagamento dei titoli emessi ai fini dell'operazione di cartolarizzazione. I consulenti eventualmente incaricati non possono esercitare alcuna attività professionale o di consulenza in conflitto di interessi con i compiti propri dell'incarico ricevuto.

2-septies. Qualora alla data del 15 marzo 2000 non sia stato pubblicato il bando per la vendita di una prima quota di immobili per un valore pari almeno alla metà del valore complessivo del programma di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato con le modalità di cui al comma 2-quater, può essere disposto che la realizzazione del detto programma avvenga secondo quanto previsto ai commi da 2-ter a 2-quinquies.

2-octies. Qualora alla data del 29 febbraio 2000 il programma di alienazione di immobili residenziali come definito alla data del 20 settembre 1999 dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale risulti, sulla base dei relativi atti, ancora in fase preliminare, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato con le modalità di cui al comma 2-quater, può essere disposto che la realizzazione del detto programma avvenga secondo quanto previsto ai commi da 2-ter a 2-quinquies.

2-nonies. I proventi della dismissione dei beni e diritti immobiliari prevista dal presente articolo affluiscono agli enti previdenziali titolari dei beni e dei diritti medesimi. Nel caso che l'ente venditore non risulti beneficiario di trasferimenti a copertura di disavanzi, i ricavi sono acquisiti al bilancio per

essere successivamente accreditati su conti di tesoreria vincolati intestati all'ente venditore; sulle giacenze il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica corrisponde un interesse pari al rendimento medio degli immobili rilevato negli esercizi 1997, 1998 e 1999. Per gli enti non assoggettati al regime di tesoreria unica, sulla giacenza determinata per l'applicazione della presente disposizione si applica il tasso d'interesse annuo fissato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi del terzo comma dell'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, per le contabilità speciali fruttifere intestate agli enti soggetti al regime di tesoreria unica".

2. Dopo la lettera F) del comma 109 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è aggiunta la seguente:

"f-bis) gli alloggi in edifici di pregio sono definiti con circolare del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Si considerano comunque di pregio gli immobili che sorgono in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili è superiore del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale. Tali alloggi sono offerti in vendita ai titolari di contratti di locazione in corso ovvero di contratti scaduti non ancora rinnovati purché si trovino nella detenzione dell'immobile, e ai loro familiari conviventi, in regola con i pagamenti al momento della presentazione della domanda di acquisto, ad un prezzo di vendita pari al prezzo di mercato degli alloggi liberi, con le modalità di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma. All'offerta degli immobili si provvede mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, recante indicazione del prezzo di vendita dell'alloggio, inviata dall'ente proprietario ai soggetti di cui alla lettera a). Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata i soggetti presentano domanda di acquisto per gli alloggi offerti. Decorso inutilmente tale termine gli immobili sono posti in vendita con asta pubblica al migliore offerente".

3. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 SETTEMBRE 2001, N. 351, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 23 NOVEMBRE 2001, N. 410)).

4. Le disposizioni di cui ai commi da 2-ter a 2-quinquies dell'articolo 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, introdotti dal comma 1 del presente articolo, possono essere adottate, in quanto applicabili, da parte degli enti previdenziali

per l'attuazione del programma di dismissione di beni immobiliari di cui al decreto legislativo 16 febbraio 1996 n. 104, come definito alla data del 20 settembre 1999 dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e di cui all'articolo 7, comma 1, del medesimo decreto legge n. 79 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 140 del 1997.

L'ente venditore è tenuto a dare priorità all'alienazione, a favore dei conduttori, degli immobili individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, per i quali sia stata verificata formalmente dall'ente proprietario l'alta propensione all'acquisto alla data di entrata in vigore della presente legge. In tale caso l'ente venditore è tenuto a determinare il prezzo di vendita con precedenza su ogni altro immobile, secondo le norme previste.

5. All'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo la parola: "frazionata" sono inserite le seguenti: "e in blocco, anche a cooperative di abitazione di cui siano soci gli inquilini";

b) alla lettera c), dopo le parole: " di cui alla lettera b)" sono inserite le seguenti: "nonché le modalità di determinazione del prezzo di vendita di cui alla lettera d)".

6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale presenta annualmente alle Camere una relazione che illustra analiticamente gli elementi di tutte le operazioni immobiliari di cui al presente articolo.

Art. 3

(Fondi istituiti con apporto di beni immobiliari).

1. Il comma 14 dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"14. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli speciali emessi ai sensi del comma 13 o dalla cessione delle quote dei fondi sottoscritte ai sensi del comma 1 con apporti dello Stato o di enti previdenziali pubblici, nonché i proventi distribuiti dagli stessi fondi per dette quote, affluiscono agli

enti titolari ".

Art. 4

(Patrimonio immobiliare dello Stato).

1. Al comma 86 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono soppresse le seguenti parole: "aventi valore significativo" ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale a tal fine di uno o più consulenti finanziari o immobiliari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere".

2. Il comma 87 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è abrogato.

3. Il comma 99 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:

"99. I beni immobili e i diritti immobiliari appartenenti al patrimonio dello Stato non conferiti nei fondi di cui al comma 86, individuati dal Ministro delle finanze, possono essere alienati secondo programmi, modalità e tempi definiti, di concerto con il Ministro delle finanze, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che ne cura l'attuazione. In detti programmi vengono altresì stabiliti le modalità di esercizio del diritto di prelazione previsto dal comma 113, i diritti attribuiti ai conduttori e gli obblighi a carico degli stessi secondo i medesimi criteri previsti dal secondo periodo della lettera d) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale a tal fine di uno o più consulenti immobiliari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere. I consulenti eventualmente incaricati non possono esercitare alcuna attività professionale o di consulenza in conflitto di interessi con i compiti propri dell'incarico ricevuto. I beni e i diritti immobiliari dello Stato, anche non compresi nei programmi

sono alienati in deroga alle norme di contabilità di Stato. Lo Stato venditore è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene nonché alla regolarità urbanistica e a quella fiscale producendo apposita dichiarazione di titolarità del diritto e di regolarità urbanistica e fiscale. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. I beni e i diritti immobiliari compresi nei programmi possono essere alienati a uno o più intermediari scelti con procedure competitive e secondo i termini che seguono. Gli intermediari acquirenti corrispondono al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica l'importo pattuito e si impegnano a rivendere gli immobili entro il termine concordato, corrispondendo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la differenza tra il prezzo di rivendita e il prezzo di acquisto, al netto di una commissione percentuale progressiva calcolata su tale differenza. Nel caso in cui l'intermediario non proceda alla rivendita degli immobili nel termine concordato, lo stesso corrisponde al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la differenza tra il valore di mercato degli immobili, indicato dal consulente di cui al comma 86, e il prezzo di acquisto, al netto della commissione percentuale di cui al periodo precedente calcolata su tale differenza. Tale previsione si applica solo nel caso in cui l'intermediario abbia esperito inutilmente tutte le procedure finalizzate alla rivendita, ivi inclusa anche un'asta pubblica. In caso contrario la differenza dovuta dall'intermediario è calcolata includendo la commissione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, può essere previsto che l'alienazione degli immobili ad intermediari avvenga senza obbligo di rivendita successiva. All'alienazione singola dei beni e diritti immobiliari, anche non compresi nei programmi, a soggetti diversi dagli intermediari, provvede il Ministero delle finanze".

4. Dopo il comma 99 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è inserito il seguente:

"99-bis. Le disposizioni di cui al comma 99 si applicano anche ai beni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato non conferiti nei fondi di cui al comma 86, suscettibili di utilizzazione agricola; il relativo programma di alienazione è definito di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, che ne cura l'attuazione. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano solo agli immobili destinati alla coltivazione; non sono ricompresi gli usi civici non agricoli, i boschi, i demani, compresi quelli marittimi e quelli finalizzati allo svolgimento, da parte di aziende demaniali, di

programmi di biodiversità animale e vegetale, le aree interne alle città e quelle in possesso o in gestione alle università agrarie. La rivendita, previo accorpamento in lotti minimi di dieci ettari e comunque in lotti atti ad assicurare la piena vitalità aziendale compresa quella di fondi confinanti, deve essere effettuata preferibilmente ad imprenditori agricoli, con preferenza per i giovani imprenditori che non abbiano superato i quaranta anni di età. Il Ministro delle politiche agricole e forestali presenta al Parlamento una relazione annuale sull'attuazione delle disposizioni del presente comma".

5. Il comma 100 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:

"100. Lo Stato venditore è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene nonché alla regolarità urbanistica e a quella fiscale producendo apposita dichiarazione di titolarità del diritto e di regolarità urbanistica e fiscale. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. Le valutazioni di interesse storico e artistico sui beni da alienare sono effettuate secondo le modalità e i termini stabiliti con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Qualora, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il regolamento di cui all'articolo 32 della predetta legge n. 448 del 1998 ancora non sia stato emanato, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica comunica l'elenco degli immobili oggetto di alienazione al Ministero per i beni e le attività culturali che si pronuncia entro e non oltre novanta giorni dalla ricezione della comunicazione in ordine all'eventuale sussistenza dell'interesse storico artistico individuando, in caso positivo, le singole parti soggette a tutela degli immobili stessi. Per i beni riconosciuti di tale interesse si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti della legge 1 giugno 1939, n. 1089. Le approvazioni e le autorizzazioni di cui alla predetta legge n. 1089 del 1939 sono rilasciate entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine senza che la valutazione sia stata effettuata vi provvede, in via sostitutiva, il Presidente del Consiglio dei ministri".

6. Al comma 102 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: "approvati e resi esecutivi" sono sostituite dalla seguente: "stipulati".

7. I commi 103 e 104 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono abrogati.

8. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 13 SETTEMBRE 2005, N. 296.

9. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4, 5, 6 e 8 si applicano fino alla piena operatività dell'Agenzia del demanio di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300.

10. Il comma 1 dell'articolo 19 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è sostituito dal seguente:

"1. Nell'ambito del processo di dismissione o di valorizzazione del patrimonio immobiliare statale, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, può conferire o vendere a società per azioni, anche appositamente costituite, compendi o singoli beni immobili o diritti reali su di essi, anche se per legge o per provvedimento amministrativo o per altro titolo posti nella disponibilità di soggetti diversi dallo Stato che non ne dispongano per usi governativi, per la loro più proficua gestione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale di uno o più consulenti immobiliari o finanziari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere.

I consulenti immobiliari e finanziari sono esclusi dall'acquisto di compendi o singoli beni immobili o diritti reali su di essi relativamente alle operazioni di conferimento o di vendita per le quali abbiano prestato attività di consulenza. I valori di conferimento, ai fini di quanto previsto dall'articolo 2343 del codice civile, sono determinati in misura corrispondente alla rendita catastale rivalutata. I valori di vendita sono determinati in base alla stima del consulente di cui al presente comma. Lo Stato è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene. Il Ministro delle finanze produce apposita dichiarazione di titolarità del diritto. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. Le valutazioni di interesse storico e artistico sui beni da alienare sono effettuate secondo le modalità e i termini stabiliti con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 32 della presente legge".

11. Il comma 3 dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è sostituito dal seguente:

"3. I comuni, le province e le regioni nel cui territorio è situato l'immobile oggetto di dismissione o concessione hanno diritto di prelazione. A tale fine il Ministero della difesa è tenuto a notificare ai comuni, alle province e alle regioni il valore dei beni determinato e approvato ai sensi dell'articolo 3, comma 112, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il diritto di prelazione deve essere esercitato entro il termine di quarantacinque giorni dalla notificazione. In mancanza della notificazione comuni, province e regioni hanno diritto di riscattare la quota dall'acquirente e da ogni successivo

avente causa. La priorità per l'esercizio del diritto di prelazione è attribuita ai comuni, quindi alle province e quindi alle regioni. I comuni, le province e le regioni mantengono per almeno trenta anni la destinazione pubblica degli immobili oggetto di dismissione o concessione".

12. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).

13. La riassegnazione prevista dal comma 95 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non si applica per gli anni 2000, 2001 e 2002.

14. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano anche agli immobili adibiti ad uso abitativo facenti parte del patrimonio dello Stato realizzati con i fondi della soppressa Cassa sovvenzioni antincendi per le esigenze del personale dei servizi antincendi dipendente dal Ministero dell'interno. Le amministrazioni pubbliche attivano, entro il 31 dicembre 2000, le procedure di dismissione del loro patrimonio immobiliare, secondo le modalità stabilite nel comma 109 del citato articolo 3 della legge n. 662 del 1996.

15. Le regioni e gli enti locali possono applicare le disposizioni del presente articolo all'alienazione di diritti e di beni immobiliari di proprietà degli enti medesimi.

16. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta annualmente alle Camere una relazione che illustra analiticamente tutte le operazioni immobiliari di cui ai commi 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del presente articolo.

Art. 5

(Patrimonio della Ferrovie dello Stato Spa e della Poste Spa).

1. Al fine di accelerare il processo di dismissioni del patrimonio della Ferrovie dello Stato Spa, non strumentale all'esercizio ferroviario, all'articolo 43 della legge 23 dicembre 1998, n.448, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: "avvenute in base a specifiche disposizioni di legge." sono soppresse;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Gli uffici del territorio, le Conservatorie dei registri immobiliari, gli uffici tavolari e gli uffici tecnici erariali provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza in ordine alla trascrizione, intavolazione e voltura dei beni ed eventuali accessioni, sulla base di note di trascrizione, domande di intavolazione e domande di voltura, redatte dalla società "Ferrovie dello Stato-Società di trasporti e servizi per azioni" e corredate da estratto notarile autentico del libro inventari della medesima società. Trascrizioni, iscrizioni e volture sono esenti dai tributi speciali catastali e danno luogo al pagamento di imposte e tasse in misura fissa.";

c) al comma 3 sono soppresse le parole da: "le modalità di trascrizione" a: "nonché".

2. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, dopo le parole: "di ciascuna provincia", sono inserite le seguenti: "fermo restando che gli alloggi di cui al comma 2, lettera a), possono essere venduti nella loro globalità";

b) al comma 7, dopo le parole: " alienato a terzi", sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione degli alloggi di cui al comma 2, lettera a), i quali possono essere alienati a terzi purché all'assegnatario venga garantita la prosecuzione della locazione sulla base della normativa vigente in materia di edilizia residenziale pubblica ";

c) al comma 9, dopo le parole: " Hanno titolo di priorità", sono inserite le seguenti: " a parità di prezzo ". Al medesimo comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini della cessione a terzi, sono assimilati agli alloggi di cui al presente comma gli alloggi di cui al comma 2, lettera a), che risultino liberi, i quali dovranno essere offerti prioritariamente agli enti locali".

CAPO II

ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Art. 6

(Disposizioni in materia di imposte sui redditi).

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, concernente gli oneri deducibili, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino a lire 1.800.000 rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unità immobiliare. L'importo della deduzione spettante non può comunque essere superiore all'ammontare del suddetto reddito di fabbricati. Sono pertinenze le cose immobili di cui all'articolo 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. È considerata adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata";

b) all'articolo 11, comma 1, lettera b), recante l'aliquota applicabile al secondo scaglione di reddito, le parole: " 26,5 per cento " sono sostituite dalle seguenti: " 25,5 per cento ";

c) all'articolo 12:

1) nel comma 1, lettera b), concernente le detrazioni per familiari a carico, le parole: "lire 336.000" sono sostituite dalle seguenti: "lire 408.000 per l'anno 2000, lire 516.000 per l'anno 2001 e lire 552.000 a decorrere dal 1 gennaio 2002";

2) nel comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:"; il suddetto importo è aumentato di lire 240.000 per ciascun figlio di età inferiore a tre anni";

d) all'articolo 13:

1) nel comma 1, relativo alle detrazioni per redditi di lavoro dipendente, le parole: " lire 1.680.000 ", " lire 1.600.000 ", " lire 1.500.000 ", " lire 1.350.000 ", " lire 1.250.000 " e " lire 1.150.000 ", rispettivamente contenute nelle lettere a), b), c), d),

e) ed F), sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: " lire 1.750.000 "," lire 1.650.000 ", " lire 1.550.000 "," lire 1.400.000 "," lire 1.300.000 " e " lire 1.200.000 ";

2) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

" 2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione e quello dell'unità immobiliare adibita ad abitazione" principale e delle relative pertinenze, spetta una ulteriore detrazione, rapportata al periodo di pensione nell'anno, così determinata:

a) lire 190.000, per i soggetti di età inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera lire 9.400.000;

b) lire 120.000, per i soggetti di età inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 9.400.000 ma non lire 18.000.000;

c) lire 430.000, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera lire 9.400.000;

d) lire 360.000, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 9.400.000 ma non lire 18.000.000;

e) lire 180.000, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 18.000.000 ma non lire 18.500.000;

f) lire 90.000, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 18.500.000 ma non lire 19.000.000.

2-bis. La detrazione di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 2 compete a decorrere dal periodo d'imposta nel quale è compiuto il settantacinquesimo anno di età. ";

3) dopo il comma 2-bis, introdotto dal numero 2) della presente lettera, è inserito il seguente, in materia di detrazioni per particolari tipologie di redditi:

" 2-ter. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto il reddito, non superiore alla deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis, dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, il reddito derivante dagli assegni periodici percepiti in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, il reddito di lavoro autonomo derivante da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e il reddito derivante da rapporti di lavoro dipendente di durata inferiore all'anno, spetta una detrazione secondo i seguenti importi:

- a) lire 300.000, se l'ammontare del reddito complessivo non supera lire 9.100.000;
- b) lire 200.000, se l'ammontare del reddito complessivo supera lire 9.100.000 ma non lire 9.300.000;
- c) lire 100.000, se l'ammontare del reddito complessivo supera lire 9.300.000 ma non lire 9.600.000.
- ";
- 4) nel comma 3, relativo alle detrazioni per redditi di lavoro autonomo e di impresa minore, le parole: " lire 700.000 ", " lire 600.000 ", " lire 500.000 ", " lire 400.000 " e " lire 300.000 ", rispettivamente contenute nelle lettere a), b), c), d) ed e), sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: " lire 750.000 ", " lire 650.000 ", " lire 550.000 ", " lire 450.000 " e " lire 350.000 ";
- e) all'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), dopo il quinto periodo sono inseriti i seguenti: " Tra i mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida e gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei sordomuti sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze ";
- f) all'articolo 13-bis, comma 1, lettera d), relativa alle detrazioni per spese funebri, le parole: " 1 milione di lire " sono sostituite dalle seguenti: " 3 milioni di lire ";
- g) all'articolo 13-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma:
- "1-quater. Dall'imposta lorda si detrae, nella misura forfettaria di lire un milione, la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida";
- h) dopo l'articolo 13-bis è inserito il seguente:
- " ART. 13-ter. - (Detrazioni per canoni di locazione). - 1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:
- a) lire 640.000, se il reddito complessivo non supera lire 30.000.000;
- b) lire 320.000, se il reddito complessivo supera lire 30.000.000 ma non lire 60.000.000. ";
- i) nell'articolo 48-bis, concernente la determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
- "a-bis) ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 47, i compensi percepiti dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale per l'attività libero-

professionale intramuraria, esercitata presso studi professionali privati a seguito di autorizzazione del direttore generale dell'azienda sanitaria, costituiscono reddito nella misura del 90 per cento;".

2. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente la detrazione dall'IRPEG spettante alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, le parole: " lire 270.000 " sono sostituite dalle seguenti: " lire 500.000.

3. È istituito presso il Ministero dell'interno un fondo alimentato con le risorse finanziarie costituite dalle entrate erariali derivanti dall'assoggettamento ad IVA di prestazioni di servizi non commerciali **((, per i quali è previsto il pagamento di una tariffa da parte degli utenti,))** affidate dagli enti locali territoriali a soggetti esterni all'amministrazione a decorrere dal 1 gennaio 2000. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, sono dettate le disposizioni per l'attuazione della disposizione di cui al presente comma e per la ripartizione del fondo, finalizzato al contenimento delle tariffe, tra gli enti interessati. Resta fermo quanto stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Le disposizioni del comma 1, lettere a), d), numero 3), f) e h), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 1999; le disposizioni del comma 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1999; le restanti disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2000.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati i commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 18 della legge 13 maggio 1999, n. 133.

6. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2 non hanno effetto ai fini della determinazione delle imposte da versare a titolo di acconto dovute per il periodo di imposta 1999.

7. Nell'articolo 1, quarto comma, lettere b), b-bis) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: " di cui all'articolo 34, comma 4-quater " sono sostituite dalle seguenti: " di cui all'articolo 10, comma 3-bis ".

8. Per il periodo d'imposta 2000, ai soli fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la misura dell'acconto è ridotta dal 98 al 92 per cento. (4)

9. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388. (7)

10. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388. (7)

11. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388. (7)

12. Il comma 5 dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come sostituito dall'articolo 12, comma 1, lettera d), della legge 13 maggio 1999, n. 133, concernente le modalità di effettuazione della trattenuta relativa all'addizionale provinciale e comunale all'IRPEF, è sostituito dal seguente:

" 5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le modalità di determinazione dell'addizionale provinciale e comunale e per l'effettuazione delle relative trattenute da parte dei sostituti di imposta si applicano le disposizioni previste per l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ".

13. Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche le somme erogate a titolo di borse di studio bandite, a decorrere dal 1 gennaio 2000, nell'ambito del programma Socrates, istituito con decisione n. 819/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 1995, come modificata dalla decisione n. 576/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 1998, nonché le somme aggiuntive corrisposte dalle università, a condizione che l'importo complessivo annuo non sia superiore a lire 15.000.000.

14. È autorizzata la spesa di lire 500 miliardi per l'anno 2001 e di lire 1.500 miliardi per l'anno 2002, per la copertura degli oneri recati dal comma 5 dell'articolo 2 della legge 13 maggio 1999, n. 133.

15. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, le parole: " un importo pari al 41 per cento " sono sostituite dalle seguenti: " una quota ";

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. La detrazione compete, altresì, per le spese sostenute per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione ";

c) al comma 3, le parole: " e di cui risulti pagata l'imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'anno 1997 " sono sostituite dalle seguenti: " e di cui risulti pagata l'imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli

anni a decorrere dal 1997 ";

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. La detrazione compete, per le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 1 gennaio 1998 e in quello successivo, per una quota pari al 41 per cento delle stesse e, per quelle sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 1 gennaio 2000, per una quota pari al 36 per cento ".

16. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche si detrae dall'imposta lorda, e fino a concorrenza del suo ammontare, un'importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui contratti nell'anno 2000 per effettuare interventi necessari al rilascio della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio. Nel caso di contitolarità del contratto di mutuo, o di più contratti di mutuo, si applica quanto stabilito dal comma 1, lettera b), dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità e le condizioni alle quali è subordinata la detrazione di cui al presente comma.

17. All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, le parole da: " per il periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 1998 " fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: " per i periodi d'imposta in corso al 1 gennaio 1998 e al 1 gennaio 1999 l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per i quattro periodi d'imposta successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nelle misure del 2,3, del 2,5, del 3, 10 e del 3,75 per cento ";

b) nel comma 2, le parole da: " per il periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 1998 " fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: " per i periodi d'imposta in corso al 1 gennaio 1998, al 1 gennaio 1999 e al 1 gennaio 2000 l'aliquota è stabilita nella misura del 5,4 per cento; per i due periodi d'imposta successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nelle misure del 5 e del 4,75 per cento ".

18. Le disposizioni del comma 17 non hanno effetto ai fini della determinazione dell'imposta da versare a titolo di acconto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1999.

19. A decorrere dall'anno 2000 il Fondo sanitario nazionale di parte corrente è ridotto dell'importo generato dalla rimodulazione delle aliquote di cui al comma 18 in misura pari a lire 542 miliardi, lire 644 miliardi e lire 551 miliardi, rispettivamente, per gli anni 2000, 2001 e 2002. Qualora l'aumento del gettito risulti inferiore a tali importi, le aliquote di cui al comma 17 sono rideterminate in modo da assicurare i gettiti previsti.

20. Ad integrazione dei fondi del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica destinati alla corresponsione di assegni di ricerca, di borse di dottorato di ricerca e post-laurea, di borse di specializzazione in medicina, è autorizzata la spesa di lire 52 miliardi per l'anno 2000, lire 54 miliardi per l'anno 2001 e lire 56 miliardi a decorrere dall'anno 2002. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

21. Al comma 10-bis dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: La percentuale di cui al precedente periodo è elevata al 100 per cento per gli oneri relativi ad impianti di telefonia fissa installati all'interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto ".

22. All'articolo 2 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d), sono soppresse le parole: " e per i rimorchi adibiti al trasporto di cose ";

b) dopo la lettera d-bis) è inserita la seguente:

" d-ter) al peso massimo dei rimorchi trasportabili per le automotrici ".

22-bis. Le tasse automobilistiche dovute in relazione alla massa rimorchiabile degli autoveicoli per trasporto di cose sono determinate secondo i parametri e le misure individuati nella tabella 2-bis allegata alla presente legge.

22-ter. Le tasse di cui al comma 22-bis sono dovute, sulla base delle caratteristiche tecniche, tenendo conto delle eventuali limitazioni risultanti dalla carta di circolazione, in aggiunta a quelle dovute per le automotrici, entro i termini e con le modalità in vigore per le stesse.

22-quater. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere modificate le misure delle tasse automobilistiche di cui alla tabella 2-bis allegata alla presente legge.

AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 novembre 2000, n. 354, ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che per il periodo d'imposta 2000, la misura dell'acconto, già ridotta ai soli fini dell'Irpef dal 98 al 92 per cento dal comma 8 del presente articolo, è ulteriormente ridotta, agli stessi fini, dal 92 all'87 per cento.

AGGIORNAMENTO (7)

La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 2, comma 8) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1999.

Art. 7

(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di altre imposte indirette e per l'emersione di base imponibile).

1. Ferme restando le disposizioni più favorevoli di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e delle tabelle ad esso allegate, fino alla data del 30 settembre 2003 sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento:

a) le prestazioni di assistenza domiciliare in favore di anziani ed inabili adulti, di soggetti affetti da disturbi psichici mentali, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza;

b) le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a), b),

c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Con decreto del Ministro delle finanze sono individuati i beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni di cui alla presente lettera, ai quali l'aliquota ridotta si applica fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all'intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni. (23) (29) (30) (32) (33) (35)**((41))**

2. L'aliquota di cui al comma 1 si applica alle operazioni fatturate a decorrere dal 1 gennaio 2000.

3. Il termine del 31 dicembre 1996, previsto dall'articolo 14, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con riferimento all'indetraibilità dell'imposta sul valore aggiunto relativa agli acquisti di taluni ciclomotori motocicli, autovetture e autoveicoli, ai sensi dell'articolo 19-bis 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, già prorogato al 31 dicembre 1999 dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2000.

4. L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, da corrispondere per i trasferimenti a titolo oneroso aventi ad oggetto gli immobili individuati catastalmente ad uso abitativo e relative pertinenze, è ridotta di un quarto.

5. Il termine del 31 dicembre 1998 previsto dall'articolo 14, comma 13, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 per le variazioni delle iscrizioni in catasto dei fabbricati già rurali già prorogato al 31 dicembre 1999 dall'articolo 6, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2000. (5) (7)

6. L'aliquota del 4 per cento prevista dall'articolo 1 e relative note della Tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è ridotta al 3 per cento.

7. Nella Tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nell'articolo 1, comma

1, le parole: " i trasferimenti coattivi: 8 per cento "sono sostituite dalle seguenti: " i trasferimenti coattivi, salvo quanto previsto dal successivo periodo: 8 per cento. Se l'atto ha ad oggetto fabbricati e relative pertinenze: 7 per cento".

8. Le disposizioni dei commi 4, 6 e 7 si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari, pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate ed a quelle non autenticate presentate per la registrazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Gli esercenti attività d'impresa nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore approvati con decreti del Ministro delle finanze entro il mese di marzo 2000 o, in mancanza degli stessi, i parametri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1996, e successive modificazioni, possono procedere, relativamente al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 1999, all'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all'articolo 59 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

10. L'adeguamento di cui al comma 9 può essere effettuato mediante l'eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi nonché mediante l'iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.

11. In caso di eliminazione di valori, l'adeguamento comporta il pagamento:

a) dell'imposta sul valore aggiunto, determinata applicando l'aliquota media riferibile all'anno 1999 all'ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale tenendo conto delle risultanze degli studi di settore e dei parametri. L'aliquota media tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali è quella risultante dal rapporto tra l'imposta, relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume di affari dichiarato;

b) di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 30 per cento da applicare alla differenza tra l'ammontare calcolato con le modalità indicate alla lettera a) ed il valore

eliminato.

12. In caso di iscrizione di valori l'adeguamento comporta il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 30 per cento da applicare al valore iscritto.

13. L'adeguamento si perfeziona con il versamento delle imposte dovute con le modalità e nei termini previsti per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione da presentare per il periodo d'imposta in corso al 30 settembre 1999 e, in caso di rateazione, per i successivi. Qualora le imposte dovute non superino i dieci milioni di lire il versamento può essere effettuato in due rate la prima delle quali di ammontare non inferiore al 40 per cento delle somme complessivamente dovute. Per importi superiori a dieci milioni di lire è possibile effettuare per il primo anno un versamento di cinque milioni di lire e versare la rimanente parte in un massimo di cinque rate annuali di pari importo non inferiori, ad esclusione dell'ultima, a cinque milioni di lire. Gli importi delle singole rate sono maggiorati degli interessi legali a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il primo versamento. Al mancato pagamento nei termini consegue l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e di quelle ancora da pagare e dei relativi interessi, nonché delle sanzioni conseguenti all'adeguamento effettuato.

14. L'adeguamento di cui al comma 9 non rileva a fini sanzionatori di alcun genere. I valori risultanti dalle variazioni indicate nei commi 11 e 12 sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d'imposta indicato al comma 9 e, nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento in riferimento a periodi d'imposta precedenti a quello indicato al comma 9. L'adeguamento non ha effetto sui processi verbali di constatazione redatti e sugli accertamenti notificati fino alla data di entrata in vigore della presente legge. L'imposta sostitutiva è indeducibile. Per la sua liquidazione, riscossione e contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

15. La lettera e) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è sostituita dalla seguente:

"e) a compensare la riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate da operare, ove occorra, anche mediante credito d'imposta pari all'incremento, per il medesimo anno, dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione;"

16. Le disposizioni di cui al comma 15 hanno effetto a decorrere dal 16 gennaio 1999.

17. All'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, dopo le parole: "di vendita al dettaglio e all'ingrosso" sono inserite le seguenti: ", ivi comprese le rivendite di generi di monopolio operanti in base a concessione amministrativa";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i beni strumentali alle attività di impresa sopra indicate destinati alla prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi, ai quali si applicano le previsioni del comma 1 del presente articolo";

c) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 sono posti a carico di una apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Per le medesime finalità è conferita al Fondo la somma di lire 150 miliardi per l'anno 2001".

18. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è estesa anche alle spese sostenute nel periodo di imposta in corso al 1 gennaio 2000. In questo caso la deducibilità delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione ivi indicate è consentita in quote costanti nel periodo di imposta di sostenimento e nei tre successivi.

AGGIORNAMENTO (5)

Il D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modificazioni dalla L. 11 dicembre 2000, n. 365 ha disposto (con l'art. 5-bis, comma 3) che in conseguenza delle calamità idrogeologiche dei mesi di ottobre e di novembre 2000, per le regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna,

Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Puglia e per la provincia autonoma di Trento, il termine del 31 dicembre 2000, previsto dal comma 5 del presente articolo, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2001.

AGGIORNAMENTO (7)

La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 64, comma 7) che il termine del 31 dicembre 2000 previsto dal comma 5 del presente articolo, per le variazioni delle iscrizioni in catasto dei fabbricati già rurali, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2001.

AGGIORNAMENTO (23)

Il D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2004, n. 47, ha disposto (con l'art. 23-bis, comma 1, lettera c)) che "Sono prorogate per gli anni 2004 e 2005, nella misura e alle condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative [...] alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1° gennaio 2004."

AGGIORNAMENTO (29)

Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 ha disposto (con l'art. 35, comma 35-ter) che "È prorogata per l'anno 2006, nella misura e alle condizioni ivi previste, l'agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1° ottobre 2006."

AGGIORNAMENTO (30)

La L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto (con l'art. 1, comma 387, lettera b)) che "Sono prorogate per l'anno 2007, per una quota pari al 36 per cento delle spese sostenute, nel limite di 48.000 euro per

unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative [...] alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n.

488, fatturate dal 1° gennaio 2007."

AGGIORNAMENTO (32)

La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 18) che è prorogata, per gli anni 2008, 2009 e 2010, nella misura e alle condizioni ivi previste, l'agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di al comma 1, lettera b) del presente articolo fatturate dal 1° gennaio 2008.

AGGIORNAMENTO (33)

La L. 24 dicembre 2007, n. 244, come modificata dalla L. 22 dicembre 2008, n. 203, ha disposto (con l'art. 1, comma 18) che è prorogata, per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, nella misura e alle condizioni ivi previste, l'agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di al comma 1, lettera b) del presente articolo fatturate dal 1° gennaio 2008.

AGGIORNAMENTO (35)

La L. 24 dicembre 2007, n. 244, come modificata dalla L. 23 dicembre 2009, n. 191 ha disposto (con l'art. 1, comma 18) che è prorogata, per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e successivi, nella misura e alle condizioni ivi previste, l'agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di al comma 1, lettera b) del presente articolo fatturate dal 1° gennaio 2008.

AGGIORNAMENTO (41)

La L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l'art. 1, comma 19) che "Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché il decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, si interpretano nel senso che l'individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e delle parti staccate si effettua in base all'autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale, come individuato nel citato decreto ministeriale; come valore dei predetti beni deve essere assunto quello risultante dall'accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi".

Art. 8

(Modifiche alla disciplina concernente le imposte sulle successioni e donazioni).

1. La tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è sostituita dalla tariffa di cui all'allegato A alla presente legge.

2. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, concernente l'istituzione dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili, le parole: " se detto valore supera 250 milioni di lire " sono sostituite dalla seguenti: " se detto valore supera 350 milioni di lire, per le successioni aperte a decorrere dal 1 gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2000, e se supera 500 milioni di lire, per le successioni aperte a decorrere dal 1 gennaio 2001 ".

Art. 9

(Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari).

1. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115)).

2. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115)).

3. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115)).

4. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115)).

5. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115)).

5-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115)).

6. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115)).

7. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115)).

8. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115)).

9. Sono esenti dall'imposta di registro i processi verbali di conciliazione di valore non superiore a lire 100 milioni.

10. ((IL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA)).

11. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115)).

11-bis. Laddove la legislazione vigente prevede il pagamento mediante speciali marche per diritti riscossi dalle cancellerie e segreterie giudiziarie per conto dello Stato, il pagamento è effettuato mediante marche da bollo ordinarie.

AGGIORNAMENTO (7)

La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 158, comma 3) che la presente modifica acquista efficacia dal 30/12/2000.

Art. 10

(Imposta di registro sui conferimenti in società).

1. AL testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 50 è sostituito dal seguente:

" ART. 50. - (Atti ed operazioni concernenti società, enti consorzi associazioni ed altre organizzazioni commerciali od agricole). - 1. Per gli atti costitutivi e per gli aumenti di capitale o di patrimonio di società o di enti, diversi dalle società, compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni con o senza personalità giuridica aventi per oggetto esclusivo o principale, l'esercizio di attività commerciali o agricole, con conferimento di immobili o diritti reali immobiliari, la base imponibile è costituita dal valore dei beni o diritti conferiti al netto delle passività e degli oneri accollati alle società, enti, consorzi, associazioni e altre organizzazioni commerciali o agricole, nonché delle spese e degli oneri inerenti alla costituzione o all'esecuzione dell'aumento calcolati forfetariamente nella misura del 2 per cento del valore dichiarato fino a lire 200 milioni e dell'1 per cento per la parte eccedente, e in ogni caso in misura non superiore a lire 1 miliardo ";

b) nell'articolo 2 della Tariffa allegata, parte I, il comma 2 è sostituito dal seguente:

" 2. Contratti di associazione in partecipazione con apporto di beni diversi da quelli indicati nell'articolo 1 e nel successivo articolo 7: lire 250.000. ";

c) nell'articolo 4 della predetta Tariffa:

1) al comma 1, lettere a), numeri 3), 5) e 6), e), f) e g), nella colonna delle aliquote, le parole: " 1 per cento " sono sostituite dalle seguenti: " lire 250.000 ";

2) le note sono sostituite dalle seguenti:

" NOTE - I) La proprietà ed i diritti reali su immobili o unità da diporto si intendono conferiti alla data

dell'atto che comporta il loro trasferimento o la loro costituzione.

II) L'imposta di cui alla lettera e) si applica se l'atto di regolarizzazione è registrato entro un anno dall'apertura della successione. In ogni altro caso di regolarizzazione di società di fatto, ancorché derivanti da comunioni ereditarie, l'imposta si applica a norma dell'articolo 22 del testo Unico.

III) Per gli atti propri delle società ed enti diversi da quelli indicati nel presente articolo si applica l'articolo 9 della tabella.

IV) Gli atti di cui alla lettera a) sono soggetti all'imposta nella misura fissa di lire 250.000 se la società destinataria del conferimento ha la sede legale o amministrativa in altro Stato membro dell'Unione europea.

V) Per gli atti propri dei gruppi europei di interesse economico contemplati alla lettera a), numero 4), si applicano le imposte ivi previste. ";

d) sono abrogati il comma 3 dell'articolo 19, il comma 6 dell'articolo 27, la lettera g) del comma 1 dell'articolo 43.

2. Per gli aumenti di capitale sociale, le disposizioni contenute nel comma 1 si applicano a decorrere da quelli sottoscritti nel trimestre in corso al 31 dicembre 1999, la cui denuncia deve presentarsi successivamente a tale data.

3. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, già prorogato al 31 dicembre 1999 dall'articolo 4, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2001. Alle relative minori entrate provvede la Cassa per la formazione della proprietà contadina, mediante versamento, previo accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 11

(Disposizioni fiscali per il settore della nautica e per l'industria armatoriale).

1. È soppressa la tassa sulle concessioni governative di rilascio e annuale per la patente di abilitazione al comando o alla condotta di imbarcazioni da diporto, compresi i motoscafi, e di navi da diporto prevista dall'articolo 16 della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative introdotta con decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995.

2. All'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, concernente la tassa di stazionamento dovuta per unità da diporto, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

" 1. Le navi e le imbarcazioni (a motore o a vela con motore ausiliario) da diporto nazionali sono soggette al pagamento della tassa di stazionamento annuale. ";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'importo della tassa di stazionamento dovuta è determinato sommando all'importo fisso di lire 360.000 le seguenti somme:

a) lire 1.500 per ogni centimetro eccedente metri 7,5 e fino a 12 metri;

b) lire 4.000 per ogni centimetro eccedente metri 12 e fino, a 18 metri;

c) lire 6.000 per ogni centimetro eccedente metri 18 e fino, a 24 metri;

d) lire 8.000 per ogni centimetro eccedente metri 24. ";

c) i commi 3-ter e 6 sono abrogati.

3. Per le strutture di ormeggio che rispondono alle caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, che vengano installate successivamente al 1 gennaio 2000, non è dovuto il canone annuo per le concessioni con finalità turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei.

4. Il comma 1 dell'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

" 1. Le rate di ammortamento relative ai mutui contratti dalle organizzazioni portuali, i debiti a lungo termine verso fornitori relativi a contratti stipulati dalle medesime organizzazioni portuali per la costruzione di infrastrutture e/o per la fornitura di impianti portuali, ancorché ceduti a titolo oneroso a imprese concessionarie, risultanti al 31 dicembre 1993 e le somme occorrenti per la copertura degli ulteriori disavanzi per l'anno 1993, nonché gli importi relativi al trattamento di fine rapporto dei

dipendenti delle organizzazioni portuali, maturati alla medesima data, nel limite complessivo di lire 1.000 miliardi, sono posti a carico dello Stato, che provvede direttamente al relativo pagamento ".

Art. 12

(Oli emulsionati).

1. Nell'elenco dei prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote vigenti alla data del 1 gennaio 2005, di cui all'allegato 1 annesso alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, è inserita, prima della voce " Gas di petrolio liquefatti (GPL) ", la seguente voce: " Emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione:

a) emulsione con oli da gas usata come carburante: lire 704.704 per mille litri; **((4))**

b) emulsione con oli da gas usata come combustibile per riscaldamento: lire 704.704 per mille litri;
((4))

c) emulsione con olio combustibile denso usata come combustibile per riscaldamento: con olio combustibile ATZ lire 617.810 per mille chilogrammi, con olio combustibile BTZ lire 308.905 per mille chilogrammi; **((4))**

d) emulsione con olio combustibile denso per uso industriale: con olio combustibile ATZ lire 86.423 per mille chilogrammi, con olio combustibile BTZ lire 43.212 per mille chilogrammi ". **((4))**

2. Alle emulsioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 3, 5, 6 e 10, della legge 23 dicembre 1998, n.448, e il nuovo trattamento fiscale decorre dall'anno 2000. Per tale anno le aliquote di accisa sono stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 8, comma 5, tenendo conto delle aliquote base indicate nella tabella 2, allegata alla presente legge, nonché dell'aumento disposto per l'anno 1999 dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1999.

3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le caratteristiche tecniche delle emulsioni ai fini della verifica dell'idoneità all'impiego nella carburazione e nella combustione.

4. Con effetto dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, la lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della citata legge n. 448 del 1998 è sostituita dalla seguente:

"c) a compensare i maggiori oneri derivanti dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio usato come combustibile per riscaldamento e ai gas di petrolio liquefatti usati come combustibile per riscaldamento, anche miscelati ad aria, attraverso reti canalizzate o destinati al rifornimento di serbatoi fissi, nonché a consentire, a decorrere dal 1999, ove occorra anche con credito di imposta, una riduzione del costo del predetto gasolio non inferiore a lire 200 per ogni litro ed una riduzione del costo dei sopra citati gas di petrolio liquefatti corrispondenti al contenuto di energia del gasolio medesimo. Il suddetto beneficio non è cumulabile con altre agevolazioni in materia di accise ed è applicabile ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nei comuni, o nelle frazioni dei comuni:

- 1) ricadenti nella zona climatica F di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
- 2) facenti parte di province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F;
- 3) della regione Sardegna e delle isole minori, per i quali viene esteso anche ai gas di petrolio liquefatti confezionati in bombole;
- 4) non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 e individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il beneficio viene meno dal momento in cui, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare con cadenza annuale, ne è riscontrata l'avvenuta metanizzazione. Il suddetto beneficio è applicabile altresì ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nelle frazioni non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, esclusi dall'elenco redatto con il medesimo decreto del Ministro delle finanze, e individuate annualmente con delibera di consiglio dagli enti locali interessati.

Tali delibere devono essere comunicate al Ministero delle finanze e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 settembre di ogni anno".

5. Alla nota 1) dell'articolo 26 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel primo periodo, le parole: " negli esercizi di ristorazione e " sono soppresse;
- b) nel secondo periodo, dopo le parole: " nel settore alberghiero, " sono inserite le seguenti: " negli esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, ";
- c) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: " Si considerano altresì compresi negli usi industriali, anche quando non è previsto lo scopo di lucro gli impieghi del gas metano utilizzato negli impianti sportivi e nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti ".

AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 30 settembre 2000, n. 268, convertito con modificazioni dalla L. 23 novembre 2000, n. 354 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 3 ottobre 2000 e fino al 31 dicembre 2000, le aliquote di accisa degli oli emulsionati, previsti dal comma 1 del presente articolo, sono stabilite nelle seguenti misure:

- a) emulsione con oli da gas usata come carburante: lire 513.693 per mille litri;
- b) emulsione con oli da gas usata come combustibile per riscaldamento: lire 513.693 per mille litri;
- c) emulsione con olio combustibile denso usata come combustibile per riscaldamento:
con olio combustibile ATZ: lire 192.308 per mille chilogrammi; con olio combustibile BTZ: lire 96.154 per mille chilogrammi;
- d) emulsione con olio combustibile denso per uso industriale:
con olio combustibile ATZ: lire 80.717 per mille chilogrammi;
con olio combustibile BTZ: lire 40.359 per mille chilogrammi.

Art. 13

(Disposizioni in materia di attività marittime).

- 1.** Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, le parole: " sulle retribuzioni corrisposte " sono sostituite dalle seguenti: " sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti ".
- 2.** Il credito d'imposta di cui al comma 1 dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 457 del 1997 è attribuito anche ai soggetti che in base a rapporti contrattuali con l'armatore esercitano a bordo di navi da crociera attività commerciali complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale.
- 3.** Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 457 del 1997 si applicano anche al reddito derivante dall'esercizio a bordo di navi da crociera delle attività indicate al comma 2 del presente articolo, anche se esercitate da terzi in base a rapporti contrattuali con l'armatore. Per i redditi derivanti dall'attività di escursione comunque realizzata, le predette disposizioni si applicano solo nei confronti dell'armatore.
- 4.** Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 17 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, sono aggiunte, in fine, le parole: "nonché ogni altra attività commerciale complementare, accessoria o comunque relativa all'attività crocieristica".
- 5.** All'articolo 17 della citata legge n. 856 del 1986, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
" 3-bis. I servizi e le attività di cui ai commi 1 e 2 sono soggetti alla disciplina di cui agli articoli 3 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 ".

Art. 14

(Esecuzione di rimborsi di modesta entità).

- 1.** Entro il 31 dicembre 2000, all'esecuzione dei rimborsi relativi alle imposte sui redditi, all'imposta sul valore aggiunto, al contributo al Servizio sanitario nazionale nonché alle tasse ed altre imposte indirette sugli affari, provvedono, nel limite massimo di lire 1.000 miliardi, gli uffici finanziari secondo modalità semplificate che prevedano l'utilizzazione di Procedure automatizzate e senza alcun ulteriore adempimento a carico dei contribuenti, mediante la realizzazione di piani e progetti strumentali e di risultato. Per tali finalità un importo non superiore a 10 miliardi di lire è destinato al Fondo unico previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto dei Ministeri.
- 2.** Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai rimborsi di importo, al netto degli interessi, non superiore a 5 milioni di lire richiesti fino al 31 dicembre 1993.
- 3.** Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo e sono individuati gli uffici competenti all'emanazione dei provvedimenti di rimborso.

Art. 15

(Maggiori entrate assicurate da provvedimenti di cui all'articolo 16 della legge n. 133 del 1999).

- 1.** Con provvedimenti amministrativi adottati in attuazione del comma 1 dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, con particolare riferimento alla corresponsione dell'aggio per la raccolta del gioco del lotto, sono assicurate maggiori entrate pari a 330 miliardi di lire, a decorrere dall'anno 2000.

Art. 16

(Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radio-televisivo).

- 1.** A decorrere dal 1 gennaio 2000, per i soggetti sottoindicati gli importi dei canoni di abbonamento al

servizio pubblico radiotelevisivo, ivi compresi gli importi dovuti come canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:

- a) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o superiore a cento: lire 10.000.000;
- b) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; residence turistico -alberghieri con 4 stelle; villaggi turistici e campeggi con 4 stelle; esercizi pubblici di lusso e navi di lusso: lire 3.000.000;
- c) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; residence turistico-alberghieri con 3 stelle; villaggi turistici e campeggi con 3 stelle; esercizi pubblici di prima e seconda categoria; sportelli bancari: lire 1.500.000;
- d) alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; pensioni e locande con 2 e 1 stella; campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; esercizi pubblici di terza e quarta categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici: lire 600.000;
- e) strutture ricettive di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati **((, ad esclusione delle imprese che esercitano l'attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva))**; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421: lire 300.000.

2. Nel canone di cui al comma 1 è ricompreso anche quello per gli apparecchi radiofonici.

3. Gli importi di cui al comma 1 saranno percentualmente commisurati alla annuale determinazione del canone di abbonamento dovuto alla RAI - Radiotelevisione italiana Spa.

Art. 17

(Disposizioni concernenti le camere di commercio).

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono sostituiti dai seguenti:

"3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica determina ed aggiorna con proprio decreto da emanare entro il 31 ottobre dell'anno precedente, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, la misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nei registri di cui all'articolo 8, da applicare secondo le modalità di cui al comma 4, ivi compresi gli importi minimi, che comunque non possono essere inferiori a quelli dovuti in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e quelli massimi, nonché gli importi del diritto dovuti in misura fissa. Con lo stesso decreto sono altresì determinati gli importi del diritto applicabili alle unità locali, nonché le modalità e i termini di liquidazione, accertamento e riscossione. In caso di tardivo o omesso pagamento si applica la sanzione amministrativa dal 10 per cento al 100 per cento dell'ammontare del diritto dovuto, nel rispetto dei principi e del procedimento di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Il diritto annuale di cui al comma 3 è determinato in base al seguente metodo:

- a) individuazione del fabbisogno necessario per l'espletamento dei servizi che il sistema delle camere di commercio è tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed economiche di cui all'articolo 2, nonché a quelle attribuite dallo Stato e dalle regioni;
- b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera a) di una quota calcolata in relazione ad un obiettivo annuale di efficienza del sistema delle camere di commercio nell'espletamento delle funzioni amministrative, sentita l'Unioncamere;
- c) copertura del fabbisogno mediante diritti annuali fissi per le imprese iscritte o annotate nelle sezioni speciali del registro delle imprese, e mediante applicazione di diritti commisurati al fatturato dell'esercizio precedente, per gli altri soggetti;
- d) nei primi due anni di applicazione l'importo non potrà comunque essere superiore del 20 per cento rispetto al diritto annuale riscosso in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della

presente disposizione ".

2. Le disposizioni del comma 1 hanno effetto dall'anno 2001. Il bollettino per la riscossione del diritto annuale relativo all'anno 2000 viene inviato entro il 30 settembre 2000 e il relativo importo deve essere pagato entro il 31 ottobre 2000. I soggetti obbligati al pagamento del diritto annuale indicano negli appositi bollettini l'ammontare del fatturato di cui al comma 1.

3. Le istanze di rimborso dei diritti camerali erroneamente corrisposti devono essere presentate e le azioni giudiziali conseguenti devono essere proposte, a pena di decadenza, entro ventiquattro mesi dalla data del pagamento. Per le annualità anteriori al 2000 le istanze e le azioni predette devono essere presentate e promosse, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2001.

4. Al fondo di perequazione di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono confluire fondi derivanti da politiche di investimenti comunitarie e nazionali.

Art. 18

(Modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446).

1. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è sostituita dalla seguente:

" f) previsione per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, di un canone determinato forfetariamente come segue:

1) per le occupazioni del territorio comunale il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi di comuni:

I) fino a 20.000 abitanti, lire 1.500 per utenza;

II) oltre 20.000 abitanti, lire 1.250 per utenza;

2) per le occupazioni del territorio provinciale, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa di cui al numero 1), per il numero

complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale;

3) in ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti a ciascun comune o provincia non può essere inferiore a lire 1.000.000. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui alla presente lettera effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi;

4) gli importi di cui al numero 1) sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;

5) il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento è effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al comune o alla provincia recante, quale causale, l'indicazione del presente articolo. I comuni e le province possono prevedere termini e modalità diversi da quelli predetti inviando, nel mese di gennaio di ciascun anno, apposita comunicazione alle aziende di erogazione di pubblici servizi, fissando i termini per i conseguenti adempimenti in non meno di novanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione; ".

2. Il comma 3 dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è sostituito dal seguente:

" 3. Il canone è determinato sulla base della tariffa di cui al comma 2, con riferimento alla durata dell'occupazione e può essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo. Per la determinazione della tassa prevista al comma 1 relativa alle occupazioni di cui alla lettera f) del comma 2, si applicano gli stessi criteri ivi previsti per la determinazione forfetaria del canone. Dalla misura complessiva del canone ovvero della tassa prevista al comma 1 va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla provincia per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi".

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

CAPO I

SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI

Art. 19

(Rinnovi contrattuali).

1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la spesa per gli anni 2000, 2001 e 2002 relativa ai rinnovi contrattuali del personale dipendente dei comparti dei Ministeri, delle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e della scuola, è determinata, rispettivamente, in lire 629 miliardi, in lire 1.761 miliardi ed in lire 2.269 miliardi, ivi comprese le somme da destinare alla contrattazione integrativa. Tutti i provvedimenti e le iniziative di attuazione del nuovo ordinamento del personale, ad eccezione dei passaggi da un'area funzionale all'altra, continuano ad essere finanziati esclusivamente con le risorse dei fondi unici di amministrazione e in ogni caso con quelle destinate alla contrattazione integrativa.

2. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per gli anni 2000, 2001 e 2002 sono determinate, rispettivamente, in lire 236 miliardi, in lire 660 miliardi ed in lire 850 miliardi. Per le finalità di cui all'articolo 19 della legge 28 luglio 1999, n. 266, un'ulteriore somma di lire 100 miliardi, per ciascuno dei predetti anni, è utilizzata nell'ambito dei procedimenti negoziali per il personale delle carriere diplomatica e prefettizia e, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, per il personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia.

3. Le somme di cui ai commi 1 e 2 costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

4. Per i rinnovi contrattuali del personale dei comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni e delle autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e delle università, ivi compreso il personale degli osservatori astronomici, astrofisici

e vesuviano, ed alla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni, provvedono le amministrazioni di competenza nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci.

5. Le somme di cui ai commi 1, 2 e 4 sono comprensive degli oneri contributivi per pensioni di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 20

(Assunzioni di personale e misure di potenziamento del part-time).

1. All'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 22, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: " Per l'anno 2001 deve essere realizzata una riduzione di personale, non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Nell'ambito della programmazione e delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, deve essere prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999";

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

" 2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle percentuali annue di riduzione del personale di cui al comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno precedente, separatamente per i Ministeri e le altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, nonché per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

riferiscono al Consiglio dei ministri entro il primo bimestre di ogni anno. ";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

" 3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definisce preliminarmente le priorità e le necessità operative da soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove professionalità. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilità di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilità e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie. ";

d) al comma 3-bis sono soppresse le parole da: " ivi comprese " fino alla fine del periodo;

e) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

" 3-ter. Al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza. Le predette richieste sono sottoposte all'esame del Consiglio dei ministri, ai fini dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. L'istruttoria è diretta a riscontrare le effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e l'impraticabilità di soluzioni alternative collegate a procedure di mobilità o all'adozione di misure di razionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché per gli enti pubblici non

economici con organico superiore a duecento unità, i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli oneri derivanti dall'applicazione della nuova classificazione del personale, certificata dai competenti organi di controllo, di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economico finanziaria, ai sensi dell'articolo 45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative ";

f) il comma 18 è sostituito dai seguenti:

" 18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove assunzioni il Consiglio dei ministri, con la determinazione da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo semestre di ciascun anno, anche la percentuale del personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili, salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non può comunque essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni autorizzate. Per le amministrazioni che non hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale. L'eventuale trasformazione a tempo pieno può intervenire purché ciò non comporti riduzione complessiva delle unità con rapporto di lavoro a tempo parziale.

18-bis. È consentito l'accesso ad un regime di impegno ridotto per il personale non sanitario con qualifica dirigenziale che non sia preposto alla titolarità di uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro ";

g) dopo il comma 20 sono inseriti i seguenti:

" 20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni; di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche

mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. Per le università restano ferme le disposizioni dell'articolo 51.

20-ter. Le ulteriori economie conseguenti all'applicazione del presente articolo, realizzate in ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, sono destinate, entro i limiti e con le modalità di cui all'articolo 43, comma 5, ai fondi per la contrattazione integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai sensi del predetto articolo 43, comma 5, le amministrazioni e gli enti che abbiano proceduto a ridurre la propria consistenza di personale di una percentuale superiore allo 0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di riduzione annua di cui al comma 2 possono comunque utilizzare le maggiori economie conseguite ".

2. Al comma 1 dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, sono soppresse le parole: " Nell'ambito del medesimo comparto ". Al medesimo articolo 33, il comma 2 è abrogato.

3. Fatti salvi i periodi di vigenza maggiori previsti da specifiche disposizioni di legge, la validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale, anche con qualifica dirigenziale, presso le amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, è elevata da 18 a 24 mesi e comunque permane fino al 31 dicembre 2000. Restano parimenti in vigore fino alla predetta data le graduatorie valide al 31 dicembre 1998.

Art. 21

(Riduzione di personale del comparto della scuola).

1. Il numero dei dipendenti del comparto della scuola deve essere ridotto, al 31 dicembre 2000, di una

percentuale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 1999, fermi restando gli obiettivi previsti dall'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, verificati distintamente ai sensi dell'articolo 39, comma 2-bis, della medesima legge n. 449 del 1997, introdotto dall'articolo 20, comma 1, lettera b), della presente legge, nonché quelli previsti dal comma 3 dell'articolo 40 della citata legge n. 449 del 1997. Tale riduzione è disposta in modo da evitare la riduzione di offerta formativa nelle aree montane, nelle isole minori o comunque in aree a bassa densità demografica.

2. I risparmi derivanti dall'attuazione del comma 1, stimati in lire 534 miliardi in ragione d'anno, sono destinati ad incrementare, per l'anno 2001, nella misura di lire 123 miliardi, e, a decorrere dall'anno 2002, nella misura del 60 per cento dell'intero ammontare il fondo di cui all'articolo 40, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano la materia nell'ambito delle competenze derivanti dai rispettivi statuti e dalle norme di attuazione.

Art. 22

(Conferma della disciplina relativa alle indennità ed ai compensi rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita).

1. Le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, da ultimo confermate e modificate dall'articolo 1, commi 66 e 67, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernenti le indennità, i compensi, le gratifiche, gli emolumenti ed i rimborsi spesa soggetti ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita, continuano ad applicarsi anche nel triennio 2000-2002. Tali disposizioni si applicano agli emolumenti, indennità, compensi e rimborsi spese erogati dalle amministrazioni pubbliche anche ad estranei per l'espletamento di particolari incarichi e per l'esercizio

di specifiche funzioni.

Art. 23

(Valutazione dei corsi di dottorato di ricerca).

1. All'articolo 103, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come modificato dal comma 24 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le parole da: " nonché, a domanda " fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: " nonché, a domanda, il periodo corrispondente alla frequenza dei corsi di dottorato di ricerca ai soli fini del trattamento di quiescenza e previdenza con onere a carico del richiedente ".

Art. 24

(Affitti e fitti figurativi).

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il supporto dell'Agenzia del demanio o di apposita struttura individuata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che può avvalersi eventualmente di fornitori esterni specializzati scelti con le modalità di cui all'articolo 26 della presente legge, adotta con proprio decreto, anche nell'ambito delle azioni e misure elaborate ed attuate ai sensi dell'articolo 55, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, misure finalizzate a ridurre gradualmente, almeno del 3 per cento nel corso dell'anno 2000 e almeno del 5 per cento per ciascuno degli anni 2001 e 2002, l'ammontare dei metri quadri degli immobili utilizzati dall'insieme delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

- 2.** Le spese di manutenzione degli immobili in uso alle amministrazioni di cui al comma 1 devono comunque essere contenute nelle stesse quote percentuali di cui al medesimo comma 1.
- 3.** Le amministrazioni di cui al comma 1, previa predisposizione di piani di razionalizzazione degli spazi e dei sistemi di manutenzione, sulla base di piani di razionalizzazione e di ottimizzazione degli immobili in uso, definiti di concerto con l'Agenzia del demanio o con l'apposita struttura di cui al medesimo comma 1, rinegoziano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i contratti di affitto di locali attualmente in essere allo scopo di contenerne la relativa spesa.
- 4.** Con riferimento agli immobili utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e dalle Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, appartenenti al demanio o comunque in uso gratuito, il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, individua singoli beni o categorie di beni per i quali, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo, è dovuto un canone d'uso determinato con i decreti stessi con riferimento ai fitti di mercato dei beni medesimi.
- 5.** Negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni di cui al comma 1 verranno introdotte, nell'ambito delle unità previsionali di competenza, le poste corrispondenti al costo d'uso degli immobili di cui al comma 4.
- 6.** Per l'esercizio finanziario 2000 il costo d'uso viene transitoriamente determinato in lire 10.000 al metro quadro annuo e gli stanziamenti per spese di funzionamento non aventi natura obbligatoria vengono ridotti per importo corrispondente con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro competente. **((30))**

AGGIORNAMENTO (30)

La L. 27 dicembre 2006, n. 296, ha disposto (con l'art. 1, comma 209) che "Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 208, sono abrogati [...] gli articoli 24 e 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488".

Art. 25

(Applicazione alle pubbliche amministrazioni delle disposizioni in materia di clienti idonei del mercato elettrico).

1. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione di consorzi e la partecipazione delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ai consorzi, anche con la partecipazione di enti pubblici economici e di imprese, previsti dall'articolo 14, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ai fini dell'applicazione delle relative disposizioni alle predette amministrazioni pubbliche, ferma restando l'applicazione alle amministrazioni stesse delle altre disposizioni del citato articolo 14 del decreto legislativo n. 79 del 1999, ove ne ricorrano le condizioni.

Art. 26

(Acquisto di beni e servizi).

1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di società di consulenza specializzate, selezionate anche in deroga alla normativa di contabilità pubblica, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello Stato anche con il ricorso alla locazione finanziaria. I contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di congruità economica. Ove previsto nel bando di gara, le convenzioni possono essere stipulate con una o più imprese alle stesse condizioni

contrattuali proposte dal miglior offerente. Ove previsto nel bando di gara, le convenzioni possono essere stipulate per specifiche categorie di amministrazioni ovvero per specifici ambiti territoriali. Il quarto periodo **((si applica))** anche agli accordi quadro stipulati **((dalla Consip S.p.A.))** ai sensi dell'articolo 4, commi 3-ter e 3-quater **((,))** del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'articolo 17, comma 25, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127 non è richiesto per le convenzioni di cui al comma 1 del presente articolo.

Alle predette convenzioni e ai relativi contratti stipulati da amministrazioni dello Stato, in luogo dell'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si applica il comma 4 del medesimo articolo 3 della stessa legge.

3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti.

3-bis. I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3.

4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli uffici preposti al controllo di gestione ai sensi

dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma 3, richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il parere tecnico circa le caratteristiche tecnico-funzionali e l'economicità dei prodotti acquisiti. Annualmente i responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di direzione politica una relazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione, ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai servizi di controllo interno. (37)

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta annualmente alle Camere una relazione che illustra le modalità di attuazione del presente articolo nonché i risultati conseguiti. (30) (31) (38)

AGGIORNAMENTO (30)

La L. 27 dicembre 2006, n. 296, ha disposto (con l'art. 1, comma 209) che "Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 208, sono abrogati [...] gli articoli 24 e 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488".

AGGIORNAMENTO (31)

La L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificata dal D.L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni dalla L. 3 agosto 2007, n. 127, ha disposto (con l'art. 1, comma 209) che dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 1, comma 208 della predetta legge è abrogato il solo articolo 24.

AGGIORNAMENTO (37)

Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 ha disposto (con l'art. 11, comma 12) che la relazione di cui al comma 4 del presente articolo "illustra inoltre i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo per ciascuna categoria merceologica. Tale relazione è inviata entro il mese di giugno di ciascun anno al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato."

AGGIORNAMENTO (38)

Il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 1, comma 15) che "Con riferimento alle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, alle quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia possibile ricorrere, le quantità ovvero gli importi massimi complessivi ivi previsti sono incrementati in misura pari alla quantità ovvero all'importo originario, a decorrere dalla data di esaurimento della convenzione stessa, ove questa intervenga prima del 31 dicembre 2012 e fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario da esercitarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 16) che "La durata delle convenzioni di cui al precedente comma 15 è prorogata fino al 30 giugno 2013, a decorrere dalla data di esaurimento della convenzione originaria e solo se a tale data non sia già intervenuta da parte della medesima centrale di committenza la pubblicazione di una procedura di gara per la stipula di una convenzione avente ad oggetto prodotti o servizi analoghi. L'aggiudicatario ha facoltà di recesso, da esercitarsi secondo le modalità di cui al precedente comma 15".

Art. 27

(Disposizioni varie di razionalizzazione in materia contabile)

- 1.** Le riassegnazioni alla spesa di somme versate all'entrata del bilancio dello Stato, previste dalle vigenti disposizioni legislative per l'anno 2000, sono rinviate all'anno 2001, tranne quelle connesse con accordi e impegni internazionali ed europei, ivi compreso l'utilizzo dei fondi comunitari e dei cofinanziamenti nazionali, con calamità naturali, con interventi di carattere umanitario, nonché le rassegnazioni di somme destinate dalla legge o dai contratti collettivi al personale delle pubbliche amministrazioni.
- 2.** Ferma restando la disposizione del comma 1, le somme dovute da amministrazioni ed enti pubblici o da privati per prestazioni e servizi resi dalle Forze di polizia sono versate in apposita unità previsionale di base dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alle pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate.
- 3.** Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio in deroga al disposto del comma 1, entro il limite del 5 per cento dell'importo risultante dall'applicazione del medesimo comma 1.
- 4.** Gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e le relative proiezioni per gli anni 2001 e 2002, concernenti le spese classificate "Consumi intermedi" sono ridotti del 5 per cento per ciascun anno, con esclusione di quelli relativi ad accordi internazionali, ad intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato nonché di quelli aventi natura obbligatoria.
- 5.** Gli stanziamenti per consumi intermedi del Ministero della difesa non impegnati nell'esercizio finanziario 2000 possono essere mantenuti in bilancio per l'esercizio finanziario 2001.
- 6.** COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2003, N. 350.
- 7.** COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 DICEMBRE 2003, N. 353, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 27 FEBBRAIO 2004, N. 46.
- 8.** Il canone di abbonamento alle radioaudizioni circolari e alla televisione è attribuito per intero alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, ad eccezione della quota già spettante

all'Accademia di Santa Cecilia. Il secondo periodo del comma 8 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come sostituito dall'articolo 45, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è soppresso. **((40))**

9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private, sono tenuti al pagamento:

a) di un canone annuo pari all'1 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;

b) di un canone annuo pari all'1 per cento del fatturato, fino ad un massimo di lire centoquaranta milioni se emittente radiofonica nazionale, fino ad un massimo di lire trenta milioni se emittente televisiva locale, e fino ad un massimo di lire venti milioni se emittente radiofonica locale.

10. I canoni di cui al comma 9 sono versati entro il 31 ottobre di ciascun anno sulla base del fatturato, conseguito nell'anno precedente, riferibile all'esercizio dell'attività radiotelevisiva, tenendo conto altresì dei proventi derivanti dal finanziamento del servizio pubblico al netto dei diritti dell'erario. Entro il 31 ottobre 2000 i soggetti che esercitano legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva in ambito nazionale e locale sono tenuti a corrispondere, il canone di cui sopra sulla base del fatturato conseguito nel 1999. Le modalità attuative del presente comma sono disciplinate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro delle finanze. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può disporre in qualsiasi momento accertamenti e verifiche utilizzando gli strumenti di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 7), della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Decorso un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvede alla rideterminazione dei canoni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della citata legge n. 249 del 1997. Ottantadue miliardi di lire annue a decorrere dal 2000 sono destinate alle misure di sostegno previste dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Conseguentemente, all'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: "24 miliardi per l'anno 2000 e 33 miliardi per l'anno 2001" sono soppresse. (14) (38)

11. Al fine della razionalizzazione degli interventi per la imprenditorialità giovanile, le risorse finanziarie previste dalle autorizzazioni di spesa recate dal decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,

convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dal decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, dal decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e dalla legge 2 dicembre 1998, n. 423, affluiscono ad un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il fondo è rifinanziabile per un periodo pluriennale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

12. Per garantire con carattere di stabilità l'apertura quotidiana con orari prolungati, ivi compresi i giorni festivi, dei musei, delle gallerie, dei monumenti, dei siti archeologici, degli archivi e delle biblioteche, anche in considerazione del Giubileo dell'anno 2000, il Ministro per i beni e le attività culturali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto in cui definisce un programma di attività su base triennale, stabilendo le priorità, i tempi e le modalità di attuazione, nonché le risorse da utilizzare per l'incremento dei fondi istituiti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del personale.

In sede di contrattazione integrativa sono definiti specifici piani e progetti di incentivazione da destinare al raggiungimento dei predetti obiettivi. A decorrere dall'anno 2000, per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi.

Dall'anno 2001, alle predette finalità sono integralmente devolute le maggiori entrate di cui alla legge 25 marzo 1997, n. 78, rispetto alle medesime entrate accertate al termine dell'esercizio precedente, con corrispondente riduzione della citata autorizzazione di spesa.

13. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209.

14. Lo sgravio di cui al comma 5 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, concesso alle regioni Abruzzo e Molise limitatamente ai nuovi assunti nell'anno 1999, in relazione alla prevista autorizzazione della Commissione delle Comunità europee di cui al comma 7 del medesimo articolo 3, si intende riferito, per ciascuno dei beneficiari, agli assunti nei dodici mesi successivi alla prima assunzione o comunque non oltre i dodici mesi successivi alla predetta autorizzazione.

15. Per garantire con continuità l'assistenza anche pomeridiana alle udienze civili e penali; per

assicurare lo smaltimento dell'arretrato prodottosi nell'aggiornamento dei registri penali, nella redazione delle schede dei casellari giudiziali e nell'espletamento delle procedure preordinate alla riscossione dei crediti dello Stato per pene pecuniarie, spese di giustizia, imposte, tasse, diritti e spese prenotate a debito; per assicurare, nell'ambito dell'Amministrazione penitenziaria, la riduzione dell'arretrato nei settori contabile e amministrativo con riferimento alla gestione del personale, e nel settore dell'attività istruttoria relativa alla concessione e all'esecuzione di misure alternative alla detenzione, il Ministero della giustizia definisce, entro il mese di febbraio 2000, programmi di attività su base biennale, stabilendo le priorità, i tempi e le modalità di attuazione, in modo da assicurarne la realizzazione a partire dal mese successivo. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 31 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001 destinati ad integrare il fondo unico di amministrazione istituito dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

16. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

"a-bis) per "aree depresse" a decorrere dal 1 gennaio 2000, quelle individuate dalla Commissione delle Comunità europee come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1 e 2, quelle ammesse, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a titolo degli obiettivi 1 e 2 e quelle rientranti nelle fattispecie dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, previo accordo con la Commissione, nonché, ferme restando le limitazioni previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, la regione Abruzzo. Con la stessa decorrenza dal 1 gennaio 2000 e con le stesse limitazioni in materia di aiuti di Stato:

- 1) il richiamo contenuto in disposizioni di legge e di regolamento ai territori dell'obiettivo 1 deve intendersi riferito anche alle regioni Abruzzo e Molise;
- 2) il richiamo ai territori dell'obiettivo 2 deve intendersi riferito anche alle aree ammesse, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a titolo dell'obiettivo 2;
- 3) il richiamo ai territori dell'obiettivo 5-b deve intendersi riferito alle aree ammesse, ai sensi

dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a titolo dell'obiettivo 2".

17. All'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge 13 maggio 1999, n. 133, le parole: "comunque non inferiore a 1,5 punti percentuali" sono soppresse e le parole: "non superiore" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore".

18. Il termine di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 7 marzo 1997, n. 53, già prorogato al 31 dicembre 1999 dall'articolo 10, comma 1, della legge 12 luglio 1999, n. 237, è prorogato al 31 dicembre 2000. Tale termine può essere prorogato per un ulteriore periodo massimo di dodici mesi con decreto del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali.

19. Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, è sostituito dal seguente: "1. A decorrere dal 1 gennaio 2000, il complesso delle agevolazioni di cui all'articolo 11, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e all'articolo 1, comma 50, del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, è ridistribuito in base ad una nuova classificazione delle zone svantaggiate, tenendo anche conto del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999".

AGGIORNAMENTO (14)

La L. 28 dicembre 2001, n. 448 ha disposto (con l'art. 52, comma 18) che il finanziamento annuale di cui al comma 10, sesto periodo, del presente articolo è incrementato, a decorrere dal 2002, di un importo pari a 20 milioni di euro in ragione di anno.

AGGIORNAMENTO (38)

Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 7, comma 11) che "Gli importi di cui all'articolo 27, comma 10, della legge n. 488 del 1999, sono ridotti di 20 milioni di euro per l'anno 2013 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014".

AGGIORNAMENTO (40)

Il D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, ha disposto (con l'art. 21, comma 4) che "Le somme da riversare alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, di cui all'articolo 27, comma 8, primo periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono ridotte, per l'anno 2014, di euro 150 milioni".

Art. 28

(Riqualificazione dell'assistenza sanitaria e attività libero-professionale).

- 1.** Per le prestazioni libero-professionali, erogate in regime di ricovero o di day hospital, di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la regione partecipa alla spesa nel limite di una quota variabile tra il 50 e il 70 per cento della tariffa prevista per le prestazioni istituzionali a carico del Servizio sanitario nazionale.
- 2.** Per le prestazioni libero-professionali, erogate in regime di ricovero o di day hospital, di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, svolte in strutture di altra azienda del Servizio sanitario nazionale, la regione partecipa alla spesa nel limite di una quota massima del 25 per cento della tariffa prevista per le prestazioni istituzionali a carico del Servizio sanitario nazionale.
- 3.** Le tariffe delle prestazioni libero-professionali, in regime di ricovero o di day hospital, di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, svolte in strutture sanitarie non accreditate, sono determinate da ciascuna azienda d'intesa con il dirigente sanitario interessato e sono a totale carico dei richiedenti; all'azienda è dovuta una quota della tariffa nella misura stabilita dai contratti collettivi nazionali.

- 4.** La partecipazione ai proventi delle attività professionali di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni, rese in regime libero-professionale, è stabilita dai contratti collettivi nazionali; per quanto concerne le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio la partecipazione non può essere superiore al 50 per cento della tariffa praticata dall'azienda.
- 5.** Le tariffe delle prestazioni libero-professionali, ivi comprese quelle di diagnostica strumentale e di laboratorio, erogate in regime ambulatoriale, sono determinate da ciascuna azienda in conformità ai criteri stabiliti dalle regioni e dai contratti collettivi nazionali di lavoro e sono a totale carico dei richiedenti. Per le predette prestazioni all'azienda compete il rimborso dei costi diretti ed indiretti sostenuti nonché una quota della tariffa nella misura stabilita dai contratti collettivi nazionali.
- 6.** I contratti collettivi nazionali di lavoro stabiliscono i criteri per la determinazione dei proventi da corrispondere ai dirigenti sanitari in relazione alle specifiche prestazioni, nel rispetto dei limiti previsti dal presente articolo.
- 7.** Il comma 17 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e l'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono abrogati.
- 8.** Le economie derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 sono destinate in misura non superiore a 80 miliardi di lire al fondo per l'esclusività del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario di cui all'articolo 72, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Il predetto fondo è integrato a decorrere dall'anno 2000 di lire 70 miliardi annue; corrispondentemente le disponibilità destinate al finanziamento dei progetti di cui all'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, sono ridotte a decorrere dall'anno 2000 di lire 70 miliardi annue.
- 9.** Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità predispone una relazione che attesti la situazione dell'attività libero-professionale dei medici nelle strutture pubbliche. La relazione è trasmessa al Parlamento.
- 10.** Al fine di potenziare le attività previste dall'articolo 72, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è autorizzata l'ulteriore spesa di 1.500 miliardi di lire per gli anni 2000-2001, di cui 750 per

l'anno 2000 e 750 per l'anno 2001.

11. Le disponibilità destinate al finanziamento dei progetti di cui all'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, sono ridotte di lire 750 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001.

12. Per consentire il potenziamento delle strutture di radioterapia nell'ambito dei programmi di edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002. **((7))**

13. Ai fini dell'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), che risultino essere state inserite nei programmi di intervento per la realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e disabili non autosufficienti e siano già state ammesse ai finanziamenti disposti dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, conservano il contributo attribuito a condizione che:

- a) le IPAB stesse, ancorché depubblicizzate, risultino essere enti senza scopo di lucro;
- b) le opere realizzate con tali finanziamenti siano autorizzate ai sensi dell'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ed abbiano un vincolo permanente di destinazione d'uso;
- c) le residenze sanitarie assistenziali per anziani e disabili non autosufficienti realizzate dalle IPAB stesse siano accreditate ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

14. La misura dell'1 per cento prevista dal comma 3 dell'articolo 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è elevata al 2,5 per cento.

15. Le disponibilità corrispondenti alla quota parte delle minori spese di cui al comma 3 dell'articolo 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, previste dal comma 15 dello stesso articolo 72 relativamente agli anni 2000 e 2001 sono integrate di 750 miliardi di lire per ciascuno dei predetti anni.

16. All'articolo 72, comma 15, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: " Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e

della programmazione economica, sono stabilite le modalità di acquisizione delle risorse da far affluire al fondo di cui al comma 6 ".

17. In ragione dell'autofinanziamento del settore sanitario, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle province autonome di Trento e di Bolzano, alla regione Valle d'Aosta e alla regione Friuli-Venezia Giulia.

AGGIORNAMENTO (7)

La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art 96, comma 1) che "Al fine di consentire la prosecuzione di quanto previsto dall'articolo 28, comma 12, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per le strutture di radioterapia è riservato, nell'ambito dei programmi previsti dal citato articolo, un finanziamento di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002."

Art. 29

(Contenimento e razionalizzazione della spesa farmaceutica).

1. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388)).

2. ((PERIODO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388)). ((PERIODO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388)). ((PERIODO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388)). Entro il 30 settembre 2000 il Ministro della sanità riferisce al Parlamento sull'effettiva rispondenza dei dati di mercato alle vigenti disposizioni sui margini riconosciuti alle tre categorie interessate sui prezzi di vendita dei medicinali erogati con onere a carico del Servizio sanitario nazionale, fornendo elementi e proposte per una revisione di tali margini e l'eventuale adozione di correlate misure finalizzate al rispetto degli stessi e ad assicurare, ove possibile ulteriori contenimenti della spesa farmaceutica a carico del Servizio sanitario nazionale.

3. Per l'anno 2000, l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica

previsto dall'articolo 36, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è rideterminato in lire 12.650 miliardi. L'onere predetto può registrare un incremento non superiore al 14 per cento, fermo restando il mantenimento delle occorrenze finanziarie delle regioni nei limiti degli stanziamenti complessivi previsti per il medesimo anno.

4. Fermo restando, per le specialità medicinali a base di principi attivi per i quali è scaduta la tutela brevettuale, quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a decorrere dal 31 gennaio 2000 il prezzo delle specialità medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale **((è ridotto del 10 per cento in due anni, con riduzione del 5 per cento a decorrere dal 31 gennaio di ciascuno degli anni 2000 e 2001))** rispetto al prezzo calcolato secondo i criteri stabiliti dal CIPE. **((Dalla riduzione di prezzo decorrente dal 31 gennaio 2001, sono esclusi i medicinali con prezzo non superiore a lire 10.000)).**

5. Sono escluse dalla riduzione di cui al comma 4:

- a) le specialità medicinali coperte in Italia da brevetto di principio attivo;
- b) le specialità medicinali coperte in Italia da brevetto di formulazione o di modalità di rilascio o di somministrazione purché ottenuto con la procedura del brevetto europeo;
- c) le specialità medicinali coperte in Italia da brevetto di indicazione terapeutica purché giudicato dalla Commissione unica del farmaco (CUF) rilevante sotto il profilo terapeutico;
- d) le specialità medicinali di origine biologica o ottenute con processi biotecnologici.

6. Restano comunque esclusi della riduzione i medicinali di cui all'articolo 3, comma 130, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come sostituito dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425.

7. In deroga a quanto previsto dalla deliberazione CIPE del 26 febbraio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 1998, per le confezioni di medicinali autorizzate secondo la procedura nazionale, qualora nell'ambito della medesima specialità siano presenti altre confezioni le cui autorizzazioni all'immissione in commercio sono state ottenute con procedura di mutuo riconoscimento, si applica, ai fini della determinazione del prezzo, la procedura negoziale di cui al comma 10 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

8. All'articolo 70, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, l'espressione "medicinali già classificati tra i farmaci non rimborsabili e successivamente ammessi per la prima volta alla rimborsabilità" deve intendersi riferita al regime di rimborsabilità introdotto dall'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

9. Le disposizioni sulla contrattazione dei prezzi recate dall'articolo 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, già estese in via sperimentale alle specialità medicinali autorizzate in Italia secondo il sistema del mutuo riconoscimento dal comma 10 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, continuano ad applicarsi in via sperimentale fino al 31 dicembre 2000.

10. Il Ministero della sanità trasmette, entro il 30 gennaio 2001, alle competenti Commissioni parlamentari, una relazione sui risultati della sperimentazione del regime di contrattazione dei prezzi dei farmaci di mutuo riconoscimento, per il triennio 1998-2000.

11. Per i medicinali oggetto di procedura negoziale secondo la deliberazione CIPE del 30 gennaio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13 maggio 1997, può essere prevista, sul prezzo ex fabbrica, l'applicazione di sconti a favore delle strutture pubbliche o, comunque, accreditate.

12. Al comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora il ritardo della prima commercializzazione ecceda i dodici mesi il Ministero della sanità sospende l'autorizzazione concessa".

13. Dopo il comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, è aggiunto il seguente:

"2-bis. La revoca della sospensione dell'autorizzazione adottata dal Ministero della sanità ai sensi dei commi 1 e 2 è disposta previo pagamento, da parte dell'impresa interessata, di una tariffa pari al 30 per cento di quella corrisposta per ottenere l'autorizzazione sospesa. La sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio non si applica, in ogni caso, ai medicinali di cui è documentata dalle imprese l'esportazione verso altri Paesi".

14. Il Ministero della sanità predispone annualmente una relazione che identifichi i motivi del superamento del limite della spesa farmaceutica nelle singole regioni, motivando anche le

discordanze esistenti fra la spesa farmaceutica delle regioni ed i dati di vendita delle ditte farmaceutiche. La relazione è trasmessa al Parlamento.

CAPO II

SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI E REGIONALI

Art. 30

(Patto di stabilità interno).

1. A titolo di concorso agli obiettivi di stabilizzazione della finanza pubblica, le regioni, le province autonome, le province e i comuni riducono per l'anno 2000 il disavanzo definito dall'articolo 28, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in misura pari ad almeno un ulteriore 0,1 punti percentuali del prodotto interno lordo (PIL) previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria e suoi aggiornamenti **((. . .))**. Gli enti che non hanno raggiunto, in tutto o in parte, l'obiettivo fissato per l'anno 1999 sono tenuti a recuperare il differenziale nell'anno 2000.

2. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è sostituito dai seguenti: "Il disavanzo è calcolato quale differenza tra le entrate finali effettivamente riscosse e le uscite di parte corrente, al netto degli interessi, effettivamente pagate. Tra le entrate non sono considerati i trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale, dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilità interno, nonché quelle derivanti dai proventi della dismissione di beni immobiliari e finanziari. Tra le spese non devono essere considerate quelle sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilità interno. Tra le entrate e le spese, inoltre, non devono essere considerate quelle che per loro natura rivestono il carattere dell'eccezionalità. Agli enti partecipanti al patto di stabilità interno è consentito calcolare il disavanzo anche per l'anno 1999 sulla base dei criteri indicati nel presente comma. Gli stessi enti hanno facoltà di valutare la propria

conformità al patto di stabilità interno sulla base del disavanzo calcolato con le nuove regole cumulativamente per il biennio 1999-2000; in tale caso la riduzione programmata del disavanzo, o l'aumento dell'avanzo, dovranno essere computati in corrispondenza ad un valore di riduzione del disavanzo aggregato pari allo 0,2 per cento del PIL per il 1999".

3. Gli enti tenuti a fornire informazioni al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo 28, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono tenuti a trasmettere altresì una relazione illustrativa delle misure adottate o che si intendono adottare per conseguire l'obiettivo di cui al comma 1 e dei riflessi delle misure stesse sulle previsioni di competenza del bilancio. La relazione predisposta dalle regioni e dalle province autonome deve fare particolare riferimento alle azioni poste in essere per garantire il contributo degli enti del Servizio sanitario nazionale al perseguimento dell'obiettivo.

4. Le giunte regionali e provinciali nonché quelle dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti riferiscono entro il 30 giugno ai rispettivi consigli sul perseguimento dell'obiettivo del comma 1, proponendo, ove necessario, le opportune variazioni di bilancio. Agli stessi fini previsti dal comma 3, presentano, inoltre, una relazione al consiglio allegata al bilancio di assestamento e rendono conto dei risultati acquisiti con una relazione allegata al bilancio consuntivo.

5. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferisce trimestralmente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e, successivamente, alle competenti Commissioni Parlamentari in ordine al rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno.

6. ((Qualora nell'anno 2000 l'obiettivo di cui al comma 1 venga distintamente raggiunto per il complesso delle regioni, il complesso delle province e il complesso dei comuni, ai singoli enti è concessa a partire dall'anno 2001 una riduzione)) minima di 50 punti base sul tasso d'interesse nominale applicato sui mutui della Cassa depositi e prestiti, in ammortamento al 31 dicembre 1998 ovvero concessi entro il 31 dicembre 1997, con oneri a carico delle regioni e degli enti locali, e il cui tasso di interesse risulti superiore al tasso di interesse nominale praticato dalla Cassa depositi e prestiti sui mutui decennali a tasso fisso alla data di entrata in vigore della presente legge. La

riduzione comunque non può eccedere per ciascun mutuo la misura necessaria a ricondurre il tasso di interesse a quello di cui al periodo precedente, con esclusione dei contributi regionali di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 7 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1998, e precedenti norme di accesso al credito ordinario della Cassa depositi e prestiti. Qualora l'obiettivo non venga complessivamente conseguito la riduzione è concessa esclusivamente agli enti che hanno conseguito l'obiettivo. Agli enti che nel biennio 1999-2000 conseguano una riduzione del disavanzo, computato con i criteri 1999 o con i criteri 2000, superiore allo 0,3 per cento del PIL, la riduzione del tasso di interesse sugli stessi mutui è aumentata a 100 punti base. Le modalità tecniche di computo del disavanzo sono definite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica d'intesa con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30 aprile 2000.

7. Ai fini dell'applicazione del comma 6 gli enti sono tenuti a presentare apposita certificazione firmata rispettivamente dai presidenti della regione e della provincia o dal sindaco e dal responsabile del servizio finanziario dell'ente. Tempi e modalità della certificazione sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, sentito, per quanto di competenza, il Ministro dell'interno.

8. All'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Tra le specifiche misure da adottare in relazione a quanto previsto dal comma 2 gli enti, nella loro autonomia, possono provvedere in particolare a:

- a) ridurre la spesa per il personale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 39, commi 19 e 20-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;
- b) limitare il ricorso ai contratti stipulati al di fuori della dotazione organica ed alle consulenze esterne, laddove tali iniziative siano previste dai rispettivi ordinamenti, e procedere alla soppressione degli organismi collegiali non ritenuti indispensabili, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- c) sviluppare le iniziative per la stipula di contratti di sponsorizzazione, accordi e convenzioni previsti dall'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, allo scopo di realizzare maggiori economie nella

gestione;

d) ridurre il ricorso all'affidamento diretto di servizi pubblici locali a società controllate o ad aziende speciali ed al rinnovo delle concessioni di tali servizi senza il previo espletamento di un'apposita gara di evidenza pubblica;

e) sviluppare iniziative per il ricorso, negli acquisti di beni e servizi, alla formula del contratto a risultato, di cui alla norma UNI 10685, rispondente al Principio di efficienza ed economicità di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59;

f) procedere alla liberalizzazione del mercato dei servizi pubblici, rimuovendo gli ostacoli all'accesso di nuovi soggetti privati e promuovendo lo sviluppo dei servizi pubblici locali mediante l'utilizzo di tecniche di finanziamento con ricorso esclusivo a capitali privati;

g) utilizzare a fini di reinvestimento le somme accantonate per ammortamento di beni, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 9, comma 1, e dell'articolo 117, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, la cui obbligatoria applicazione decorre dall'esercizio finanziario 2001, salva la facoltà degli enti locali di anticiparla fin dall'esercizio 2000; restano fermi i valori percentuali relativi alla determinazione degli importi degli ammortamenti, di cui al citato articolo 117, comma 1".

9. I trasferimenti erariali per l'anno 2000 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 31, commi 11 e 12, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed alle successive disposizioni in materia, in attesa dell'entrata in funzione delle misure di riequilibrio di cui al decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, la cui applicazione è rinviata al 1 gennaio 2001, o del decreto legislativo che sarà emanato in attuazione della delega prevista dall'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133. La distribuzione dell'incremento di risorse pari al tasso di inflazione programmato per l'anno 2000 avviene con i criteri e le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della predetta legge n. 448 del 1998.

10. Relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993, sono fissati al 31 dicembre 2000 i termini per la notifica degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni e degli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio. Alla stessa data sono fissati i termini per la notifica:

a) degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni, relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni 1994, 1995, 1996 e 1997;

b) degli avvisi di accertamento in rettifica, relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni 1994, 1995 e 1996;

c) degli avvisi di accertamento d'ufficio per l'anno 1994;

d) degli atti di contestazione delle violazioni non collegate all'ammontare dell'imposta, commesse negli anni dal 1993 al 1998.

11. All'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il termine per la proposizione del ricorso avverso la nuova determinazione della rendita catastale dei fabbricati decorre dalla data in cui il contribuente abbia avuto conoscenza piena del relativo avviso. A tale fine, gli uffici competenti provvedono alla comunicazione dell'avvenuto classamento delle unità immobiliari a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantire l'effettiva conoscenza da parte del contribuente, garantendo altresì che il contenuto della comunicazione non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario. Fino alla data dell'avvenuta comunicazione non sono dovuti sanzioni e interessi per effetto della nuova determinazione della rendita catastale. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472".

12. ((Fino all'anno di imposta 2000)) compreso, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili l'aliquota ridotta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, si applica soltanto agli immobili adibiti ad abitazione principale, con esclusione di quelli qualificabili come pertinenze, ai sensi dell'articolo 817 del codice civile.

13. La disposizione di cui al comma 12 non ha effetto nei riguardi dei comuni che nel periodo di cui al medesimo comma, abbiano già applicato l'aliquota ridotta anche agli immobili adibiti a pertinenze.

14. Per l'anno 2000, il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti è stabilito contestualmente alla data di approvazione del bilancio. Per gli anni successivi i termini predetti sono fissati al 31 dicembre. I regolamenti approvati entro il termine fissato per il bilancio di previsione

dell'anno 2000 hanno effetto dal 1 gennaio 2000.

15. Al monitoraggio del rispetto del patto di stabilità interno provvede il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, avvalendosi anche del personale di cui all'articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; i contratti relativi agli esperti estranei alle amministrazioni pubbliche possono essere rinnovati sino all'anno 2003.

16. Per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica previsti dal presente articolo nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome si provvede con le modalità stabilite dall'articolo 48, comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997 n. 449.

17. All'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: "20 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1998" sono aggiunte le seguenti: "e fino ad un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1 gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato".

18. L'importo massimo della spesa per il Servizio sanitario nazionale ammonta, per l'anno 2000, a lire 117.129 miliardi.

19. Alla riscossione dei ruoli non erariali sottoscritti entro il 30 giugno 2000 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I termini scadenti il 31 dicembre 1999, previsti per la sottoscrizione e la consegna dei ruoli non erariali, sono prorogati al 29 febbraio 2000 e, limitatamente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, al 31 dicembre 2000.

20. È soppressa l'indennità di lire 2 per ogni chilometro di percorso per i viaggi compiuti gratuitamente con mezzi di trasporto forniti dall'amministrazione, ai sensi del terzo comma dell'articolo 14 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.

Art. 31

(Riduzione di oneri dei mutui della Cassa depositi e prestiti). 1.

La Cassa depositi e prestiti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua modalità di intervento atte a ridurre gli oneri di ammortamento dei mutui in essere relativi a enti locali e loro consorzi, esclusi quelli a carico dello Stato, entro un importo complessivo non superiore a lire 225 miliardi annue.

2. La riduzione di cui al comma 1 è da ritenere aggiuntiva a quelle che fossero state già deliberate dal consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti alla data del 23 novembre 1999.

Art. 32

(Attuazione del conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali).

1. Al fine di attuare il conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali previsto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, qualora la riduzione delle dotazioni di bilancio relative alle funzioni conferite alle regioni e agli enti locali, ai sensi del Capo I della predetta legge n. 59 del 1997, non risulti sufficiente ad assicurare la copertura delle quote di risorse determinate ai sensi dell'articolo 7 della stessa legge n. 59 del 1997 e dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la differenza è coperta mediante corrispondente riduzione delle dotazioni relative alle funzioni residue alla competenza statale negli stati di previsione delle amministrazioni interessate. Tale riduzione è operata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Ministro competente. La riduzione può essere effettuata anche con riferimento a stanziamenti previsti da disposizioni di legge.

Art. 33

(Disposizioni concernenti la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani).

- 1.** All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, le parole: " dal 1 gennaio 2000 " sono sostituite dalle seguenti: " dai termini previsti dal regime transitorio, disciplinato dal regolamento di cui al comma 5, entro i quali i comuni devono provvedere alla integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa di cui al comma 2 ".
- 2.** All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
" 1-bis. Resta, comunque, ferma la possibilità, in via sperimentale, per i comuni di deliberare l'applicazione della tariffa ai sensi del comma 16 ".
- 3.** All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
" 4-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario che precede i due anni dall'entrata in vigore della tariffa, i comuni sono tenuti ad approvare e a presentare all'Osservatorio nazionale sui rifiuti il piano finanziario e la relazione di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 ".
- 4.** All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, è abrogato il comma 3.
- 5.** All'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono soppresse le parole: " a decorrere dall'esercizio finanziario 1999 ".
- 6.** All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono abrogati il secondo periodo della lettera d) del comma 1 e i commi 2, 3 e 4.
- 7.** Il numero 5 dell'Allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, è abrogato.

Art. 34

(Razionalizzazione e ottimizzazione delle procedure di acquisto nel settore sanitario).

1. Il Governo, nell'ambito del patto di stabilità interno, promuove le necessarie intese tra le regioni affinché queste provvedano, a decorrere dall'anno 2000, alla definizione ed alla costituzione di un organismo comune avente per scopo la selezione e la razionalizzazione della domanda di beni e servizi delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, nonché la effettuazione di acquisti centralizzati per diverse tipologie di beni.

CAPO III

INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE

Art. 35

(Gestioni previdenziali).

1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato:

a) ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, alle gestioni dei lavoratori autonomi, alla gestione speciale minatori ed all'ENPALS;

b) ai sensi dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, alla gestione esercenti attività commerciali ed alla gestione artigiani, è stabilito per l'anno 2000, rispettivamente in lire 496 miliardi ed in lire 123 miliardi. Conseguentemente, gli importi complessivamente dovuti alle gestioni interessate sono determinati per l'anno 2000 rispettivamente in lire 25.387 miliardi ed in lire 6.273 miliardi. I medesimi complessivi importi sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui

alla lettera a), della somma di lire 2.274 miliardi attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo a trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1 gennaio 1989; delle somme di lire 4 miliardi e di lire 88 miliardi di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.

2. All'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al quinto periodo, introdotto dall'articolo 34, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono soppresse le parole: ", per gli esercizi 1998 e 1999, ".

Art. 36

(Cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'INAIL).

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, definisce modalità e tempi di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'INAIL, maturati e maturandi, vigilando sulla loro attuazione e intervenendo con poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo dell'ente; il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale dell'assistenza di uno o più consulenti finanziari scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie banche nazionali ed estere. Si applicano in quanto compatibilile disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130, e gli articoli 13, 14 e 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.

Art. 37

(Contributo su pensioni con importo elevato).

1. A decorrere dal 1 gennaio 2000 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori al massimale annuo previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è dovuto, sulla parte eccedente, un contributo di solidarietà nella misura del 2 per cento secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388)).

Art. 38

(Contributi pensionistici di lavoratori dipendenti che ricoprono cariche elettive o funzioni pubbliche e disposizioni in materia di sgravi contributivi).

1. I lavoratori dipendenti dei settori pubblico e privato, eletti membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di assemblea regionale ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche, che in ragione dell'elezione o della nomina maturino il diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione loro spettante, sono tenuti a corrispondere l'equivalente dei contributi pensionistici, nella misura prevista dalla legislazione vigente, per la quota a carico del lavoratore, relativamente al periodo di aspettativa non retribuita loro concessa per lo svolgimento del mandato elettivo o della funzione pubblica. Il versamento delle relative somme, che sono deducibili dal reddito complessivo risultando ricomprese tra gli oneri di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve essere effettuato alla amministrazione dell'organo elettivo o di quello di appartenenza in virtù della nomina, che provvederà a riversarle al fondo dell'ente previdenziale di appartenenza.

- 2.** Le somme di cui al comma 1 sono dovute con riferimento ai contributi relativi ai ratei di pensione che maturano a decorrere dal 1 gennaio 2000.
- 3.** I lavoratori dipendenti di cui al comma 1, qualora intendano avvalersi della facoltà di accreditamento dei contributi di cui al medesimo comma 1, presentano domanda entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'aspettativa, a pena di decadenza. La domanda si intende tacitamente rinnovata ogni anno salvo espressa manifestazione di volontà in senso contrario. **((46))**
- 4.** I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 31 dicembre 1998 secondo le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, possono esercitare tale facoltà entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- 5.** A decorrere dal 1 gennaio 2000 il diritto agli sgravi contributivi previsti dall'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, è riconosciuto alle aziende che operano nei territori individuati ai sensi dello stesso articolo, come successivamente modificato e integrato, che impiegano lavoratori anche non residenti per le attività dagli stessi effettivamente svolte nei predetti territori.
- 6.** La disposizione di cui al comma 5 si applica anche ai periodi contributivi antecedenti al 1 gennaio 2000 e alle situazioni pendenti alla stessa data; sono fatte salve le maggiori contribuzioni già versate e le situazioni oggetto di sentenze passate in giudicato.

AGGIORNAMENTO (46)

Il D.L 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, ha disposto (con l'art. 11, comma 1-bis) che "Per il solo anno 2019, i termini di cui all'articolo 3, comma 3,

del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e all'articolo 38, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono differiti al 31 dicembre 2020".

Art. 39

(Retribuzione pensionabile dei componenti delle autorità indipendenti).

1. A decorrere dal **((15 gennaio 2006))** il trattamento economico comunque corrisposto sotto qualsiasi forma ai componenti delle autorità indipendenti e ai componenti degli organismi i cui trattamenti sono equiparati o riferiti a quelli dei componenti delle autorità indipendenti, già iscritti all'atto della nomina ad enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie, costituisce base contributiva e pensionabile:

a) fino a concorrenza del trattamento retributivo eventualmente in godimento dell'interessato all'atto della nomina a componente dell'autorità od organismo ivi ricomprendendo i miglioramenti economici che sarebbero spettati, ove superiore al massimale annuo della base retributiva e pensionabile previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

b) nel limite del predetto massimale, negli altri casi, ivi compresi i soggetti che all'atto della nomina non prestavano attività di lavoro subordinato. I relativi contributi sono versati alle gestioni previdenziali cui sia iscritto l'interessato.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro il 31 marzo 2000, si provvede ad individuare le autorità e gli organismi di cui al comma 1, diversi da quelli che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691. **((27))**

AGGIORNAMENTO (27)

La L. 23 dicembre 2005, n. 266 ha disposto (con l'art. 1, comma 151) che il decreto di cui al comma 2 del presente articolo è adottato entro il 15 gennaio 2006.

Art. 40

Norma di trasparenza).

1. A tutti gli enti pubblici e privati, inclusi quelli che erogano ai propri dipendenti trattamenti pensionistici o assegni vitalizi integrativi o di base, nonché quelli dipendenti dalle regioni a statuto speciale, è fatto obbligo di fornire all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) tutti i dati necessari alla costituzione del Casellario centrale dei pensionati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni.

Analoghi dati possono essere forniti, con autonoma decisione, dagli Organi costituzionali.

Art. 41

(Fondi speciali).

1. A decorrere dal 1 gennaio 2000 il Fondo di previdenza per i dipendenti dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) e delle aziende elettriche private e il Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia sono soppressi. Con effetto dalla medesima data sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i titolari di posizioni assicurative e i titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti presso i predetti soppressi fondi. La suddetta iscrizione è effettuata con evidenza contabile separata

nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e continuano ad applicarsi le regole previste dalla normativa vigente presso i soppressi fondi. Con la stessa decorrenza, in relazione al processo di armonizzazione al regime generale delle aliquote dovute dal settore elettrico, sono ridotti di 3,72 punti percentuali il contributo dovuto per gli assegni al nucleo familiare e di 0,57 punti percentuali il contributo per le prestazioni economiche di maternità, ove dovuto.

2. Per le maggiori esigenze finanziarie derivanti dalle specifiche regole già previste per i Fondi soppressi ai sensi del comma 1 rispetto a quelle dell'assicurazione generale obbligatoria di cui al medesimo comma 1:

a) con riferimento al soppresso Fondo di previdenza per i dipendenti dell'ENEL e delle aziende elettriche private, è stabilito un contributo straordinario a carico dei datori di lavoro pari a complessive lire 4.050 miliardi, da erogare in rate annue di eguale importo nel triennio 2000-2002. Tale importo include il minore onere contributivo per i medesimi datori di lavoro corrispondente alle riduzioni di cui al comma I. Il contributo può essere imputato dalle imprese in bilancio negli esercizi in cui vengono effettuati i pagamenti, ovvero in quote costanti negli esercizi dal 2000 al 2019;

b) con riferimento al soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, è stabilito per il triennio 2000-2002 un contributo a carico dei datori di lavoro pari a lire 150 miliardi annue.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di ripartizione a carico delle aziende dei versamenti di cui al comma 2, nonché le modalità di corresponsione degli stessi all'INPS. **((7))**

----- AGGIORNAMENTO (7)

La L. 23 dicembre 2000, n. 388 (con l'art. 68, comma 7) ha disposto che il comma 3 del presente articolo 41 si interpreta nel senso che ciascuna rata annuale del contributo straordinario va ripartita tra i datori di lavoro i quali, alla fine del mese antecedente la scadenza del pagamento delle rate medesime, abbiano in servizio lavoratori che risultavano già iscritti al 31 dicembre 1996 ai Fondi speciali soppressi, in misura proporzionale al numero dei lavoratori stessi, ponderato con le relative anzianità contributive

medie risultanti a detta data.

Art. 42

(Fondo di previdenza per il clero).

1. A decorrere dal 1 gennaio 2000 il contributo annuo di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, è aumentato di lire 800.000 annue, fermi restando i meccanismi di adeguamento del suddetto contributo di cui all'articolo 20 della citata legge n. 903 del 1973. **((13))**

2. Per gli iscritti al Fondo di cui al comma 1 è stabilita l'elevazione a 68 anni dell'età anagrafica per il diritto alla pensione di vecchiaia in ragione di un anno per ogni diciotto mesi a decorrere dal 1 gennaio 2000. Con effetto dalla medesima data e con la medesima scansione temporale è stabilita l'elevazione del relativo requisito minimo di contribuzione a venti contributi annui.

Sono conseguentemente adeguati i requisiti anagrafici e di contribuzione di cui agli articoli 11, 15 e 16 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, previsti al fine della rideterminazione degli importi di pensione. L'età anagrafica per il pensionamento di vecchiaia resta confermata a 65 anni per i soggetti che possono far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a quaranta anni.

3. In deroga al comma 2 continua a trovare applicazione il requisito minimo di contribuzione previsto dalla previgente normativa nei confronti degli iscritti che, anteriormente alla data del 31 dicembre 1999, siano stati ammessi alla prosecuzione volontaria di cui all'articolo 9 della citata legge n. 903 del 1973 e nei confronti degli iscritti che alla data del 31 dicembre 1999 hanno maturato una anzianità contributiva tale che, anche se incrementata dai periodi intercorrenti tra la predetta data e quella riferita all'età per il pensionamento di vecchiaia, non consentirebbe loro di conseguire il requisito minimo contributivo di cui al comma 2 del presente articolo. In ogni caso la somma di cui al terzo

comma dell'articolo 15 della citata legge n.903 del 1973 si aggiunge tenendo conto del requisito minimo di contribuzione previsto dal comma 2 del presente articolo.

4. Dal 1 gennaio 2000 il Fondo di cui al comma 1 è ordinato con il sistema tecnico-finanziario a ripartizione.

5. All'articolo 1, quarto comma, della legge 22 dicembre 1973, n.903, le parole: " pari a quello ufficiale di sconto maggiorato dello 0,50 per cento con un minimo del 5,50 per cento " sono sostituite dalle seguenti: " pari a quello fissato dall'INPS per la generalità delle gestioni deficitarie ".

6. A decorrere dal 1 gennaio 2000 l'iscrizione al Fondo di cui al comma 1 è estesa ai sacerdoti e ai ministri di culto non aventi cittadinanza italiana e presenti in Italia al servizio di diocesi italiane e delle Chiese o enti acattolici riconosciuti, nonché ai sacerdoti e ai ministri di culto aventi cittadinanza italiana, operanti all'estero al servizio di diocesi italiane e delle Chiese o enti acattolici riconosciuti.

AGGIORNAMENTO (13)

Il Decreto 22 novembre 2001 (in G.U. 18/12/2001, n. 293) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il contributo a carico degli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, è aumentato, a decorrere dal 1 gennaio 2000, da L. 1.645.200 a L. 2.471.640 annue".

Art. 43

(Fondo pensioni dei dipendenti della Ferrovie dello Stato Spa).

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato, istituito con la legge 9 luglio 1908, n. 418, è soppresso. A decorrere dalla medesima data è istituito presso l'INPS un apposito Fondo speciale al quale è iscritto obbligatoriamente, con effetto dalla stessa data, tutto il personale dipendente dalla Ferrovie dello

Stato Spa. Nel predetto Fondo speciale l'iscrizione di ciascun soggetto determina la costituzione di una posizione previdenziale complessiva conforme all'anzianità assicurativa ed all'anzianità contributiva vantata presso il soppresso Fondo, ivi comprese le anzianità connesse all'eventuale esercizio di facoltà di riscatto o di ricongiunzione di periodi assicurativi.

2. Al Fondo speciale di cui al comma 1 affluiscono:

- a) l'ammontare delle contribuzioni complessive a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori nella misura prevista dalla normativa vigente per il soppresso Fondo;
- b) l'ammontare degli altri trasferimenti o versamenti previsti a copertura degli oneri per le anzianità assicurative e le anzianità contributive connesse all'eventuale esercizio di facoltà di riscatto o di ricongiunzione di periodi assicurativi;
- c) tutte le attività e le passività quali risultano dalla contabilità del soppresso Fondo alla data del 31 dicembre 1999.

3. Sono a carico del Fondo speciale di cui al comma 1 i trattamenti pensionistici in essere nonché quelli da liquidare in favore dei lavoratori iscritti, secondo le regole previste dalla normativa vigente, presso il soppresso Fondo. Gli eventuali squilibri gestionali del Fondo speciale di cui al comma 1 restano a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 210, ultimo comma, primo periodo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

4. Al Fondo speciale di cui al comma 1 sovrintende un comitato amministratore, la cui composizione ed i cui compiti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

5. Ai fini dello svolgimento dei compiti di gestione del Fondo speciale di cui al comma 1, con effetto dalla data di cui al medesimo comma 1 è trasferito all'INPS il personale della Ferrovie dello Stato Spa adibito in via esclusiva o prevalente al servizio delle pensioni, nei limiti di un contingente di 250 unità entro il termine di due anni. Alla copertura della relativa spesa per l'INPS, valutata in lire 20 miliardi su base annua, si provvede, attraverso corrispondente riduzione delle somme dovute alla Ferrovie dello Stato Spa a titolo di corrispettivo per i contratti di programma in essere tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e la Ferrovie dello Stato SPA. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su

proposta del Ministro per la funzione pubblica, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono definite le modalità di inquadramento del predetto personale nei ruoli dell'INPS.

6. In sede di prima applicazione i rapporti tra la Ferrovie dello Stato Spa, l'INPS e gli altri enti ed amministrazioni interessati sono regolati da apposite convenzioni atte a garantire la continuità delle funzioni.

7. Le necessarie norme attuative del presente articolo sono definite con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 44

(Disposizioni in materia di obblighi contributivi).

1. La disposizione contenuta nel comma 3-sexies dell'articolo 5 del decreto-Legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, relativa all'adempimento degli obblighi contributivi per i periodi pregressi nella misura della retribuzione fissata dal contratto di riallineamento e comunque non inferiore al 25 per cento del minimale contributivo, si applica anche alle imprese operanti nel settore agricolo che abbiano recepito o recepiscano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore, della presente legge, gli accordi provinciali di riallineamento retributivo.

Art. 45

(Disposizioni in materia di autotrasporto).

1. A decorrere dall'anno 2000 è autorizzata la spesa annua di lire:

a) 75 miliardi per la proroga degli interventi previsti dal comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40;

b) 83 miliardi per la proroga degli interventi previsti dal comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 451 del 1998;

c) 130 miliardi per la proroga degli interventi previsti dal comma 3 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 451 del 1998. **((34))**

AGGIORNAMENTO (34)

Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l'art. 29, comma 1-bis) che al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati dei saldi di finanza pubblica è soppressa l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo.

CAPO IV

STRUMENTI DI GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO

Art. 46

(Mutui con oneri a carico dello Stato).

1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a rinegoziare, in favore di tutti i soggetti interessati, entro il 31 marzo 2000, i mutui con oneri a totale o parziale carico dello Stato le cui condizioni siano disallineate rispetto a quelle medie praticate sul mercato per operazioni analoghe alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamenti adottati,

ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, possono essere emanate disposizioni intese ad agevolare la rinegoziazione dei mutui di cui al comma I.

3. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferisce al Parlamento sui risultati dell'attuazione del presente articolo.

Art. 47

(Rimborso dei buoni postali).

1. Dopo l'articolo 178 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, è inserito il seguente:

" ART. 178-bis - (Ulteriori forme di rimborso anticipato dei buoni). - 1. Il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, può definire, per i sottoscrittori che ne facciano richiesta, forme di rimborso anticipato dei buoni postali fruttiferi, diverse da quelle previste dal presente capo, e la sostituzione, integrale o parziale, della quota capitale, inizialmente sottoscritta, con apposite serie di buoni postali fruttiferi denominati in euro ".

2. In materia di esercizio del servizio di tesoreria degli enti locali, disciplinato i sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, resta applicabile la disposizione di cui all'articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Art. 48

(Operazioni in titoli di Stato sul mercato

secondario e gestione della liquidità).

1. All'articolo 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

" Per promuovere l'efficienza dei mercati finanziari, il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica è autorizzato, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato ad emettere temporaneamente tranche di prestiti vigenti mediante ricorso ad operazioni di pronti contro termine od altre in uso nei mercati finanziari internazionali. Tali operazioni, in considerazione del loro carattere transitorio, non modificano la consistenza dei relativi prestiti e danno luogo alla movimentazione di un apposito conto della gestione di tesoreria. I conseguenti effetti finanziari vengono imputati all'entrata del bilancio dello Stato ovvero gravano sugli oneri del debito fluttuante, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Con le stesse modalità il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a procedere a operazioni di prestito sul mercato interbancario ".

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica può autorizzare interventi di gestione delle disponibilità liquide degli enti della pubblica amministrazione, al fine di aumentarne la redditività, affidandone il coordinamento al Dipartimento del tesoro, anche per le valutazioni di compatibilità finanziaria.

((3. Fatti comunque salvi accordi tra le parti conformi alle condizioni economiche normalmente definite sul mercato, a decorrere dal 1o gennaio 2000, su tutte le somme di pertinenza dello Stato o di altri enti pubblici, affidate in gestione o depositate a qualsiasi titolo presso un istituto di credito, deve essere corrisposto un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento pubblicato dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213))

TITOLO IV

INTERVENTI PER LO SVILUPPO

CAPO I

DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA
E DELL'OCCUPAZIONE

Art. 49

(Riduzione degli oneri sociali e tutela della maternità).

1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151)).

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 469 miliardi per l'anno 2002 e a lire 581 miliardi a decorrere dall'anno 2003, si provvede con una quota parte delle maggiori entrate derivanti dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1 per gli anni 2000 e 2001, rispettivamente valutati in lire 255 miliardi e in lire 625 miliardi, è autorizzata la spesa complessiva di lire 880 miliardi.

3. Per la copertura finanziaria per gli anni 2000 e 2001 di quota parte degli oneri previsti dall'attuazione dell'articolo 55, comma 1, lettere o) e s), nonché degli oneri derivanti dall'articolo 60 della legge 17 maggio 1999, n. 144, rispettivamente valutati in lire 700 miliardi e in lire 250 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.900 miliardi.

4. Nell'ambito del processo di armonizzazione al processo generale, le aliquote-contributive dovute dai datori di lavoro e dai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, sono così modificate:

a) per i datori di lavoro:

1) il contributo dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per il personale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, è stabilito nella misura del 23,81

per cento;

2) il contributo dovuto per il personale assunto successivamente al 31 dicembre 1995, previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, è soppresso;

3) il contributo per assegni al nucleo familiare è stabilito nella misura del 2,48 per cento;

4) il contributo per l'indennità di malattia è stabilito nella misura del 2,22 per cento;

5) il contributo per l'indennità di maternità è ridotto dello 0,57 per cento;

b) per i lavoratori dipendenti, il contributo dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per il personale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, è stabilito nella misura dell'8,89 per cento.

5. Per i periodi contributivi successivi al 2001 le riduzioni di cui al comma 4 sono subordinate all'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 7, lettera b).

6. Il comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, è abrogato.

7. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 4, valutato complessivamente in lire 340 miliardi per l'anno 2000 ed in lire 400 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede:

a) per gli anni 2000 e 2001 mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente " Fondo speciale " dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze;

b) per i periodi successivi con una quota parte delle maggiori entrate derivanti dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

8. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151)).

9. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151)).

10. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151)).

11. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151)).

12. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151)).

13. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151)).

14. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151)).

15. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, con esclusione di quello di cui ai commi 1, 3 e 4, è valutato in lire 92 miliardi per l'anno 2000, in lire 186 miliardi per l'anno 2001 e in lire 188 miliardi a decorrere dall'anno 2002.

16. Per la copertura dei maggiori costi conseguenti all'aumento della domanda di strutture e di servizi connessi alla accoglienza dei pellegrini in relazione agli eventi giubilari nelle diverse regioni italiane, ed a quelli relativi ai processi di beatificazione che dovessero avviarsi nell'anno 2000, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo di lire 80 miliardi. La ripartizione del fondo tra i soggetti interessati è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 50

(Misure per l'occupazione).

1. All'articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole da: " a decorrere dal periodo di imposta " fino a: " un milione di lire annue " sono sostituite dalle seguenti: " un credito di imposta per ciascun nuovo dipendente pari ad un milione di lire annue per il periodo di imposta in corso al 1 gennaio 1999 e a 3 milioni di lire annue per i periodi di imposta successivi ".

Art. 51

(Disposizioni in materia previdenziale e di trattamento fiscale del lavoro autonomo).

1. All'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti

modificazioni:

- a) al secondo periodo, le parole: " 0,5 punti percentuali " sono sostituite dalle seguenti: " un punto percentuale ";
- b) al terzo periodo, le parole: " di un punto percentuale " sono - sostituite dalle seguenti: " di due punti percentuali nei limiti di una complessiva aliquota di computo di 20 punti percentuali ";
- c) al quarto periodo, le parole: " e agli assegni al nucleo familiare " sono sostituite dalle seguenti: ", agli assegni al nucleo familiare e alla malattia in caso di degenza ospedaliera ";
- d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: " Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro della sanità, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede alla disciplina della tutela per malattia in caso di degenza ospedaliera nei limiti delle risorse derivanti dallo specifico gettito contributivo e in relazione al reddito individuale ".

2. Per i lavoratori iscritti alla Gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è prevista la facoltà di riscattare annualità di lavoro prestato attraverso rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, risultanti da atti aventi data certa, svolti in periodi precedenti alla data di entrata in vigore dell'assoggettamento all'obbligo contributivo di cui alla predetta legge. Tale facoltà di riscatto è posta a carico dell'interessato e può essere fatta valere fino ad un massimo di cinque annualità. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze, è stabilita la disciplina della facoltà di riscatto, in coerenza con la disciplina di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, tenendo conto della parametrizzazione con le retribuzioni del periodo considerato e valutando quale aliquota di riferimento l'aliquota contributiva in vigore al momento della domanda.

3. All'articolo 50, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "a titolo di deduzione forfettaria delle altre spese; ", sono inserite le seguenti: " la riduzione è pari al 6 per cento, se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa di importo complessivo non superiore a lire quaranta milioni e il reddito, non superiore alla deduzione prevista dall'articolo 10 comma 3-bis, dell'unità immobiliare adibita ad abitazione

principale e delle relative pertinenze; ".

4. La disposizione del comma 3 ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999. Nel medesimo articolo 50, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 3 del presente articolo, le parole: " al 6 per cento " sono sostituite dalle seguenti: " al 7 per cento ", a decorrere dal 19 gennaio 2001.

Art. 52

(Incremento delle pensioni sociali).

1. A decorrere dal 1 gennaio 2000, gli importi mensili della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonché dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono elevati di lire 18.000 mensili.

2. Per i trattamenti trasferiti all'INPS, ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, gli aumenti sono corrisposti in una misura che consenta all'avente diritto di raggiungere un reddito pari all'importo della pensione sociale o dell'assegno sociale di cui al comma 1 del presente articolo, tenendo conto dei criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo della predetta pensione sociale o dell'assegno sociale.

Art. 53

(Libri di testo).

1. Le disposizioni previste dall'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, continuano ad applicarsi anche nell'anno scolastico 2000-2001. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 2000.

Art. 54

(Ulteriori finanziamenti).

1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2000-2002 i limiti d'impegno di cui alla tabella 3 allegata alla presente legge, con la decorrenza e l'anno terminale ivi indicati.

2. È autorizzata la spesa di lire 1.000 miliardi, per ciascuno degli anni 2000 e 2001, per la copertura degli oneri indicati all'articolo 2, comma 13, ultimo periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133.

3. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

" b) investimenti per la ricerca industriale, per l'innovazione tecnologica, organizzativa e commerciale, per la tutela ambientale e per la sicurezza sui luoghi di lavoro ".

4. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui all'articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266, nonché all'articolo 6 della legge 11 maggio 1999, n. 140, è prorogato al 31 dicembre 2000 per gli acquisti di ciclomotori e motoveicoli conformi ai limiti di emissione previsti dal capitolo 5 della direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997.

5. Ai fini della gestione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, con il decreto di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, si provvede a rideterminare la tipologia e le misure delle agevolazioni le modalità ed i criteri per la concessione e l'erogazione dei benefici, le modalità di rideterminazione dei tassi agevolati applicati ai finanziamenti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora più elevati di quello determinato sulla base del tasso di riferimento vigente alla predetta data maggiorato di un punto percentuale. L'articolo 15 e l'articolo 16, ad eccezione del secondo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e l'articolo 37 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono abrogati a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto attuativo del presente comma.

6. Sono abrogati il comma 2 dell'articolo 13 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e il comma 3

dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in materia di sanzioni amministrative connesse alle revoche delle agevolazioni per gli interventi di cui alla predetta legge n. 317 del 1991. Le disposizioni del presente comma operano anche per le revoche già disposte per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sono stati ancora adottati i relativi provvedimenti sanzionatori.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interessi semplici di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, non ancora liquidati alla predetta data, sono calcolati al tasso di riferimento vigente al 31 dicembre di ciascuno degli anni cui le rate di contributo si riferiscono.

Art. 55

(Disposizioni per la Regione siciliana).

1. A saldo di quanto dovuto per gli a dal 1991 al 2000, il contributo a titolo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 38 dello Statuto della Regione siciliana è corrisposto mediante limiti di impegno quindicennali nell'importo di 56 miliardi di lire a decorrere dal 2001 e di 94 miliardi di lire a decorrere dal 2002.

Art. 56

(Interventi in materia di sicurezza stradale).

1. Per la prosecuzione degli interventi in materia di sicurezza stradale individuati nei programmi annuali di cui al comma 3 dell'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, come rifinanziati dalla tabella 3 allegata alla presente legge, gli enti proprietari delle strade territorialmente competenti per

la realizzazione degli interventi sono autorizzati a contrarre mutui secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 57

(Disposizioni per il territorio del Sulcis).

1. Ai fini dello sviluppo del programma di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è prorogato al 30 giugno 2000. Le risorse finanziarie previste dal medesimo articolo 57, comma 2, sono integrate con l'importo di lire 15 miliardi a valere sulle agevolazioni finanziarie di cui all'articolo 8, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, e da erogare con le modalità previste dal comma 3 del citato articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Art. 58

(Tutela dell'ecosistema marino).

1. Al fine di assicurare il finanziamento del progetto ADRIAMED, presentato dal Ministero delle politiche agricole e forestali alla Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), relativo alla tutela dell'ecosistema marino ed al coordinamento della gestione della pesca nel mare Adriatico, è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 2000.

2. Al fine di assicurare il finanziamento di un progetto del Ministero delle politiche agricole e forestali in ambito FAO, relativo alla tutela dell'ecosistema marino ed al coordinamento della gestione della

pesca nel mare Mediterraneo con particolare riferimento al Canale di Sicilia è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 2000.

Art. 59

(Sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità).

((

1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione biologica ed ecocompatibile e di perseguire l'obiettivo prioritario di riduzione dei rischi per la salute degli uomini e degli animali e per l'ambiente, è istituito un contributo annuale per la sicurezza alimentare, nella misura del 2 per cento del fatturato realizzato nell'anno precedente relativamente alla vendita di prodotti fitosanitari autorizzati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e degli articoli 5, 8 e 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dei fertilizzanti da sintesi, da individuare con i decreti di cui al presente comma, e dei prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari di cui all'articolo 1 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, ed etichettati con le sigle: R62, R60, R50, R49, R45, R40, R33, R28, R27, R26, R25, R24, R23, H400, H410, H411, H412 e H413. Con decreti dei Ministri della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro il 31 dicembre di ciascun anno, è determinato e aggiornato l'elenco dei prodotti di cui al presente comma)).

1-bis. Sono tenuti al versamento del contributo di cui al comma 1 i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti di cui al medesimo comma 1, in base al relativo fatturato di vendita.

1-ter. È vietata la somministrazione agli animali da allevamento di mangimi contenenti proteine derivanti da tessuti animali incompatibili con l'alimentazione naturale ed etologica delle singole speci.

Negli allevamenti ittici è consentita la somministrazione di mangimi contenenti proteine di pesce. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le disposizioni per l'attuazione del presente comma.

2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 9 MARZO 2022, N. 23)). ((48))

2-bis. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 9 MARZO 2022, N. 23)).

2-ter. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 9 MARZO 2022, N. 23)).

3. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 9 MARZO 2022, N. 23)).

3-bis. Le attività di ricezione e di ospitalità, compresa la degustazione dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche svolte da aziende agricole nell'ambito della diffusione di prodotti agricoli biologici o di qualità, possono essere equiparate ai sensi di legge alle attività agrituristiche di cui all'articolo 2 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, secondo i principi in essa contenuti e secondo le disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome.

3-ter. In deroga alle disposizioni vigenti è consentita ai produttori di prodotti a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP) e con attestazione di specificità (AS), di cui ai regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, ivi compresi i prodotti ammessi a tutela provvisoria, la presentazione, la degustazione e la vendita, anche per via telematica, secondo disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome. Al comma 8 dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dopo le parole "la vendita diretta" sono inserite le seguenti: "anche per via telematica".

4. Per garantire la promozione della produzione agricola biologica e di qualità, le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche ed ospedaliere prevedono nelle diete giornaliere l'utilizzazione di prodotti biologici, tipici e tradizionali nonché di quelli a denominazione protetta, tenendo conto delle linee guida e delle altre raccomandazioni dell'Istituto nazionale della nutrizione.

Gli appalti pubblici di servizi relativi alla ristorazione delle istituzioni suddette sono aggiudicati ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, attribuendo valore preminente all'elemento relativo alla qualità dei prodotti agricoli

offerti. Le predette istituzioni pubbliche, nonché le organizzazioni senza fini di lucro aventi finalità assistenziali possono altresì acquistare direttamente dall'AGEA le produzioni agricole disponibili allo stesso prezzo di acquisizione. L'AGEA è autorizzata a stipulare contratti diretti con le predette istituzioni per la cessione dei prodotti agricoli alle condizioni suddette.

4-bis. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali è istituito un comitato per la valorizzazione e la tutela del patrimonio alimentare italiano, con il compito di censire le lavorazioni alimentari tipiche italiane, nonché di tutelarle, valorizzarle e diffonderne la conoscenza in Italia e nel mondo. Del comitato fanno parte esperti di settore, rappresentanti delle categorie produttive, delle regioni e delle amministrazioni interessate. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono dettate le regole relative alla composizione ed al funzionamento del Comitato, che svolge anche le funzioni e le attività del comitato di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che è soppresso.

5. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 9 MARZO 2022, N. 23)).

AGGIORNAMENTO (48)

La L. 9 marzo 2022, n. 23 ha disposto (con l'art. 9, comma 7) che "Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Fondo di cui all'articolo 59, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è soppresso e le disponibilità esistenti nello stesso alla predetta data sono trasferite al Fondo di cui al comma 1 del presente articolo".

Art. 60

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 15 FEBBRAIO 2000, N. 21, CONVERTITO, SENZA MODIFICAZIONI, DALLA L. 14 APRILE 2000, N. 92))

Art. 61

(Risorse finanziarie di cui all'articolo 16 della legge n. 59 del 1997).

1. Le somme recuperate ai sensi dell'articolo 16 della legge 15 marzo 1997, n. 59, destinate al finanziamento di nuovi progetti finalizzati approvati entro il 30 ottobre 1999 possono essere utilizzate nell'anno 2000.

Art. 62

(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali).

1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2000 sono prorogati:

a) il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 1-quinquies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 1761 e successive modificazioni, in favore dei lavoratori dipendenti da aziende che abbiano già stipulato accordi ministeriali ai sensi della citata disposizione, nel limite di lire 38 miliardi e 700 milioni; **((11))**

b) il trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità di cui all'articolo 4, comma 21, terzo, quinto e sesto periodo, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, nei confronti di un numero massimo di 2500 unità, nel limite di lire 75 miliardi e 600 milioni; **((11))**

c) il trattamento straordinario di integrazione salariale, con scadenza entro il 7 gennaio 2000, concesso ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per fallimento o concordato preventivo con cessione dei beni, in favore di un numero massimo di 1700 lavoratori dipendenti da società appartenenti ad un unico gruppo industriale con un organico superiore a 2000 unità alla data di entrata in vigore della presente legge ed operanti nelle aree territoriali di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, e successive

modificazioni. Il relativo onere è valutato in lire 51 miliardi e 400 milioni;

d) il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 81, comma 3, terzo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nel limite di lire 2 miliardi e 400 milioni;

e) il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 81, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nel limite di lire 11 miliardi;

f) il trattamento straordinario di integrazione salariale concesso per ristrutturazione c/o riorganizzazione aziendale ai sensi delle deliberazioni del CIPE del 18 ottobre 1994 e del 26 gennaio 1996, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995, e n. 63 del 15 marzo 1996, in favore di un numero massimo di 200 lavoratori, dipendenti da imprese con più di 1.500 unità facenti parte di un unico gruppo industriale e comunque limitatamente ai lavoratori occupati in unità produttive interessate ai contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettera f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel limite di lire 6 miliardi;

g) i trattamenti di cassa integrazione straordinaria e di mobilità di cui all'articolo 81, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nel limite di lire 50 miliardi a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; (7)

h) l'indennità di mobilità di cui all'articolo 45, comma 17, lettera f), della legge 17 maggio 1999, n. 144, nel limite di lire 10 miliardi;

i) i trattamenti di mobilità di cui all'articolo 45, comma 17, lettera c), della legge 17 maggio 1999, n. 144, nel limite di lire 21 miliardi, di cui lire 10,5 miliardi per i soggetti di cui al primo periodo della citata lettera c) e lire 10,5 miliardi per i soggetti di cui al secondo periodo della medesima lettera c).

2. La misura dei trattamenti di cui al comma 1, lettere a), b), limitatamente al trattamento di mobilità, e), t), h) e i), è ridotta del 10 per cento. L'onere complessivo dei trattamenti di cui al comma 1 è posto a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Successivamente alla scadenza dei predetti trattamenti, trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 45 comma 23, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

3. Fino al completamento del processo di ricollocazione i lavoratori ammessi ai benefici della legge 9

marzo 1971, n. 98, e successive modificazioni, i lavoratori a cui si applica quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 45 della legge 17 maggio 1999, n. 144, nonché i lavoratori che abbiano prestato servizio continuativo come civili alle dipendenze di organismi militari operanti nell'ambito dell'Alleanza atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte e che siano licenziati, in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione o di soppressione degli organismi medesimi, accedono al trattamento di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni.

L'ammissione al predetto trattamento può essere concessa nel limite massimo di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

4. Alla legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 45, comma 17, lettera g), primo periodo, le parole: " 25 miliardi " sono sostituite dalle seguenti: " 35 miliardi ";

b) all'articolo 46, commi 1 e 4, le parole: " 31 dicembre 1999 " sono sostituite dalle seguenti: " 31 dicembre 2000 "; i relativi benefici sono concessi nel limite di lire 4 miliardi posti a carico del Fondo di cui al comma 2 del presente articolo.

5. All'articolo 1 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come modificato dall'articolo 81 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: " 31 dicembre 1999 " sono sostituite dalle seguenti: " 31 dicembre 2000 " e le parole: " per l'anno 1999 " sono sostituite dalle seguenti: " per ciascuno degli anni 1999 e 2000 ";

b) al comma 2, le parole: " 31 dicembre 1999 " sono sostituite dalle seguenti: " 31 dicembre 2000 ".

6. Il decreto-legge 2 novembre 1999, n. 390, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 390 del 1999.

AGGIORNAMENTO (7)

La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 78, comma 15, lettera a)) che "Nei limiti delle risorse rispettivamente indicate a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per l'anno 2001: a) sono prorogati, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2001, i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità di cui all'articolo 62, comma 1, lettera g), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, limitatamente alle imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta addetti."

----- AGGIORNAMENTO (11)

Il Decreto 6 giugno 2001 (in G.U. 5/9/2001, n. 206) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "È prorogato, fino al 30 giugno 2002, il trattamento di integrazione salariale straordinario, di cui all'art. 62, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel limite di 35 miliardi di lire, onde consentire, anche mediante appositi corsi di riqualificazione, la riammissione in azienda dei lavoratori interessati al predetto trattamento ovvero la loro riallocazione: qualora al termine della presente proroga risultino residue eccedenze di personale a carattere strutturale, ovvero non ricorrono le condizioni sopra indicate, le stesse saranno gestite attraverso le disposizioni in materia di mobilità, di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223. La misura del sopra richiamato trattamento è ridotta del 20%".

Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "È prorogato, fino al 31 dicembre 2001, il trattamento di integrazione salariale straordinaria, di cui all'art. 62, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel limite di 2 miliardi di lire. La misura del sopra richiamato trattamento è ridotta del 20%".

Art. 63

(Disposizioni in materia di politiche per
l'occupazione e di emersione del lavoro irregolare).

1. In attesa della revisione delle misure di inserimento al lavoro, non costituenti rapporto di lavoro, di

cui all'articolo 45, comma 1, lettera d), della legge 17 maggio 1999, n. 144, i piani per l'inserimento professionale dei giovani di cui all'articolo 9-octies del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, possono prevedere, fermo restando il limite complessivo delle 960 ore annuali previsto dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, lo svolgimento delle attività in un periodo non superiore a sei mesi e comunque nel limite dell'orario contrattuale nazionale e/o aziendale previsto. All'articolo 66, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, le parole: " 10 miliardi " sono sostituite dalle seguenti: " 110 miliardi ".

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può destinare una quota fino a lire 100 miliardi per l'anno 2000, nell'ambito delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, agli interventi di promozione del lavoro autonomo di cui all'articolo 9-septies del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

3. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388)).

4. All'articolo 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: " Qualora entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge non siano state istituite le predette commissioni, provvede il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ove i competenti organi regionali non abbiano provveduto entro trenta giorni dall'invito rivolto dal Ministro ".

Art. 64

(Disposizioni in materia di lavoro temporaneo).

1. Alla legge 24 giugno 1997, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: " La predetta limitazione non trova applicazione con riferimento ai lavoratori appartenenti alla categoria degli impiegati ";

b) all'articolo 1, comma 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

" a) per le mansioni individuate dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell'impresa utilizzatrice stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi, con particolare riguardo alle mansioni il cui svolgimento può presentare maggiore pericolo per la sicurezza del prestatore di lavoro o di soggetti terzi; ";

c) all'articolo 4, comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: " Al prestatore di lavoro temporaneo non può comunque essere corrisposto il trattamento previsto per la categoria di inquadramento di livello più basso quando tale inquadramento sia considerato dal contratto collettivo come avente carattere esclusivamente transitorio ";

d) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

" ART. 5. - (Interventi specifici per i lavoratori temporanei).

1. Le imprese fornitrici sono tenute a versare al Fondo di cui al comma 2 un contributo pari al 4 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con il contratto di cui all'articolo 3. Le risorse sono destinate per: a) interventi a favore dei lavoratori temporanei intesi, in particolare, a promuovere percorsi di qualificazione e riqualificazione anche in funzione di continuità di occasioni di impiego e a prevedere specifiche misure di carattere previdenziale; b) iniziative comuni finalizzate a verificare l'utilizzo del lavoro temporaneo e la sua efficacia anche in termini di promozione dell'emersione del lavoro non regolare. I predetti interventi e misure sono attuati nel quadro di politiche stabilite nel contratto collettivo applicato alle imprese fornitrici ovvero, in mancanza, stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel predetto ambito.

2. I contributi di cui al comma 1 sono rimessi ad un Fondo bilaterale appositamente costituito, anche nell'ente bilaterale, dalle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale delle imprese di fornitura di lavoro temporaneo di cui all'articolo 11, comma 5:

a) come soggetto giuridico di natura associativa, ai sensi dell'articolo 36 del codice civile;

b) come soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi dell'articolo 12 del codice civile con procedimento per il riconoscimento rientrante nelle competenze del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13.

3. Il Fondo di cui al comma 2 è attivato a seguito di autorizzazione del Ministero del lavoro e della

previdenza sociale, previa verifica della congruità, rispetto alle finalità istituzionali previste al comma 1, dei criteri di gestione e delle strutture di funzionamento del Fondo stesso. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale esercita la vigilanza sulla gestione del Fondo.

4. All'eventuale adeguamento del contributo di cui al comma 1 si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in esito alla verifica a cura delle parti sociali da effettuare decorsi due anni dall'effettivo funzionamento del Fondo di cui al comma 2.

5. In caso di omissione, anche parziale, del contributo di cui al comma 1, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere, oltre al contributo omesso e alle relative sanzioni, una somma, a titolo di sanzione amministrativa, di importo pari a quella del contributo omesso; gli importi delle sanzioni amministrative sono versati al Fondo di cui al comma 2 ";

e) all'articolo 11, comma 4, dopo le parole: " comma 2, lettera a), " sono inserite le seguenti: " ovvero ai sensi dell'articolo 1, comma 3 " e sono aggiunte, in fine, le parole: " e le relative percentuali ai sensi dell'articolo 1, comma 8 ".

2. Sono versate al Fondo di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, le somme versate ai sensi della previgente disciplina di cui al medesimo articolo 5 destinate al finanziamento delle iniziative mirate al soddisfacimento delle esigenze di formazione dei lavoratori assunti con il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo.

CAPO II

DISPOSIZIONI PER ACCELERARE I PROCESSI DI PRIVATIZZAZIONE

Art. 65

(Disposizioni concernenti la privatizzazione del Mediocredito centrale Spa).

1. Al fine di sopprimere dall'oggetto sociale del Mediocredito centrale Spa le limitazioni operative previste dall'articolo 2, comma 3, della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni, il predetto comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 489 del 1993 è sostituito dal seguente:

" 3. L'oggetto sociale previsto nello statuto della società per azioni derivante dalla trasformazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane assicura il perseguimento delle finalità dell'ente originario, disponendo che essa operi prevalentemente nell'interesse delle imprese artigiane e dei consorzi cui esse partecipano ".

2. L'articolo 37, terzo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, come sostituito dall'articolo 1 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è abrogato.

Art. 66

(Modalità di dismissione delle partecipazioni detenute dallo Stato).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato con le modalità previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, sono individuate entro il 30 settembre 2000 le partecipazioni direttamente detenute dallo Stato in società per azioni, di cui è consentita la dismissione, oltre che con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 1 del citato decreto legge n. 332 del 1994, anche mediante altre modalità, definite con lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, idonee a realizzare la massimizzazione del gettito per l'erario, il contenimento dei costi e la rapidità di esecuzione della cessione.

L'individuazione può esclusivamente riguardare le partecipazioni di controllo di valore inferiore a lire 100 miliardi, sulla base del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato, nonché le partecipazioni non di controllo che siano di limitato rilievo ai fini degli obiettivi di politica economica e industriale dello Stato.

Le cessioni di cui al presente comma sono esenti dalle tasse per i contratti di trasferimento delle azioni. Ad esse si applicano gli articoli 1 e 13 del citato decreto-legge n. 332 del 1994.

2. Alla alienazione delle partecipazioni nelle società per azioni risultanti dalla trasformazione dell'Ente tabacchi italiani ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, si provvede con le modalità di cui al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

3. I poteri speciali di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, possono essere introdotti esclusivamente per rilevanti e imprescindibili motivi di interesse generale, in particolare con riferimento all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica, alla sanità pubblica e alla difesa, in forma e misura idonee e proporzionali alla tutela di detti interessi, anche per quanto riguarda i limiti temporali; detti poteri sono posti nel rispetto dei principi dell'ordinamento interno e comunitario, e tra questi in primo luogo del principio di non discriminazione, e in coerenza con gli obiettivi in materia di privatizzazioni e di tutela della concorrenza e del mercato.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono definiti i Criteri di esercizio dei poteri speciali di cui al comma 3, nel rispetto di quanto previsto al medesimo comma; in particolare i poteri autorizzatori devono fondarsi su criteri obiettivi, stabili nel tempo e resi previamente pubblici.

5. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quanto previsto nei commi 3 e 4 del presente articolo.

Art. 67

(Disposizioni particolari in materia di investimenti).

1. Per un programma di investimenti in sicurezza da realizzare nelle regioni di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, e successive modificazioni, nel periodo 2000-2006, è autorizzata la spesa non inferiore a lire 1000 miliardi a valere sulle risorse di cui

alla legge 16 aprile 1987, n. 183, come rifinanziata dalla tabella D della presente legge. Il CIPE provvede, in sede di ripartizione delle risorse disponibili sul bilancio pluriennale relativo a ciascuno degli esercizi finanziari del predetto periodo, a stabilire le quote annuali a favore del programma di cui al presente comma, assicurando i necessari finanziamenti ai "patti per la sicurezza" che accompagnano gli strumenti di programmazione negoziata realizzati o da realizzare.

TITOLO V

NORME FINALI

Art. 68

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 SETTEMBRE 2020, N. 120))

Art. 69

(Rimborso della tassa sulle concessioni governative).

1. L'importo del netto ricavo relativo all'emissione dei titoli pubblici per il prosieguo delle attività di rimborso della tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese, di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 1998, n.448, è determinato per l'anno 2000 in lire 2.500 miliardi.

2. Importo di cui al comma 1 è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze, che provvederà a soddisfare gli aventi diritto con le modalità di cui al comma 6 del predetto articolo 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Art. 70

(Fondi speciali e tabelle).

- 1.** Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2000-2002, restano determinati, per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegata alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
- 2.** Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2000 e triennale 2000-2002, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
- 3.** Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.
- 4.** Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima tabella.
- 5.** Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
- 6.** A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella tabella di cui al comma 5, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2000, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni già

assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

7. Ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge 25 giugno 1999, n. 208, le leggi vigenti la cui quantificazione è effettuata dalla tabella di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e le leggi vigenti rifinanziabili per un periodo pluriennale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera t), della medesima legge, sono indicate, rispettivamente, dalla Tabella C e dall'Allegato n. 1 della presente legge.

Art. 71

(Copertura finanziaria ed entrata in vigore).

- 1.** La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.
- 2.** Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
- 3.** La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 2000.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri

AMATO, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO

ALLEGATO A

(Articolo 8, comma 1)

Tariffa concernente l'imposta sulle successioni aperte e le donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2000:

=====

b) aliquote sull'eredità e sulle
quote ereditarie, sui legati e
sulle donazioni

Valore imponibile (scaglioni in milioni di lire)	a) aliquote sul valore globale netto dell'asse ereditario e delle donazioni	fratelli e sorelle affini in linea retta	altri parenti fino al quarto grado e affini in linea collaterale fino al terzo grado	altri soggetti
---	--	--	---	-------------------

=====

Oltre 10 fino a 100

3

6

Oltre 100 fino a 250	3	5	8
----------------------	---	---	---

Oltre 250 fino a 350	6	9	12
----------------------	---	---	----

Oltre 350 fino a 500	7	10	13	18
----------------------	---	----	----	----

Oltre 500 fino a 800	10	15	19	23
----------------------	----	----	----	----

Oltre 800 fino a 1.500	15	20	24	28
------------------------	----	----	----	----

Oltre 1.500 fino a 3.000	22	24	26	31
--------------------------	----	----	----	----

Oltre 3.000	27	25	27	33
-------------	----	----	----	----

Tariffa concernente l'imposta sulle successioni aperte e le
donazioni fatte a decorrere dal 1 gennaio 2001:

=====

b) aliquote sull'eredità e sulle
quote ereditarie, sui legati e
sulle donazioni

Valore imponibile (scaglioni in milioni di lire)	a) aliquote sul valore globale netto dell'asse	fratelli e sorelle affini in linea retta	altri parenti fino al quarto grado e affini in linea	altri soggetti
---	--	--	--	-------------------

	ereditario		collaterale	
	e delle		fino al terzo	
	donazioni		grado	
=====				
Oltre 10 fino a 100			3	6

Oltre 100 fino a 250		3	5	8

Oltre 250 fino a 350		6	9	12

Oltre 350 fino a 500		10	13	18

Oltre 500 fino a 800	10	15	19	23

Oltre 800 fino a 1.500	15	20	24	28

Oltre 1.500 fino a 3.000	22	24	26	31

Oltre 3.000	27	25	27	33

TABELLA 1

(Articolo 9, comma 2)

((TABELLA ABROGATA DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, n. 115)).

TABELLA 2

(Articolo 12, comma 2)

ALIQUOTE DA ASSUMERE COME BASE DI CALCOLO

PER LA DETERMINAZIONE DELLE ACCISE DELLE EMULSIONI

Emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio

combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione:

a) emulsione con oli da gas Lire 657.774 per mille litri
usata come carburante

b) emulsione con oli da gas Lire 657.774 per mille litri
usata come combustibile
per riscaldamento

c) emulsione con olio combustibile
denso usata come combustibile
per riscaldamento:

- con olio combustibile ATZ Lire 79.200 per mille chilogrammi
- con olio combustibile BTZ Lire 39.600 per mille chilogrammi

d) emulsione con olio combustibile

denso per uso industriale:

- con olio combustibile ATZ Lire 79.200 per mille chilogrammi
- con olio combustibile BTZ Lire 39.600 per mille chilogrammi

TABELLA 2-bis

(Art. 6, comma 22-bis)

Tariffa 1 Per autoveicoli di massa complessiva L. 50.000
fino a 3,5 tonnellate

Tariffa 2 Per autoveicoli di massa complessiva L. 150.000
superiore a 3,5 tonnellate e fino
a 8 tonnellate

Tariffa 3 Per autoveicoli di massa complessiva L. 500.000
superiore a 8 tonnellate ma inferiore
a 18 tonnellate

Tariffa 4 Per autoveicoli di massa complessiva L. 1.100.000
pari a 18 tonnellate o superiore

Tariffa 5 Per trattori stradali:

- a) a 2 assi L. 1.100.000
- b) a 3 assi L. 1.550.000

Nota. Sono esenti gli autoveicoli che, con annotazione di vincolo sulla carta di circolazione, trainano

esclusivamente carrelli per il trasporto di carri ferroviari.

I versamenti per i quali con la tariffa di cui sopra non viene raggiunto il minimo previsto dalla direttiva CEE dovranno essere effettuati nella misura minima stabilita dalla direttiva stessa.

TABELLA 3 (Articolo 54, comma 1)

	2000	2001	2002	Anno
				Terminale
	(milioni di lire)			

1 Legge n. 808 del 1985,
articolo 3, primo comma,
lettera a); decreto-legge
n. 547 del 1994, convertito,
con modificazioni, dalla
legge n. 644 del 1994,
articolo 2, comma 6:

Settore aeronautico

(Industria, commercio e artigianato - 6.2.1.16 - cap. 7902).....	-	45.000	-	2015
	-		44.000	2016

2 Legge n. 67 del 1988,
articolo 17, comma 5:

Interventi di ricostruzione
nelle zone colpite da
eventi sismici (Belice)

(Tesoro, bilancio e	-	5.000	-	2015
programmazione economica				
- 7.2.1.7 - cap. 9573)....	-	-	5.000	2016

3 Decreto-legge n. 9

del 1992, convertito,

con modificazioni, dalla

legge n. 217 del 1992

Ammodernamento e

potenziamento Polizia

di Stato, Arma dei

carabinieri, Corpo della

guardia di finanza e

Corpo nazionale dei	30.000	-	-	2008
---------------------	--------	---	---	------

vigili del fuoco

(Interno - 7.2.1.2

- cap. 7401).....	-	150.000	-	2009
-------------------	---	---------	---	------

4 Legge n. 32 del 1992:

Disposizioni in ordine

alla ricostruzione nei

territori di cui al testo

unico delle leggi per gli

interventi nei territori

della Campania,

Basilicata, Puglia e

Calabria colpiti dagli

eventi sismici del

novembre 1980, del

febbraio 1981 e del

marzo 1982, approvato

con decreto legislativo

30 marzo 1990, n. 76

(Tesoro, bilancio e

programmazione economica

- 20.2.1.2 - cap. 9336)...	-	-	5.000	2016
----------------------------	---	---	-------	------

5 Legge n. 139 del 1992;

legge n. 798 del 1984,

articolo 3, primo comma;

legge n. 295 del 1998,

articolo 3, comma 2; legge

n. 448 del 1999,

articolo 50, comma 1,

lettera b): Prosecuzione

degli interventi per

la salvaguardia di Venezia

(Lavori pubblici - 2.2.1.4	-	50.000	-	2015
----------------------------	---	--------	---	------

- cap. 7156).....	-		50.000	2016
-------------------	---	--	--------	------

6 Legge n. 211 del 1992,

articolo 9: Trasporto rapido

di massa (Trasporti		37.000	-	2015
---------------------	--	--------	---	------

e navigazione - 2.2.1.6

- cap. 7068)	-	-	40.000	2016
--------------	---	---	--------	------

7 Legge n. 211 del 1992,

articolo 10: Trasporto rapido

di massa (Trasporti - 2.2.1.6	9.000	2015
-------------------------------	-------	------

e navigazione

- cap. 7070)....	-	-	10.000	2016
------------------	---	---	--------	------

8 Decreto-legge n. 517

del 1996, convertito,

con modificazioni, dalla

legge n. 611 del 1996,

articolo 1, comma 3:

Potenziamento e

ammodernamento delle

ferrovie in concessione

ed in gestione

commissariale governativa

(Trasporti e navigazione

- 2.2.1.3 - cap.	-	35.500	-	2015
------------------	---	--------	---	------

7033).....	-	-	45.500	2016
------------	---	---	--------	------

9 Legge n. 662 del 1996,

articolo 1, commi 90, 91

e 92; legge n. 331 del

1985, articolo 1;

legge n. 910 del 1986,

articolo 7, comma 8:

Interventi di

decongestionamento degli

atenei (Università e ricerca

- 2.2.1.2 - cap. 7114)....	-	50.000	-	2015
----------------------------	---	--------	---	------

(Università e ricerca

- 2.2.1.2 - cap. 7119).... - 10.000 - 2015

10 Legge n. 662 del 1996,
 articolo 2, comma 203,
 lettera b): Intesa
 istituzionale di
 programma Basilicata;
 decreto legislativo n. 76
 del 1990, articolo 23,
 comma 2: Interventi di
 viabilità della Valle

d'Agri (Lavori pubblici - 15.000 - 2015

- 5.2.1.3 - cap. 8067).... - - 15.000 2016

11 Legge n. 662 del 1996,
 articolo 2, comma 203,
 lettera b): Intesa
 istituzionale di programma
 Friuli-Venezia Giulia;
 decreto del Presidente
 della Repubblica n. 101
 del 1978, articolo 1:
 Interventi relativi alla
 viabilità nella provincia
 di Trieste (Tesoro, bilancio
 e programmazione economica

- 3.2.1.17 - cap. 7281)... - 30.000 - 2015

12 Decreto-legge n. 6 del 1998,

convertito, con modificazioni,

dalla legge n. 61 del 1999:

Interventi di ricostruzione

nelle zone colpite da eventi

sismici (Umbria e Marche)

(Tesoro, bilancio e

programmazione economica	-	9.000	-	2015
--------------------------	---	-------	---	------

- 20.2.1.2-cap. 9332).....	-	-	10.000	2016
----------------------------	---	---	--------	------

13 Legge n. 194 del 1998,

articolo 2, comma 5:

Parco autobus (Trasporti	-	67.000	-	2015
--------------------------	---	--------	---	------

e navigazione - 2.2.1.5

- cap. 7056).....	-	-	62.000	2016
-------------------	---	---	--------	------

14 Legge n. 362 del 1998,

articolo 1, comma 1:

Edilizia scolastica

(Tesoro, bilancio e

programmazione economica

- 3.2.1.15 - cap. 7262)...	-	40.000	-	2015
----------------------------	---	--------	---	------

15 Legge n. 413 del 1998,

articolo 9: Opere

infrastrutturali relative

ai porti e per la

realizzazione delle

autostrade del mare

(Trasporti e navigazione	-	45.000	-	2015
--------------------------	---	--------	---	------

- 4.2.1.4 - cap. 7265).....	-	-	41.000	2016
-----------------------------	---	---	--------	------

16 Legge n. 426 del 1998,

articolo 4, comma 8:

Piano di risanamento

ambientale dell'area

portuale di Genova

(Ambiente - 1.2.1.4

- cap. 7081).....	-	-	4.000	2012
-------------------	---	---	-------	------

17 Legge n. 140 del 1999

articolo 8: Fondo per

l'innovazione degli

impianti a fune (Industria,

commercio e artigianato

- 6.2.1.16 - cap. 7803)...	-	5.000	-	2015
----------------------------	---	-------	---	------

18 Legge n. 144 del 1999

articolo 32 comma 5:

Interventi di sicurezza	-	25.000	-	2015
-------------------------	---	--------	---	------

stradale (Lavori pubblici

- 2.2.1.3 - cap. 7125)....	-	-	40.000	2016
----------------------------	---	---	--------	------

19 Legge n. 144 del 1999

articolo 43, comma 1:

Opere funzionali al

progetto Malpensa 2000

(Tesoro, bilancio e

programmazione economica

- 3.2.1.54 - cap. 7705)... - 30.000 - 2015

TOTALE LIMITI DI IMPEGNO

AUTORIZZATI..... 30.000 657.500 438.500

SPESA COMPLESSIVA

ANNUA..... 30.000 687.500 1.059.000

PROSPETTO DI COPERTURA (Articolo 71, comma 1)

COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE

PREVISTI DALLA LEGGE FINANZIARIA

(articolo 11, comma 5, della legge n. 468 del 1978)

=====

	2000	2001	2002
--	------	------	------

=====

(importi in miliardi di lire)

1) ONERI DI NATURA CORRENTE

Tabella " A " (1)..... 492 1.397 1.849

Nuove o maggiori spese correnti:

Articolato.....	3.698	6.270	7.215

Rinnovi contrattuali.....	672	2.070	2.768

Separazione assistenza			
-previdenza.....	619	619	619

Assegno di maternità.....	92	186	188

Incremento fondo scuola.....	0	123	320

Riduzione costo lavoro			
(maternità, autotrasporto,			
ecc.).....	1.572	2.127	1.201

Incremento pensioni sociali....	98	100	103

Fondo copertura			
accelerazione DIT.....	0	500	1.500

Sostegno emittenti locali.....	40	40	40

Altre misure.....	605	505	476

Tabella " C ".....	1.310	769	1.188

Minori entrate correnti:			

Articolato.....	8.093	11.086	9.423

Sgravi fiscali.....	7.970	10.198	9.803

Copertura super DIT (legge n. 133 del 1999).....	1.000	1.000	0

Canoni concessione radiotelevisivi.....	77	0	0

Autotrasporto.....	41	41	41

Altri.....	117	204	333

Totale oneri da coprire...	13.593	19.522	19.675

2) MEZZI DI COPERTURA

Nuove o maggiori entrate:

Articolato.....	183	434	1.675

Carbon tax: copertura tutela maternità e costo del lavoro...	0	0	869

Effetti indotti.....	50	392	759

Canoni concessione

radiotelevisivi.....	0	42	47

Contributo unificato			
iscrizione a ruolo.....	133	0	0

Tabella " C "	2	2	2

Riduzione di spese correnti:			

Articolato.....	7.762	9.583	8.203

Riduzione personale scuola.....	205	534	534

Assunzioni di personale.....	0	800	970

Previdenza e assistenza.....	3.703	3.718	2.294

Gestione debito pubblico.....	2.000	1.900	1.800

Consumi intermedi.....	958	1.624	1.724

Modifica aliquote IRAP.....	542	644	551

Emittenti locali.....	24	33	0

Riduzione aggi raccoglitori			
lotto.....	330	330	330

Quota del miglioramento

del risparmio pubblico:.....	5.646	9.503	9.795
------------------------------	-------	-------	-------

Totale mezzi di copertura..	13.593	19.522	19.675
-----------------------------	--------	--------	--------

(Miglioramento risparmio pubblico

a legislazione vigente).....	13.151	20.284	44.522
------------------------------	--------	--------	--------

NOTE	2000	2001	2002
------	------	------	------

(importi in miliardi di lire)

(1) Totale vecchie e nuove

finalizzazioni al netto

degli accantonamenti di

segno negativo e delle

seguenti regolazioni

debitorie pregresse	3.410	4.805	5.559
---------------------	-------	-------	-------

2000 = > miliardi 12.568;

2001 = > miliardi 7.686;

2002 = > miliardi 3.561.

Fondo speciale di parte

corrente a legislazione

vigente (Allegato C.3,

bilancio) al netto delle

seguenti regolazioni debitorie	2.918	3.408	3.710
--------------------------------	-------	-------	-------

2000 = > miliardi 10.275;

2001 = > miliardi 10.000;

2002 = > miliardi 9.725.

Variazioni del fondo

speciale derivanti dalla

legge finanziaria.....	492	1.397	1.849
------------------------	-----	-------	-------

Fondo globale nuova

legislazione.....	15.978	12.491	9.120
-------------------	--------	--------	-------

Regolazioni contabili

nuova legislazione.....	12.568	7.686	3.561
-------------------------	--------	-------	-------

Fondo globale

legislazione vigente.....	13.193	13.408	13.435
---------------------------	--------	--------	--------

Regolazioni contabili

legislazione vigente.....	10.275	10.000	9.725
---------------------------	--------	--------	-------

Regolazioni contabili.....	12.568	7.686	3.561
----------------------------	--------	-------	-------

Tesoro.....	6.211	1.561	561
-------------	-------	-------	-----

=====

NOTE	2000	2001	2002
=====			
(importi in miliardi di lire)			

Politiche agricole.....	1.357	1.125	0

Sanità.....	5.000	5.000	3.000

Tesoro.....	245	245	245

Tesoro.....	316	316	316

Tesoro.....	5.000	1.000	0

Tesoro.....	650	0	0

Politiche agricole.....	500	275	0

Politiche agricole.....	107	100	0

Politiche agricole.....	750	750	0

Sanità.....	5.000	5.000	3.000

TOTALE.....12.568	7.686	3.561	

BILANCIO DELLO STATO:

REGOLAZIONI CONTABILI ANNI 1999-2002

=====				
	1999	Previsioni		
	asestato	2000	2001	2002
=====				

(importi in miliardi di lire)

A) LEGISLAZIONE VIGENTE

A. 1) Entrata.....	24.047,1	25.400,0	27.300,0	28.500,0
--------------------	----------	----------	----------	----------

Rimborsi IVA.....	19.000,0	19.400,0	21.300,0	22.500,0
-------------------	----------	----------	----------	----------

Anticipo

concessionari.....	4.500,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0
--------------------	---------	---------	---------	---------

Fondo ammortamento

titoli di Stato...	547,1	0,0	0,0	0,0
--------------------	-------	-----	-----	-----

A.2) Spesa.....	69.772,5	48.791,8	37.300,0	38.225,0
-----------------	----------	----------	----------	----------

Rimborsi IVA.....	19.000,0	19.400,0	21.300,0	21.500,0
-------------------	----------	----------	----------	----------

Anticipo

concessionari.....	4.500,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0
--------------------	---------	---------	---------	---------

Fondo ammortamento

titoli di Stato...	664,3	0,0	0,0	0,0
--------------------	-------	-----	-----	-----

Rimborso crediti di

imposta con titoli

di Stato.....	5.850,0	5.441,5	0,0	0,0
---------------	---------	---------	-----	-----

Applicazione

sentenze Corte

costituzionale....	1.682,5	0,0	0,0	0,0
--------------------	---------	-----	-----	-----

Crediti di imposta:

incentivi per la

rottamazione.....	75,0	0,0	0,0	0,0
-------------------	------	-----	-----	-----

Gioco del lotto...	4.154,0	0,0	0,0	0,0
--------------------	---------	-----	-----	-----

Anticipazioni di tesoreria pregresse:

INPS.....	6.327,0	0,0	0,0	0,0
-----------	---------	-----	-----	-----

INPDAP.....	3.875,0	0,0	0,0	0,0
-------------	---------	-----	-----	-----

Ripiano disavanzi

pregressi USL.....	3.320,0	0,0	0,0	0,0
--------------------	---------	-----	-----	-----

Risorse

comunitarie.....	700,0	0,0	0,0	0,0
------------------	-------	-----	-----	-----

Fondo globale

corrente.....	13.055,0	10.275,0	10.000,0	9.725,0
---------------	----------	----------	----------	---------

Compensazione

ARIET.....	538,0	0,0	0,0	0,0
------------	-------	-----	-----	-----

Invalidi civili...	6.031,7	5.875,3	0,0	0,0
--------------------	---------	---------	-----	-----

Rimborsi d'imposta

non residenti.....	0,0	800,0	0,0	0,0
--------------------	-----	-------	-----	-----

Rimborsi imposte

dirette procedura

automatizzata.....	0,0	1.000,0	0,0	0,0
--------------------	-----	---------	-----	-----

B) NUOVA LEGISLAZIONE

B.1) Spesa	0,0	10.062,0	-2.314,0	-6.164,0
------------	-----	----------	----------	----------

Fondo sanitario

nazionale: saldo

IRAP anno 1998....	0,0	7.333,0	0,0	0,0
--------------------	-----	---------	-----	-----

Fondo globale di

parte corrente

(differenziale)...		2.293,0	-2.314,0	-6.164,0
--------------------	--	---------	----------	----------

Fondo globale

conto capitale....	436,0	0,0	0,0
--------------------	-------	-----	-----

Effetto sul saldo

netto da finanziare

(+ : positivo)....	45.725,4	33.453,8	7.686,0	3.561,0
--------------------	----------	----------	---------	---------

TABELLA A INDICAZIONE DELLE VOCI

DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

=====

MINISTERI	2000	2001	2002
-----------	------	------	------

=====

(milioni di lire)

1) Accantonamenti di segno

positivo per nuove o maggiori

spese o riduzioni di entrate

Ministero del tesoro, del
bilancio e della

programmazione economica..	7.162.604	3.069.254	2.302.304
----------------------------	-----------	-----------	-----------

Di cui:

regolazione debitoria

2000:	6.211.000		
-------	-----------	--	--

2001:	1.561.000		
-------	-----------	--	--

2002:	561.000		
-------	---------	--	--

Ministero delle finanze....	57.735	160.146	528.021
-----------------------------	--------	---------	---------

Ministero della

giustizia.....	136.437	198.537	278.537
----------------	---------	---------	---------

Ministero degli

affari esteri.....	320.179	253.278	260.778
--------------------	---------	---------	---------

Ministero della pubblica

istruzione.....	688.369	735.273	735.273
-----------------	---------	---------	---------

Ministero dell'interno.....	205.450	243.000	213.000
-----------------------------	---------	---------	---------

(a)	(a)	(a)	
-----	-----	-----	--

Ministero dei trasporti e

della navigazione.....	229.300	563.800	662.500
------------------------	---------	---------	---------

Di cui:

limiti di impegno a favore

di soggetti non statali

2000: 85.000

2001: 85.000

2002: 85.000

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis,
comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, all'accantonamento di segno negativo
contrassegnato dalla medesima lettera (a) per i seguenti
importi: 2000: 100.000; 2001: 200.000; 2002: 300.000.

Segue: TABELLA A

=====

MINISTERI	2000	2001	2002
-----------	------	------	------

=====

(milioni di lire)

Ministero della difesa.....	94.790	373.999	629.999
-----------------------------	--------	---------	---------

Ministero delle politiche

agricole e forestali.....	1.382.250	1.135.750	10.750
---------------------------	-----------	-----------	--------

Di cui:

regolazione debitoria

2000: 1.357.000

2001: 1.125.000

Ministero dell'industria,

del commercio e

dell'artigianato..... 3.000

Ministero del lavoro e

della previdenza sociale... 209.600 309.600 309.600

Ministero del commercio

con l'estero..... 20.000 40.000 40.000

Ministero della sanità..... 5.199.250 5.202.200 3.198.400

Di cui:

regolazione debitoria

2000: 5.000.000

2001: 5.000.000

2002: 3.000.000

Ministero per i beni e le attività culturali.....	58.270	79.370	24.500

Ministero dell'ambiente....	120.376	136.676	70.876

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.....	190.000	190.000	155.000

TOTALE ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE.....	16.077.610	12.690.883	9.419.538

2) Accantonamenti di segno
negativo per riduzioni di
spese o incremento di entrate

(a)	(a)	(a)	
Ministero dei trasporti e della navigazione.....	- 100.000	- 200.000	- 300.000

TOTALE ACCANTONAMENTI DI SEGNO NEGATIVO PER RIDUZIONI DI SPESE O INCREMENTO DI ENTRATE.....	- 100.000	- 200.000	- 300.000

TOTALE TABELLA A.....	15.977.610	12.490.883	9.119.538

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno positivo contrassegnato dalla medesima lettera (a) per l'intero importo.

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

=====

MINISTERI	2000	2001	2002
-----------	------	------	------

=====

(milioni di lire)

1) Accantonamenti di segno
positivo per nuove o
maggiori spese o riduzioni
di entrate

Ministero del tesoro,

del bilancio e della

programmazione economica....	1.408.763	1.418.500	1.160.000
------------------------------	-----------	-----------	-----------

Di cui:

limiti di impegno a favore

di soggetti non statali

2000:	7.000
-------	-------

2001: 119.000

2002: 119.000

Ministero dell'interno..... 27.500 27.500 2.000

(a) (a) (a)

Ministero dei lavori

pubblici..... 301.200 400.200 372.200

Di cui:

limiti di impegno a favore

di soggetti non statali

2000:. 70.000

2001: 178.000

2002: 179.000

Ministero dei trasporti e

della navigazione..... 134.000 214.500 236.000

Di cui:

limiti di impegno a favore

di soggetti non statali

2000: 129.000

2001: 150.000

2002: 172.000

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis,
comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, all'accantonamento di segno negativo
contrassegnato dalla medesima lettera (a) per i seguenti
importi: 2000: 104.000; 2001: 143.000; 2002: 143.000.

Segue: TABELLA B

=====

MINISTERI	2000	2001	2002
=====			
(milioni di lire)			

Ministero delle comunicazioni...	211.800	216.800	220.800

Di cui:

limiti di impegno a favore
di soggetti non statali

2001: 6.000

2002: 6.000

Ministero delle politiche

agricole e forestali.....	1.482.800	1.051.800	982.800
---------------------------	-----------	-----------	---------

Di cui:

regolazione debitoria

2000: 436.000

Ministero dell'industria, del

commercio e dell'artigianato...	121.000	122.000	125.000
---------------------------------	---------	---------	---------

Ministero per i beni e le

attività culturali.....	76.000	84.000	79.000
-------------------------	--------	--------	--------

Di cui:

limiti di impegno a favore

di soggetti non statali

2000: 3.000

2001: 5.000

2002: 5.000

Ministero dell'ambiente.....	115.000	125.000	55.000
------------------------------	---------	---------	--------

Ministero dell'università e

della ricerca scientifica e

tecnologica.....	703.500	707.500	708.500
------------------	---------	---------	---------

Di cui:

limiti di impegno a favore

di soggetti non statali

2000: 3.000

2001: 7.000

2002: 8.000

TOTALE ACCANTONAMENTI DI SEGNO

POSITIVO PER NUOVE O MAGGIORI

SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE...	4.581.563	4.367.300	3.941.300
---------------------------------	-----------	-----------	-----------

2) Accantonamenti di segno

negativo per riduzioni di

spese o incremento di entrate

(a)	(a)	(a)
-----	-----	-----

Ministero dei lavori pubblici..	-104.000	-143.000	-143.000
---------------------------------	----------	----------	----------

TOTALE ACCANTONAMENTI DI SEGNO

NEGATIVO PER RIDUZIONI DI SPESE

O INCREMENTO DI ENTRATE.....	-104.000	-143.000	-143.000
------------------------------	----------	----------	----------

TOTALE TABELLA B.....	4.477.563	4.224.300	3.798.300
-----------------------	-----------	-----------	-----------

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento positivo contrassegnato dalla medesima lettera (a) per l'intero importo.

TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

N.B. Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.

TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

=====			
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
=====			
(milioni di lire)			

MINISTERO DEL TESORO

DEL BILANCIO E DELLA

PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Legge n. 195 del 1958 e

legge n. 1198 del 1967:

Costituzione e funzionamento

del Consiglio superiore

della magistratura (3.1.3.1 -

Organi costituzionali -

cap. 2707).....	35.894	36.612	37.344
-----------------	--------	--------	--------

Legge n. 17 del 1973:

Aumento dell'assegnazione

annua a favore del

Consiglio nazionale

dell'economia e del

lavoro (3.1.3.1 - Organi

costituzionali - cap. 2706)...	28.765	29.627	30.516
--------------------------------	--------	--------	--------

Decreto-legge n. 95 del

1974, convertito, con

modificazioni, dalla legge

n. 216 del 1974, legge

n. 281 del 1985 e decreto

legge n. 417 del 1991,

convertito, con

modificazioni, dalla

legge n. 66 del 1992:

Disposizioni relative al

mercato mobiliare ed al

trattamento fiscale dei

titoli azionari (CONSOB)

(3.1.2.16 - CONSOB -

cap. 1990).....	60.000	60.000	60.000
-----------------	--------	--------	--------

Legge n.385 del 1978:

Adeguamento della

disciplina dei compensi

per lavoro straordinario

ai dipendenti dello Stato

(7.1.3.5 - Fondi da

ripartire per oneri di

personale - cap. 4521).....	240.000	138.000	138.000
-----------------------------	---------	---------	---------

Legge n.468 del 1978:

Riforma di alcune norme di

contabilità generale dello

Stato in materia di bilancio

- ART. 9-ter: Fondo di

riserva per le autorizzazioni

di spesa delle leggi

permanenti di natura

corrente (7.1.3.1 - Fondi di

riserva - cap. 4355).....	355.000	228.000	229.000
---------------------------	---------	---------	---------

Legge n. 833 del 1978,

decreto legislativo n. 502

del 1992 (articolo 12) e

decreto legislativo n. 446

del 1997 (articolo 39,
comma 3):

- ART. 12: Fondo sanitario
nazionale di parte corrente
(7.1.2.1 - Fondo sanitario

nazionale - cap. 3700).....	46.469.000	48.217.000	49.954.000
-----------------------------	------------	------------	------------

- ART. 39, comma 3:

Integrazione FSN, minori

entrate IRAP, eccetera

(7.1.2.1 - Fondo sanitario

nazionale - cap. 3701).....	7.333.000	-	-
-----------------------------	-----------	---	---

Legge n. 16 del 1980:

Disposizioni concernenti

la corresponsione di

indennizzi, incentivi ed

agevolazioni a cittadini

ed imprese italiane che

abbiano perduto beni,

diritti ed interessi in

territori già soggetti

alla sovranità italiana

all'estero (3.2.1.39 -

Accordi ed organismi

internazionali - cap.

7576).....	86.542	86.542	86.542
------------	--------	--------	--------

Legge n. 146 del 1980:

Disposizioni per la
formazione del bilancio
annuale e pluriennale
dello Stato

(legge finanziaria 1980):

- ART. 36: Assegnazione a
favore dell'Istituto

nazionale di statistica

(3.1.2.36 - Istituto

nazionale di statistica -

cap. 2504/p).....	225.000	225.000	225.000
-------------------	---------	---------	---------

- ART. 36: Finanziamento

censimenti (3.1.2.36 -

Istituto nazionale di

statistica - cap. 2504/p).....	185.000	185.000	220.000
--------------------------------	---------	---------	---------

Decreto-legge n. 694 del

1981, convertito dalla

legge n. 19 del 1982:

Modificazioni al regime

fiscale sullo zucchero

e finanziamento degli

aiuti nazionali previsti

dalla normativa comunitaria

nel settore bieticolo -

saccarifero (AGEA)

(3.1.2.15 - Cassa conguaglio

zucchero - cap. 1980).....	100.000	75.000	-
----------------------------	---------	--------	---

Legge n. 146 del 1980:

Disposizioni per la

formazione del bilancio

annuale e pluriennale

dello Stato

(legge finanziaria 1980):

- ART. 37: Occorrenze

relative alla liquidazione

dell'Opera nazionale per

la protezione della maternità

e dell'infanzia (3.1.2.30

- Gestioni liquidatorie

enti soppressi - cap. 2171)

Decreto-legge n. 285 del

1980, convertito, con

modificazioni, dalla

legge n. 441 del 1980:

Disciplina transitoria

delle funzioni di assistenza

sanitaria delle unità

sanitarie locali:

- ART. 12: Conferimento

al fondo di cui

all'articolo 14 della
legge 4 dicembre 1956,
n. 1404 (liquidazione
enti soppressi) (3.1.2.30 -
Gestioni liquidatorie
enti soppressi - cap. 2171)...

	10.000	10.000	10.000
--	--------	--------	--------

Legge n. 440 del 1989:
Ratifica ed esecuzione
del Protocollo tra il Governo
della Repubblica italiana ed
il Governo della Repubblica
popolare ungherese sulla
utilizzazione del porto franco
di Trieste, firmato a Trieste
il 19 aprile 1988 (3.1.2.12 -
Ferrovie dello Stato -
cap.1951)

	575	575	575
--	-----	-----	-----

Legge n. 385 del 1990:
Disposizioni in materia
di trasporti (3.1.2.10
Ente nazionale di
assistenza al volo cap. 1930).

	70.000	70.000	72.000
--	--------	--------	--------

Decreto-legge n. 142 del 1991,
convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 195 del 1991:
Provvedimenti in favore delle

popolazioni delle province di
Siracusa, Catania e Ragusa
colpite dal terremoto del
dicembre 1990 ed altre
disposizioni in favore delle
zone danneggiate da eccezionali
avversità atmosferiche dal
giugno 1990 al gennaio 1991:

- ART. 6, comma 1: Reintegro

fondo protezione civile

(20.2.1.3 - Fondo per la

protezione civile - cap.

9353/p).....	330.000	356.000	350.000
--------------	---------	---------	---------

- ART. 6, comma 1: Spese

ammortamento mutui (20.2.1.3 -

Fondo per la protezione

civile - cap. 9353/p).....	140.000	140.000	140.000
----------------------------	---------	---------	---------

Decreto legislativo n. 39

del 1993: Norme in materia

di sistemi informativi

automatizzati dalle

amministrazioni pubbliche:

- ART. 4: Istituzione

dell'Autorità per

l'informatica nella P.A.

(3.1.2.43 - Autorità per

l'informatica nella Pubblica

Amministrazione - cap. 2501)..	26.000	26.000	26.000
--------------------------------	--------	--------	--------

Legge n. 20 del 1994:

Disposizioni in materia di

giurisdizione e controllo

della Corte dei conti:

- ART. 4: Autonomia

finanziaria (3.1.3.10 -

Corte dei conti - cap. 2815)..	449.000	449.000	449.000
--------------------------------	---------	---------	---------

Legge n. 109 del 1994: Legge

quadro in materia di lavori

pubblici:

- ART. 4: Autorità per la

vigilanza sui lavori pubblici

(3.1.2.42 - Autorità per la

vigilanza sui lavori pubblici -

cap. 2503).....	25.000	25.000	30.000
-----------------	--------	--------	--------

Legge n. 481 del 1995: Norme

per la concorrenza e la

regolazione dei servizi di

pubblica utilità:

- ART. 2: Istituzione

dell'Autorità per i servizi
di pubblica utilità (3.1.2.46
Autorità per i servizi di
pubblica utilità - cap. 2502). 5.000 5.000 5.000

Legge n.549 del 1995: Misure
di razionalizzazione della
finanza pubblica:

- ART. 1, comma 43: Contributi
ad enti, istituti, associazioni,
fondazioni ed altri organismi
(3.1.2.26 Contributi ad enti ed
altri organismi cap. 2121).... 13 13 13

Legge n.675 del 1996: Tutela
delle persone e di altri
soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali
(3.1.2.26 - Contributi ad
enti ed altri organismi -
cap.2124)..... 22.045 22.045 22.045

Legge n.94 del 1997:
Modifiche alla legge n. 468
del 1978, e successive
modificazioni e
integrazioni, recante
norme di contabilità

generale dello Stato in
materia di bilancio.

Delega al Governo per
l'individuazione delle
unità previsionali di
base del bilancio dello
Stato:

- ART. 7 comma 6:

Contributo in favore
dell'Istituto di studi e
analisi economica (ISAE)
(2.1.2.4 - Istituti di
ricerche e studi economici

e congiunturali - cap.1430)...	24.000	24.000	24.000
--------------------------------	--------	--------	--------

Legge n. 249 del 1997:
Istituzione dell'Autorità
per le garanzie nelle
comunicazioni e norme sui
sistemi delle
telecomunicazioni e
radiotelevisivo (3.1.2.22 -
Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni -
cap. 2060).....

50.000	50.000	50.000
--------	--------	--------

Legge n. 128 del 1998:
Disposizioni per

l'adempimento di obblighi
derivanti dalla
appartenenza dell'Italia
alle Comunità europee:

- ART. 23: Istituzione

Agenzia nazionale per la
sicurezza del volo

(3.1.2.47 Agenzia nazionale
per la sicurezza del volo -

cap. 2505).....	7.000	7.000	7.000
-----------------	-------	-------	-------

Legge n. 230 del 1998: Nuove
norme in materia di obiezione
di coscienza:

- ART. 19: Fondo nazionale per
il servizio civile (16.1.2.1 -
Obiezione di coscienza -

capp. 5717, 5718).....	171.850	171.850	171.850
------------------------	---------	---------	---------

Legge n. 448 del 1998:

Misure di finanza
pubblica per la
stabilizzazione e lo
sviluppo:

- ART. 80, comma 4:

Formazione professionale

(3.2.1.26 - Artigiancassa -

cap. 2128).....	5.000	5.000	5.000
-----------------	-------	-------	-------

Legge n. 144 del 1999:

Misure in materia di

investimenti, delega al

Governo per il riordino

degli incentivi

all'occupazione e della

normativa che disciplina

l'INAIL, nonché disposizioni

per il riordino degli enti

previdenziali:

- ART. 51: Contributo

dello Stato in favore

dell'Associazione per

lo sviluppo dell'industria

nel Mezzogiorno (SVIMEZ)

(3.2.1.51 - SVIMEZ -

cap. 7900).....	3.700	3.700	3.700
-----------------	-------	-------	-------

Decreto legislativo n. 165

del 1999: Agenzia per le

erogazioni in agricoltura

(AGEA) (3.1.2.11 - Agenzia

per le erogazioni in

agricoltura - cap. 1940/p)....	360.000	360.000	360.000
--------------------------------	---------	---------	---------

Decreto legislativo n. 303

del 1999: Ordinamento della

Presidenza del Consiglio dei

ministri, a norma dell'articolo

11 della legge n. 59 del 1997

(3.1.3.2 - Presidenza del

Consiglio dei ministri -

capp.2710, 2711, 2712, 2713,

2714)..... 1.637.000 1.602.000 1.597.000

58.454.384 52.607.964 54.303.585

=====

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Decreto del Presidente

della Repubblica n. 309

del 1990: Testo unico delle

leggi in materia di

disciplina degli

stupefacenti e sostanze

psicotrope, prevenzione,

cura e riabilitazione dei

relativi stati di

tossicodipendenza:

- ART. 135: Programmi

finalizzati alla prevenzione

e alla cura dell'AIDS, al

trattamento socio-sanitario,

al recupero e al successivo

reinserimento dei

tossicodipendenti detenuti

(5.1.2.1 - Mantenimento,

assistenza, rieducazione e

trasporto detenuti -

cap. 1825/p).....	20.000	20.000	20.000
-------------------	--------	--------	--------

Legge n. 549 del 1995:

Misure di razionalizzazione

della finanza pubblica:

- ART. 1, comma 43:

Contributi ad enti,

istituti, associazioni,

fondazioni ed altri

organismi (1.1.2.1 -

Contributi ad enti ed

altri organismi - cap.1165)...	16	16	16
--------------------------------	----	----	----

Legge n. 678 del 1996:

Proroga del contributo a

favore del Centro di

prevenzione

e difesa sociale di Milano

(5.1.2.3 Contributi ad enti

ed altri organismi cap. 1856).	300	300	300
--------------------------------	-----	-----	-----

20.316	20.316	20.316
--------	--------	--------

=====

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Legge n. 1612 del 1962:

Riordinamento del l'Istituto
agronomico per l'Oltremare,
con sede in Firenze (9.1.2.2 -
Paesi in via di sviluppo -
cap. 2201).....

5.400	5.400	5.400
-------	-------	-------

Legge n.794 del 1966:

Ratifica ed esecuzione della
convenzione internazionale
per la costituzione
dell'Istituto italo-latino-
americano, firmata a Roma il
1° giugno 1966 (16.1.2.2

Contributi ad enti ed altri
organismi cap. 4131).....

2.976	2.976	2.976
-------	-------	-------

Legge n.883 del 1977:

Approvazione ed esecuzione
dell'accordo relativo ad un
programma internazionale per
l'energia firmato a Parigi il
18 novembre 1974 (13.1.2.2 -
Accordi ed organismi

internazionali - cap. 3749)...

1.900	1.900	1.900
-------	-------	-------

Legge n. 140 del 1980:

Partecipazione italiana al
Fondo europeo per la gioventù
(15.1.2.5 Accordi ed organismi
internazionali cap. 4052).....

275

275

275

Legge n. 7 del 1981:

Stanziamenti aggiuntivi per
l'aiuto pubblico a favore
dei Paesi in via di sviluppo

e decreto-legge n. 155 del

1993, convertito, con

modificazioni, dalla legge

n.243 del 1993 (9.1.1.0 -

Funzionamento - capp. 2150,

2151, 2152, 2153, 2160, 2161,

2162, 2163, 2164, 2165, 2166,

2167, 2168, 2169, 2170;

9.1.2.2 - Paesi in via di

sviluppo - capp. 2180, 2181,

2182, 2183, 2184, 2195).....

671.887

671.887

672.887

Legge n. 948 del 1982:

Norme per l'erogazione

dei contributi statali

agli enti a carattere

internazionalistico

sottoposti alla

vigilanza del Ministero

degli affari esteri

(2.1.2.2 Contributi ad
enti ed altri organismi
cap. 1161; 9.1.2.1 -
Contributi ad enti ed
altri organismi - cap.
2176; 10.1.2.2 -
Contributi ad enti ed
altri organismi - cap.
2741; 12.1.2.1 -
Contributi ad enti ed
altri organismi - cap.
3384; 13.1.2.1 -
Contributi ad enti ed
altri organismi - cap. 3741).. 4.055 3.855 3.855

Legge n.960 del 1982:

Rifinanziamento della legge

14 marzo 1977, n. 73,

concernente la ratifica degli

accordi di Osimo tra l'Italia

e la Jugoslavia (15.1.2.2 -

Collettività italiana

all'estero - capp. 4061, 4063). 5.500 5.500 5.500

Legge n. 411 del 1985:

Concessione di un contributo

statale ordinario alla

società "Dante Alighieri"

(10.1.2.2 - Contributi ad

enti ed altri organismi -

cap. 2744).....	3.200	3.200	3.200
-----------------	-------	-------	-------

Legge n. 760 del 1985:

Adesione dell'Italia

all'emendamento

all'articolo 16 dello

statuto organico

dell'Istituto internazionale

per l'unificazione del

diritto privato, adottato

dall'Assemblea generale

dell'Istituto tenutasi a

Roma il 9 novembre 1984,

e sua esecuzione (12.1.2.1 -

Contributi ad enti ed altri

organismi - cap. 3383).....	359	359	359
-----------------------------	-----	-----	-----

Legge n. 505 del 1995:

Partecipazione italiana ad

organismi internazionali

e disposizioni relative ad

enti sottoposti alla

vigilanza del Ministero degli

affari esteri (17.1.2.2;

18.1.2.2; 19.1.2.2 -

Contributi ad enti ed altri

organismi capp. 4232; 4332;

4432).....	6.000	6.000	6.000
------------	-------	-------	-------

Legge n. 299 del 1998:

Finanziamento italiano

della PESC (Politica estera

e di sicurezza comune d

ell'Unione europea) relativo

all'applicazione

dell'articolo J.11, comma 2,

del Trattato sull'Unione

europea (20.1.2.1 -

Accordi ed organismi

internazionali - cap. 4534)...	-	10.000	10.000
--------------------------------	---	--------	--------

701.552	711.352	712.352
---------	---------	---------

=====

MINISTERO DELLA

PUBBLICA ISTRUZIONE

Legge n. 181 del 1990:

Ratifica ed esecuzione

dell'accordo, effettuato

mediante scambio di note,

tra il Governo italiano

ed il Consiglio superiore

delle scuole europee che

modifica l'articolo 1

della Convenzione del 5

settembre 1963 relativa

al funzionamento della

scuola europea di Ispra

(Varese), avvenuto a

Bruxelles i giorni 29

febbraio e 5 luglio 1988

(9.1.2.1 - Interventi

diversi - cap. 3901).....	750	750	750
---------------------------	-----	-----	-----

Legge n. 549 del 1995:

Misure di razionalizzazione

della finanza pubblica:

- ART. 1, comma 43:

Contributi ad enti,

istituti, associazioni,

fondazioni ed altri

organismi (2.1.2.2 -

Contributi ad enti ed altri

organismi - cap. 1800).....	17.870	17.870	17.870
-----------------------------	--------	--------	--------

Legge n. 440 del 1997 e

legge n. 144 del 1999

[(articolo 68, comma 4,

lettera b)]:

Fondo per l'ampliamento

dell'offerta formativa

(2.1.3.1 - Fondo per

il funzionamento della

scuola - cap. 1810).....	450.000	400.000	450.000
--------------------------	---------	---------	---------

468.620 418.620 468.620

=====

MINISTERO DELL'INTERNO

Legge n. 451 del 1959:

Istituzione del capitolo

"Fondo scorta" per il

personale della Polizia

di Stato (7.1.1.1 -

Spese generali di

funzionamento - cap. 2674)....	50.000	50.000	50.000
--------------------------------	--------	--------	--------

Legge n.968 del 1969 e

decreto-legge n. 361 del

1995, convertito, con

modificazioni, dalla legge

n. 437 del 1995 (articolo 4):

Fondo scorta del Corpo

nazionale dei vigili

del fuoco (4.1.1.1 -

Spese generali di

funzionamento - cap. 1916)....	40.000	40.000	40.000
--------------------------------	--------	--------	--------

Decreto del Presidente della

Repubblica n. 309 del 1990:

Testo unico delle leggi in

materia di disciplina degli

stupefacenti e sostanze

psicotrope, prevenzione, cura
e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza:

- ART. 101: Potenziamento

delle attività di prevenzione

e repressione del traffico

illecito di sostanze

stupefacenti o psicotrope

(7.1.1.1 - Spese generali

di funzionamento - cap. 2668;

7.1.1.4 - Potenziamento -

cap. 2815).....	6.800	6.800	6.800
-----------------	-------	-------	-------

Legge n. 549 del 1995:

Misure di razionalizzazione

della finanza pubblica:

- ART. 1, comma 43:

Contributi ad enti, istituti,

associazioni, fondazioni ed

altri organismi (2.1.2.1 -

Contributi ad enti ed altri

organismi - cap. 1286).....	1.011	280	280
-----------------------------	-------	-----	-----

97.811	97.080	97.080
--------	--------	--------

=====

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Decreto legislativo n. 143
del 1994: Istituzione
dell'Ente nazionale per le
strade:

- ART. 3: Finanziamento e
programmazione dell'attività

- Spese in conto capitale
per ammortamento mutui

(5.2.1.3 - Ente nazionale

per le strade - cap.8061/p)...	2.000.000	1.500.000	1.000.000
--------------------------------	-----------	-----------	-----------

- ART. 3: Funzionamento

(5.2.1.3 - Ente nazionale

per le strade - cap. 8061/p)..	2.000.000	2.000.000	2.000.000
--------------------------------	-----------	-----------	-----------

Legge n. 431 del 1998:

Disciplina delle locazioni

e del rilascio degli immobili

ad uso abitativo (articolo 11,

comma 1) (7.1.2.1 - Sostegno

all'accesso alle locazioni

abitative - cap. 4201).....	710.000	600.000	600.000
-----------------------------	---------	---------	---------

4.710.000	4.100.000	3.600.000
-----------	-----------	-----------

=====

MINISTERO DEI TRASPORTI

E DELLA NAVIGAZIONE

Legge n. 721 del 1954:

Istituzione del fondo

scorta per le Capitanerie

di ponto (10.1.1.1 - Spese

generali di funzionamento -

cap. 2265).....	10.000	10.000	10.000
-----------------	--------	--------	--------

Legge n. 267 del 1991:

Attuazione del piano

nazionale della pesca

marittima e misure in

materia di credito

peschereccio, nonché di

riconversione delle unità

adibite alla pesca con

reti da posta derivante:

- ART. 1, comma 1:

Attuazione del piano

nazionale della pesca

marittima (10. l.1.5 -

Mezzi operativi e

strumentali - cap. 2339).....	3.100	3.100	3.100
-------------------------------	-------	-------	-------

Legge n. 549 del 1995:

Misure di razionalizzazione

della finanza pubblica:

- ART. 1, comma 43:

Contributi ad enti, istituti,
associazioni, fondazioni ed
altri organismi (6.1.2.1 -

Contributi ad enti ed altri

organismi - cap. 1841).....	942	942	942
-----------------------------	-----	-----	-----

14.042	14.042	14.042
--------	--------	--------

=====

MINISTERO DELLA DIFESA

Regio decreto n. 263 del
1928: Testo unico delle
disposizioni legislative
concernenti l'amministrazione
e la contabilità dei Corpi,
istituti e stabilimenti
militari:

- ART. 17, primo comma:

Esercito, Marina ed

Aeronautica (27.1.1.1 -

Spese generali di

funzionamento - cap. 3908)....	91.500	91.500	91.500
--------------------------------	--------	--------	--------

- ART. 17, primo comma:

Arma dei carabinieri

(23.1.1.1 - Spese generali

di funzionamento - cap. 2691).	32.500	32.500	32.500
--------------------------------	--------	--------	--------

Legge n. 549 del 1995:

Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica:

- ART. 1, comma 43:

Contributi ad enti, istituti,
associazioni, fondazioni ed
altri organismi (27.1.2.2 -

Contributi ad enti ed altri

organismi - cap. 4091).....	14.000	14.000	14.000
-----------------------------	--------	--------	--------

138.000	138.000	138.000
---------	---------	---------

=====

MINISTERO DELLE POLITICHE

AGRICOLE E FORESTALI

Legge n. 267 del 1991:

Attuazione del piano
nazionale della pesca
marittima e misure in
materia di credito
peschereccio, nonché di
riconversione delle unità
adibite alla pesca con
reti da posta derivante:

- ART. 1, comma 1:

Attuazione del piano
nazionale della pesca
marittima (5.1.1.0 -
Funzionamento -

capp. 2853, 2854,
2954/p, 2955/p, 2956;

5.1.2.1 - Pesca -

capp. 3053, 3054, 3055).....	26.957	26.957	6.957
------------------------------	--------	--------	-------

Legge n. 549 dei 1995:

Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica:

- ART. 1, comma 43:

Contributi ad enti,
istituti, associazioni,
fondazioni ed altri
organismi (2.1.2.2 -

Contributi ad enti ed

altri organismi - cap. 1661)..	11.000	11.000	11.000
--------------------------------	--------	--------	--------

37.957	37.957	37.957
--------	--------	--------

=====

MINISTERO

DELL 'INDUSTRIA,

DEL COMMERCIO E

DELL 'ARTIGIANATO

Legge n. 287 del 1990:

Norme per la tutela della
concorrenza e del mercato:

- ART. 10, comma 7:

Somme da erogare per

il finanziamento

dell'Autorità garante

della concorrenza e del

mercato (5.1.2.2 -

Autorità garante della

concorrenza e del mercato -

cap. 2850).....	60.000	60.000	65.000
-----------------	--------	--------	--------

Legge n. 292 del 1990:

Ordinamento dell'ente

nazionale italiano per

il turismo (8.1.2.1 -

Ente nazionale italiano

per il turismo - cap. 3930)...	47.600	47.600	47.600
--------------------------------	--------	--------	--------

Legge n. 282 del 1991,

decreto-legge n. 496 del

1993, convertito, con

modificazioni, dalla legge

n. 61 del 1994 e decreto-legge

n. 26 del 1995, convertito,

con modificazioni, dalla

legge n. 95 del 1995:

Riforma dell'ENEA (3.2.1.13 -

Ente nazionale energia e

ambiente - cap. 7210)..... 460.000 450.000 450.000

Legge n.549 del 1995:

Misure di razionalizzazione

della finanza pubblica:

- ART. 1, comma 43:

Contributi ad enti, istituti,

associazioni, fondazioni ed

altri organismi (5.1.2.3 -

Contributi ad enti ed altri

organismi - cap. 2860)..... 5.024 5.024 5.024

572.624 562.624 567.624

=====

MINISTERO DEL

COMMERCIO CON L'ESTERO

Legge n. 549 del 1995:

Misure di razionalizzazione

della finanza pubblica:

- ART. 1, comma 43:

Contributi ad enti, istituti,

associazioni, fondazioni ed

altri organismi (4.1.2.2 -

Contributi ad enti ed altri

organismi - cap. 2130).....	75.000	75.000	75.000
-----------------------------	--------	--------	--------

Legge n. 68 del 1997:

Riforma dell'Istituto

nazionale per il commercio

estero:

- ART. 8, comma 1, lettera a):

Contributo di funzionamento

(4.1.2.1 - Istituto

commercio estero - cap. 2100).	205.000	205.000	205.000
--------------------------------	---------	---------	---------

- ART. 8, comma 1, lettera b):

Contributo di finanziamento

attività promozionale

(4.1.2.1 - Istituto commercio

estero - cap. 2101).....	150.000	150.000	160.000
--------------------------	---------	---------	---------

430.000	430.000	440.000
---------	---------	---------

=====

MINISTERO DELLA SANITÀ

Legge n. 927 del 1980:

Contributi all'Ufficio

internazionale delle

epizootie, con sede a Parigi

(4.1.2.2 Contributi ad enti

ed altri organismi -

cap. 2630).....	250	250	250
-----------------	-----	-----	-----

Decreto legislativo n. 502

del 1992: Riordino della

disciplina in materia

sanitaria:

- ART. 12: Fondo sanitario

nazionale (7.1.2.1 - Ricerca

scientifica - cap. 2980).....	489.550	439.750	444.750
-------------------------------	---------	---------	---------

Decreto legislativo n. 267

del 1993: Riordinamento

dell'Istituto superiore di

sanità: (7.1.2.2 - Istituto

superiore di sanità -

cap. 2990).....	210.000	210.000	210.000
-----------------	---------	---------	---------

Decreto legislativo n. 268

del 1993: Riordinamento

dell'Istituto superiore di

prevenzione e sicurezza del

lavoro: (7.1.2.3 - Istituto

superiore per la prevenzione

e la sicurezza del lavoro -

cap. 3000).....	160.000	160.000	160.000
-----------------	---------	---------	---------

Legge n. 549 del 1995:

Misure di razionalizzazione

della finanza pubblica:

- ART. 1, comma 43:

Contributi ad enti, istituti,

associazioni, fondazioni ed

altri organismi (9.1.2.3 -

Contributi ad enti ed altri

organismi - cap. 3241).....	4.500	4.500	4.500
-----------------------------	-------	-------	-------

Legge n. 434 del 1998:

Finanziamento degli interventi

in materia di animali di

affezione e per la prevenzione

del randagismo: (4.1.2.3 -

Prevenzione del randagismo -

cap. 2642).....	2.600	2.600	2.600
-----------------	-------	-------	-------

866.900	817.100	822.100
---------	---------	---------

=====

MINISTERO PER I BENI E

LE ATTIVITÀ CULTURALI

Legge n. 190 del 1975: Norme

relative al funzionamento

della biblioteca nazionale

centrale "Vittorio Emanuele II"

di Roma (3.1.1.0 - Funzionamento

- cap. 1601).....	6.000	6.000	6.000
-------------------	-------	-------	-------

Decreto del Presidente della

Repubblica n. 805 del 1975:

Organizzazione del Ministero

per i beni culturali e

ambientali - Assegnazioni

per il funzionamento degli

istituti centrali (3.1.1.0 -

Funzionamento - capp. 1602,

1603; 4.1.1.0 - Funzionamento -

capp. 2111, 2112).....	10.000	10.000	10.000
------------------------	--------	--------	--------

Legge n. 163 del 1985

e articolo 30, comma 7,

della legge n. 1213 del

1965, come sostituito

dall'articolo 24 del

decreto-legge n. 26 del

1994, convertito, con

modificazioni, dalla

legge n. 153 del 1994:

Nuova disciplina degli

interventi dello Stato

a favore dello spettacolo

(7.1.2.2 - Fondo unico

per lo spettacolo -

capp. 4301, 4302, 4303,

4304, 4305, 4306;

7.2.1.1 - Fondo unico

per lo spettacolo -

capp. 8211, 8212/p, 8213, 8214, 8215).....	970.000	970.000	980.000
Legge n. 118 del 1987: Norme relative alla Scuola archeologica italiana in Atene (4.1.2.1 - Enti ed attività culturali - cap. 2304).....	2.000	2.000	2.000
Legge n. 466 del 1988: Contributo alla Accademia nazionale dei Lincei (3.1.2.1 - Enti ed attività culturali - cap. 1804).....	6.500	6.500	6.500
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap.1951)...	39.064	39.064	39.064

Legge n. 534 del 1996:

Nuove norme per

l'erogazione di contributi

statali alle istituzioni

culturali (3.1.2.1 - Enti

ed attività culturali -

cap. 1802).....	20.000	20.000	20.000
-----------------	--------	--------	--------

1.053.564	1.053.564	1.063.564
-----------	-----------	-----------

=====

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Legge n. 979 del 1982:

Disposizioni per la difesa

del mare (articolo 7)

(8.1.2.1 - Difesa del

mare - capp. 3955, 3957/p)....	95.000	95.000	95.000
--------------------------------	--------	--------	--------

Decreto-legge n. 2 del

1993, convertito, con

modificazioni, dalla

legge n. 59 del 1993:

Modifiche e integrazioni

alla legge 7 febbraio

1992, n. 150, in materia

di commercio e detenzione

di esemplari di fauna e

flora minacciati di

estinzione (3.1.1.0 -

Funzionamento -

capp. 1879, 1880/P).....	250	250	250
--------------------------	-----	-----	-----

Decreto-legge n. 496

del 1993, convertito,

con modificazioni,

dalla legge n. 61 del

1994: Disposizioni

urgenti sulla

riorganizzazione dei

controlli ambientali

e istituzione

dell'Agenzia nazionale

per la protezione

dell'ambiente (articolo

1-bis comma 5, e articolo

6, comma 1) (6.1.2.1 -

Agenzia nazionale per

la protezione ambientale -

cap. 3151; 6.2.1.1 -

Agenzia nazionale

per la protezione

ambientale - cap. 8008).....	104.450	104.450	104.450
------------------------------	---------	---------	---------

Legge n. 549 del 1995:

Misure di razionalizzazione

della finanza pubblica:

- ART. 1, comma 43:

Contributi ad enti,

istituti, associazioni,

fondazioni ed altri

organismi (3.1.2.2 -

Contributi ad enti ed

altri organismi -

cap. 2001)	123.000	123.000	123.000
------------	---------	---------	---------

322.700	322.700	322.700
---------	---------	---------

=====

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA
E TECNOLOGICA

Legge n. 407 del 1974,
modificata dalla legge
n. 216 del 1977: Ratifica
ed esecuzione degli accordi
firmati a Bruxelles il 23
novembre 1971 nell'ambito
del programma europeo di
cooperazione scientifica e
tecnologica ed autorizzazione
alle spese connesse alla
partecipazione italiana ad
iniziative da attuarsi in
esecuzione del programma
medesimo (4.2.1.3 - Accordi

internazionali per la ricerca

scientifica - cap. 7592).....	6.000	6.000	6.000
-------------------------------	-------	-------	-------

Legge n. 394 del 1977:

Potenziamento dell'attività

sportiva universitaria

(2.1.2.5 - Altri interventi

per le università statali -

cap. 1271).....	20.000	15.000	15.000
-----------------	--------	--------	--------

Legge n. 245 del 1990:

Norme sul piano triennale

di sviluppo dell'università

e per l'attuazione del piano

quadriennale 1986-1990

(2.1.2.1 - Piani e programmi

di sviluppo dell'università -

cap. 1256).....	150.000	150.000	200.000
-----------------	---------	---------	---------

Legge n. 243 del 1991:

Università non statali

legalmente riconosciute

(2.1.2.2 - Università ed

istituti non statali -

cap. 1262).....	195.000	195.000	200.000
-----------------	---------	---------	---------

Legge n. 147 del 1992:

Modifiche ed integrazioni

alla legge 2 dicembre 1991,

n. 390, recante norme sul
diritto agli studi
universitari (3.1.2.2 -
Diritto allo studio -

cap. 1527).....	200.000	200.000	200.000
-----------------	---------	---------	---------

Legge n. 537 del 1993:

Interventi correttivi

di finanza pubblica:

- ART. 5, comma 1, lettera a):

Costituzione fondo

finanziamento ordinario

delle università (2.1.2.3 -

Finanziamento ordinario

delle università statali -

cap. 1263).....	11.200.000	11.200.000	11.350.000
-----------------	------------	------------	------------

Legge n. 662 del 1996:

Misure di razionalizzazione

della finanza pubblica:

- ART. 1, comma 87:

Costituzione del fondo per

il finanziamento ordinario

degli osservatori (2.1.2.4 -

Finanziamento ordinario

degli osservatori -

cap. 1265).....	78.000	78.000	78.000
-----------------	--------	--------	--------

Decreto legislativo n. 204

del 1998: Disposizioni

per il coordinamento, la

programmazione e la

valutazione della

politica nazionale

relativa alla ricerca

scientifica e tecnologica

(4.2.1.1 - Ricerca

scientifica - cap. 7536)..... 2.412.000 2.402.000 2.402.000

14.261.000 14.246.000 14.451.000

=====

TOTALE GENERALE 82.149.470 75.577.319 77.058.940

=====

TABELLA D

RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI

DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE

IN CONTO CAPITALE

N.B. Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano

- dopo l'indicazione della amministrazione - il riferimento alla unità

previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è

ricompreso il capitolo.

TABELLA D

RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI
DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE
IN CONTO CAPITALE

=====			
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
=====			

(milioni di lire)

Legge n. 1329 del 1965:

Provvedimenti per

l'acquisto di nuove

macchine utensili

(Tesoro, bilancio e

programmazione economica:

3.2.1.46 - Sostegno

finanziario del sistema

produttivo - cap. 7658).....	130.000	340.000	350.000
------------------------------	---------	---------	---------

Legge n. 1089 del 1968

di conversione del

decreto-legge n.918 del

1968: Nuove norme sui

territori depressi del

centro nord, sulla ricerca

scientifica e tecnologica

e sulle Ferrovie dello

Stato:

- ART. 4: Fondo speciale

per la ricerca applicata

(Università e ricerca:

4.2.1.2 - Ricerca applicata -

cap. 7550).....	200.000	200.000	200.000
-----------------	---------	---------	---------

Decreto del Presidente

della Repubblica n. 1090

del 1968: Piano regolatore

generale degli acquedotti

(Lavori pubblici: 4.2.1.1 -

Acquedotti, fognature ed

opere igienico-sanitarie -

cap. 7402).....	-	-	5.000
-----------------	---	---	-------

Legge n. 817 del 1971:

Disposizioni per il

rifinanziamento delle

provvidenze per lo

sviluppo della proprietà

coltivatrice (Politiche

agricole: 2.2.1.3 - Cassa

proprietà contadina -

cap. 7171).....	20.000	20.000	20.000
-----------------	--------	--------	--------

Legge n. 7 del 1981:

Stanziamenti aggiuntivi

per l'aiuto pubblico a
favore dei Paesi in via
di sviluppo e decreto-legge
n. 155 del 1993, convertito,
con modificazioni, dalla
legge n. 243 del 1993
(Tesoro, bilancio e
programmazione economica:

3.2.2.4 - Fondo rotativo

per la cooperazione allo

sviluppo - cap. 8140).....	-	-	40.000
----------------------------	---	---	--------

Decreto-legge n. 251 del
1981, convertito, con
modificazioni, dalla legge
n. 394 del 1981: Misure a
sostegno delle esportazioni
italiane:

- ART. 2: Fondo rotativo
finanziamento imprese
esportatrici (Tesoro,
bilancio e programmazione
economica: 3.2.1.46 -
Sostegno finanziario del
sistema produttivo -
cap. 7660).....

150.000	150.000	150.000
---------	---------	---------

Decreto-legge n. 791 del

1981, convertito, con
modificazioni, dalla legge
n. 54 del 1982: Disposizioni
in materia previdenziale:

- ART. 12: Finanziamento
delle attività di formazione
professionale (Lavoro e
previdenza: 8.2.1.2 -

Formazione professionale -

capp. 7710, 7711).....	-	-	26.000
------------------------	---	---	--------

Legge n. 979 del 1982:

Disposizioni per la
difesa del mare (Art. 7)

(Trasporti e navigazione:

10.2.1.3 - Mezzi navali

ed aerei - capp. 7570, 7572,

7573 - Ambiente: 8.2.1.2 -

Mezzi navali ed aerei -

cap. 8461).....	-	-	18.800
-----------------	---	---	--------

Decreto-legge n. 159 del

1984, convertito, con

modificazioni, dalla legge

n. 363 del 1984:

Interventi urgenti in

favore delle popolazioni

colpite dai movimenti

sismici del 29 aprile 1984
in Umbria e dell'11 maggio
1984 in Abruzzo, Molise,
Lazio e Campania (Tesoro,
bilancio e programmazione
economica: 20.2.1.2

Emergenze sul territorio -

cap. 9337).....	40.000	30.000	30.000
-----------------	--------	--------	--------

Legge n. 16 del 1985:

Programma quinquennale
di costruzione di nuove
sedi di servizio e relative
pertinenze per l'Arma dei
carabinieri (Lavori pubblici:

6.2.1.1 - Edilizia di

servizio - cap. 8154).....	10.000	10.000	-
----------------------------	--------	--------	---

Legge n. 49 del 1985:

Provvedimenti per il
credito alla cooperazione
e misure urgenti a
salvaguardia dei livelli
di occupazione:

- ART. 1: Istituzione del
Fondo di rotazione per lo
sviluppo della cooperazione
(Tesoro, bilancio e

programmazione economica:

3.2.1.13 Cooperazione allo

sviluppo - cap. 7240).....	10.000	10.000	5.000
----------------------------	--------	--------	-------

Decreto-legge n. 480 del

1985 convertito con

modificazioni, dalla

legge n. 662 del 1985:

Interventi urgenti in

favore dei cittadini

colpiti dalla catastrofe

del 19 luglio 1985 in

Val di Fiemme e per la

difesa da fenomeni franosi

di alcuni centri abitati

(Lavori pubblici: 4.2.1.3 -

Calamità naturali e danni

bellici - cap. 7483).....	-	10.000	10.000
---------------------------	---	--------	--------

Legge n. 26 del 1986:

Incentivi per il rilancio

dell'economia delle province

di Trieste e Gorizia:

- ART. 6, primo comma,

lettera b): Fondo per

Trieste (Tesoro, bilancio

e programmazione economica:

7.2.1.9 - Fondo per gli

interventi nel territorio

di Trieste - cap. 8610).....	26.000	22.000	17.000
------------------------------	--------	--------	--------

- ART. 6, primo comma,

lettera e): Fondo per

Gorizia (Industria:

4.2.1.6 - Aree depresse -

cap. 7350).....	21.000	6.000	1.000
-----------------	--------	-------	-------

Legge n.41 del 1986:

Disposizioni per la

formazione del bilancio

annuale e pluriennale

dello Stato (legge

finanziaria 1986):

- ART. 11, commi 15 e 16:

Contributi per la

realizzazione dei mercati

agroalimentari e articolo

3 della legge n. 174 del

1990 (Industria: 6.2.1.16 -

Incentivi alle imprese -

cap. 7800).....	10.000	-	-
-----------------	--------	---	---

Legge n. 752 del 1986:

Legge pluriennale per

l'attuazione di interventi

programmati in agricoltura:

- ART. 4, comma 3: Opere di
bonifica idraulica (Politiche
agricole: 6.2.1.1 - Bonifica,
miglioramento e sviluppo
fondiario - cap. 8111)..... 5.000 10.000 10.000

Legge n. 771 del 1986:

Conservazione e recupero dei
rioni Sassi di Matera (Lavori
pubblici: 6.2.1.16 Patrimonio
culturale non statale -
cap.8878)..... 6.000 - -

Legge n. 831 del 1986:

Disposizioni per la
realizzazione di un
programma di interventi
per l'adeguamento alle
esigenze operative delle
infrastrutture del Corpo
della Guardia di finanza
(Lavori pubblici: 6.2.1.1 -
Edilizia di servizio -
cap. 8157)..... 10.000 10.000 -

Legge n.910 del 1986:

Disposizioni per la
formazione del bilancio

annuale e pluriennale
dello Stato (legge
finanziaria 1987);

- ART. 7, comma 6:

Completamento delle
opere, di cui al
programma costruttivo
predisposto d'intesa
con il Ministro di
grazia e giustizia per
gli immobili da destinare
agli istituti di
prevenzione e pena
(Lavori pubblici: 6.2.1.6
Edilizia penitenziaria -
cap. 8481).....

15.000

15.000

15.000

ART. 7, comma 8:

Edilizia universitaria
(Università e ricerca:
2.2.1.2 - Edilizia
universitaria, grandi
attrezzature e ricerca
scientifica - cap. 7109).....

50.000

100.000

600.000

- ART. 8, comma 14:

Fondo sanitario nazionale
di conto capitale (Tesoro,

bilancio e programmazione

economica: 8.2.1.1 -

Fondo sanitario nazionale -

cap. 9100).....	-	-	250.000
-----------------	---	---	---------

Decreto-legge n. 8 del

1987, convertito, con

modificazioni, dalla

legge n. 120 del 1987:

Misure urgenti per

fronteggiare l'emergenza

nel comune di Senise ed

in altri comuni interessati

da dissesto del territorio

e nelle zone colpite dalle

avversità atmosferiche del

gennaio 1987, nonché

provvedimenti relativi a

pubbliche calamità:

- ART. 1: Interventi in

materia di dissesto

idrogeologico (Tesoro,

bilancio e programmazione

economica: 20.2.1.2 -

Emergenze sul territorio -

cap. 9339).....	30.000	50.000	60.000
-----------------	--------	--------	--------

Legge n. 183 del 1987:

Coordinamento delle
 politiche riguardanti
 l'appartenenza
 dell'Italia alle Comunità
 europee ed adeguamento
 dell'ordinamento interno
 agli atti normativi
 comunitari (Tesoro,
 bilancio e programmazione
 economica: 7.2.1.10 -
 Fondo di rotazione per le
 politiche comunitarie -
 cap. 8620)..... 2.950.000 2.800.000 4.000.000

Legge n. 67 del 1988:
 Disposizioni per la
 formazione del bilancio
 annuale e pluriennale
 dello Stato (legge
 finanziaria 1988):

- ART. 17, comma 15:
 Protezione del territorio
 del comune di Ravenna dal
 fenomeno della subsidenza
 (legge n. 845 del 1980)
 (Politiche agricole:
 6.2.1.1 - Bonifica,
 miglioramento e sviluppo

fondario - cap. 8104).....	10.000	12.000	12.000
----------------------------	--------	--------	--------

- ART. 17 , comma 35:

Somme occorrenti per

sopperire ai minori

finanziamenti decisi

dalla Banca europea per

gli investimenti (Tesoro,

bilancio e programmazione

economica: 8.2.1.4 -

Progetti immediatamente

eseguibili - cap. 9131).....	-	-	25.000
------------------------------	---	---	--------

Legge n. 521 del 1988:

Misure di potenziamento

delle Forze di polizia e

del Corponazionale dei

vigili del fuoco:

- ART. 27: Programma di

costruzione di nuove sedi

di servizio (Lavori pubblici:

6.2.1.1 - Edilizia di

servizio - cap. 8158).....	10.000	10.000	-
----------------------------	--------	--------	---

Legge n. 183 del 1989 e

decreto-legge n. 398

del 1993, convertito,

con modificazioni, dalla

legge n. 493 del 1993

(articolo 12): Norme per

il riassetto organizzativo

e funzionale della difesa

del suolo (Tesoro, bilancio

e programmazione economica:

7.2.1.6 - Difesa del suolo -

cap. 8561).....	30.000	30.000	750.000
-----------------	--------	--------	---------

Legge n. 385 del 1990:

Disposizioni in materia di

trasporti (Tesoro, bilancio

e programmazione economica:

3.2.1.21 - Ente nazionale di

assistenza al volo -

cap. 7340).....	-	-	130.000
-----------------	---	---	---------

Legge n.396 del 1990:

Interventi per Roma,

capitale della Repubblica

(Tesoro, bilancio e

programmazione economica:

23.2.1.1 - Fondo per Roma

capitale - cap. 9410).....	-	-	200.000
----------------------------	---	---	---------

Decreto-legge n. 142 del

1991, convertito, con

modificazioni, dalla

legge n. 195 del 1991:

Provvedimenti in favore
delle popolazioni delle
province di Siracusa,
Catania e Ragusa colpite
dal terremoto nel dicembre
1990 ed altre disposizioni
in favore delle zone
danneggiate da
eccezionali avversità
atmosferiche dal giugno
1990 al gennaio 1991:

- ART. 6, comma 1:

Reintegro fondo
protezione civile
(Tesoro, bilancio e
programmazione economica:

20.2.1.3 - Fondo per la
protezione civile - cap.

9353).....	-	-	80.000
------------	---	---	--------

Legge n. 267 del 1991:
Attuazione del terzo
piano nazionale della
pesca marittima e misure
in materia di credito
peschereccio, nonché di
riconversione delle
unità adibite alla pesca

con reti da posta

derivante:

- ART. 1, comma 1:

Attuazione del piano

nazionale della pesca

marittima (Politiche

agricole: 5.2.1.2 -

Pesca - capp. 7991, 7992,

7993, 7994, 7995, 7997,

7999, 8001, 8002).....	-	-	60.000
------------------------	---	---	--------

- ART. 1, comma 2:

Misure in materia di

credito peschereccio

di esercizio (legge 28

agosto 1989, n. 302)

(Politiche agricole:

5.2.1.2 - Pesca -

cap. 7995).....	-	-	1.000
-----------------	---	---	-------

Legge n. 185 del 1992:

Nuova disciplina del

Fondo di solidarietà

nazionale:

- ART. 1, comma 3:

Fondo di solidarietà

nazionale (Politiche

agricole: 3.2.1.3 -

Bonifica, miglioramento

e sviluppo fondiario -

cap. 7439).....	-	-	200.000
-----------------	---	---	---------

- ART. 1, comma 3:

Fondo di solidarietà

(Tesoro, bilancio e

programmazione

economica: 3.2.2.3 -

Fondo di solidarietà

nazionale - cap. 8130).....	-	-	280.000
-----------------------------	---	---	---------

Legge n. 212 del 1992:

Collaborazione con i

Paesi dell'Europa

centrale ed orientale

(Tesoro, bilancio e

programmazione

economica: 7.2.1.15 -

Accordi ed organismi

internazionali - cap. 8680)....	25.000	25.000	25.000
---------------------------------	--------	--------	--------

Decreto legislativo

n. 502 del 1992:

Riordino della disciplina

in materia sanitaria:

- ART. 12: Fondo sanitario

nazionale (Sanità: 7.2.1.1 -

Ricerca scientifica -

cap. 7601).....	-	-	100.000
-----------------	---	---	---------

Decreto legislativo n. 504

del 1992: Riordino della

finanza degli enti

territoriali a norma

dell'articolo 4 della legge

23 ottobre 1992, n.421:

- ART. 34, conima 3:

Fondo nazionale ordinario

per gli investimenti

(Interno: 3.2.1.2 -

Finanziamento enti locali -

cap. 7236).....	-	-	130.000
-----------------	---	---	---------

Decreto-legge n. 148 del

1993, convertito, con

modificazioni, dalla legge

n. 236 del 1993: Interventi

urgenti a sostegno

dell'occupazione:

- ART. 1, comma 7:

Fondo per l'occupazione

(Lavoro e previdenza:

7.2.1.3 - Occupazione -

cap. 7670).....	800.000	-	-
- ARTT. 3, comma 9, e 8, comma 4-bis: Contributo speciale alla regione Calabria (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.12 - Interventi straordinari per la Calabria - cap. 8640).....			
	150.000	150.000	150.000
Legge n. 317 del 1993: Norme generali per il completamento dei piani di ricostruzione post- bellica (Lavori pubblici: 6.2.1.9 - Calamità naturali e danni bellici - cap. 8600).....			
	15.000	15.000	-
Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 8.2.1.16 - Fondo per la montagna - cap. 9260).....			
	100.000	100.000	100.000

Decreto legislativo

n. 143 del 1994:

Istituzione dell'Ente

nazionale per le strade:

- ART. 3: Finanziamento

e programmazione

dell'attività per altre

spese in conto capitale

(Lavori pubblici: 5.2.1.3

- Ente nazionale per le

strade - cap. 8061).....	970.000	1.000.000	990.000
--------------------------	---------	-----------	---------

Decreto-legge n. 515 del

1994, convertito, con

modificazioni, dalla legge

n. 596 del 1994:

Provvedimenti urgenti in

materia di finanza locale

per l'anno 1994 (Interno:

3.2.1.2 - Finanziamento

enti locali - cap. 7232).....	-	-	225.000
-------------------------------	---	---	---------

Decreto-legge n. 26 del

1995, convertito, con

modificazioni, dalla

legge n. 95 del 1995:

Disposizioni urgenti

per la ripresa delle

attività imprenditoriali:

- ART. 1: Imprenditorialità

giovanile (Tesoro, bilancio e

programmazione economica:

3.2.1.29 - Imprenditorialità

giovanile - cap. 7464).....	10.000	10.000	10.000
-----------------------------	--------	--------	--------

Decreto-legge n. 307 del

1996, convertito, con

modificazioni, dalla legge

n. 400 del 1996: Disposizioni

urgenti per l'utilizzazione

in conto residui dei fondi

stanziati per il finanziamento

dei progetti finalizzati per

la pubblica amministrazione,

nonché delle spese di

funzionamento dell'Autorità

per l'informatica:

- ART. 2, comma 2:

Finanziamento della Rete

Unitaria della Pubblica

Amministrazione (Tesoro,

bilancio e programmazione

economica - 3.2.1.54 -

Informatica di servizio -

cap. 7703).....	30.000	-	-
-----------------	--------	---	---

Decreto-legge n. 475 del
1996, convertito, con
modificazioni, dalla legge
n. 573 del 1996: Misure
urgenti per le università
e gli enti di ricerca:

- ART. 6, comma 3:

Finanziamento INFM

(Università e ricerca:

4.2.1.1 - Ricerca

scientifica - cap. 7526).....	25.000	25.000	25.000
-------------------------------	--------	--------	--------

Legge n. 662 del 1996:

Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica:

- ART. 2, comma 14: Apporto

al capitale sociale delle

Ferrovie dello Stato spa

(Tesoro, bilancio e

programmazione economica:

3.2.1.22 - Ferrovie dello

Stato - cap. 7350).....	50.000	-	-
-------------------------	--------	---	---

Decreto-legge n. 67 del

1997, convertito, con

modificazioni, dalla legge

n. 135 del 1997:

Disposizioni urgenti per
favorire l'occupazione:

- ART. 3: Contributi per
spese pubbliche nei comuni
di Napoli e Palermo

(Interno: 3.2.1.3 - Altri
interventi enti locali -

cap. 7239)	190.000	-	-
------------	---------	---	---

Legge n. 266 del 1997:

Interventi urgenti per
l'economia:

- ART. 12, comma 3:

Fondo contributi

interessi della Cassa

per il credito alle imprese

artigiane (Tesoro, bilancio

e programmazione economica:

3.2.1.26 - Artigiancassa -

cap. 7401).....	120.000	120.000	120.000
-----------------	---------	---------	---------

- ART. 14, comma 1:

Interventi per lo sviluppo

imprenditoriale in aree di

degrado urbano (Industria:

6.2.1.16 - Incentivi alle

imprese - cap. 7804).....	5.000	5.000	5.000
---------------------------	-------	-------	-------

Legge n. 449 del 1997:

Misure per la stabilizzazione
della finanza pubblica:

- ART. 49, comma 11:

Fondo nazionale ordinario
per gli investimenti (Interno:

3.2.1.2 - Finanziamento enti

locali - cap. 7236).....	30.000	-	-
--------------------------	--------	---	---

Decreto legislativo n. 143

del 1998: Disposizioni in
materia di commercio con
l'estero:

- ART. 8, comma 2: Fondo

di riserva e indennizzi

SACE (Tesoro, bilancio

e programmazione

economica: 3.2.2.1 -

SACE - cap. 8100).....	100.000	100.000	100.000
------------------------	---------	---------	---------

Decreto-legge n. 180

del 1998, convertito,

con modificazioni,

dalla legge n. 267 del

1998: Misure urgenti

per la prevenzione del
 rischio idrogeologico
 ed a favore delle zone
 colpite da disastri
 franosi nella
 regione Campania:

- ART. 1, comma 2:

Misure di prevenzione
 per le aree a rischio

(Ambiente: 1.2.1.1 -

Difesa del suolo -

cap. 7008).....	-	300.000	-
-----------------	---	---------	---

Decreto legislativo

n. 204 del 1998:

Disposizioni per il

coordinamento, la

programmazione e la

valutazione della

politica nazionale

relativa alla ricerca

scientifica e

tecnologica:

- ART. 1, comma 3:

Fondo integrativo

speciale per la ricerca

(Tesoro, bilancio e

programmazione economica:

3.2.1.47 - Ricerca

scientifica - cap. 7672).....	10.000	10.000	10.000
-------------------------------	--------	--------	--------

Legge n. 208 del 1998:

Attivazione delle

risorse preordinate

dalla legge finanziaria

per l'anno 1998 al fine

di realizzare interventi

nelle aree depresse.

Istituzione di un fondo

rotativo per il

finanziamento dei

programmi di promozione

imprenditoriale

nelle aree depresse:

- ART. 1, comma 1:

Prosecuzione degli

interventi per le aree

deprese (Tesoro, bilancio

e programmazione economica:

7.2.1.8 - Aree depresse -

cap. 8590).....	2.000.000	5.000.000	5.000.000
-----------------	-----------	-----------	-----------

Legge n. 295 del 1998:

Disposizioni per il

finanziamento di

interventi e opere di

interesse pubblico:

- ART. 1, comma 1:

Interventi per

l'adeguamento degli

edifici demaniali alle

norme di sicurezza

(Lavori pubblici:

6.2.1.1 - Edilizia

di servizio - cap. 8160).....	80.000	90.000	100.000
-------------------------------	--------	--------	---------

Legge n. 366 del 1998:

Norme per il

finanziamento della

mobilità ciclistica

(Trasporti e navigazione:

2.2.1.10 - Mobilità

ciclistica - cap. 7111).....	13.000	15.000	10.000
------------------------------	--------	--------	--------

Legge n. 423 del 1998:

Interventi strutturali

e urgenti nel settore

agricolo, agrumicolo e

zootecnico:

- ART. 1, comma 1:

(Politiche agricole:

3.2.1.4 - Informazione e

ricerca - cap. 7624).....	10.000	10.000	10.000
---------------------------	--------	--------	--------

Legge n. 426 del 1998:

Nuovi interventi in
campo ambientale:

- ART. 1, comma 1:

Interventi di bonifica e
ripristino ambientale dei
siti inquinati (Ambiente:

1.2.1.4 - Programmi di
tutela ambientale -

cap. 7082).....	300.000	-	-
-----------------	---------	---	---

- ART. 3, commi 1, 2, 3

e 7: Rifinanziamento

degli interventi previsti

dalla legge n. 344 del

1997 in materia ambientale

(Ambiente: 4.2.1.1 -

Piani disinquinamento -

cap. 7616; 5.2.1.1 -

Informazione, monitoraggio

e progetti in materia

ambientale - capp. 7802,

7803, 7804; 7.2.1.2 -

Prevenzione inquinamento

atmosferico e acustico -

cap. 8254).....	55.000	55.000	55.000
-----------------	--------	--------	--------

Legge n. 448 del 1998:

Misure di finanza

pubblica per la

stabilizzazione e lo

sviluppo:

- ART. 27: Fornitura

gratuita dei libri di

testo (Interno: 3.2.1.3 -

Altri interventi enti

locali - cap. 7243).....	100.000	-	-
--------------------------	---------	---	---

- ART. 49: Programmi

di tutela ambientale

(Ambiente: 1.2.1.4 -

Programmi di tutela

ambientale - cap. 7082).....	700.000	-	-
------------------------------	---------	---	---

- ART. 50, comma 1,

lettera c): Interventi

in materia di edilizia

sanitaria pubblica

(Tesoro, bilancio e

programmazione economica:

7.2.1.4 - Edilizia

sanitaria - cap. 8541).....	1.068.000	1.504.000	2.755.000
-----------------------------	-----------	-----------	-----------

- ART. 50, comma 1,

lettera h): Prosecuzione

interventi legge n. 266

del 1997 (articolo 4,

comma 3) (Difesa: 11.2.1.2 -

Attrezzature e impianti -

cap. 7177).....	200.000	-	-
-----------------	---------	---	---

- ART. 52, comma 1: Fondo

unico per gli incentivi

alle imprese (Industria:

6.2.1.16 - Incentivi alle

imprese - cap. 7800).....	1.595.000	690.000	690.000
---------------------------	-----------	---------	---------

- ART. 71, comma 1:

Interventi sanitari nei

grandi centri urbani (Sanità:

5.2.1.3 Riqualificazione

assistenza sanitaria -

cap. 7560).....	300.000	300.000	300.000
-----------------	---------	---------	---------

Decreto-legge n.450 del

1998, convertito, con

modificazioni, dalla legge

n.39 del 1999: Disposizioni

per assicurare interventi

urgenti di attuazione del

Piano sanitario nazionale

1998-2000:

- ART. 1, comma 1

(Sanità: 5.2.1.5 - Edilizia

sanitaria - cap. 7580).....	30.000	30.000	30.000
-----------------------------	--------	--------	--------

Legge n. 144 del 1999:

Misure in materia di

investimenti, delega

al Governo per il

riordino degli incentivi

all'occupazione e della

normativa che disciplina

l'INAIL, nonché disposizioni

per il riordino degli enti

previdenziali:

- ART. 25: Fondo per lo

sviluppo in agricoltura

(Politiche agricole:

2.2.1.4 - Interventi nel

settore agricolo e

forestale - cap. 7186).....	100.000	100.000	100.000
-----------------------------	---------	---------	---------

TOTALE.	12.914.000	13.489.000	18.585.000
---------	------------	------------	------------

TABELLA E

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE

VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI
LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

N.B. Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella - dopo
l'indicazione della amministrazione- il riferimento alla unità
previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è
ricompreso il capitolo.

TABELLA E

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE
VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI
LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

=====			
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
=====			
(milioni di lire)			

Legge n. 270 del 1997:

Piano degli interventi
di interesse nazionale
relativi a percorsi
giubilari e pellegrinaggi
in località al di fuori
del Lazio (articolo 3)
(Tesoro, bilancio e
programmazione economica:
23.2.1.2 - Giubileo 2000 -

cap. 9412).....	-40.000	-	-
-----------------	---------	---	---

Legge n. 354 del 1998:

Piano triennale per la
soppressione di passaggi
a livello sulle linee
ferroviarie dello Stato:

- ART. 1, comma 3:

Apporto al capitale sociale
delle Ferrovie dello Stato
spa per il piano triennale
di soppressione dei passaggi
a livello (Trasporti e
navigazione: 2.2.1.9 -
Ferrovie dello Stato

cap. 7095) (1).....	-	-18.000	-18.000
---------------------	---	---------	---------

- ART. 3: Apporto al
capitale sociale delle
Ferrovie dello Stato spa
per interventi di
potenziamento e
ammodernamento di
itinerari ferroviari
(Trasporti e navigazione:
2.2.1.9 - Ferrovie dello
Stato - cap. 7096) (2).....

-	-70.000	-70.000
---	---------	---------

- 40.000 -88.000 -8.000

=====

(1) Le autorizzazioni di spesa sono altresì ridotte di lire

90.000.000.000 per gli anni 2003 e seguenti. (2) Le autorizzazioni di spesa sono altresì ridotte di lire

350.000.000.000 per gli anni 2003 e seguenti.

TABELLA F

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE

ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI

N.B. Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano - dopo l'indicazione della amministrazione - il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.

Nella colonna "Limite impegn." i numeri 1, 2 e 3 stanno ad indicare:

- 1) non impegnabili le quote degli anni 2001 e successivi;
- 2) impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 2001 e successivi;
- 3) interamente impegnabili le quote degli anni 2001 e successivi.

Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 1999 e quelli derivanti da spese di annualità.

Gli importi risultanti dalla presente tabella scontano gli eventuali effetti delle precedenti tabelle - D"

(Rifinanziamento) ed "E" (Definanziamento).

INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO

- I. - Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto
2. - Interventi a favore delle imprese industriali
3. - Interventi per calamità naturali
4. - Interventi nelle aree depresse
5. - Credito agevolato al commercio
6. - Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed
aree limitrofe - Interventi per Venezia
7. - Provvidenze per l'editoria
8. - Edilizia residenziale e agevolata
9. - Mediocredito centrale - SIMEST spa
10. - Artigiancassa
11. - Interventi nel settore dei trasporti
12. - Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle
Forze dell'ordine
13. - Interventi nel settore della ricerca
14. - Interventi a favore dell'industria navalmeccanica
15. - Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano
16. - Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande
comunicazione (ANAS)
17. - Edilizia penitenziaria e giudiziaria
18. - Metropolitana di Napoli
19. - Difesa del suolo e tutela ambientale
20. - Realizzazione strutture turistiche
21. - Interventi in agricoltura
22. - Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e

Todi

- 23. - Università (compresa edilizia)
- 24. - Impiantistica sportiva
- 25. - Sistemazione aree urbane
- 26. - Ripiano disavanzi pregressi aziende sanitarie locali
- 27. - Interventi diversi

N.B.: I seguenti settori sono privi di autorizzazioni: nn. 15,
18, 20, 26.

TABELLA F
IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE
AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECALE DA LEGGI PLURIENNALI

=====						
ESTREMI ED OGGETTO	2000	2001	2002	2003	Anno	Limite
DEI PROVVEDIMENTI					e terminale	impeg.
RAGGRUPPATI PER						successivi
SETTORI DI						
INTERVENTO						

(milioni di lire)

1. Infrastrutture

portuali e delle
capitanerie di porto.

Legge n. 295 del 1998:
Disposizioni per il
finanziamento di
interventi e opere di
interesse pubblico:

ART. 1, comma 2:
Porti di Trapani e
Marsala (Lavori
pubblici: 3.2.1.1 -
Opere marittime e
ortuali - cap. 7262)

4.600	-	-	-	-

4.600	-	-	-	-
=====				

2. Interventi a
favore delle imprese
industriali.

Legge n. 130 del
1983: Disposizioni
per la formazione
del bilancio annuale

e pluriennale dello
Stato (legge
finanziaria 1983):

- ART. 18 e Art. 9
della legge n. 193
del 1984, legge n. 317
del 1991 e decreto-
legge n. 547 del 1994,
convertito, con
modificazioni, dalla
legge n. 644 del 1994,
articolo 2, comma 1:
Fondo per la
ristrutturazione e la
riconversione
industriale (Industria:
6.2.1.16 - Incentivi
alle imprese - cap.
7800/P)

37.000 - - - -

Legge n. 910 del 1986:
Disposizioni per la
formazione del bilancio
annuale e pluriennale
dello Stato (legge
finanziaria 1987):

- ART. 3, comma 4:

Fondo speciale rotativo
per l'innovazione
tecnologica (Industria:
6.2.1.16 - Incentivi
alle imprese - cap.
7800/P)

30.000 98.500 - - - 3

Segue: TABELLA F

=====						
ESTREMI ED OGGETTO	2000	2001	2002	2003	Anno	Limite
DEI PROVVEDIMENTI					e terminale	impeg.
RAGGRUPPATI PER					successivi	
SETTORI DI						
INTERVENTO						

Decreto-legge n. 148
del 1993, convertito,
con modificazioni,
dalla legge n. 236
del 1993: Interventi
urgenti a sostegno
dell'occupazione:

- ART. 1-ter. Fondo
per lo sviluppo

(Lavoro e previdenza:

7.2.1.2 - Fondo per
la promozione allo
sviluppo - cap. 7611)

31.250 - - - -

Decreto-legge n. 149
del 1993, convertito,
con modificazioni,
dalla legge n. 237
del 1993: Interventi
urgenti in favore
dell'economia:

- ART. 6, comma 7:

Interventi di
razionalizzazione,
ristrutturazione e
riconversione
produttiva nel
settore di materiali
di armamento

(Industria: 6.2.1.16

- Incentivi alle
imprese - cap. 7800/P)

100.400 - - - -

Decreto-legge n. 396
del 1994, convertito,
con modificazioni,
dalla legge n. 481 del
1994: Disposizioni
urgenti per l'attuazione
del piano di
ristrutturazione del
comparto siderurgico
(Industria: 6.2.1.16 -
Incentivi alle imprese
- cap. 7800/P)

100.690 - - - -

Legge n.266 del 1997:
Interventi urgenti
per l'economia:

- ART. 4, comma 1:

Interventi di
razionalizzazione,
ristrutturazione e
riconversione
produttiva nel settore
di materiali di
armamento (Industria:
6.2.1.16 - Incentivi
alle imprese - cap.

7800/P)

15.000	15.000	-	-	-	2
--------	--------	---	---	---	---

- ART. 4, comma 3:

Interventi nel settore

aeronautico (Industria:

6.2.1.16 - Incentivi

alle imprese - cap.

7800/P)

100.000	100.000	100.000	-	-	3
---------	---------	---------	---	---	---

- ART. 6, comma 1:

Fondo nazionale per lo

sviluppo dell'impre-

ditoria femminile

(Industria: 6.2.1.16 -

Incentivi alle imprese

- cap. 7800/P)

20.000	-	-	-	-
--------	---	---	---	---

- ART. 8, comma 5:

Conferimento al

fondo speciale

rotativo per

l'innovazione

tecnologica per gli

interventi di cui

all'articolo 8,

comma 2, della legge

n. 266 del 1997

(Industria: 6.2.1.16

- Incentivi alle

imprese - cap. 7800/P)

60.000	60.000	60.000	-	-	3
--------	--------	--------	---	---	---

ART. 14, comma 1:

Interventi per lo

sviluppo industriale

in aree di degrado

urbano (industria:

6.2.1.16 - Incentivi

alle imprese - cap.

7804)

5.000	5.000	5.000	-	-
-------	-------	-------	---	---

Legge n. 448 del

1998: Misure di

finanza pubblica per

la stabilizzazione e

lo sviluppo:

- ART. 52, comma 1:

Fondo unico per gli

incentivi alle imprese

(Industria: 6.2.1.16 -

Incentivi alle imprese

- cap. 7800/P)

1.595.000	690.000	690.000	-	-	3
-----------	---------	---------	---	---	---

Legge n. 140 del 1999:

Norme in materia di

attività produttive:

- ART. 1: Interventi

per il settore aero-

nautico (Industria:

6.2.1.16 - Incentivi

alle imprese - cap.

7800/P)

>99.700	99.700	99.700	-	-	3
---------	--------	--------	---	---	---

- ART. 2, comma 5/A:

Programmi dei settori

aerospaziale e duale

(Industria: 6.2.1.16 -

Incentivi alle imprese

- cap. 7800/P)

84.800	84.800	84.800	-	-	3
--------	--------	--------	---	---	---

- ART. 2, comma 5/B:

Programmi dei settori

aerospaziale e duale

(Industria: 6.2.1.16 -

Incentivi alle imprese

- cap. 7800/P)

>-	35.000	35.000	-	-	3
----	--------	--------	---	---	---

2.278.840	1.188.000	1.074.500
-----------	-----------	-----------

=====

Segue: TABELLA F

=====

ESTREMI ED OGGETTO	2000	2001	2002	2003	Anno	Limite
DEI PROVVEDIMENTI					e	terminale impegn.
RAGGRUPPATI PER					successivi	
SETTORI DI						
INTERVENTO						

(milioni di lire)

3. Interventi per
calamità naturali.

Legge n. 828 del 1982:
 Ulteriori provvedimenti
 per il completamento
 dell'opera di
 ricostruzione e di
 sviluppo delle zone
 della regione Friuli-
 Venezia Giulia, colpite
 dal terremoto del 1976 e
 delle zone terremotate
 della regione Marche
 (Tesoro, bilancio e
 programmazione
 economica: 7.2.1.1 -
 Risanamento e rico-
 struzione zone
 terremotate - capp.
 8502, 8504)

12.500	12.500	17.500	-	-	3
--------	--------	--------	---	---	---

Legge n. 156 del 1983:
 Provvidenze in favore
 della popolazione di
 Ancona colpita dal
 movimento franoso del
 13 dicembre 1982
 (Tesoro, bilancio e
 programmazione

economica: 7.2.1.7 -

Calamità naturali e

danni bellici - cap.

8571)

2.000	2.000	4.000	-	-	3
-------	-------	-------	---	---	---

Decreto-legge n.159 del

1984, convertito, con

modificazioni, dalla

legge n. 363 del 1984:

Interventi urgenti in

favore delle

popolazioni colpite dai

movimenti sismici del

29 aprile 1984 in

Umbria e dell'11 maggio

1984 in Abruzzo, Molise,

Lazio e Campania

(Tesoro, bilancio e

programmazione

economica: 20.2.1.2 -

Emergenze sul territorio

- cap. 9337)

40.000	30.000	30.000	-	-
--------	--------	--------	---	---

Decreto-legge n. 480

del 1985, convertito,

con modificazioni,
dalla legge n.662 del
1985: Interventi
urgenti in favore dei
cittadini colpiti dalla
catastrofe del 19
luglio 1985 in Val di
Fiemme e per la difesa
da fenomeni franosi di
alcuni centri abitati
(Lavori pubblici:
4.2.1.3 - Calamità
naturali e danni
bellici - cap. 7483)

-	10.000	10.000	-	-	3
---	--------	--------	---	---	---

Legge n. 102 del 1990:
Disposizioni per la
ricostruzione e la
rinascita della
Valtellina e delle
adiacenti zone delle
province di Bergamo,
Brescia e Como, nonché
della provincia di
Novara, colpite dalle
eccezionali avversità
atmosferiche dei mesi

di luglio ed agosto
1987 (Tesoro, bilancio
e programmazione
economica: 8.2.1.10 -
Calamità naturali e
danni bellici - cap. 9190)

75.440 100.000 122.800 127.200 2003 3

Segue: TABELLA F

=====						
ESTREMI ED OGGETTO	2000	2001	2002	2003	Anno	Limite
DEI PROVVEDIMENTI					e terminale	impeg.
RAGGRUPPATI PER					successivi	
SETTORI DI						
INTERVENTO						

(milioni di lire)						

Decreto-legge n. 142
del 1991, convertito,
con modificazioni,
dalla legge n. 195
del 1991:

Provvedimenti in favore
delle popolazioni delle
province di Siracusa,
Catania e Ragusa

colpite dal terremoto
nel dicembre 1990 ed
altre disposizioni in
favore delle zone
danneggiate da
eccezionali avversità
atmosferiche dal giugno
1990 al gennaio 1991:

- ART. 6, comma 1:
Reintegro fondo
protezione civile
(Tesoro, bilancio e
programmazione economica:
20.2.1.3 - Fondo per la
protezione civile - cap.
93531P)

107.000	135.000	80.000	-	-	3
---------	---------	--------	---	---	---

Legge n.433 del 1991:
Disposizioni per la
ricostruzione e la
rinascita delle zone
colpite dagli eventi
sismici del dicembre
1990 nelle province
di Siracusa, Catania
e Ragusa:

- ART. 1, comma 1:

Contributo straordinario

alla Regione siciliana

per la ricostruzione

dei comuni colpiti da

eventi sismici (Tesoro,

bilancio e

programmazione economica:

7.2.1.1 Risanamento e

ricostruzione zone

terremotate cap. 8500)

300.000	300.000	350.000	870.000	2004	3
---------	---------	---------	---------	------	---

Decreto-legge n. 691

del 1994, convertito,

con modificazioni,

dalla legge n. 35 del

1995 e decreto-legge n.

154 del 1995, convertito,

con modificazioni, dalla

legge n. 265 del 1995:

Misure urgenti per la

ricostruzione e la

ripresa delle attività

produttive nelle zone

colpite dalle

eccezionali avversità

atmosferiche e dagli
eventi alluvionali
nella prima decade
del mese di novembre
1994:

- ART. 7, comma 1:
Ripristino opere
pubbliche (Lavori
pubblici: 4.2.1.3 -
Calamità naturali e
danni bellici - cap.
7484; 6.2.1.9 -
Calamità naturali e
danni bellici - cap.
8602)

100.000 100.000 233.000 - 3

Segue: TABELLA F

=====						
ESTREMI ED OGGETTO	2000	2001	2002	2003	Anno	Limite
DEI PROVVEDIMENTI					e terminale impegn.	
RAGGRUPPATI PER					successivi	
SETTORI DI						
INTERVENTO						

(milioni di lire)

Decreto-legge n. 6
del 1998, convertito,
con modificazioni,
dalla legge n. 61
dei 1998: Ulteriori
interventi in favore
delle zone
terremotate delle
regioni Marche e
Umbria e di altre
zone colpite da
eventi calamitosi:

- ART. 15, comma 1:
Contributi straordinari
alle regioni Marche e
Umbria per la
ricostruzione delle
zone colpite dagli
eventi sismici (Tesoro,
bilancio e
programmazione
economica: 20.2.1.2
- Emergenze sul
territorio -
cap. 9332)

120.000 120.000 120.000 1.940.000 2019 3

- ART. 21, comma 1:

Contributi straordinari

alla regione Emilia-

Romagna e alla

provincia di Crotone

(Tesoro, bilancio e

programmazione

economica: 20.2.1.2 -

Emergenze sul

territorio - cap. 9332)

35.000	35.000	35.000	525.000	2017	3
--------	--------	--------	---------	------	---

Decreto-legge n. 180

del 1998, convertito,

con modificazioni,

dalla legge n. 267

del 1998: Misure

urgenti per la

prevenzione del

rischio idrogeologico

ed a favore delle

zone colpite da

disastri franosi

nella regione

Campania:

- ART. 1, comma 2:

Misure di prevenzione
per le aree a rischio
(Ambiente: 1.2.1.1 -
Difesa del suolo -
cap. 7008)

-	300.000	-	-	-	3
---	---------	---	---	---	---

- ART. 4, comma 5:

Piani di insediamenti
produttivi e
rilocalizzazione
delle attività
produttive. (Tesoro,
bilancio e
programmazione
economica: 20.2.1.2 -
Emergenze sul
territorio cap. 9332)

4.000	4.000	4.000	20.000	2007	3
-------	-------	-------	--------	------	---

Legge n. 448 del 1998:

Misure di finanza
pubblica per la
stabilizzazione e lo
sviluppo:

- ART. 50, comma 1,
lettera i):

Ricostruzione zone
terremotate
Basilicata e
Campania (Tesoro,
bilancio e
programmazione
economica: 3.2.1.19
- Calamità naturali
e danni bellici -
cap. 7302)

10.000 25.000 25.000 - - 3

Segue: TABELLA F

=====						
ESTREMI ED OGGETTO	2000	2001	2002	2003	Anno	Limite
DEI PROVVEDIMENTI					e terminale	impeg.
RAGGRUPPATI PER					successivi	
SETTORI DI						
INTERVENTO						

(milioni di lire)						

- ART. 50, comma 1,
lettera l): Chiusura
programma edilizio a
Napoli per il
sisma dell'Irpinia. -
(Tesoro, bilancio e

programmazione

economica: 3.2.1.14

- Edilizia abitativa

- cap. 7250)

15.000	15.000	15.000	-	-	3
--------	--------	--------	---	---	---

Legge n. 483 del 1998:

Finanziamenti e

interventi per opere

di interesse locale:

- ART. 1, comma 3:

Ricostruzione dei

territori colpiti

dagli eventi

sismici del

novembre 1980,

febbraio 1981 e

marzo 1982. (Tesoro,

bilancio e

programmazione

economica: 3.2.1.19

- Calamità naturali

e danni bellici -

cap. 7302)

15.000	15.000	15.000	-	-	3
--------	--------	--------	---	---	---

Decreto-legge n. 132
del 1999, convertito,
con modificazioni,
dalla legge n. 266
del 1999: Interventi
urgenti in materia di
protezione civile.

- ART. 2, comma 3:

Recupero edifici
monumentali privati
(Beni culturali:
4.2.1.4 Risanamento
e ricostruzione
zone terremotate
cap. 7804)

3.000	3.000	3.000	-	-	3
-------	-------	-------	---	---	---

- ART. 4, comma 1:

Contributi in favore
delle regioni
Basilicata, Calabria
e Campania colpite
da eventi calamitosi
(Tesoro, bilancio e
programmazione
economica: 20.2.1.2

- Emergenze sul
territorio -

cap. 9332)

47.000	47.000	47.000	799.000	2019	3
--------	--------	--------	---------	------	---

- ART. 4, comma 2:

Contributi per il
recupero degli
edifici monumentali
privati (Tesoro,
bilancio e
programmazione
economica: 20.2.1.2

- Emergenze sul
territorio -
cap. 9332)

3.000	3.000	3.000	51.000	2019	3
-------	-------	-------	--------	------	---

- ART. 7, comma 1:

Contributi a favore
delle regioni
Campania, Emilia-
Romagna, Friuli-
Venezia Giulia e
Toscana colpite da
eventi calamitosi
(Tesoro, bilancio e
programmazione
economica: 20.2.1.2

- Emergenze sul
territorio -

cap. 9332)

29.500 33.000 33.000 561.000 2019 3

Segue: TABELLA F

=====								
ESTREMI ED OGGETTO	2000	2001	2002	2003	Anno	Limite		
DEI PROVVEDIMENTI					e terminale impegn.			
RAGGRUPPATI PER					successivi			
SETTORI DI								
INTERVENTO								

(milioni di lire)								

Legge n. 144 del
1999: Misure in
materia di
investimenti.
Delega al
Governo per il
riordino degli
incentivi all'oc-
cupazione e della
normativa che
disciplina
l'INAIL, nonché
disposizioni per
il riordino degli

enti previdenziali:

- ART. 42, comma 5:

Chiusura programma

edilizio a Napoli

per il sisma

dell'Irpinia.

(Tesoro, bilancio e

programmazione

economica: 3.2.1.14

- Edilizia

abitativa -

cap. 7250)

60.000	60.000	60.000	-	-	3
--------	--------	--------	---	---	---

978.440	1.349.500	1.207.300	4.893.200
---------	-----------	-----------	-----------

=====

4. Interventi nelle
aree depresse Legge
n. 1089 del 1968, di
conversione del
decreto legge n. 918
del 1968: Nuove
norme sui territori
depressi del centro-
nord, sulla ricerca
scientifica e

tecnologica e sulle
Ferrovie dello Stato:

- ART. 4: Fondo
speciale per la ricerca
applicata (Università
e ricerca: 4.2.1.2 -
Ricerca applicata -
cap. 7550/P)

200.000	200.000	200.000	-	-
---------	---------	---------	---	---

Legge n. 64 del 1986,
articolo 6 del decreto-
legge n. 166 del 1989,
convertito, con
modificazioni, dalla
legge n. 246 del 1989
nonché legge n. 184
del 1989: Disciplina
organica
dell'intervento
straordinario nel
Mezzogiorno (Tesoro,
bilancio e
programmazione
economica: 7.2.1.8
- Aree depresse -
cap. 8590)

4.097.336 2.821.192 2.500.000 - - 3

Segue: TABELLA F

=====						
ESTREMI ED OGGETTO	2000	2001	2002	2003	Anno	Limite
DEI PROVVEDIMENTI						e terminale impegn.
RAGGRUPPATI PER						successivi
SETTORI DI						
INTERVENTO						

(milioni di lire)

Decreto-legge n. 415

del 1992 convertito,

con modificazioni,

dalla legge n. 488

del 1992:

Rifinanziamento della

legge 1° agosto 1986,

n. 64, recante

disciplina organica

dell'intervento

straordinario nel

Mezzogiorno:

- ART. 1, comma 8:

Progetti strategici

aree depresse (Tesoro,
 bilancio e
 programmazione
 economica: 3.2.1.19
 - Calamità naturali
 e danni bellici -
 cap.7309; 7.2.1.10
 - Fondo di rotazione
 per le politiche
 comunitarie - cap.
 8620; 8.2.1.13 -
 Accordi di programma
 - cap. 9230;
 8.2.1.16 Fondo
 per la montagna
 - cap. 9260)

313.000	50.000	-	-	-	3
---------	--------	---	---	---	---

Decreto-legge n. 41
 del 1995, convertito,
 con modificazioni,
 dalla legge n. 85
 del 1995: Misure
 urgenti per il
 risanamento della
 finanza pubblica e
 per l'occupazione
 nelle aree depresse

(articolo 9)

(Tesoro bilancio e

programmazione

economica: 8.2.1.6

- Metropolitane

- cap. 9150; 8.2.1.11

Aree depresse - cap.

9103; 8.2.1.16 - Fondo

per la montagna -

cap. 9260)

121.170	-	-	-	-
---------	---	---	---	---

(Università e ricerca:

4.2.1.2 - Ricerca

applicata - cap. 7550/P)

42.830	-	-	-	-
--------	---	---	---	---

Decreto-legge n. 244

del 1995, convertito,

con modificazioni,

dalla legge n. 341

del 1995: Misure

dirette ad accelerare

il completamento

degli interventi

pubblici e la

realizzazione dei

nuovi interventi

nelle aree depresse

(articolo 4)

(Tesoro bilancio e

programmazione

economica: 3.2.1.24

- Metanizzazione

- cap. 7380; 7.2.1.8

Aree depresse -

cap. 8590)

50.000	69.142	-	-	-	3
--------	--------	---	---	---	---

(Lavori pubblici:

3.2.1.1 - Opere

marittime e portuali

- cap. 7257; 4.2.1.5

- Opere idrauliche e

sistemazione del

suolo - cap. 7574;

5.2.1.1 - Edilizia

abitativa - cap.

8011; 5.2.1.3 - Ente

nazionale per le

strade - cap. 8065;

6.2.1.10 - Aree

deprese - cap. 8662)

633.221	85.771	-	-	-	3
---------	--------	---	---	---	---

Segue: TABELLA F

=====						
ESTREMI ED OGGETTO	2000	2001	2002	2003	Anno	Limite
DEI PROVVEDIMENTI					e terminale	impeg.
RAGGRUPPATI PER					successivi	
SETTORI DI						
INTERVENTO						

					(milioni di lire)	

(Trasporti e
 navigazione: 2.2.1.3
 - Trasporti in
 gestione diretta ed
 in concessione cap.
 7034; 2.2.1.4 -
 Trasporto
 intermodale - cap.
 7046; 2.2.1.6 -
 Trasporto rapido di
 massa - cap. 7071;
 2.2.1.9 - Ferrovie
 dello Stato - cap.
 7099; 4.2.1.4 Opere
 marittime e portuali
 - cap.7263)

268.426	460.092	-	-	-	3
---------	---------	---	---	---	---

(Politiche agricole:

6.2.1.3 - Aree

deprese - cap. 8331)

99.426	82.408	-	-	-	3
--------	--------	---	---	---	---

(Industria: 6.2.1.16 -

Incentivi alle imprese -

cap. 7800/P)

96.250	-	-	-	-
--------	---	---	---	---

(Ambiente: 4.2.1.1 -

Piani disinquinamento

- cap. 7614/P; 4.2.1.3 -

Prevenzione inquinamento

fluviale e marittimo -

cap. 7735/P)

168.820	205.310	-	-	-	3
---------	---------	---	---	---	---

(Università e ricerca:

2.2.1.2 - Edilizia

universitaria, grandi

attrezzature e ricerca

scientifica - cap. 7115)

96.361	71.840	-	-	-	3
--------	--------	---	---	---	---

Decreto-legge n. 548

del 1996, convertito,

con modificazioni,

dalla legge n. 641

del 1996: Interventi
per le aree depresse e
protette (articolo 1):

(Tesoro, bilancio e
programmazione
economica: 3.2.1.24 -
Metanizzazione - cap.
7380; 7.2.1.10 - Fondo
di rotazione per le
politiche comunitarie
- cap. 8620; 7.2.1.20
- Intese istituzionali
di programma - cap.
8740; 8.1.2.2 - Aree
deprese - cap. 4920;
8.2.1.13 - Accordi di
programma - cap. 9230;
8.2.1.14 - Sviluppo
economico delle regioni
a statuto speciale e
province autonome -
cap. 9240; 8.2.1.18 -
Intese istituzionali
di programma -
cap. 9275)

999.107	2.497.432	-	-	-
---------	-----------	---	---	---

(Lavori pubblici:

4.2.1.5 - Opere
idrauliche e
sistemazione del
suolo - cap. 7574;
6.2.1.10 - Aree
depresse - cap.
8662; 7.2.1.5
- Aree depresse -
cap. 9435)

87.754 135.645 - - - 3

Segue: TABELLA F

=====						
ESTREMI ED OGGETTO	2000	2001	2002	2003	Anno	Limite
DEI PROVVEDIMENTI					e terminale impegn.	
RAGGRUPPATI PER					successivi	
SETTORI DI						
INTERVENTO						

(milioni di lire)						

(Trasporti e
navigazione: 2.2.1.3
- Trasporti in
gestione diretta
ed in concessione
- cap. 7034; 2.2.1.4

- Trasporto

intermodale - cap.

7046; 2.2.1.6 -

Trasporto rapido di

massa - cap. 7071;

2.2.1.9 Ferrovie

dello Stato - cap.

7099; 3.2.1.1 -

Aeroporti - cap. 7164;

4.2.1.3 - Edilizia di

servizio - cap. 7251;

4.2.1.4 - Opere

marittime e portuali

- cap. 7263)

66.355	240.889	-	-	-	3
--------	---------	---	---	---	---

(Industria: 6.2.1.16 -

Incentivi alle imprese -

cap. 7800/P; 8.2.1.1 -

Strutture turistiche e

ricettive - cap. 8060)

28.394	-	-	-	-	3
--------	---	---	---	---	---

(Beni culturali:

4.2.1.2 - Patrimonio

culturale non statale

- cap. 7716; 4.2.1.3

- Patrimonio culturale

statale - cap. 7773)

50.000	70.713	-	-	-	3
--------	--------	---	---	---	---

(Ambiente: 3.2.1.1 -

Parchi nazionali e

aree protette - cap.

7448; 4.2.1.1 - Piani

disinquinamento - cap.

7614/P; 4.2.1.3 -

Prevenzione

inquinamento fluviale

e marittimo -

cap. 7735/P)

51.508	68.792	-	-	-	3
--------	--------	---	---	---	---

(Università e ricerca:

4.2.1.2 Ricerca

applicata cap. 7550/P)

168.750	-	-	-	-
---------	---	---	---	---

Decreto-legge n. 67

del 1997, convertito,

con modificazioni,

dalla legge n. 135

del 1997:

Disposizioni urgenti

per favorire

l'occupazione

(articolo 1):

(Tesoro, bilancio e

programmazione economica:

3.2.1.24 - Metanizzazione

- cap. 7380; 7.2.1.17 -

Calamità naturali e

danni bellici - cap.

8573; 7.2.1.8 - Aree

deprese cap. 8590;

8.2.1.13 - Accordi di

programma cap. 9230)

1.504.784	1.475.753	-	-	-
-----------	-----------	---	---	---

(Pubblica istruzione:

3.1.2.4 - Aree depresse -

cap. 2220; 4.1.2.3 - Aree

deprese - cap. 2520;

5.1.2.2 Aree depresse -

cap. 2920; 6.1.2.2 - Aree

deprese cap. 3220;

7.1.2.2 - Aree depresse -

cap. 3520; 10.1.2.3 - Aree

deprese - cap. 4220;

11.1.2.3 Aree depresse -

cap. 4520)

52.950	131.8163	-	-	-	3
--------	----------	---	---	---	---

Segue: TABELLA F

=====						
ESTREMI ED OGGETTO	2000	2001	2002	2003	Anno	Limite
DEI PROVVEDIMENTI					e terminale	impeg.
RAGGRUPPATI PER					successivi	
SETTORI DI						
INTERVENTO						

					(milioni di lire)	

(Lavori pubblici:

3.2.1.1 - Opere

marittime e portuali

- cap. 7257; 4.2.1.5

- Opere idrauliche e

sistemazione del

suolo - cap. 7574;

5.2.1.1 - Edilizia

abitativa - cap.

8011; 5.2.1.3 - Ente

nazionale per le

strade - cap. 8065;

6.2.1.3 - Risanamento

e ricostruzione zone

terremotate - capp.

8281, 8287; 6.2.1.10

- Aree depresse -

cap. 8662; 6.2.1.17

- Patrimonio

culturale statale -

cap. 8951)

460.372	235.704	-	-	-	3
---------	---------	---	---	---	---

(Trasporti e navigazione:

2.2.1.3 - Trasporti in

gestione diretta ed in

concessione cap. 7034;

2.2.1.4 Trasporto

intermodale - cap. 7046;

2.2.1.6 - Trasporto

rapido di massa - cap.

7071; 2.2.1.9 - Ferrovie

dello Stato - cap. 7099;

3.2.1.1 - Aeroporti -

cap. 7164; 4.2.1.4 -

Opere marittime e

portuali - cap. 7263)

183.133	316.621	-	-	-	3
---------	---------	---	---	---	---

(Politiche agricole:

6.2.1.3 - Aree depresse

cap. 8331)

130.574	170.592	-	-	-	3
---------	---------	---	---	---	---

(Industria: 6.2.1.16

- Incentivi alle

imprese - cap. 7800/P)

1.086.432	350.000	-	-	-	3
-----------	---------	---	---	---	---

(Lavoro e previdenza:

7.1.2.1 - Occupazione -

cap. 7670/P)

20.000	-	-	-	-
--------	---	---	---	---

(Ambiente: 4.2.1.1

- Piani disinquinamento

- cap. 7614/P; 4.2.1.3

- Prevenzione

inquinamento fluviale

e marittimo -

cap. 7735/P)

131.513	381.022	-	-	-	3
---------	---------	---	---	---	---

(Università e ricerca:

4.2.1.2 - Ricerca

applicata - cap. 7550/P)

168.750	-	-	-	-
---------	---	---	---	---

Segue: TABELLA F

```
=====
ESTREMI ED OGGETTO      2000    2001    2002    2003    Anno    Limite
DEI PROVVEDIMENTI                        e terminale impeg.
RAGGRUPPATI PER                successivi
SETTORI DI
INTERVENTO
-----
```

(milioni di lire)

Legge n. 208 del
1998: Attivazione
delle risorse
preordinate dalla
legge finanziaria
per l'anno 1998 al
fine di realizzare
interventi nelle
aree depresse.
Istituzione di un
fondo rotativo per
il finanziamento
dei programmi di
promozione
imprenditoriale
nelle aree depresse:

- ART. 1, comma 1:
Prosecuzione degli
interventi per le
aree depresse:

(Tesoro, bilancio e
programmazione
economica: 7.2.1.8 -
Aree depresse - cap.

8590; 7.2.1.10 -

Fondo di rotazione

per le politiche

comunitarie - cap.

8620; 7.2.1.20 -

Intese istituzionali

di programma - cap.

8740; 8.2.1.13 -

Accordi di programma

- cap. 9230; 8.2.1.18

- Intese istituzionali

di programma - capp.

9275, 9276; 20.2.1.4

- Intese istituzionali

di programma -

cap. 9356)

3.202.299	6.305.606	6.142.599	-	-	3
-----------	-----------	-----------	---	---	---

(Finanze: 4.1.2.5 -

Devoluzione di proventi

- cap. 3590)

200.000	150.000	-	-	-	3
---------	---------	---	---	---	---

(Lavori pubblici:

4.2.1.7 - Intese

istituzionali di

programma - cap.

7669; 5.2.1.3 -

Ente nazionale per

le strade - cap.

8065; 5.2.1.5 -

Intese

istituzionali di

programma - cap.

8095; 6.2.1.18 -

Intese istituzionali

di programma - capp.

9012. 9013)

268.760	789.182	409.601	-	-	3
---------	---------	---------	---	---	---

(Trasporti e

navigazione: 2.2.1.12

- Intese istituzionali

di programma - capp.

7125, 7126; 3.2.1.4 -

Intese istituzionali

di programma -

cap. 7180)

68.507	113.440	42.987	-	-	3
--------	---------	--------	---	---	---

(Politiche agricole:

6.2.1.8 - Intese

istituzionali di

programma - cap. 8599)

34.360	64.105	26.901	-	-	3
--------	--------	--------	---	---	---

(Industria: 5.2.1.8

- Centri di sviluppo

dell'imprenditorialità
nel Mezzogiorno - cap.
7520; 6.2.1.16 -
Incentivi alle imprese
- cap. 7800/P)

635.000	1.250.000	600.000	-	-	3
---------	-----------	---------	---	---	---

(Lavoro e previdenza:
7.2.1.3 - Occupazione
cap. 7670/P)

15.000	-	-	-	-
--------	---	---	---	---

Segue: TABELLA F

=====						
ESTREMI ED OGGETTO	2000	2001	2002	2003	Anno	Limite
DEI PROVVEDIMENTI					e terminale impeg.	
RAGGRUPPATI PER					successivi	
SETTORI DI						
INTERVENTO						

(milioni di lire)						

(Beni culturali:
3.2.1.9 - Intese
istituzionali di
programma - cap.
7510; 4.2.1.5 -

Intese istituzionali

di programma - cap.

7790; 5.2.1.6 -

Intese istituzionali

di programma - cap.

8060)

20.501	36.382	15.267	-	-	3
--------	--------	--------	---	---	---

(Ambiente: 4.2.1.5 -

Intese istituzionali

di programma - cap.

7771)

39.007	72.775	30.538	-	-	3
--------	--------	--------	---	---	---

(Università e ricerca:

2.2.1.3 - Intese

istituzionali di

programma - cap. 7337,

7338; 4.2.1.2 -

Ricerca applicata

cap. 7550/P)

116.566	568.510	32.107	-	-	3
---------	---------	--------	---	---	---

- ART. 1, comma 2:

Completamento interventi

nelle aree depresse per

la promozione e lo

sviluppo di piccole e

medie imprese

cooperative di

produzione e lavoro

(Tesoro, bilancio e

programunazione economica:

7.2.1.8 - Aree depresse -

cap. 8591)

73.100	73.100	-	-	-	3
--------	--------	---	---	---	---

- ART. 1, comma 1/A:

Prosecuzione degli

interventi per le aree

deprese (quote

aggiuntive da tabella

C, legge finanziaria

1999):

(Tesoro, bilancio e

programmazione economica:

7.2.1.8 - Aree depresse

- cap. 8592; 7.2.1.10 -

Fondo di rotazione per

le politiche comunitarie

- cap. 8620; 7.2.1.20 -

Intese istituzionali di

programma - cap. 8740;

8.2.1.13 - Accordi di

programma - cap. 9230)

2.800.000	2.900.000	-	-	-	3
-----------	-----------	---	---	---	---

(Lavori pubblici:

5.2.1.3 - Ente

nazionale per le

strade - cap. 8065)

300.000	300.000	-	-	-	3
---------	---------	---	---	---	---

(Industria: 6.2.1.16

- Incentivi alle

imprese - cap. 7800)

1.250.000	1.250.000	-	-	-	3
-----------	-----------	---	---	---	---

(Università e ricerca:

4.2.1.2 - Ricerca

applicata - cap. 7550/P)

200.000	200.000	-	-	-	3
---------	---------	---	---	---	---

20.600.316	24.193.834	10.000.000
------------	------------	------------

Segue: TABELLA F

=====

ESTREMI ED OGGETTO	2000	2001	2002	2003	Anno	Limite
DEI PROVVEDIMENTI					e terminale	impeg.
RAGGRUPPATI PER					successivi	
SETTORI DI						
INTERVENTO						

(milioni di lire)

5.Credito agevolato

al commercio.

Legge n. 41 del 1986:

Disposizioni per la

formazione del

bilancio annuale e

pluriennale dello Stato

(legge finanziaria 1986):

- ART. 11, commi 15 e

16: Contributi per la

realizzazione dei

mercati agro-alimentari

e articolo 3 della

legge 5 luglio 1990, n.

174 (Industria: 6.2.1.16

- Incentivi alle imprese

- cap. 7800/P)

106.000

-

-

-

-

Legge n. 67 del 1988:

Disposizioni per la

formazione del bilancio

annuale e pluriennale

dello Stato (legge

finanziaria 1988):

- ART. 15, comma 23:

Integrazione del fondo
di cui all'articolo 6
della legge n. 517 del
1975 (Industria:
6.2.1.16 - Incentivi
alle imprese -
cap. 7800/P)

	124.000	209.600	-	-	-

	230.000	209.600	-	-	-
=====					

6. Interventi a
favore della regione
Friuli-Venezia Giulia
ed aree limitrofe -
Interventi per Venezia.

Legge n. 26 del 1986:
Incentivi per il
rilancio dell'economia
delle province di
Trieste e Gorizia:

- ART. 6, primo comma,
lettera b): Fondo per
Trieste (Tesoro, bilancio

e programmazione

economica: 7.2.1.9 -

Fondo per gli interventi
nel territorio di Trieste
- cap. 8610)

26.000	22.000	17.000	-	-
--------	--------	--------	---	---

- ART. 6, primo comma,
lettera c): Fondo per
Gorizia (Industria:
4.2.1.6 - Aree depresse
- cap. 7350)

21.000	6.000	1.000	-	-	3
--------	-------	-------	---	---	---

Segue: TABELLA F

=====						
ESTREMI ED OGGETTO	2000	2001	2002	2003	Anno	Limite
DEI PROVVEDIMENTI					e terminale	impeg.
RAGGRUPPATI PER				successivi		
SETTORI DI						
INTERVENTO						

(milioni di lire)						

Legge n. 295 del 1998:
Disposizioni per il
finanziamento di

interventi e opere

di interesse pubblico:

- ART. 3, comma 2:

Interventi per Venezia.

(Lavori pubblici:

2.2.1.4 - Interventi

per Venezia - capp.

7151, 7153, 7154, 7157)

3.500	3.500	3.500	-	-	3
-------	-------	-------	---	---	---

(Trasporti e navigazione:

3.2.1.1 - Aeroporti -

cap. 7158; 4.2.1.4 -

Opere marittime e portuali

- cap. 7262)

2.000	2.000	2.000	-	-	3
-------	-------	-------	---	---	---

(Beni culturali: 3.2.1.7

- Interventi per Venezia

cap. 7601)

1.000	1.000	1.000	-	-	3
-------	-------	-------	---	---	---

(Università e ricerca:

2.2.1.2 - Edilizia

universitaria, grandi

attrezzature e ricerca

scientifica - capp.

7107, 7108, 7118)

3.500	3.500	3.500	-	-	3
-------	-------	-------	---	---	---

Legge n. 448 del 1998:

Misure di finanza

pubblica per la

stabilizzazione e lo

sviluppo:

- ART. 50, comma 1,

lettera b):

Rifinanziamento dei

programmi di intervento

(Tesoro, bilancio e

programmazione

economica: 3.2.1.40

- Interventi per

Venezia - capp. 7585,

7586)

6.000	16.000	16.000	-	-	3
-------	--------	--------	---	---	---

(Lavori pubblici:

2.2.1.4 - Interventi

per Venezia - capp.

7152, 7154)

14.000	34.000	34.000	-	-	3
--------	--------	--------	---	---	---

Legge n. 483 del 1998:

Finanziamenti e
interventi per opere
di interesse locale:

- ART. 3, comma 1:

Progetto di ampliamento
della base di Aviano
(Tesoro, bilancio e
programmazione
economica: 7.2.1.14 -
Sviluppo economico
delle regioni a statuto
speciale e province
autonome - cap. 8660)

4.000	4.000	4.000	4.000	2003	3
-------	-------	-------	-------	------	---

81.000	92.000	82.000	4.000
--------	--------	--------	-------

=====

Segue: TABELLA F

=====

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003	Anno e terminale impeg. successivi	Limite
--	------	------	------	------	--	--------

(milioni di lire)

7. Provvidenze per
l'editoria.

Legge n. 549 del 1995:
Misure di
razionalizzazione
della finanza
pubblica:

- ART. 2, comma 32:
Mutui agevolati per
l'editoria libraria
(Beni culturali:

3.2.1.5 - Editoria
libraria - cap. 7551)

5.000	5.000	5.000	15.000	2005	3

5.000	5.000	5.000	15.000		
=====					

8. Edilizia
residenziale e
agevolata.

Decreto-legge n. 9
del 1982, convertito,

con modificazioni,
dalla legge n. 94 del
1982: Norme per
l'edilizia residenziale
e provvidenze in
materia di sfratti
(Tesoro, bilancio e
programmazione economica:

3.2.1.14 - Edilizia

abitativa - cap. 7251)

-	200.000	221.900	-	-	3
---	---------	---------	---	---	---

Legge n. 345 del 1997:
Finanziamenti per opere
e interventi in materia
di viabilità, di
infrastrutture, di
difesa del suolo,
nonché per la
salvaguardia di Venezia:

- ART. 1, comma 4:

Eliminazione barriere
architettoniche

(Lavori pubblici: 7.2.1.3

Eliminazione barriere

architettoniche cap. 9473)

20.000	-	-	-	-
--------	---	---	---	---

Legge n. 295 del 1998:

Disposizioni per il
finanziamento di
interventi e opere di
interesse pubblico:

- ART. 1, comma 1:

Interventi per
l'adeguamento degli
edifici demaniali alle
norme di sicurezza
(Lavori pubblici:
6.2.1.1 - Edilizia di
servizio - cap. 8160)

	141.600	90.000	100.000	-	-

	161.600	290.000	321.900	-	-
=====					

Segue: TABELLA F

=====						
ESTREMI ED OGGETTO	2000	2001	2002	2003	Anno	Limite
DEI PROVVEDIMENTI					e terminale	impeg.
RAGGRUPPATI PER					successivi	
SETTORI DI						
INTERVENTO						

(milioni di lire)

9. Mediocredito centrale

- SIMEST Spa.

Legge n. 1329 del 1965:

Provvedimenti per

l'acquisto di nuove

macchine utensili

(Tesoro, bilancio e

programmazione economica:

3.2.1.46 - Sostegno

finanziario del sistema

produttivo - cap. 7658)

130.000	340.000	350.000	-	-	3
---------	---------	---------	---	---	---

Decreto-legge n. 251

del 1981, convertito,

con modificazioni, dalla

legge n. 394 del 1981:

Provvedimenti per il

sostegno delle

esportazioni italiane:

- ART. 2: Fondo rotativo

finanziamento imprese

esportatrici (Tesoro,
 bilancio e programmazione
 economica: 3.2.1.46 -
 Sostegno finanziario del
 sistema produttivo -
 cap. 7660)

150.000	150.000	150.000	-	-
---------	---------	---------	---	---

Legge n. 730 del 1983:
 Disposizioni per la
 formazione del bilancio
 annuale e pluriennale
 dello Stato (legge
 finanziaria 1984):

- ART. 18, ottavo e nono
 comma: Fondo per il
 finanziamento di
 esportazioni a pagamento
 differito (Tesoro,
 bilancio e programmazione
 economica: 3.2.1.46 -
 SOSTEGNO FINANZIARIO DEL
 SISTEMA PRODUTTIVO -
 CAP. 7657)

-	-	133.400	-	-	3
---	---	---------	---	---	---

Legge n. 887 del 1984:
 Disposizioni per la
 formazione del
 bilancio annuale e
 pluriennale dello Stato
 (legge finanziaria 1985):

- ART. 9, sesto comma:
 Fondo per il finanziamento
 di esportazioni a
 pagamento differito
 (Tesoro, bilancio e
 programmazione economica:

3.2.1.46 - SOSTEGNO

FINANZIARIO DEL SISTEMA

PRODUTTIVO - CAP. 7657)

50.000	50.000	44.600	-	-	3
--------	--------	--------	---	---	---

Legge n. 49 del 1985:
 Provvedimenti per il
 credito alla cooperazione
 e misure urgenti a
 salvaguardia dei livelli
 di occupazione:

- ART. 1: Istituzione del
 Fondo di rotazione per lo
 sviluppo della

cooperazione (Tesoro,
 bilancio e programmazione
 economica: 3.2.1.13 -
 COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
 - CAP. 7240)

10.000 10.000 5.000 - -

Segue: TABELLA F

=====						
ESTREMI ED OGGETTO	2000	2001	2002	2003	Anno	Limite
DEI PROVVEDIMENTI					e terminale	impeg.
RAGGRUPPATI PER				successivi		
SETTORI DI						
INTERVENTO						

(milioni di lire)						

Legge n. 41 del 1986:
 Disposizioni per la
 formazione del
 bilancio annuale e
 pluriennale dello Stato
 (legge finanziaria 1986):

- ART. 11, comma 6:
 Fondo per il
 finanziamento di

esportazioni a pagamento
differito (Tesoro,
bilancio e programmazione
economica: 3.2.1.46 -
Sostegno finanziario del
sistema produttivo
cap. 7657)

50.000	50.000	34.600	-	-	3
--------	--------	--------	---	---	---

Decreto-legge n. 691
del 1994, convertito,
con modificazioni,
dalla legge n. 35 del
1995: Misure urgenti
per la ricostruzione
e la ripresa delle
attività produttive
nelle zone colpite
dalle eccezionali
avversità atmosferiche
e dagli eventi
alluvionali nella
prima decade del mese
di novembre 1994:

- ART. 2, comma 1:
Fondo per contributi
conto interessi su

finanziamenti concessi

(Tesoro, bilancio e

programmazione economica:

3.2.1.46 - Sostegno

finanziario del sistema

produttivo - cap. 7658)

70.000	70.000	70.000	616.000	2004	3
--------	--------	--------	---------	------	---

Legge n. 266 del 1997:

Interventi urgenti per

l'economia:

- ART. 12, comma 1:

Contributi per l'acquisto

di nuove macchine utensili

(Tesoro, bilancio e

programmazione economica:

3.2.1.46 - Sostegno

finanziario del sistema

produttivo - cap. 7658)

75.000	75.000	75.000	375.000	2007	3
--------	--------	--------	---------	------	---

- ART. 12, comma 2:

Finanziamento di

esportazioni a pagamento

differito (Tesoro,

bilancio e programmazione

economica: 3.2.1.46 -

Sostegno finanziario del
sistema produttivo -
cap. 7657)

50.000 50.000 50.000 600.000 2006 3

585.000 795.000 912.600 1.591.000

=====

Segue: TABELLA F

=====

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003	Anno	Limite
					e terminale	impeg.
					successivi	

(milioni di lire)

10. Artigiancassa.

Legge n. 67 del 1988:

Disposizioni per la

formazione del

bilancio annuale e

pluriennale dello

Stato (legge

finanziaria 1988):

- ART. 15. comma 43:

Fondo per il concorso
statale nel pagamento,
degli interessi

(Tesoro, bilancio e
programmazione

economica: 3.2.1.26

- Artigiancassa -

cap. 7401)

50.000	50.000	69.750	-	-	3
--------	--------	--------	---	---	---

Legge n. 321 del 1990:

Aumento del fondo per

il concorso nel

pagamento degli

interessi sulle

operazioni di credito

a favore delle imprese

artigiane, costituito

presso la Cassa per il

credito alle imprese

artigiane (Tesoro,

bilancio e

programmazione economica:

3.2.1.26 - Artigiancassa

- cap. 7401)

50.000	50.000	29.750	-	-	3
--------	--------	--------	---	---	---

Legge n.266 del 1997:

Interventi urgenti per

l'economia:

- ART. 12, comma 3:

Fondo contributi

interessi della Cassa per

il credito alle imprese

artigiane (Tesoro,

bilancio e programmazione

economica: 3.2.1.26 -

Artigiancassa cap. 7401)

195.000	195.000	195.000	450.000	2007	3
---------	---------	---------	---------	------	---

295.000	295.000	294.500	450.000
---------	---------	---------	---------

=====

11. Interventi nel

settore dei trasporti.

Legge n. 662 del 1996:

Misure di

razionalizzazione della

finanza pubblica:

- ART. 2, comma 14:

Apporto al capitale
sociale delle Ferrovie
dello Stato spa (Tesoro,
bilancio e programmazione
economica: 3.2.1.22 -
Ferrovie dello Stato -
cap. 7350)

6.150.000 6.200.000 6.200.000 16.473.000 2005 3

Segue: TABELLA F

=====						
ESTREMI ED OGGETTO	2000	2001	2002	2003	Anno	Limite
DEI PROVVEDIMENTI						e terminale impegn.
RAGGRUPPATI PER						successivi
SETTORI DI						
INTERVENTO						

(milioni di lire)						

Decreto-legge n. 457
del 1997, convertito,
con modificazioni,
dalla legge n. 30 del
1998: Disposizioni
urgenti per lo
sviluppo del settore
dei trasporti e

l'incremento
dell'occupazione:

- ART. 10, comma 1:

Contributi alle
Ferrovie dello Stato
spa per il
completamento della
linea ferroviaria
Genova - Ventimiglia e
per la progettazione
del nodo ferroviario
di Genova (Trasporti e
navigazione: 2.2.1.9 -
Ferrovie dello Stato -
cap. 7098)

3.500	3.500	3.500	21.000	2008	3
-------	-------	-------	--------	------	---

Legge n. 194 del 1998:
Interventi nel settore
dei trasporti:

- ART. 1, comma 2:

Opere di ampliamento e
ammodernamento delle
infrastrutture
aeroportuali (Trasporti
e navigazione: 3.2.1.1

- Aeroporti -

cap. 7160)

15.000	15.000	15.000	-	-	3
--------	--------	--------	---	---	---

- ART. 2, comma 5:

Acquisto di autobus e

di altri mezzi di

trasporto di persone

(Trasporti e navigazione:

2.2.1.5 - Trasporti

pubblici locali -

cap. 7056)

195.000	195.000	195.000	1.755.000	2011	3
---------	---------	---------	-----------	------	---

- ART. 2, comma 8/A:

Contributi per il

risanamento tecnico-

economico della

gestione governativa

per la navigazione dei

laghi Maggiore, di

Como e di Garda

(Trasporti e navigazione:

4.2.1.5 - Trasporti in

gestione diretta ed in

concessione - cap. 7319)

20.000	20.000	20.000	-	-	3
--------	--------	--------	---	---	---

- ART. 2, comma 8/B:

Contributi per il
miglioramento tecnico-
ambientale del
servizio di trasporto
pubblico sui laghi
d'Iseo e Trasimeno
(Trasporti e navigazione:
4.2.1.7 - Trasporti
pubblici locali -
cap. 7340)

2.500	2.500	2.500	-	-	3
-------	-------	-------	---	---	---

- ART. 2, comma 10:
Parco automobilistico
regione Sicilia
(Trasporti e navigazione:
2.2.1.5 - Trasporti
pubblici locali -
cap. 7056)

1.000	1.000	1.000	10.000	2012	3
-------	-------	-------	--------	------	---

Segue: TABELLA F

```
=====
ESTREMI ED OGGETTO      2000      2001      2002      2003      Anno  Limite
DEI PROVVEDIMENTI                               e terminale impeg.
RAGGRUPPATI PER                               successivi
SETTORI DI
INTERVENTO
```

(milioni di lire)

- ART. 3, comma 1:

Contributi per la
realizzazione dei
passanti ferroviari
di Milano e di
Torino (Trasporti e
navigazione:

2.2.1.6 - Trasporto
rapido di massa -
cap. 7069)

50.000	50.000	50.000	320.000	2009	3
--------	--------	--------	---------	------	---

- ART. 3, comma 2:

Onere per la
predisposizione del
progetto esecutivo
relativo alla linea
ferroviaria del
Brennero per la
tratta Verona-Monaco
(Trasporti e navigazione:

2.2.1.9 - Ferrovie dello
Stato - cap. 7094)

5.000	5.000	5.000	-	-	3
-------	-------	-------	---	---	---

Legge n. 354 del 1998:
 Piano triennale per la
 soppressione di
 passaggi a livello
 sulle linee ferroviarie
 dello Stato. Misure per
 il potenziamento di
 itinerari ferroviari di
 particolare rilevanza:

- ART. 1, comma 3:

Apporto al capitale
 sociale delle Ferrovie
 dello Stato spa per il
 piano triennale di
 soppressione dei
 passaggi a livello
 (Trasporti e navigazione:
 2.2.1.9 - Ferrovie dello
 Stato - cap. 7095)

110.000	110.000	110.000	554.000	2007	3
---------	---------	---------	---------	------	---

- ART. 3: Apporto al
 capitale sociale delle
 Ferrovie dello Stato
 spa per interventi di
 potenziamento e
 ammodernamento di

itinerari ferroviari

(Trasporti e navigazione:

2.2.1.9 - Ferrovie

dello Stato - cap. 7096)

250.000	250.000	250.000	1.250.000	2007	3
---------	---------	---------	-----------	------	---

Legge n. 366 del 1998:

Norme per il finanziamento

della mobilità ciclistica

(Trasporti e navigazione:

2.2.1.10 - Mobilità

ciclistica - cap. 7111)

13.000	15.000	10.000	-	-
--------	--------	--------	---	---

Legge n. 413 del 1998:

Rifinanziamento degli

interventi per

l'industria cantieristica

ed armatoriale ed

attuazione della

normativa comunitaria di

settore:

- ART. 9, comma 1:

Realizzazione di opere

infrastrutturali nel

porti (Trasporti e

navigazione: 4.2.1.4 -

Opere marittime e portuali

- cap. 7265).

100.000	100.000	100.000	-	-	3
---------	---------	---------	---	---	---

- ART. 9, comma 3:

Potenziamento della rete

interportuale nazionale

(Trasporti e navigazione:

2.2.1.4 - Trasporto

intermodale - cap. 7045)

20.000	20.000	20.000	-	-	3
--------	--------	--------	---	---	---

Segue: TABELLA F

=====						
ESTREMI ED OGGETTO	2000	2001	2002	2003	Anno	Limite
DEI PROVVEDIMENTI					e	terminale impegn.
RAGGRUPPATI PER					successivi	
SETTORI DI						
INTERVENTO						

(milioni di lire)						

- ART. 11: Risanamento

del sistema idroviario

padano-veneto

(Trasporti e navigazione:

4.2.1.6 - Sistemi

idroviari - cap. 7331)

40.000	40.000	40.000	-	-	3
--------	--------	--------	---	---	---

- ART. 18:

Informatizzazione dei

servizi marittimi

(Trasporti e navigazione:

8.2.1.2 - Informatica di

servizio - cap. 7476)

4.400	4.400	4.400	-	-	3
-------	-------	-------	---	---	---

Legge n. 426 del 1998:

Nuovi interventi in

campo ambientale:

- ART. 4, comma 19:

Sostituzione parco

autoveicoli a propulsione

tradizionale con

autoveicoli a minimo

impatto ambientale

(Tesoro, bilancio e

programmazione economica:

3.2.1.48 - Prevenzione

inquinamento atmosferico

e acustico - cap. 7235)

5.400	5.400	5.400	-	-	3
-------	-------	-------	---	---	---

Legge n. 448 del 1998:

Misure di finanza

pubblica per la

stabilizzazione e lo

sviluppo:

- ART. 50, comma 1,

lettera a): Prosecuzione

interventi previsti

dall'articolo 9 della

legge n. 211 del 1992

(Trasporti e navigazione:

2.2.1.6 - Trasporto

rapido di massa -

cap. 7068)

80.000	180.000	180.000	-	-	3
--------	---------	---------	---	---	---

7.064.800	7.304.800	7.299.800	20.823.000
-----------	-----------	-----------	------------

=====

12. Costruzione nuove

sedi di servizio per

gli appartenenti alle

Forze dell'ordine.

Legge n. 16 del 1985

e legge n. 498 del
1992 (articolo 1,
comma 7): Programma
quinquennale di
costruzione di nuove
sedi di servizio e
relative pertinenze
per l'Arma dei
carabinieri (Lavori
pubblici: 6.2.1.1 -
Edilizia di servizio
- cap. 8154).

10.000 10.000 - - 3

Segue: TABELLA F

=====							
ESTREMI ED OGGETTO	2000	2001	2002	2003	Anno	Limite	
DEI PROVVEDIMENTI					e	terminale impegn.	
RAGGRUPPATI PER					successivi		
SETTORI DI							
INTERVENTO							

(milioni di lire)							

Legge n. 831 del 1986:
Disposizioni per la
realizzazione di un

programma di interventi
per l'adeguamento alle
esigenze operative
delle infrastrutture
del Corpo della Guardia
di finanza (Lavori
pubblici: 6.2.1.1 -
Edilizia di servizio -
cap. 8157)

10.000	10.000	-	-	3
--------	--------	---	---	---

Legge n. 521 del 1988:
Misure di potenziamento
delle Forze di polizia
e del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco:

- ART. 27: Programma di
costruzione di nuove
sedi di servizio
(Lavori pubblici: 6.2.1.1
- Edilizia di servizio -
cap. 8158)

10.000	10.000	-	-	-	3
--------	--------	---	---	---	---

30.000	30.000	-	-	-
--------	--------	---	---	---

=====

13. Interventi nel
settore della ricerca.

Decreto-legge n. 475
del 1996, convertito,
con modificazioni,
dalla legge n. 573
del 1996, recante
misure urgenti per le
università e gli
enti di ricerca:

- ART. 6, comma 3:

Sincrotrone Trieste
e Grenoble (Università
e ricerca: 4.2.1.3 -
Accordi internazionali
per la ricerca
scientifica -
cap. 7591)

7.000 - - - -

- ART. 6, comma 3:

Osservatori astronomici
e astrofisici
(Università e ricerca:
2.2.1.2 - Edilizia
universitaria, grandi

attrezzature e ricerca
scientifica -
cap. 7111/P)

8.000 8.000 - - - 3

Segue: TABELLA F

=====						
ESTREMI ED OGGETTO	2000	2001	2002	2003	Anno	Limite
DEI PROVVEDIMENTI					e	terminale impegn.
RAGGRUPPATI PER					successivi	
SETTORI DI						
INTERVENTO						

(milioni di lire)

- ART. 6, comma 3:
finanziamento INFM
(Università e ricerca:
4.2.1.1 - Ricerca
scientifica - cap. 7526)

40.000 25.000 25.000 - - 3

Decreto legislativo
n. 204 del 1998:
Disposizioni per il
coordinamento, la

programmazione e la
valutazione della
politica nazionale
relativa alla
ricerca scientifica
e tecnologica:

- ART. 1, comma 3:
Fondo integrativo
speciale per la ricerca
(Tesoro, bilancio e
programmazione economica:

3.2.1.47 - Ricerca
scientifica -
cap. 7672)

	10.000	10.000	10.000	-	-

	65.000	43.000	35.000	-	- 3
=====					

14. Interventi a favore
dell'industria
navalmeccanica.

Legge n. 413 del 1998:
Rifinanziamento degli
interventi per l'industria
cantieristica ed

armatoriale ed attuazione
della normativa comunitaria
di settore:

- ART. 1, comma 1,
lettera a): Contributi
alle imprese di
costruzione navale
(Trasporti e navigazione:
4.2.1.2 - Imprese
navalmeccaniche e
armatoriali - cap. 7205)

60.000	60.000	60.000	-	-	3
--------	--------	--------	---	---	---

- ART. 1, comma 1,
lettera b): Contributi
in favore delle imprese
armatoriali (Trasporti
e navigazione: 4.2.1.2
- Imprese navalmeccaniche
e armatoriali -
cap. 7210)

30.000	30.000	30.000	-	-	3
--------	--------	--------	---	---	---

- ART. 8, comma 3,
lettera e): Spese per
la realizzazione di
un programma di
interventi per

consentire
l'adeguamento della
componente aeronavale
(Finanze: 7.2.1.4 -
Potenziamento -
cap. 7504)

10.000	10.000	10.000	-	-	3

100.000	100.000	100.000	-		
=====					

Segue: TABELLA F

=====						
ESTREMI ED OGGETTO	2000	2001	2002	2003	Anno	Limite
DEI PROVVEDIMENTI					e	terminale impegn.
RAGGRUPPATI PER					successivi	
SETTORI DI						
INTERVENTO						

(milioni di lire)						

16. Interventi per
la viabilità
ordinaria, speciale e
di grande comunicazione.

Decreto legislativo n.

143 del 1994:

Istituzione dell'Ente
nazionale per le
strade:

- ART. 3: Finanziamento
e programmazione
dell'attività per
altre spese in conto
capitale (Lavori
pubblici: 5.2.1.3 -
Ente nazionale per
le strade - cap. 8061)
3.867.000
3.897.000

990.000	-	-	3
---------	---	---	---

Legge n. 662 del 1996:

Misure di
razionalizzazione
della finanza
pubblica:

- ART. 2, comma 86:
Completamento del
raddoppio
dell'autostrada A6
Torino-Savona

(Lavori pubblici:

5.2.1.2 - Opere

stradali - cap. 8031).

20.000	20.000	20.000	280.000	2016	3
--------	--------	--------	---------	------	---

- ART. 2, comma 87:

Avvio della

realizzazione della

variante di valico

Firenze-Bologna

(Lavori pubblici:

5.2.1.2 - Opere

stradali - cap. 8032)

20.000	20.000	20.000	280.000	2016	3
--------	--------	--------	---------	------	---

Decreto-legge n. 67

del 1997, convertito,

con modificazioni

dalla legge n. 135

del 1997: Disposizioni

urgenti per favorire

l'occupazione (Lavori

pubblici: 5.2.1.2 -

Opere stradali -

cap. 8033)

55.000	75.000	75.000	1.250.000	2017	3
--------	--------	--------	-----------	------	---

Legge n. 295 del 1998:
Disposizioni per il
finanziamento di
Interventi e opere di
interesse pubblico:

- ART. 3, comma 1:
Adeguamento sistema
autostradale (Lavori
pubblici: 5.2.1.2 -
Opere stradali -
cap. 8034)

61.600 61.600 61.600 - - 3

Segue: TABELLA F

=====							
ESTREMI ED OGGETTO	2000	2001	2002	2003	Anno	Limite	
DEI PROVVEDIMENTI					e terminale	impeg.	
RAGGRUPPATI PER					successivi		
SETTORI DI							
INTERVENTO							

(milioni di lire)							

Legge n. 448 del 1998:
Misure di finanza
pubblica per la

stabilizzazione e lo
sviluppo:

- ART. 50, comma 1,
lettera g):

Rifinanziamento dei
programmi di intervento

(Lavori pubblici:

5.2.1.2 -

Opere stradali -

cap. 8034)

50.000	70.000	70.000	-	-	3
--------	--------	--------	---	---	---

Legge n. 144 del 1999:

Misure in materia di
investimenti, delega

al Governo per il

riordino degli

incentivi

all'occupazione e

della normativa che

disciplina l'INAIL,

nonché disposizioni

per il riordino degli

enti previdenziali:

- ART. 11: Raddoppio

della strada statale

Ragusa Catania

(Lavori pubblici:

5.2.1.3 - Ente

nazionale per le

strade - cap. 8066)

- 10.000 10.000 - - 3

4.073.600 4.153.600 1.246.600 1.810.000

=====

17. Edilizia penitenziaria
e giudiziaria.

Legge n. 910 del 1986:

Disposizioni per la

formazione del

bilancio annuale e

pluriennale dello Stato

(legge finanziaria 1987):

- ART. 7, comma 6:

Completamento delle

opere, di cui al

programma costruttivo

predisposto d'intesa con

il Ministro di grazia

e giustizia per gli

immobili da destinare

agli istituti di
prevenzione e pena
(Lavori pubblici:
6.2.1.6 - Edilizia
penitenziaria -
cap. 8481)

113.390 15.000 15.000 - - 3

Segue: TABELLA F

=====							
ESTREMI ED OGGETTO	2000	2001	2002	2003	Anno	Limite	
DEI PROVVEDIMENTI					e	terminale impeg.	
RAGGRUPPATI PER					successivi		
SETTORI DI							
INTERVENTO							

(milioni di lire)							

Legge n. 448 del 1998:
Misure di finanza
pubblica per la
stabilizzazione e lo
sviluppo:

- ART. 50, comma 1,
lettera f): Opere di
edilizia penitenziaria

(Tesoro, bilancio e
programmazione economica:
7.2.1.19 - Edilizia
penitenziaria -
cap. 8730)

80.000	80.000	80.000	-	-	3
--------	--------	--------	---	---	---

193.390	95.000	95.000	-		
---------	--------	--------	---	--	--

=====

19. Difesa del suolo e
tutela ambientale.

Decreto del Presidente
della Repubblica n.
1090 del 1968: Piano
regolatore generale
degli acquedotti
(Lavori pubblici:
4.2.1.1 - Acquedotti
fognature ed opere
igienico-sanitarie -
cap. 7402)

5.000	5.000	5.000	-	-	3
-------	-------	-------	---	---	---

Legge n. 752 del 1986:
Legge pluriennale per

l'attuazione di
interventi programmati
in agricoltura:

- ART. 4, comma 3,
lettera d): Opere di
bonifica idraulica
(Politiche agricole:
6.2.1.1 - Bonifica,
miglioramento e sviluppo
fondiario - cap. 8111).

5.000	10.000	10.000	-	-
-------	--------	--------	---	---

Decreto-legge n. 8
del 1987, convertito,
con modificazione
dalla legge n. 120 del
1987: Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza
nel comune di Senise ed
in altri comuni interessati
da dissesto del territorio
e nelle zone colpite dalle
avversità atmosferiche
del gennaio 1987, nonché
provvedimenti relativi a
pubbliche calamità:

- ART. 1: Interventi in
 materia di dissesto
 idrogeologico
 (Tesoro, bilancio e
 programmazione economica:
 20.2.1.2 - Emergenze
 sul territorio -
 cap. 9339)

30.000 50.000 60.000 - -

Legge n. 183 del 1989
 e decreto-legge n. 398
 del 1993, convertito,
 con modificazioni dalla
 legge n. 493 del 1993
 (articolo 12): Norme
 per il riassetto
 organizzativo e
 funzionale della difesa
 del suolo (Tesoro,
 bilancio e programmazione
 economica: 7.2.1.6 -
 Difesa del suolo -
 cap. 8561)

730.000 730.000 750.000 - - 3

Segue: TABELLA F

=====							
ESTREMI ED OGGETTO	2000	2001	2002	2003	Anno	Limite	
DEI PROVVEDIMENTI					e	terminale impegn.	
RAGGRUPPATI PER					successivi		
SETTORI DI							
INTERVENTO							

(milioni di lire)							

Legge n. 97 del 1994:

Nuove disposizioni

per le zone montane

(Tesoro, bilancio e

programmazione economica:

8.2.1.16 - Fondo per la

montagna - cap.9260)

100.000	100.000	100.000	-	-	3
---------	---------	---------	---	---	---

Decreto-legge n. 6

del 1998, convertito,

con modificazioni,

dalla legge n. 61 del

1998: Ulteriori

interventi urgenti in

favore delle zone

terremotate delle

regioni Marche e

Umbria e di altre
zone colpite da
eventi calamitosi:

- ART. 13, comma

6-sexies: Bacino

idrico lago Trasimeno

(Lavori pubblici:

4.2.1.5 - Opere

idrauliche e

sistemazione del suolo

- cap. 7589)

3.000	-	-	-	-
-------	---	---	---	---

Legge n. 426 del 1998:

Nuovi interventi in

campo ambientale

- ART. 1, comma 1:

Interventi di bonifica

e ripristino ambientale

dei siti inquinati

(Ambiente: 1.2.1.4

- Programmi di tutela

ambientale - capp. 7081,

7082)

446.200	16.200	16.200	-	-	3
---------	--------	--------	---	---	---

- ART. 3, commi 1, 2, 3
e 7: Rifinanziamento
degli interventi previsti
dalla legge n. 344 del
1997 in materia
ambientale (Ambiente:
4.2.1.1 - Piani
disinquinamento - cap.
7616; 5.2.1.1 -
Informazione,
monitoraggio e progetti
in materia ambientale -
capp. 7802, 7803, 7804;
7.2.1.2 - Prevenzione
inquinamento atmosferico
e acustico - cap. 8254)

55.000	55.000	55.000	-	-	3
--------	--------	--------	---	---	---

Legge n. 448 del 1998:
Misure di finanza
pubblica per la
stabilizzazione e lo
sviluppo:

- ART. 49: Programmi di
tutela ambientale
(Ambiente: 1.2.1.4 -
Programmi di tutela

ambientale - cap. 7082)

700.000	-	-	-	-

2.074.200	966.200	996.200	-	
=====				

Segue: TABELLA F

=====							
ESTREMI ED OGGETTO	2000	2001	2002	2003	Anno	Limite	
DEI PROVVEDIMENTI					e	terminale	impeg.
RAGGRUPPATI PER					successivi		
SETTORI DI							
INTERVENTO							

(milioni di lire)							

21. Interventi in
agricoltura Legge n.
817 del 1971:
Disposizioni per il
rifinanziamento
delle provvidenze
per lo sviluppo della
proprietà coltivatrice
(Politiche agricole:
2.2.1.3 - Cassa
proprietà contadina -

cap. 7171)

20.000 20.000 20.000 - - 3

Legge n. 185 del
1992: Nuova disciplina
del Fondo di
solidarietà nazionale:

- ART. 1, comma 3:

Fondo di solidarietà
nazionale (Politiche
agricole: 3.2.1.3
Bonifica, miglioramento
e sviluppo fondiario
cap. 7439)

200.000 200.000 200.000 - - 3

- ART. 1, comma 3:

Fondo di solidarietà
nazionale (Tesoro,
bilancio e
programmazione economica:
3.2.2.3 - Fondo di
solidarietà nazionale
- cap. 8130)

280.000 280.000 280.000 - - 3

Legge n. 423 del 1998:

Interventi strutturali
e urgenti nel settore
agricolo, agrumicolo
e zootecnico:

- ART. 1, comma 1

(Politiche agricole:

3.2.1.4 - Informazione
e ricerca - cap. 7624)

10.000	10.000	10.000	-	-
--------	--------	--------	---	---

Legge n. 144 del 1999:

Misure in materia di
investimenti, delega
al Governo per il
riordino degli
incentivi all'occupazione
e della normativa, che
disciplina l'INAIL,
nonché disposizioni per
il riordino degli enti
previdenziali:

- ART. 25: Fondo per lo
sviluppo in agricoltura

(Politiche agricole:

2.2.1.4 - Interventi

nel settore agricolo e
forestale - cap. 7186)

100.000	100.000	100.000	-	-	3

610.000	610.000	610.000	-		
=====					

Segue: TABELLA F

=====						
ESTREMI ED OGGETTO	2000	2001	2002	2003	Anno	Limite
DEI PROVVEDIMENTI					e	terminale impeg.
RAGGRUPPATI PER					successivi	
SETTORI DI						
INTERVENTO						

(milioni di lire)						

22. Protezione dei
territori dei comuni
di Ravenna, Orvieto
e Todi

Legge n. 67 del 1988:
Disposizioni per la
formazione del
bilancio annuale e
pluriennale dello Stato

(legge finanziaria 1988):

- ART. 17, comma 15:

Protezione del
territorio del comune di
Ravenna dal fenomeno
della subsidenza

(legge n. 845 del 1980)

(Politiche agricole:

6.2.1.1 - Bonifica,
miglioramento e sviluppo
fondiario - cap. 8104).

10.000	12.000	12.000	-	-	3
--------	--------	--------	---	---	---

Legge n. 242 del 1997:

Rifinanziamento della
legge 29 dicembre 1987,
n. 545, per il
consolidamento della
Rupe di Orvieto e del
Colle di Todi

(Lavori pubblici:

6.2.1.16 - Patrimonio
culturale non statale
- cap. 8875)

18.500	-	-	-	-
--------	---	---	---	---

(Beni culturali:

4.2.1.2 - Patrimonio

culturale non statale

cap. 7710; 4.2.1.3 -

Patrimonio culturale

statale - cap. 7765).

6.500	-	-	-	-
-------	---	---	---	---

35.000	12.000	12.000	-
--------	--------	--------	---

=====

23. Università

(compresa edilizia).

Legge n. 910 del 1986:

Disposizioni per la

formazione dei

bilancio annuale e

pluriennale dello Stato

(legge finanziaria 1987):

- ART. 7, comma 8:

Edilizia universitaria

(Università e ricerca:

2.2.1.2 - Edilizia

universitaria, grandi

attrezzature e ricerca

scientifica - cap. 7109)

550.000	600.000	600.000	-	-	3
---------	---------	---------	---	---	---

Segue: TABELLA F

=====						
ESTREMI ED OGGETTO	2000	2001	2002	2003	Anno	Limite
DEI PROVVEDIMENTI					e	terminale impegn.
RAGGRUPPATI PER					successivi	
SETTORI DI						
INTERVENTO						

(milioni di lire)						

Legge n. 315 del 1998:

Interventi finanziari
per l'università e la
ricerca:

- ART. 1, comma 1,

lettera e): Progetto

Large Binocular

Telescope

(Università e ricerca:

2.2.1.2 - Edilizia

universitaria,

grandi attrezzature

e ricerca scientifica

- cap. 7111/P)

4.600 - - - -

- ART. 1, comma 1,
lettera f): Fondo
speciale per la
ricerca applicata
(Università e ricerca:
4.2.1.2 - Ricerca
applicata -
cap. 7550/P)

52.500	-	-	-	-
--------	---	---	---	---

- ART. 3, comma 1:
Infrastrutture
universitarie (Lavori
pubblici: 6.2.1.8 -
Opere varie -
cap. 8551)

6.000	6.000	-	-	-	3
-------	-------	---	---	---	---

613.100	606.000	600.000	-		
=====					

24. Impiantistica
sportiva.

Legge n. 412 del
1991: Disposizioni
in materia di finanza

pubblica:

- ART. 27, comma 3:

Finanziamento

interventi di cui al
decreto-legge n. 2 del
1987, convertito, con
modificazioni, dalla
legge n. 65 del 1987.

(Beni culturali:

7.2.1.2 - Impianti
sportivi - cap. 8261).

20.000	20.000	-	-	-	3

20.000	20.000	-	-		
=====					

25. Sistemazione aree
urbane.

Legge n. 396 del 1990:
Interventi per Roma
capitale della
Repubblica (Tesoro,
bilancio e
programmazione
economica: 23.2.1.1 -
Fondo per Roma

capitale - cap. 9410)

200.000	200.000	200.000	-	-	3

200.000	200.000	200.000	-		
=====					

Segue: TABELLA F

=====						
ESTREMI ED OGGETTO	2000	2001	2002	2003	Anno	Limite
DEI PROVVEDIMENTI					e	terminale impegn.
RAGGRUPPATI PER					successivi	
SETTORI DI						
INTERVENTO						

(milioni di lire)						

27. Interventi diversi.

Legge n. 7 del 1981:
Stanziamenti aggiuntivi
per l'aiuto pubblico a
favore dei Paesi in via
di sviluppo e decreto-
legge n. 155 del 1993,
convertito, con
modificazioni, dalla
legge n. 243 del 1993

(Tesoro, bilancio e
programmazione economica:
3.2.2.4 - Fondo rotativo
per la cooperazione allo
sviluppo - cap. 8140)

40.000	40.000	40.000	-	-	3
--------	--------	--------	---	---	---

Decreto-legge n. 791 del
1981 convertito, con
modificazioni dalla legge
n. 54 del 1982:
Disposizioni in materia
previdenziale:

- ART. 12: Finanziamento
delle attività di
formazione professionale
(Lavoro e previdenza:
8.2.1.2 - Formazione
professionale -
capp. 7710, 7711)

26.000	26.000	26.000	-	-	3
--------	--------	--------	---	---	---

Legge n. 979 del 1982:
Disposizioni per la difesa
del mare (articolo 7):
(Trasporti e navigazione:

10.2.1.3 - Mezzi navali ed
aerei - capp. 7570, 7572,
7573)

8.800	8.800	8.800	-	-	3
-------	-------	-------	---	---	---

(Ambiente: 8.2.1.2 -
Mezzi navali ed aerei -
cap. 8461)

10.000	10.000	10.000	-	-	3
--------	--------	--------	---	---	---

Legge n. 910 del 1986:
Disposizioni per la
formazione del bilancio
annuale e pluriennale
dello Stato (legge
finanziaria 1987):

- ART. 8, comma 14:

Fondo sanitario
nazionale di conto
capitale (Tesoro,
bilancio e programmazione
economica: 8.2.1.1 -
Fondo sanitario
nazionale - cap. 9100)

250.000	250.000	250.000	-	-	3
---------	---------	---------	---	---	---

Legge n. 183 del 1987:
Coordinamento delle
politiche riguardanti
l'appartenenza
dell'Italia alle
Comunità europee ed
adeguamento
dell'ordinamento
interno agli atti
normativi comunitari
(Tesoro, bilancio e
programmazione economica:
7.2.1.10 - Fondo di
rotazione per le
politiche comunitarie -
cap. 8620)

2.950.000 2.800.000 4.000.000 - - 3

Segue: TABELLA F

=====						
ESTREMI ED OGGETTO	2000	2001	2002	2003	Anno	Limite
DEI PROVVEDIMENTI					e terminale	impeg.
RAGGRUPPATI PER					successivi	
SETTORI DI						
INTERVENTO						

(milioni di lire)

Legge n. 67 del, 1988:

Disposizioni per la
formazione del
bilancio annuale e
pluriennale dello
Stato (legge
finanziaria 1988):

- ART. 17, comma 35:

Somme occorrenti per
sopperire ai minori
finanziamenti decisi
dalla Banca europea
per gli investimenti
(Tesoro, bilancio e
programmazione economica:

8.2.1.4 - Progetti
eseguibili - cap. 9131)

25.000	25.000	25.000	-	-	3
--------	--------	--------	---	---	---

Legge n. 218 del 1990:

Disposizioni in materia
di ristrutturazione e
integrazione patrimoniale
degli Istituti di credito
e di diritto pubblico
(Tesoro, bilancio e

programmazione economica:

3.2.1.28 - Istituti di
credito di diritto
pubblico - cap. 7454)

16.667 - - - -

Legge n. 385 del 1990:

Disposizioni in materia
di trasporti (Tesoro,
bilancio e

programmazione economica:

3.2.1.21 - Ente nazionale
di assistenza al volo -
cap. 7340)

130.000 130.000 130.000 - - 3

Legge n. 267 del 1991:

Attuazione del terzo
piano nazionale della
pesca marittima e
misure in materia di
credito peschereccio,
nonché di
riconversione delle
unità adibite alla
pesca con reti da
posta derivante:

- ART. 1, comma 1:

Attuazione del terzo
piano nazionale della
pesca marittima
(Politiche agricole:
5.2.1.2 - Pesca -
capp. 7991, 7992,
7993, 7994, 7995,
7997, 7999, 8001,
8002)

63.043	63.043	60.000	-	-	3
--------	--------	--------	---	---	---

- ART. 1, comma 2:

Misure in materia di
credito peschereccio
d'esercizio (legge
28 agosto 1989, n.
302) (Politiche
agricole: 5.2.1.2 -
Pesca - cap. 7995)

1.000	1.000	1.000	-	-	3
-------	-------	-------	---	---	---

Segue: TABELLA F

```
=====
ESTREMI ED OGGETTO  2000      2001      2002      2003      Anno      Limite
DEI PROVVEDIMENTI                                     e terminale impeg.
RAGGRUPPATI PER                                     successivi
```

SETTORI DI

INTERVENTO

(milioni di lire)

Legge n. 56 del 1992:

Concessione di un

contributo straordinario

per il progetto "Giacomo

Leopardi nel mondo"

(Beni culturali: 3.2.1.3

- Progetto Leopardi -

cap. 7451)

2.000 - - - -

Legge n. 212 del 1992:

Collaborazione con i

Paesi dell'Europa

centrale ed orientale

(Tesoro, bilancio e

programmazione economica:

7.2.1.15 - Accordi ed

organismi internazionali

- cap. 8680)

25.000 25.000 25.000 - - 3

Decreto legislativo n.
502 del 1992: Riordino
della disciplina in
materia sanitaria a
norma dell'articolo 1
della legge 23 ottobre
1992, n. 421:

- ART. 12: Fondo
sanitario nazionale
(Sanità: 7.2.1.1 -
Ricerca scientifica
- cap. 7601)

50.000	50.000	100.000	-	-	3
--------	--------	---------	---	---	---

Decreto legislativo n.
504 del 1992: Riordino
della finanza degli
enti territoriali a
norma dell'articolo 4
della legge 23
ottobre 1992, n. 421:
>

- ART. 34, comma 3:
Fondo nazionale
ordinario per gli
investimenti (Interno:

3.2.1.2 -

Finanziamento enti
locali - cap. 7236)

130.000 130.000 130.000 - - 3

Decreto-legge n. 148
del 1993, convertito,
con modificazioni,
dalla legge n. 236
del 1993: Interventi
urgenti a sostegno
dell'occupazione:

- ART. 1, comma 7:
Fondo per l'occupazione
(Lavoro e previdenza:
7.2.1.3 - Occupazione
cap. 7670)

800.000 - - - -

Segue: TABELLA F

=====						
ESTREMI ED OGGETTO	2000	2001	2002	2003	Anno	Limite
DEI PROVVEDIMENTI					e terminale	impeg.
RAGGRUPPATI PER					successivi	
SETTORI DI						

INTERVENTO

(milioni di lire)

ART. 3, comma 9, e 8,
comma 4-bis: Contributo
speciale alla regione
Calabria (Tesoro,
bilancio e
programmazione economica:
7.2.1.12 - Interventi
straordinari per la
Calabria - cap. 8640)

150.000 150.000 150.000 - - 3

Legge n. 317 del 1993:
Norme generali per il
completamento dei
piani di ricostruzione
post-bellica (Lavori
pubblici: 6.2.1.9 -
Calamità naturali e
danni bellici -
cap. 8600)

15.000 15.000 - - -

Decreto-legge n. 515 del
1994, convertito, con
modificazioni, dalla
legge n. 596 del 1994:
Provvedimenti urgenti
in materia di finanza
locale per l'anno 1994
(Interno: 3.2.1.2 -
Finanziamento enti
locali - cap. 7232).

225.000 225.000 225.000 - - 3

Decreto-legge n. 26
del 1995, convertito,
con modificazioni,
dalla legge n. 95 del
1995: Disposizioni
urgenti per la
ripresa delle
attività
imprenditoriali:

- ART. 1:

Imprenditorialità
giovanile (Tesoro,
bilancio e
programmazione economica:

3.2.1.29 -

Imprenditorialità

giovanile - cap. 7464)

10.000 10.000 10.000 - -

Decreto-legge n. 630

del 1996, convertito

con modificazioni,

dalla legge n. 21 del

1997: Finanziamento

dei disavanzi delle

aziende unità

sanitarie locali al

31 dicembre 1994 e

copertura della spesa

farmaceutica per il

1996 - (Interventi in

materia di edilizia

sanitaria pubblica)

(articolo 1-bis)

(Tesoro, bilancio e

programmazione economica:

7.2.1.4 - Edilizia

sanitaria - cap. 8541)

600.000 600.000 - - - 3

Decreto-legge n. 67

del 1997, convertito,

con modificazioni,
dalla legge n. 135 del
1997: Disposizioni
urgenti per favorire
l'occupazione:

- ART. 3: Contributi
per spese pubbliche
nei comuni di Napoli
e Palermo (Interno:
- 3.2.1.3 Altri
interventi enti
locali - cap. 7239)

190.000 - - - -

Segue: TABELLA F

=====							
ESTREMI ED OGGETTO	2000	2001	2002	2003	Anno	Limite	
DEI PROVVEDIMENTI					e terminale	impeg.	
RAGGRUPPATI PER					successivi		
SETTORI DI							
INTERVENTO							

(milioni di lire)

Legge n. 196 del 1997:
Norme in materia di

promozione

dell'occupazione

(articolo 25) (Tesoro,

bilancio e programmazione

economica: 7.2.1.18 -

Occupazione - cap. 8720)

100.000	100.000	150.000	-	-	3
---------	---------	---------	---	---	---

Legge n. 251 del 1997:

Integrazione del

finanziamento agli

Istituti italiani di

cultura e per la

concessione di borse

di studio, e

finanziamento per

acquisto, costruzione

e ristrutturazione di

immobili da destinare

a sede di istituti

(articolo 2)

(Affari esteri:

6.2.1.3 - Edilizia

di servizio -

cap. 7246)

3.000	3.000	-	-	3
-------	-------	---	---	---

Legge n. 270 del 1997:
 Piano degli interventi
 di interesse nazionale
 relativi a percorsi
 giubilari e
 pellegrinaggi in
 località al di fuori
 del Lazio (articolo 3)
 (Tesoro, bilancio e
 programmazione economica:
 23.2.1.2 - Giubileo 2000
 - cap. 9412)

160.000 - - - -

Legge n. 276 del 1997:
 Disposizioni per la
 definizione del
 contenzioso civile
 pendente: nomina di
 giudici onorari
 aggregati e istituzione
 delle sezioni stralcio
 nei tribunali ordinari:

- ART. 14, comma 7:
 Strutture mobiliari
 (Giustizia: 4.2.1.2 -
 Attrezzature e impianti

- cap. 7106/P)

10.000 - - - -

Legge n. 449 del 1997:

Misure per la

stabilizzazione della

finanza pubblica:

- ART. 53, comma 13:

Apporto al capitale

sociale dell'Ente

poste italiane (Tesoro,

bilancio e programmazione

economica: 3.2.1.20

- Poste italiane Spa

- cap. 7331)

1.000.000 1.000.000 - - - 3

Segue: TABELLA F

```
=====
ESTREMI ED OGGETTO  2000      2001      2002      2003      Anno      Limite
DEI PROVVEDIMENTI                                e terminale impegn.
RAGGRUPPATI PER                                successivi
SETTORI DI
INTERVENTO
-----
```

(milioni di lire)

Decreto legislativo

n. 143 del 1998:

Disposizioni in materia

di commercio con

l'estero:

- ART. 8, comma 2:

Fondo di riserva e

indennizzi SACE (Tesoro,

bilancio e programmazione

economica: 3.2.2.1 - SACE

- cap. 8100)

100.000	100.000	100.000	-	-	3
---------	---------	---------	---	---	---

Legge n. 194 del 1998:

Interventi nel settore

dei trasporti:

- ART. 1, comma 4:

Ricapitalizzazione

società di trasporto

aereo (Tesoro,

bilancio e programmazione

economica: 3.2.1.45

- Ricapitalizzazione

società di trasporto

aereo - cap. 7647)

300.000	300.000	500.000	-	-	3
---------	---------	---------	---	---	---

Legge n. 398 del 1998:

Disposizioni finanziarie

a favore dell'Ente

autonomo acquedotto

pugliese - EAAP (articolo

1) (Lavori pubblici:

2.2.1.3 - Opere varie -

cap. 7121)

30.000	30.000	30.000	480.000	2018	1
--------	--------	--------	---------	------	---

Legge n. 413 del 1998:

Rifinanziamento degli

interventi per

l'industria

cantieristica ed

armatoriale ed

attuazione della

normativa comunitaria

di settore:

- ART. 8, comma 3,

lettera a):

Adeguamento della

componente navale

del Ministero dei
trasporti e della
navigazione
(Trasporti e
navigazione: 10.2.1.3
- Mezzi navali ed aerei
- cap. 7574)

10.000	10.000	10.000	-	-	3
--------	--------	--------	---	---	---

- ART. 8, comma 3,
lettera b): Costruzione
di unità navali per la
vigilanza al di là del
limite esterno del mare
territoriale (Trasporti
e navigazione: 10.2.1.3
- Mezzi navali ed aerei
- cap. 7575)

20.000	20.000	20.000	-	-	3
--------	--------	--------	---	---	---

Segue: TABELLA F

=====						
ESTREMI ED OGGETTO	2000	2001	2002	2003	Anno	Limite
DEI PROVVEDIMENTI					e terminale impegn.	
RAGGRUPPATI PER					successivi	
SETTORI DI						
INTERVENTO						

(milioni di lire)

- ART. 8, comma 3,

lettera d):

Adeguamento della

componente aerea

del Ministero dei

trasporti e della

navigazione

(Trasporti e

navigazione:

10.2.1.3 - Mezzi

navali ed aerei -

cap. 7576)

2.000	2.000	2.000	-	-	3
-------	-------	-------	---	---	---

Legge n. 444 del 1998:

Nuove disposizioni per

favorire la riapertura

di immobili adibiti a

teatro e per attività

culturali (articoli 1,

comma 1, 2, comma 1, 4

e 6) (Beni culturali:

4.2.1.2 - Patrimonio

culturale non statale

- capp. 7717, 7719,

7721; 7.2.1.1 - Fondo

unico per lo spettacolo

- cap. 8212)

24.000	5.000	5.000	-	-	3
--------	-------	-------	---	---	---

Legge n. 448 del 1998:

Misure di finanza

pubblica per la

stabilizzazione e lo

sviluppo:

- ART. 50, comma 1,

lettera e): Prosecuzione

del potenziamento

tecnologico delle forze

di polizia (Interno:

7.2.1.1 - Potenziamento

servizi e strutture -

cap. 7401)

67.100	67.100	67.100	-	-	2
--------	--------	--------	---	---	---

- ART. 50, comma 1,

lettera h): Prosecuzione

interventi legge n. 266

del 1997 (articolo 4,

comma 3) (Difesa:

11.2.1.2 - Attrezzature

e impianti - cap. 7177)

250.000	76.000	76.000	-	-	3
---------	--------	--------	---	---	---

- ART. 50, comma 1,
lettera c): Interventi
in materia di edilizia
sanitaria pubblica
(Tesoro, bilancio e
programmazione economica:

7.2.1.4 - Edilizia

sanitaria - cap. 8541)

1.773.000	2.209.000	3.525.000	285.000	-	3
-----------	-----------	-----------	---------	---	---

- ART. 71, comma 1:

Interventi sanitari
nei grandi centri
urbani (Sanità:

5.2.1.3 -

Riqualficazione
assistenza sanitaria
- cap. 7560)

1.000.000	1.000.000	300.000	-	-	3
-----------	-----------	---------	---	---	---

Segue: TABELLA F

=====

ESTREMI ED OGGETTO	2000	2001	2002	2003	Anno	Limite
DEI PROVVEDIMENTI					e terminale impeg.	
RAGGRUPPATI PER					successivi	
SETTORI DI						

INTERVENTO

(milioni di lire)

Decreto-legge n. 450
del 1998, convertito,
con modificazioni,
dalla legge n. 39 del
1999: Disposizioni
per assicurare
interventi urgenti di
attuazione del Piano
sanitario nazionale
1998-2000:

- ART. 1, comma 1
(Sanità: 5.2.1.5 -
Edilizia sanitaria -
cap. 7580)

30.000	30.000	30.000	-	-
--------	--------	--------	---	---

- ART. 1, comma 3,
e 2, comma 1: Sanità
(Sanità: 5.2.1.4 -
Informatica di
servizio - cap. 7570;
5.2.1.5. - Edilizia
sanitaria - cap. 7580)

103.532	-	-	-	-
---------	---	---	---	---

- ART. 4-bis: Interventi

in materia di edilizia

sanitaria pubblica

(Tesoro, bilancio e

programmazione economica:

7.2.1.4 - Edilizia

sanitaria - cap. 8541)

135.000	200.000	-	-	-	3
---------	---------	---	---	---	---

Legge n. 477 del 1998:

Autorizzazione di spesa

per l'acquisto, la

ristrutturazione e la

costruzione di immobili

da adibire a sedi di

rappresentanze

diplomatiche e di

uffici consolari,

nonché di alloggi per

il personale (Affari

esteri: 6.2.1.3

Edilizia di servizio -

cap. 7245).

23.000	23.000	23.000	42.500	2004	3
--------	--------	--------	--------	------	---

Legge n. 28 del 1999:
 Disposizioni in materia
 tributaria, di
 funzionamento
 dell'Amministrazione
 finanziaria e di
 revisione generale del
 catasto (Spese per la
 realizzazione di un
 programma per la
 costruzione e
 l'ammodernamento di
 immobili) (articoli 29,
 comma 4, e 28, comma 3)
 (Finanze: 5.2.1.1 -
 Edilizia di servizio -
 cap. 7163; 7.2.1.1 -
 Edilizia di servizio -
 cap. 7282)

79.500	79.500	79.500	67.400	2003	3
--------	--------	--------	--------	------	---

Segue: TABELLA F

```
=====
ESTREMI ED OGGETTO  2000      2001      2002      2003      Anno      Limite
DEI PROVVEDIMENTI                                     e terminale impeg.
RAGGRUPPATI PER                                         successivi
SETTORI DI
INTERVENTO
```

(milioni di lire)

Legge n. 144 del 1999:

Misure in materia di
investimenti, delega
al Governo per il
riordino degli
incentivi
all'occupazione e della
normativa che
disciplina l'INAIL,
nonché disposizioni
per il riordino degli
enti previdenziali:

- ART. 4, comma 5:

Progettazione
preliminare amministrazioni
regionali e locali (Tesoro,
bilancio e programmazione
economica: 3.2.1.16 -
Province, comuni e
comunità montane - cap.
7271)

40.000	40.000	-	-	-	3
--------	--------	---	---	---	---

- ART. 22: Ristrutturazione

finanziaria dell'Istituto
poligrafico e zecca dello
Stato (Tesoro, bilancio e
programmazione economica:

3.2.1.52 - Servizi del
Poligrafico dello Stato -
cap. 7688)

80.000	80.000	80.000	1.360.000	2019	3
--------	--------	--------	-----------	------	---

- ART. 28: Metanizzazione
del Mezzogiorno e dei
comuni montani del centro-
nord (Tesoro, bilancio e
programmazione economica:

3.2.1.24 - Metanizzazione
- cap. 7381)

10.000	10.000	10.000	70.000	2009	3
--------	--------	--------	--------	------	---

- ART. 34, comma 3:

Fondo nazionale per la
montagna (Tesoro, bilancio
e programmazione economica:

8.2.1.16 - Fondo per la
montagna cap. 9260)

20.000	30.000	30.000	-	-	3
--------	--------	--------	---	---	---

Legge n. 237 del 1999:
Istituzione del Centro

per la documentazione
e la valorizzazione
delle arti
contemporanee e di
nuovi musei, nonché
modifiche alle
normative sui beni
culturali ed
interventi a favore
delle attività
culturali:

- ART. 1, comma 10:

Ristrutturazione
edilizia sede del Centro
arti contemporanee e
musei (Lavori pubblici:
6.2.1.1 - edilizia di
servizio - cap. 8663)

45.000	-	-	-	-
--------	---	---	---	---

- ART. 1, comma 12/A:

Acquisto opere e beni
(Beni culturali:
4.2.1.3 - Patrimonio
culturale statale -
cap. 7776)

4.000	-	-	-	-
-------	---	---	---	---

Segue: TABELLA F

=====						
ESTREMI ED OGGETTO	2000	2001	2002	2003	Anno	Limite
DEI PROVVEDIMENTI					e	terminale impegn.
RAGGRUPPATI PER					successivi	
SETTORI DI						
INTERVENTO						

(milioni di lire)						

- ART. 1, comma 12/B:

Acquisto opere e beni

(Beni culturali:

3.2.1.4 - Acquisizione

di beni bibliografici

e archivistici -

cap. 7507)

1.000	-	-	-	-
-------	---	---	---	---

- ART. 8, comma 2:

Piano straordinario

tutela beni culturali

(Beni culturali:

2.2.1.4 - Prevenzione

e sicurezza del

patrimonio culturale -

cap. 7253)

6.895 - - - -

11.194.537 10.032.443 10.228.400 2.304.900

TOTALE..... 51.443.423 52.531.977 35.220.800 31.891.100

=====

del 1998: Misure
urgenti per la
prevenzione del
rischio idrogeologico
ed a favore delle
zone colpite da
disastri franosi
nella regione
Campania:

- ART. 1, comma 2:
Misure di prevenzione
per le aree a rischio
(Ambiente: 1.2.1.1 -
Difesa del suolo -
cap. 7008)

- 300.000 - - - 3

- ART. 4, comma 5:

Piani di insediamenti

produttivi e

rilocalizzazione

delle attività

produttive. (Tesoro,

bilancio e

programmazione

economica: 20.2.1.2 -

Emergenze sul

territorio cap. 9332)

4.000	4.000	4.000	20.000	2007	3
-------	-------	-------	--------	------	---

Legge n. 448 del 1998:

Misure di finanza

pubblica per la

stabilizzazione e lo

sviluppo:

- ART. 50, comma 1,

lettera i):

Ricostruzione zone

terremotate

Basilicata e

Campania (Tesoro,

bilancio e

programmazione

economica: 3.2.1.19

- Calamità naturali

e danni bellici -

cap. 7302)

10.000	25.000	25.000	-	-	3
--------	--------	--------	---	---	---

Segue: TABELLA F

=====						
ESTREMI ED OGGETTO	2000	2001	2002	2003	Anno	Limite
DEI PROVVEDIMENTI					e terminale	impeg.
RAGGRUPPATI PER				successivi		
SETTORI DI						
INTERVENTO						

					(milioni di lire)	

- ART. 50, comma 1,

lettera l): Chiusura

programma edilizio a

Napoli per il

sisma dell'Irpinia. -

(Tesoro, bilancio e

programmazione

economica: 3.2.1.14

- Edilizia abitativa

- cap. 7250)

15.000	15.000	15.000	-	-	3
--------	--------	--------	---	---	---

Legge n. 483 del 1998:

Finanziamenti e

interventi per opere

di interesse locale:

- ART. 1, comma 3:

Ricostruzione dei

territori colpiti

dagli eventi

sismici del

novembre 1980,

febbraio 1981 e

marzo 1982. (Tesoro,

bilancio e

programmazione

economica: 3.2.1.19

- Calamità naturali

e danni bellici -

cap. 7302)

15.000	15.000	15.000	-	-	3
--------	--------	--------	---	---	---

Decreto-legge n. 132

del 1999, convertito,

con modificazioni,

dalla legge n. 266

del 1999: Interventi

urgenti in materia di

protezione civile.

- ART. 2, comma 3:

Recupero edifici

monumentali privati

(Beni culturali:

4.2.1.4 Risanamento

e ricostruzione

zone terremotate

cap. 7804)

3.000	3.000	3.000	-	-	3
-------	-------	-------	---	---	---

- ART. 4, comma 1:

Contributi in favore

delle regioni

Basilicata, Calabria

e Campania colpite

da eventi calamitosi

(Tesoro, bilancio e

programmazione

economica: 20.2.1.2

- Emergenze sul

territorio -

cap. 9332)

47.000	47.000	47.000	799.000	2019	3
--------	--------	--------	---------	------	---

- ART. 4, comma 2:

Contributi per il

recupero degli

edifici monumentali
privati (Tesoro,
bilancio e
programmazione
economica: 20.2.1.2
- Emergenze sul
territorio -
cap. 9332)

3.000	3.000	3.000	51.000	2019	3
-------	-------	-------	--------	------	---

- ART. 7, comma 1:
Contributi a favore
delle regioni
Campania, Emilia-
Romagna, Friuli-
Venezia Giulia e
Toscana colpite da
eventi calamitosi
(Tesoro, bilancio e
programmazione
economica: 20.2.1.2
- Emergenze sul
territorio -
cap. 9332)

29.500	33.000	33.000	561.000	2019	3
--------	--------	--------	---------	------	---

Segue: TABELLA F

=====

ESTREMI ED OGGETTO	2000	2001	2002	2003	Anno	Limite
DEI PROVVEDIMENTI						e terminale impegn.
RAGGRUPPATI PER						successivi
SETTORI DI						
INTERVENTO						

(milioni di lire)

Legge n. 144 del

1999: Misure in

materia di

investimenti.

Delega al

Governo per il

riordino degli

incentivi all'oc-

cupazione e della

normativa che

disciplina

l'INAIL, nonché

disposizioni per

il riordino degli

enti previdenziali:

- ART. 42, comma 5:

Chiusura programma

edilizio a Napoli

per il sisma

dell'Irpinia.

(Tesoro, bilancio e
programmazione

economica: 3.2.1.14

- Edilizia

abitativa -

cap. 7250)

60.000	60.000	60.000	-	-	3
--------	--------	--------	---	---	---

978.440	1.349.500	1.207.300	4.893.200
---------	-----------	-----------	-----------

=====

4. Interventi nelle
aree depresse Legge
n. 1089 del 1968, di
conversione del
decreto legge n. 918
del 1968: Nuove
norme sui territori
depressi del centro-
nord, sulla ricerca
scientifica e
tecnologica e sulle
Ferrovie dello Stato:

- ART. 4: Fondo
speciale per la ricerca
applicata (Università

e ricerca: 4.2.1.2 -

Ricerca applicata -

cap. 7550/P)

200.000	200.000	200.000	-	-
---------	---------	---------	---	---

Legge n. 64 del 1986,
articolo 6 del decreto-
legge n. 166 del 1989,
convertito, con
modificazioni, dalla
legge n. 246 del 1989
nonché legge n. 184
del 1989: Disciplina
organica
dell'intervento
straordinario nel
Mezzogiorno (Tesoro,
bilancio e
programmazione
economica: 7.2.1.8
- Aree depresse -
cap. 8590)

4.097.336	2.821.192	2.500.000	-	-	3
-----------	-----------	-----------	---	---	---

Segue: TABELLA F

=====

ESTREMI ED OGGETTO	2000	2001	2002	2003	Anno	Limite
--------------------	------	------	------	------	------	--------

DEI PROVVEDIMENTI e terminale impegnativi
RAGGRUPPATI PER successivi
SETTORI DI
INTERVENTO

(milioni di lire)

Decreto-legge n. 415
del 1992 convertito,
con modificazioni,
dalla legge n. 488
del 1992:

Rifinanziamento della
legge 1° agosto 1986,
n. 64, recante
disciplina organica
dell'intervento
straordinario nel
Mezzogiorno:

- ART. 1, comma 8:

Progetti strategici
aree depresse (Tesoro,
bilancio e
programmazione

economica: 3.2.1.19

- Calamità naturali

e danni bellici -

cap.7309; 7.2.1.10

- Fondo di rotazione

per le politiche

comunitarie - cap.

8620; 8.2.1.13 -

Accordi di programma

- cap. 9230;

8.2.1.16 Fondo

per la montagna

- cap. 9260)

313.000	50.000	-	-	-	3
---------	--------	---	---	---	---

Decreto-legge n. 41

del 1995, convertito,

con modificazioni,

dalla legge n. 85

del 1995: Misure

urgenti per il

risanamento della

finanza pubblica e

per l'occupazione

nelle aree depresse

(articolo 9)

(Tesoro bilancio e

programmazione

economica: 8.2.1.6

- Metropolitane

- cap. 9150; 8.2.1.11

Aree depresse - cap.

9103; 8.2.1.16 - Fondo

per la montagna -

cap. 9260)

121.170	-	-	-	-
---------	---	---	---	---

(Università e ricerca:

4.2.1.2 - Ricerca

applicata - cap. 7550/P)

42.830	-	-	-	-
--------	---	---	---	---

Decreto-legge n. 244

del 1995, convertito,

con modificazioni,

dalla legge n. 341

del 1995: Misure

dirette ad accelerare

il completamento

degli interventi

pubblici e la

realizzazione dei

nuovi interventi

nelle aree depresse

(articolo 4)

(Tesoro bilancio e

programmazione

economica: 3.2.1.24

- Metanizzazione

- cap. 7380; 7.2.1.8

Aree depresse -

cap. 8590)

50.000	69.142	-	-	-	3
--------	--------	---	---	---	---

(Lavori pubblici:

3.2.1.1 - Opere

marittime e portuali

- cap. 7257; 4.2.1.5

- Opere idrauliche e

sistemazione del

suolo - cap. 7574;

5.2.1.1 - Edilizia

abitativa - cap.

8011; 5.2.1.3 - Ente

nazionale per le

strade - cap. 8065;

6.2.1.10 - Aree

deprese - cap. 8662)

633.221	85.771	-	-	-	3
---------	--------	---	---	---	---

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI	2000	2001	2002	2003	Anno e terminale impeg. successivi	Limite
--	------	------	------	------	--	--------

INTERVENTO

(milioni di lire)

(Trasporti e

navigazione: 2.2.1.3

- Trasporti in

gestione diretta ed

in concessione cap.

7034; 2.2.1.4 -

Trasporto

intermodale - cap.

7046; 2.2.1.6 -

Trasporto rapido di

massa - cap. 7071;

2.2.1.9 - Ferrovie

dello Stato - cap.

7099; 4.2.1.4 Opere

marittime e portuali

- cap.7263)

268.426	460.092	-	-	-	3
---------	---------	---	---	---	---

(Politiche agricole:

6.2.1.3 - Aree

deprese - cap. 8331)

99.426	82.408	-	-	-	3
--------	--------	---	---	---	---

(Industria: 6.2.1.16 -

Incentivi alle imprese -

cap. 7800/P)

96.250	-	-	-	-
--------	---	---	---	---

(Ambiente: 4.2.1.1 -

Piani disinquinamento

- cap. 7614/P; 4.2.1.3 -

Prevenzione inquinamento

fluviale e marittimo -

cap. 7735/P)

168.820	205.310	-	-	-	3
---------	---------	---	---	---	---

(Università e ricerca:

2.2.1.2 - Edilizia

universitaria, grandi

attrezzature e ricerca

scientifica - cap. 7115)

96.361	71.840	-	-	-	3
--------	--------	---	---	---	---

Decreto-legge n. 548

del 1996, convertito,

con modificazioni,

dalla legge n. 641

del 1996: Interventi

per le aree depresse e

protette (articolo 1):

(Tesoro, bilancio e

programmazione

economica: 3.2.1.24 -
 Metanizzazione - cap.
 7380; 7.2.1.10 - Fondo
 di rotazione per le
 politiche comunitarie
 - cap. 8620; 7.2.1.20
 - Intese istituzionali
 di programma - cap.
 8740; 8.1.2.2 - Aree
 depresse - cap. 4920;
 8.2.1.13 - Accordi di
 programma - cap. 9230;
 8.2.1.14 - Sviluppo
 economico delle regioni
 a statuto speciale e
 province autonome -
 cap. 9240; 8.2.1.18 -
 Intese istituzionali
 di programma -
 cap. 9275)

999.107 2.497.432 - - -

(Lavori pubblici:

4.2.1.5 - Opere
 idrauliche e
 sistemazione del
 suolo - cap. 7574;
 6.2.1.10 - Aree
 depresse - cap.

8662; 7.2.1.5

- Aree depresse -

cap. 9435)

87.754 135.645 - - - 3

Segue: TABELLA F

=====						
ESTREMI ED OGGETTO	2000	2001	2002	2003	Anno	Limite
DEI PROVVEDIMENTI					e terminale	impeg.
RAGGRUPPATI PER					successivi	
SETTORI DI						
INTERVENTO						

(milioni di lire)						

(Trasporti e
navigazione: 2.2.1.3
- Trasporti in
gestione diretta
ed in concessione
- cap. 7034; 2.2.1.4
- Trasporto
intermodale - cap.
7046; 2.2.1.6 -
Trasporto rapido di
massa - cap. 7071;
2.2.1.9 Ferrovie

dello Stato - cap.

7099; 3.2.1.1 -

Aeroporti - cap. 7164;

4.2.1.3 - Edilizia di

servizio - cap. 7251;

4.2.1.4 - Opere

marittime e portuali

- cap. 7263)

66.355	240.889	-	-	-	3
--------	---------	---	---	---	---

(Industria: 6.2.1.16 -

Incentivi alle imprese -

cap. 7800/P; 8.2.1.1 -

Strutture turistiche e

ricettive - cap. 8060)

28.394	-	-	-	-	3
--------	---	---	---	---	---

(Beni culturali:

4.2.1.2 - Patrimonio

culturale non statale

- cap. 7716; 4.2.1.3

- Patrimonio culturale

statale - cap. 7773)

50.000	70.713	-	-	-	3
--------	--------	---	---	---	---

(Ambiente: 3.2.1.1 -

Parchi nazionali e

aree protette - cap.

7448; 4.2.1.1 - Piani

disinquinamento - cap.

7614/P; 4.2.1.3 -

Prevenzione

inquinamento fluviale

e marittimo -

cap. 7735/P)

51.508	68.792	-	-	-	3
--------	--------	---	---	---	---

(Università e ricerca:

4.2.1.2 Ricerca

applicata cap. 7550/P)

168.750	-	-	-	-
---------	---	---	---	---

Decreto-legge n. 67

del 1997, convertito,

con modificazioni,

dalla legge n. 135

del 1997:

Disposizioni urgenti

per favorire

l'occupazione

(articolo 1):

(Tesoro, bilancio e

programmazione economica:

3.2.1.24 - Metanizzazione

- cap. 7380; 7.2.1.17 -

Calamità naturali e

danni bellici - cap.

8573; 7.2.1.8 - Aree

deprese cap. 8590;

8.2.1.13 - Accordi di

programma cap. 9230)

1.504.784	1.475.753	-	-	-
-----------	-----------	---	---	---

(Pubblica istruzione:

3.1.2.4 - Aree depresse -

cap. 2220; 4.1.2.3 - Aree

deprese - cap. 2520;

5.1.2.2 Aree depresse -

cap. 2920; 6.1.2.2 - Aree

deprese cap. 3220;

7.1.2.2 - Aree depresse -

cap. 3520; 10.1.2.3 - Aree

deprese - cap. 4220;

11.1.2.3 Aree depresse -

cap. 4520)

52.950	131.8163	-	-	-	3
--------	----------	---	---	---	---

Segue: TABELLA F

```
=====
ESTREMI ED OGGETTO      2000      2001      2002      2003      Anno  Limite
DEI PROVVEDIMENTI                               e terminale impegn.
RAGGRUPPATI PER                               successivi
SETTORI DI
INTERVENTO
```

(milioni di lire)

(Lavori pubblici:

3.2.1.1 - Opere

marittime e portuali

- cap. 7257; 4.2.1.5

- Opere idrauliche e

sistemazione del

suolo - cap. 7574;

5.2.1.1 - Edilizia

abitativa - cap.

8011; 5.2.1.3 - Ente

nazionale per le

strade - cap. 8065;

6.2.1.3 - Risanamento

e ricostruzione zone

terremotate - capp.

8281, 8287; 6.2.1.10

- Aree depresse -

cap. 8662; 6.2.1.17

- Patrimonio

culturale statale -

cap. 8951)

460.372	235.704	-	-	-	3
---------	---------	---	---	---	---

(Trasporti e navigazione:

2.2.1.3 - Trasporti in

gestione diretta ed in

concessione cap. 7034;

2.2.1.4 Trasporto

intermodale - cap. 7046;

2.2.1.6 - Trasporto

rapido di massa - cap.

7071; 2.2.1.9 - Ferrovie

dello Stato - cap. 7099;

3.2.1.1 - Aeroporti -

cap. 7164; 4.2.1.4 -

Opere marittime e

portuali - cap. 7263)

183.133	316.621	-	-	-	3
---------	---------	---	---	---	---

(Politiche agricole:

6.2.1.3 - Aree depresse

cap. 8331)

130.574	170.592	-	-	-	3
---------	---------	---	---	---	---

(Industria: 6.2.1.16

- Incentivi alle

imprese - cap. 7800/P)

1.086.432	350.000	-	-	-	3
-----------	---------	---	---	---	---

(Lavoro e previdenza:

7.1.2.1 - Occupazione -

cap. 7670/P)

20.000	-	-	-	-
--------	---	---	---	---

(Ambiente: 4.2.1.1

- Piani disinquinamento
- cap. 7614/P; 4.2.1.3
- Prevenzione

inquinamento fluviale
e marittimo -
cap. 7735/P)

131.513	381.022	-	-	-	3
---------	---------	---	---	---	---

(Università e ricerca:

4.2.1.2 - Ricerca
applicata - cap. 7550/P)

168.750	-	-	-	-
---------	---	---	---	---

Segue: TABELLA F

=====						
ESTREMI ED OGGETTO	2000	2001	2002	2003	Anno	Limite
DEI PROVVEDIMENTI					e terminale	impeg.
RAGGRUPPATI PER				successivi		
SETTORI DI						
INTERVENTO						

(milioni di lire)						

Legge n. 208 del
1998: Attivazione
delle risorse

preordinate dalla
legge finanziaria
per l'anno 1998 al
fine di realizzare
interventi nelle
aree depresse.

Istituzione di un
fondo rotativo per
il finanziamento
dei programmi di
promozione
imprenditoriale
nelle aree depresse:

- ART. 1, comma 1:

Prosecuzione degli
interventi per le
aree depresse:

(Tesoro, bilancio e
programmazione
economica: 7.2.1.8 -
Aree depresse - cap.
8590; 7.2.1.10 -
Fondo di rotazione
per le politiche
comunitarie - cap.
8620; 7.2.1.20 -
Intese istituzionali

di programma - cap.

8740; 8.2.1.13 -

Accordi di programma

- cap. 9230; 8.2.1.18

- Intese istituzionali

di programma - capp.

9275, 9276; 20.2.1.4

- Intese istituzionali

di programma -

cap. 9356)

3.202.299	6.305.606	6.142.599	-	-	3
-----------	-----------	-----------	---	---	---

(Finanze: 4.1.2.5 -

Devoluzione di proventi

- cap. 3590)

200.000	150.000	-	-	-	3
---------	---------	---	---	---	---

(Lavori pubblici:

4.2.1.7 - Intese

istituzionali di

programma - cap.

7669; 5.2.1.3 -

Ente nazionale per

le strade - cap.

8065; 5.2.1.5 -

Intese

istituzionali di

programma - cap.

8095; 6.2.1.18 -

Intese istituzionali
di programma - capp.
9012. 9013)

268.760	789.182	409.601	-	-	3
---------	---------	---------	---	---	---

(Trasporti e
navigazione: 2.2.1.12
- Intese istituzionali
di programma - capp.
7125, 7126; 3.2.1.4 -
Intese istituzionali
di programma -
cap. 7180)

68.507	113.440	42.987	-	-	3
--------	---------	--------	---	---	---

(Politiche agricole:
6.2.1.8 - Intese
istituzionali di
programma - cap. 8599)

34.360	64.105	26.901	-	-	3
--------	--------	--------	---	---	---

(Industria: 5.2.1.8
- Centri di sviluppo
dell'imprenditorialità
nel Mezzogiorno - cap.
7520; 6.2.1.16 -
Incentivi alle imprese
- cap. 7800/P)

635.000	1.250.000	600.000	-	-	3
---------	-----------	---------	---	---	---

(Lavoro e previdenza:
7.2.1.3 - Occupazione
cap. 7670/P)

15.000 - - - -

Segue: TABELLA F

=====						
ESTREMI ED OGGETTO	2000	2001	2002	2003	Anno	Limite
DEI PROVVEDIMENTI					e terminale	impeg.
RAGGRUPPATI PER				successivi		
SETTORI DI						
INTERVENTO						

(milioni di lire)						

(Beni culturali:
3.2.1.9 - Intese
istituzionali di
programma - cap.
7510; 4.2.1.5 -
Intese istituzionali
di programma - cap.
7790; 5.2.1.6 -
Intese istituzionali
di programma - cap.
8060)

20.501	36.382	15.267	-	-	3
--------	--------	--------	---	---	---

(Ambiente: 4.2.1.5 -

Intese istituzionali

di programma - cap.

7771)

39.007	72.775	30.538	-	-	3
--------	--------	--------	---	---	---

(Università e ricerca:

2.2.1.3 - Intese

istituzionali di

programma - cap. 7337,

7338; 4.2.1.2 -

Ricerca applicata

cap. 7550/P)

116.566	568.510	32.107	-	-	3
---------	---------	--------	---	---	---

- ART. 1, comma 2:

Completamento interventi

nelle aree depresse per

la promozione e lo

sviluppo di piccole e

medie imprese

cooperative di

produzione e lavoro

(Tesoro, bilancio e

progranunazione economica:

7.2.1.8 - Aree depresse -

cap. 8591)

73.100	73.100	-	-	-	3
--------	--------	---	---	---	---

- ART. 1, comma 1/A:

Prosecuzione degli
interventi per le aree
deprese (quote
aggiuntive da tabella
C, legge finanziaria
1999):

(Tesoro, bilancio e
programmazione economica:

7.2.1.8 - Aree depresse

- cap. 8592; 7.2.1.10 -

Fondo di rotazione per
le politiche comunitarie

- cap. 8620; 7.2.1.20 -

Intese istituzionali di

programma - cap. 8740;

8.2.1.13 - Accordi di

programma - cap. 9230)

2.800.000	2.900.000	-	-	-	3
-----------	-----------	---	---	---	---

(Lavori pubblici:

5.2.1.3 - Ente

nazionale per le

strade - cap. 8065)

300.000	300.000	-	-	-	3
---------	---------	---	---	---	---

(Industria: 6.2.1.16

- Incentivi alle

imprese - cap. 7800)

1.250.000	1.250.000	-	-	-	3
-----------	-----------	---	---	---	---

(Università e ricerca:

4.2.1.2 - Ricerca

applicata - cap. 7550/P)

200.000	200.000	-	-	-	3
---------	---------	---	---	---	---

20.600.316	24.193.834	10.000.000
------------	------------	------------

Segue: TABELLA F

=====

ESTREMI ED OGGETTO	2000	2001	2002	2003	Anno	Limite
DEI PROVVEDIMENTI						e terminale impeg.
RAGGRUPPATI PER						successivi
SETTORI DI						
INTERVENTO						

(milioni di lire)

5.Credito agevolato

al commercio.

Legge n. 41 del 1986:

Disposizioni per la

formazione del

bilancio annuale e
pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1986):

- ART. 11, commi 15 e
16: Contributi per la
realizzazione dei
mercati agro-alimentari
e articolo 3 della
legge 5 luglio 1990, n.
174 (Industria: 6.2.1.16
- Incentivi alle imprese
- cap. 7800/P)

106.000

-

-

-

-

Legge n. 67 del 1988:
Disposizioni per la
formazione del bilancio
annuale e pluriennale
dello Stato (legge
finanziaria 1988):

- ART. 15, comma 23:
Integrazione del fondo
di cui all'articolo 6
della legge n. 517 del
1975 (Industria:
6.2.1.16 - Incentivi
alle imprese -

cap. 7800/P)

124.000	209.600	-	-	-

230.000	209.600	-	-	-
=====				

6. Interventi a
favore della regione
Friuli-Venezia Giulia
ed aree limitrofe -
Interventi per Venezia.

Legge n. 26 del 1986:
Incentivi per il
rilancio dell'economia
delle province di
Trieste e Gorizia:

- ART. 6, primo comma,
lettera b): Fondo per
Trieste (Tesoro, bilancio
e programmazione
economica: 7.2.1.9 -
Fondo per gli interventi
nel territorio di Trieste
- cap. 8610)

26.000	22.000	17.000	-	-
--------	--------	--------	---	---

- ART. 6, primo comma,
 lettera c): Fondo per
 Gorizia (Industria:
 4.2.1.6 - Aree depresse
 - cap. 7350)

21.000	6.000	1.000	-	-	3
--------	-------	-------	---	---	---

Segue: TABELLA F

=====						
ESTREMI ED OGGETTO	2000	2001	2002	2003	Anno	Limite
DEI PROVVEDIMENTI					e terminale	impeg.
RAGGRUPPATI PER				successivi		
SETTORI DI						
INTERVENTO						

(milioni di lire)						

Legge n. 295 del 1998:
 Disposizioni per il
 finanziamento di
 interventi e opere
 di interesse pubblico:

- ART. 3, comma 2:
 Interventi per Venezia.
 (Lavori pubblici:

2.2.1.4 - Interventi

per Venezia - capp.

7151, 7153, 7154, 7157)

3.500	3.500	3.500	-	-	3
-------	-------	-------	---	---	---

(Trasporti e navigazione:

3.2.1.1 - Aeroporti -

cap. 7158; 4.2.1.4 -

Opere marittime e portuali

- cap. 7262)

2.000	2.000	2.000	-	-	3
-------	-------	-------	---	---	---

(Beni culturali: 3.2.1.7

- Interventi per Venezia

cap. 7601)

1.000	1.000	1.000	-	-	3
-------	-------	-------	---	---	---

(Università e ricerca:

2.2.1.2 - Edilizia

universitaria, grandi

attrezzature e ricerca

scientifica - capp.

7107, 7108, 7118)

3.500	3.500	3.500	-	-	3
-------	-------	-------	---	---	---

Legge n. 448 del 1998:

Misure di finanza

pubblica per la

stabilizzazione e lo

sviluppo:

- ART. 50, comma 1,

lettera b):

Rifinanziamento dei

programmi di intervento

(Tesoro, bilancio e

programmazione

economica: 3.2.1.40

- Interventi per

Venezia - capp. 7585,

7586)

6.000	16.000	16.000	-	-	3
-------	--------	--------	---	---	---

(Lavori pubblici:

2.2.1.4 - Interventi

per Venezia - capp.

7152, 7154)

14.000	34.000	34.000	-	-	3
--------	--------	--------	---	---	---

Legge n. 483 del 1998:

Finanziamenti e

interventi per opere

di interesse locale:

- ART. 3, comma 1:

Progetto di ampliamento

della base di Aviano

(Tesoro, bilancio e

programmazione

economica: 7.2.1.14 -

Sviluppo economico

delle regioni a statuto

speciale e province

autonome - cap. 8660)

4.000 4.000 4.000 4.000 2003 3

81.000 92.000 82.000 4.000

=====

Segue: TABELLA F

=====

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003	Anno	Limite
						e terminale impeg.
						successivi

(milioni di lire)

7. Provvidenze per

l'editoria.

Legge n. 549 del 1995:

Misure di
razionalizzazione
della finanza
pubblica:

- ART. 2, comma 32:

Mutui agevolati per
l'editoria libraria
(Beni culturali:

3.2.1.5 - Editoria
libraria - cap. 7551)

5.000	5.000	5.000	15.000	2005	3
-------	-------	-------	--------	------	---

5.000	5.000	5.000	15.000
-------	-------	-------	--------

=====

8. Edilizia
residenziale e
agevolata.

Decreto-legge n. 9
del 1982, convertito,
con modificazioni,
dalla legge n. 94 del
1982: Norme per
l'edilizia residenziale
e provvidenze in
materia di sfratti

(Tesoro, bilancio e

programmazione economica:

3.2.1.14 - Edilizia

abitativa - cap. 7251)

-	200.000	221.900	-	-	3
---	---------	---------	---	---	---

Legge n. 345 del 1997:

Finanziamenti per opere

e interventi in materia

di viabilità, di

infrastrutture, di

difesa del suolo,

nonché per la

salvaguardia di Venezia:

- ART. 1, comma 4:

Eliminazione barriere

architettoniche

(Lavori pubblici: 7.2.1.3

Eliminazione barriere

architettoniche cap. 9473)

20.000	-	-	-	-
--------	---	---	---	---

Legge n. 295 del 1998:

Disposizioni per il

finanziamento di

interventi e opere di

interesse pubblico:

- ART. 1, comma 1:

Interventi per

l'adeguamento degli

edifici demaniali alle

norme di sicurezza

(Lavori pubblici:

6.2.1.1 - Edilizia di

servizio - cap. 8160)

141.600	90.000	100.000	-	-
---------	--------	---------	---	---

161.600	290.000	321.900	-	-
---------	---------	---------	---	---

=====

Segue: TABELLA F

=====

ESTREMI ED OGGETTO	2000	2001	2002	2003	Anno	Limite
DEI PROVVEDIMENTI					e terminale	impeg.
RAGGRUPPATI PER					successivi	
SETTORI DI						
INTERVENTO						

(milioni di lire)

9. Mediocredito centrale

- SIMEST Spa.

Legge n. 1329 del 1965:

Provvedimenti per

l'acquisto di nuove

macchine utensili

(Tesoro, bilancio e

programmazione economica:

3.2.1.46 - Sostegno

finanziario del sistema

produttivo - cap. 7658)

130.000	340.000	350.000	-	-	3
---------	---------	---------	---	---	---

Decreto-legge n. 251

del 1981, convertito,

con modificazioni, dalla

legge n. 394 del 1981:

Provvedimenti per il

sostegno delle

esportazioni italiane:

- ART. 2: Fondo rotativo

finanziamento imprese

esportatrici (Tesoro,

bilancio e programmazione

economica: 3.2.1.46 -

Sostegno finanziario del

sistema produttivo -

cap. 7660)

150.000	150.000	150.000	-	-
---------	---------	---------	---	---

Legge n. 730 del 1983:

Disposizioni per la
formazione del bilancio
annuale e pluriennale
dello Stato (legge
finanziaria 1984):

- ART. 18, ottavo e nono
comma: Fondo per il
finanziamento di
esportazioni a pagamento
differito (Tesoro,
bilancio e programmazione
economica: 3.2.1.46 -
SOSTEGNO FINANZIARIO DEL
SISTEMA PRODUTTIVO -
CAP. 7657)

-	-	133.400	-	-	3
---	---	---------	---	---	---

Legge n. 887 del 1984:

Disposizioni per la
formazione del
bilancio annuale e
pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1985):

- ART. 9, sesto comma:

Fondo per il finanziamento

di esportazioni a

pagamento differito

(Tesoro, bilancio e

programmazione economica:

3.2.1.46 - SOSTEGNO

FINANZIARIO DEL SISTEMA

PRODUTTIVO - CAP. 7657)

50.000	50.000	44.600	-	-	3
--------	--------	--------	---	---	---

Legge n. 49 del 1985:

Provvedimenti per il

credito alla cooperazione

e misure urgenti a

salvaguardia dei livelli

di occupazione:

- ART. 1: Istituzione del

Fondo di rotazione per lo

sviluppo della

cooperazione (Tesoro,

bilancio e programmazione

economica: 3.2.1.13 -

COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

- CAP. 7240)

10.000	10.000	5.000	-	-
--------	--------	-------	---	---

Segue: TABELLA F

=====						
ESTREMI ED OGGETTO	2000	2001	2002	2003	Anno	Limite
DEI PROVVEDIMENTI					e terminale	impeg.
RAGGRUPPATI PER					successivi	
SETTORI DI						
INTERVENTO						

					(milioni di lire)	

Legge n. 41 del 1986:

Disposizioni per la

formazione del

bilancio annuale e

pluriennale dello Stato

(legge finanziaria 1986):

- ART. 11, comma 6:

Fondo per il

finanziamento di

esportazioni a pagamento

differito (Tesoro,

bilancio e programmazione

economica: 3.2.1.46 -

Sostegno finanziario del

sistema produttivo

cap. 7657)

50.000	50.000	34.600	-	-	3
--------	--------	--------	---	---	---

Decreto-legge n. 691
del 1994, convertito,
con modificazioni,
dalla legge n. 35 del
1995: Misure urgenti
per la ricostruzione
e la ripresa delle
attività produttive
nelle zone colpite
dalle eccezionali
avversità atmosferiche
e dagli eventi
alluvionali nella
prima decade del mese
di novembre 1994:

- ART. 2, comma 1:

Fondo per contributi
conto interessi su
finanziamenti concessi
(Tesoro, bilancio e
programmazione economica:

3.2.1.46 - Sostegno
finanziario del sistema
produttivo - cap. 7658)

70.000	70.000	70.000	616.000	2004	3
--------	--------	--------	---------	------	---

Legge n. 266 del 1997:

Interventi urgenti per

l'economia:

- ART. 12, comma 1:

Contributi per l'acquisto

di nuove macchine utensili

(Tesoro, bilancio e

programmazione economica:

3.2.1.46 - Sostegno

finanziario del sistema

produttivo - cap. 7658)

75.000	75.000	75.000	375.000	2007	3
--------	--------	--------	---------	------	---

- ART. 12, comma 2:

Finanziamento di

esportazioni a pagamento

differito (Tesoro,

bilancio e programmazione

economica: 3.2.1.46 -

Sostegno finanziario del

sistema produttivo -

cap. 7657)

50.000	50.000	50.000	600.000	2006	3
--------	--------	--------	---------	------	---

585.000	795.000	912.600	1.591.000
---------	---------	---------	-----------

=====

Segue: TABELLA F

=====

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003	Anno	Limite
						e terminale impegn.
						successivi

(milioni di lire)

10. Artigiancassa.

Legge n. 67 del 1988:

Disposizioni per la

formazione del

bilancio annuale e

pluriennale dello

Stato (legge

finanziaria 1988):

- ART. 15. comma 43:

Fondo per il concorso

statale nel pagamento,

degli interessi

(Tesoro, bilancio e

programmazione

economica: 3.2.1.26

- Artigiancassa -

cap. 7401)

50.000	50.000	69.750	-	-	3
--------	--------	--------	---	---	---

Legge n. 321 del 1990:

Aumento del fondo per

il concorso nel

pagamento degli

interessi sulle

operazioni di credito

a favore delle imprese

artigiane, costituito

presso la Cassa per il

credito alle imprese

artigiane (Tesoro,

bilancio e

programmazione economica:

3.2.1.26 - Artigiancassa

- cap. 7401)

50.000	50.000	29.750	-	-	3
--------	--------	--------	---	---	---

Legge n.266 del 1997:

Interventi urgenti per

l'economia:

- ART. 12, comma 3:

Fondo contributi
interessi della Cassa per
il credito alle imprese
artigiane (Tesoro,
bilancio e programmazione
economica: 3.2.1.26 -
Artigiancassa cap. 7401)

195.000	195.000	195.000	450.000	2007	3

295.000	295.000	294.500	450.000		
=====					

11. Interventi nel
settore dei trasporti.

Legge n. 662 del 1996:
Misure di
razionalizzazione della
finanza pubblica:

- ART. 2, comma 14:

Apporto al capitale
sociale delle Ferrovie
dello Stato spa (Tesoro,
bilancio e programmazione
economica: 3.2.1.22 -
Ferrovie dello Stato -

cap. 7350)

6.150.000 6.200.000 6.200.000 16.473.000 2005 3

Segue: TABELLA F

=====						
ESTREMI ED OGGETTO	2000	2001	2002	2003	Anno	Limite
DEI PROVVEDIMENTI					e terminale	impeg.
RAGGRUPPATI PER					successivi	
SETTORI DI						
INTERVENTO						

(milioni di lire)						

Decreto-legge n. 457
del 1997, convertito,
con modificazioni,
dalla legge n. 30 del
1998: Disposizioni
urgenti per lo
sviluppo del settore
dei trasporti e
l'incremento
dell'occupazione:

- ART. 10, comma 1:
Contributi alle
Ferrovie dello Stato

spa per il
completamento della
linea ferroviaria
Genova - Ventimiglia e
per la progettazione
del nodo ferroviario
di Genova (Trasporti e
navigazione: 2.2.1.9 -
Ferrovie dello Stato -
cap. 7098)

3.500	3.500	3.500	21.000	2008	3
-------	-------	-------	--------	------	---

Legge n. 194 del 1998:
Interventi nel settore
dei trasporti:

- ART. 1, comma 2:

Opere di ampliamento e
ammodernamento delle
infrastrutture
aeroportuali (Trasporti
e navigazione: 3.2.1.1

- Aeroporti -
cap. 7160)

15.000	15.000	15.000	-	-	3
--------	--------	--------	---	---	---

- ART. 2, comma 5:

Acquisto di autobus e

di altri mezzi di
trasporto di persone

(Trasporti e navigazione:

2.2.1.5 - Trasporti

pubblici locali -

cap. 7056)

195.000	195.000	195.000	1.755.000	2011	3
---------	---------	---------	-----------	------	---

- ART. 2, comma 8/A:

Contributi per il

risanamento tecnico-

economico della

gestione governativa

per la navigazione dei

laghi Maggiore, di

Como e di Garda

(Trasporti e navigazione:

4.2.1.5 - Trasporti in

gestione diretta ed in

concessione - cap. 7319)

20.000	20.000	20.000	-	-	3
--------	--------	--------	---	---	---

- ART. 2, comma 8/B:

Contributi per il

miglioramento tecnico-

ambientale del

servizio di trasporto

pubblico sui laghi

d'Iseo e Trasimeno

(Trasporti e navigazione:

4.2.1.7 - Trasporti

pubblici locali -

cap. 7340)

2.500	2.500	2.500	-	-	3
-------	-------	-------	---	---	---

- ART. 2, comma 10:

Parco automobilistico

regione Sicilia

(Trasporti e navigazione:

2.2.1.5 - Trasporti

pubblici locali -

cap. 7056)

1.000	1.000	1.000	10.000	2012	3
-------	-------	-------	--------	------	---

Segue: TABELLA F

```
=====
ESTREMI ED OGGETTO      2000      2001      2002      2003      Anno  Limite
DEI PROVVEDIMENTI                               e terminale impegn.
RAGGRUPPATI PER                               successivi
SETTORI DI
INTERVENTO
```

(milioni di lire)

- ART. 3, comma 1:

Contributi per la

realizzazione dei
passanti ferroviari
di Milano e di
Torino (Trasporti e
navigazione:

2.2.1.6 - Trasporto
rapido di massa -
cap. 7069)

50.000	50.000	50.000	320.000	2009	3
--------	--------	--------	---------	------	---

- ART. 3, comma 2:

Onere per la
predisposizione del
progetto esecutivo
relativo alla linea
ferroviaria del
Brennero per la
tratta Verona-Monaco
(Trasporti e navigazione:
2.2.1.9 - Ferrovie dello
Stato - cap. 7094)

5.000	5.000	5.000	-	-	3
-------	-------	-------	---	---	---

Legge n. 354 del 1998:
Piano triennale per la
soppressione di
passaggi a livello
sulle linee ferroviarie

dello Stato. Misure per
il potenziamento di
itinerari ferroviari di
particolare rilevanza:

- ART. 1, comma 3:

Apporto al capitale
sociale delle Ferrovie
dello Stato spa per il
piano triennale di
soppressione dei
passaggi a livello
(Trasporti e navigazione:
2.2.1.9 - Ferrovie dello
Stato - cap. 7095)

110.000	110.000	110.000	554.000	2007	3
---------	---------	---------	---------	------	---

- ART. 3: Apporto al
capitale sociale delle
Ferrovie dello Stato
spa per interventi di
potenziamento e
ammodernamento di
itinerari ferroviari
(Trasporti e navigazione:
2.2.1.9 - Ferrovie
dello Stato - cap. 7096)

250.000	250.000	250.000	1.250.000	2007	3
---------	---------	---------	-----------	------	---

Legge n. 366 del 1998:

Norme per il finanziamento

della mobilità ciclistica

(Trasporti e navigazione:

2.2.1.10 - Mobilità

ciclistica - cap. 7111)

13.000	15.000	10.000	-	-
--------	--------	--------	---	---

Legge n. 413 del 1998:

Rifinanziamento degli

interventi per

l'industria cantieristica

ed armatoriale ed

attuazione della

normativa comunitaria di

settore:

- ART. 9, comma 1:

Realizzazione di opere

infrastrutturali nel

porti (Trasporti e

navigazione: 4.2.1.4 -

Opere marittime e portuali

- cap. 7265).

100.000	100.000	100.000	-	-	3
---------	---------	---------	---	---	---

- ART. 9, comma 3:

Potenziamento della rete
interportuale nazionale
(Trasporti e navigazione:
2.2.1.4 - Trasporto
intermodale - cap. 7045)

20.000	20.000	20.000	-	-	3
--------	--------	--------	---	---	---

Segue: TABELLA F

=====						
ESTREMI ED OGGETTO	2000	2001	2002	2003	Anno	Limite
DEI PROVVEDIMENTI					e terminale impegn.	
RAGGRUPPATI PER				successivi		
SETTORI DI						
INTERVENTO						

(milioni di lire)						

- ART. 11: Risanamento
del sistema idroviario
padano-veneto
(Trasporti e navigazione:
4.2.1.6 - Sistemi
idroviari - cap. 7331)

40.000	40.000	40.000	-	-	3
--------	--------	--------	---	---	---

- ART. 18:
Informatizzazione dei

servizi marittimi

(Trasporti e navigazione:

8.2.1.2 - Informatica di

servizio - cap. 7476)

4.400	4.400	4.400	-	-	3
-------	-------	-------	---	---	---

Legge n. 426 del 1998:

Nuovi interventi in

campo ambientale:

- ART. 4, comma 19:

Sostituzione parco

autoveicoli a propulsione

tradizionale con

autoveicoli a minimo

impatto ambientale

(Tesoro, bilancio e

programmazione economica:

3.2.1.48 - Prevenzione

inquinamento atmosferico

e acustico - cap. 7235)

5.400	5.400	5.400	-	-	3
-------	-------	-------	---	---	---

Legge n. 448 del 1998:

Misure di finanza

pubblica per la

stabilizzazione e lo

sviluppo:

- ART. 50, comma 1,

lettera a): Prosecuzione

interventi previsti

dall'articolo 9 della

legge n. 211 del 1992

(Trasporti e navigazione:

2.2.1.6 - Trasporto

rapido di massa -

cap. 7068)

80.000	180.000	180.000	-	-	3
--------	---------	---------	---	---	---

7.064.800	7.304.800	7.299.800	20.823.000
-----------	-----------	-----------	------------

=====

12. Costruzione nuove

sedi di servizio per

gli appartenenti alle

Forze dell'ordine.

Legge n. 16 del 1985

e legge n. 498 del

1992 (articolo 1,

comma 7): Programma

quinquennale di

costruzione di nuove

sedi di servizio e

relative pertinenze
per l'Arma dei
carabinieri (Lavori
pubblici: 6.2.1.1 -
Edilizia di servizio
- cap. 8154).

10.000 10.000 - - 3

Segue: TABELLA F

=====							
ESTREMI ED OGGETTO	2000	2001	2002	2003	Anno	Limite	
DEI PROVVEDIMENTI					e	terminale impeg.	
RAGGRUPPATI PER					successivi		
SETTORI DI							
INTERVENTO							

(milioni di lire)							

Legge n. 831 del 1986:
Disposizioni per la
realizzazione di un
programma di interventi
per l'adeguamento alle
esigenze operative
delle infrastrutture
del Corpo della Guardia
di finanza (Lavori

pubblici: 6.2.1.1 -

Edilizia di servizio -

cap. 8157)

10.000	10.000	-	-	3
--------	--------	---	---	---

Legge n. 521 del 1988:

Misure di potenziamento

delle Forze di polizia

e del Corpo nazionale

dei vigili del fuoco:

- ART. 27: Programma di

costruzione di nuove

sedi di servizio

(Lavori pubblici: 6.2.1.1

- Edilizia di servizio -

cap. 8158)

10.000	10.000	-	-	-	3
--------	--------	---	---	---	---

30.000	30.000	-	-	-
--------	--------	---	---	---

=====

13. Interventi nel

settore della ricerca.

Decreto-legge n. 475

del 1996, convertito,

con modificazioni,
dalla legge n. 573
del 1996, recante
misure urgenti per le
università e gli
enti di ricerca:

- ART. 6, comma 3:

Sincrotrone Trieste
e Grenoble (Università
e ricerca: 4.2.1.3 -
Accordi internazionali
per la ricerca
scientifica -
cap. 7591)

7.000 - - - -

- ART. 6, comma 3:

Osservatori astronomici
e astrofisici
(Università e ricerca:
2.2.1.2 - Edilizia
universitaria, grandi
attrezzature e ricerca
scientifica -
cap. 7111/P)

8.000 8.000 - - - 3

Segue: TABELLA F

=====							
ESTREMI ED OGGETTO	2000	2001	2002	2003	Anno	Limite	
DEI PROVVEDIMENTI					e	terminale	impeg.
RAGGRUPPATI PER					successivi		
SETTORI DI							
INTERVENTO							

(milioni di lire)

- ART. 6, comma 3:
finanziamento INFM
(Università e ricerca:
4.2.1.1 - Ricerca
scientifica - cap. 7526)

40.000	25.000	25.000	-	-	3
--------	--------	--------	---	---	---

Decreto legislativo
n. 204 del 1998:
Disposizioni per il
coordinamento, la
programmazione e la
valutazione della
politica nazionale
relativa alla
ricerca scientifica
e tecnologica:

- ART. 1, comma 3:

Fondo integrativo

speciale per la ricerca

(Tesoro, bilancio e

programmazione economica:

3.2.1.47 - Ricerca

scientifica -

cap. 7672)

	10.000	10.000	10.000	-	-

	65.000	43.000	35.000	-	- 3
	=====				

14. Interventi a favore

dell'industria

navalmeccanica.

Legge n. 413 del 1998:

Rifinanziamento degli

interventi per l'industria

cantieristica ed

armatoriale ed attuazione

della normativa comunitaria

di settore:

- ART. 1, comma 1,

lettera a): Contributi

alle imprese di

costruzione navale

(Trasporti e navigazione:

4.2.1.2 - Imprese

navalmeccaniche e

armatoriali - cap. 7205)

60.000	60.000	60.000	-	-	3
--------	--------	--------	---	---	---

- ART. 1, comma 1,

lettera b): Contributi

in favore delle imprese

armatoriali (Trasporti

e navigazione: 4.2.1.2

- Imprese navalmeccaniche

e armatoriali -

cap. 7210)

30.000	30.000	30.000	-	-	3
--------	--------	--------	---	---	---

- ART. 8, comma 3,

lettera e): Spese per

la realizzazione di

un programma di

interventi per

consentire

l'adeguamento della

componente aeronavale

(Finanze: 7.2.1.4 -

Potenziamento -

cap. 7504)

10.000	10.000	10.000	-	-	3

100.000	100.000	100.000	-		
=====					

Segue: TABELLA F

=====						
ESTREMI ED OGGETTO	2000	2001	2002	2003	Anno	Limite
DEI PROVVEDIMENTI					e	terminale impegn.
RAGGRUPPATI PER					successivi	
SETTORI DI						
INTERVENTO						

(milioni di lire)						

16. Interventi per
la viabilità
ordinaria, speciale e
di grande comunicazione.

Decreto legislativo n.
143 del 1994:
Istituzione dell'Ente
nazionale per le
strade:

- ART. 3: Finanziamento

e programmazione
dell'attività per
altre spese in conto

capitale (Lavori

pubblici: 5.2.1.3 -

Ente nazionale per

le strade - cap. 8061)

3.867.000

3.897.000

990.000 - - 3

Legge n. 662 del 1996:

Misure di

razionalizzazione

della finanza

pubblica:

- ART. 2, comma 86:

Completamento del

raddoppio

dell'autostrada A6

Torino-Savona

(Lavori pubblici:

5.2.1.2 - Opere

stradali - cap. 8031).

20.000 20.000 20.000 280.000 2016 3

- ART. 2, comma 87:

Avvio della
realizzazione della
variante di valico
Firenze-Bologna
(Lavori pubblici:
5.2.1.2 - Opere
stradali - cap. 8032)

20.000 20.000 20.000 280.000 2016 3

Decreto-legge n. 67
del 1997, convertito,
con modificazioni
dalla legge n. 135
del 1997: Disposizioni
urgenti per favorire
l'occupazione (Lavori
pubblici: 5.2.1.2 -
Opere stradali -
cap. 8033)

55.000 75.000 75.000 1.250.000 2017 3

Legge n. 295 del 1998:
Disposizioni per il
finanziamento di
Interventi e opere di
interesse pubblico:

- ART. 3, comma 1:

Adeguamento sistema
autostradale (Lavori
pubblici: 5.2.1.2 -
Opere stradali -
cap. 8034)

61.600 61.600 61.600 - - 3

Segue: TABELLA F

=====							
ESTREMI ED OGGETTO	2000	2001	2002	2003	Anno	Limite	
DEI PROVVEDIMENTI					e	terminale impeg.	
RAGGRUPPATI PER					successivi		
SETTORI DI							
INTERVENTO							

(milioni di lire)							

Legge n. 448 del 1998:
Misure di finanza
pubblica per la
stabilizzazione e lo
sviluppo:

- ART. 50, comma 1,
lettera g):
Rifinanziamento dei

programmi di intervento

(Lavori pubblici:

5.2.1.2 -

Opere stradali -

cap. 8034)

50.000	70.000	70.000	-	-	3
--------	--------	--------	---	---	---

Legge n. 144 del 1999:

Misure in materia di

investimenti, delega

al Governo per il

riordino degli

incentivi

all'occupazione e

della normativa che

disciplina l'INAIL,

nonché disposizioni

per il riordino degli

enti previdenziali:

- ART. 11: Raddoppio

della strada statale

Ragusa Catania

(Lavori pubblici:

5.2.1.3 - Ente

nazionale per le

strade - cap. 8066)

-	10.000	10.000	-	-	3
---	--------	--------	---	---	---

4.073.600	4.153.600	1.246.600	1.810.000
-----------	-----------	-----------	-----------

=====

17. Edilizia penitenziaria
e giudiziaria.

Legge n. 910 del 1986:
Disposizioni per la
formazione del
bilancio annuale e
pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1987):

- ART. 7, comma 6:
Completamento delle
opere, di cui al
programma costruttivo
predisposto d'intesa con
il Ministro di grazia
e giustizia per gli
immobili da destinare
agli istituti di
prevenzione e pena
(Lavori pubblici:
6.2.1.6 - Edilizia
penitenziaria -
cap. 8481)

113.390	15.000	15.000	-	-	3
---------	--------	--------	---	---	---

Segue: TABELLA F

=====						
ESTREMI ED OGGETTO	2000	2001	2002	2003	Anno	Limite
DEI PROVVEDIMENTI					e terminale impeg.	
RAGGRUPPATI PER					successivi	
SETTORI DI						
INTERVENTO						

(milioni di lire)						

Legge n. 448 del 1998:

Misure di finanza

pubblica per la

stabilizzazione e lo

sviluppo:

- ART. 50, comma 1,

lettera f): Opere di

edilizia penitenziaria

(Tesoro, bilancio e

programmazione economica:

7.2.1.19 - Edilizia

penitenziaria -

cap. 8730)

80.000	80.000	80.000	-	-	3
--------	--------	--------	---	---	---

193.390	95.000	95.000	-
---------	--------	--------	---

=====

19. Difesa del suolo e
tutela ambientale.

Decreto del Presidente

della Repubblica n.

1090 del 1968: Piano

regolatore generale

degli acquedotti

(Lavori pubblici:

4.2.1.1 - Acquedotti

fognature ed opere

igienico-sanitarie -

cap. 7402)

5.000	5.000	5.000	-	-	3
-------	-------	-------	---	---	---

Legge n. 752 del 1986:

Legge pluriennale per

l'attuazione di

interventi programmati

in agricoltura:

- ART. 4, comma 3,

lettera d): Opere di

bonifica idraulica

(Politiche agricole:

6.2.1.1 - Bonifica,

miglioramento e sviluppo

fondario - cap. 8111).

5.000	10.000	10.000	-	-
-------	--------	--------	---	---

Decreto-legge n. 8

del 1987, convertito,

con modificazione

dalla legge n. 120 del

1987: Misure urgenti per

fronteggiare l'emergenza

nel comune di Senise ed

in altri comuni interessati

da dissesto del territorio

e nelle zone colpite dalle

avversità atmosferiche

del gennaio 1987, nonché

provvedimenti relativi a

pubbliche calamità:

- ART. 1: Interventi in

materia di dissesto

idrogeologico

(Tesoro, bilancio e

programmazione economica:

20.2.1.2 - Emergenze

sul territorio -

cap. 9339)

30.000 50.000 60.000 - -

Legge n. 183 del 1989
e decreto-legge n. 398
del 1993, convertito,
con modificazioni dalla
legge n. 493 del 1993
(articolo 12): Norme
per il riassetto
organizzativo e
funzionale della difesa
del suolo (Tesoro,
bilancio e programmazione
economica: 7.2.1.6 -
Difesa del suolo -
cap. 8561)

730.000 730.000 750.000 - - 3

Segue: TABELLA F

```
=====
ESTREMI ED OGGETTO  2000      2001      2002      2003      Anno      Limite
DEI PROVVEDIMENTI                                     e terminale impeg.
RAGGRUPPATI PER                                         successivi
SETTORI DI
INTERVENTO
```

(milioni di lire)

Legge n. 97 del 1994:

Nuove disposizioni

per le zone montane

(Tesoro, bilancio e

programmazione economica:

8.2.1.16 - Fondo per la

montagna - cap.9260)

100.000	100.000	100.000	-	-	3
---------	---------	---------	---	---	---

Decreto-legge n. 6

del 1998, convertito,

con modificazioni,

dalla legge n. 61 del

1998: Ulteriori

interventi urgenti in

favore delle zone

terremotate delle

regioni Marche e

Umbria e di altre

zone colpite da

eventi calamitosi:

- ART. 13, comma

6-sexies: Bacino

idrico lago Trasimeno

(Lavori pubblici:

4.2.1.5 - Opere

idrauliche e

sistemazione del suolo

- cap. 7589)

3.000	-	-	-	-
-------	---	---	---	---

Legge n. 426 del 1998:

Nuovi interventi in

campo ambientale

- ART. 1, comma 1:

Interventi di bonifica

e ripristino ambientale

dei siti inquinati

(Ambiente: 1.2.1.4

- Programmi di tutela

ambientale - capp. 7081,

7082)

446.200	16.200	16.200	-	-	3
---------	--------	--------	---	---	---

- ART. 3, commi 1, 2, 3

e 7: Rifiinanziamento

degli interventi previsti

dalla legge n. 344 del

1997 in materia

ambientale (Ambiente:

4.2.1.1 - Piani

disinquinamento - cap.

7616; 5.2.1.1 -

Informazione,

monitoraggio e progetti

in materia ambientale -

capp. 7802, 7803, 7804;

7.2.1.2 - Prevenzione

inquinamento atmosferico

e acustico - cap. 8254)

55.000	55.000	55.000	-	-	3
--------	--------	--------	---	---	---

Legge n. 448 del 1998:

Misure di finanza

pubblica per la

stabilizzazione e lo

sviluppo:

- ART. 49: Programmi di

tutela ambientale

(Ambiente: 1.2.1.4 -

Programmi di tutela

ambientale - cap. 7082)

700.000	-	-	-	-
---------	---	---	---	---

2.074.200	966.200	996.200	-
-----------	---------	---------	---

=====

Segue: TABELLA F

=====						
ESTREMI ED OGGETTO	2000	2001	2002	2003	Anno	Limite
DEI PROVVEDIMENTI					e	terminale impegn.
RAGGRUPPATI PER					successivi	
SETTORI DI						
INTERVENTO						

					(milioni di lire)	

21. Interventi in
agricoltura Legge n.
817 del 1971:
Disposizioni per il
rifinanziamento
delle provvidenze
per lo sviluppo della
proprietà coltivatrice
(Politiche agricole:
2.2.1.3 - Cassa
proprietà contadina -
cap. 7171)

20.000 20.000 20.000 - - 3

Legge n. 185 del
1992: Nuova disciplina

del Fondo di
solidarietà nazionale:

- ART. 1, comma 3:

Fondo di solidarietà
nazionale (Politiche
agricole: 3.2.1.3
Bonifica, miglioramento
e sviluppo fondiario
cap. 7439)

200.000	200.000	200.000	-	-	3
---------	---------	---------	---	---	---

- ART. 1, comma 3:

Fondo di solidarietà
nazionale (Tesoro,
bilancio e
programmazione economica:
3.2.2.3 - Fondo di
solidarietà nazionale
- cap. 8130)

280.000	280.000	280.000	-	-	3
---------	---------	---------	---	---	---

Legge n. 423 del 1998:
Interventi strutturali
e urgenti nel settore
agricolo, agrumicolo
e zootecnico:

- ART. 1, comma 1

(Politiche agricole:

3.2.1.4 - Informazione

e ricerca - cap. 7624)

10.000 10.000 10.000 - -

Legge n. 144 del 1999:

Misure in materia di

investimenti, delega

al Governo per il

riordino degli

incentivi all'occupazione

e della normativa, che

disciplina l'INAIL,

nonché disposizioni per

il riordino degli enti

previdenziali:

- ART. 25: Fondo per lo

sviluppo in agricoltura

(Politiche agricole:

2.2.1.4 - Interventi

nel settore agricolo e

forestale - cap. 7186)

100.000 100.000 100.000 - - 3

610.000 610.000 610.000 -

=====

Segue: TABELLA F

=====							
ESTREMI ED OGGETTO	2000	2001	2002	2003	Anno	Limite	
DEI PROVVEDIMENTI					e	terminale impeg.	
RAGGRUPPATI PER					successivi		
SETTORI DI							
INTERVENTO							

(milioni di lire)							

22. Protezione dei
territori dei comuni
di Ravenna, Orvieto
e Todi

Legge n. 67 del 1988:
Disposizioni per la
formazione del
bilancio annuale e
pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1988):

- ART. 17, comma 15:
Protezione del
territorio del comune di
Ravenna dal fenomeno

della subsidenza

(legge n. 845 del 1980)

(Politiche agricole:

6.2.1.1 - Bonifica,

miglioramento e sviluppo

fondario - cap. 8104).

10.000	12.000	12.000	-	-	3
--------	--------	--------	---	---	---

Legge n. 242 del 1997:

Rifinanziamento della

legge 29 dicembre 1987,

n. 545, per il

consolidamento della

Rupe di Orvieto e del

Colle di Todi

(Lavori pubblici:

6.2.1.16 - Patrimonio

culturale non statale

- cap. 8875)

18.500	-	-	-	-
--------	---	---	---	---

(Beni culturali:

4.2.1.2 - Patrimonio

culturale non statale

cap. 7710; 4.2.1.3 -

Patrimonio culturale

statale - cap. 7765).

6.500	-	-	-	-
-------	---	---	---	---

35.000	12.000	12.000	-
--------	--------	--------	---

=====

23. Università

(compresa edilizia).

Legge n. 910 del 1986:

Disposizioni per la

formazione dei

bilancio annuale e

pluriennale dello Stato

(legge finanziaria 1987):

- ART. 7, comma 8:

Edilizia universitaria

(Università e ricerca:

2.2.1.2 - Edilizia

universitaria, grandi

attrezzature e ricerca

scientifica - cap. 7109)

550.000	600.000	600.000	-	-	3
---------	---------	---------	---	---	---

Segue: TABELLA F

=====

ESTREMI ED OGGETTO	2000	2001	2002	2003	Anno	Limite
DEI PROVVEDIMENTI					e	terminale impegn.

INTERVENTO

(milioni di lire)

ricerca:

- cap. 7111/P)

4.600	-	-	-	-
-------	---	---	---	---

(Università e ricerca:

4.2.1.2 - Ricerca

applicata -

cap. 7550/P)

52.500 - - - -

- ART. 3, comma 1:

Infrastrutture

universitarie (Lavori

pubblici: 6.2.1.8 -

Opere varie -

cap. 8551)

6.000 6.000 - - - 3

613.100 606.000 600.000 -

=====

24. Impiantistica

sportiva.

Legge n. 412 del

1991: Disposizioni

in materia di finanza

pubblica:

- ART. 27, comma 3:

Finanziamento

interventi di cui al

decreto-legge n. 2 del

1987, convertito, con
modificazioni, dalla
legge n. 65 del 1987.

(Beni culturali:

7.2.1.2 - Impianti

sportivi - cap. 8261).

20.000	20.000	-	-	-	3
--------	--------	---	---	---	---

20.000	20.000	-	-	
--------	--------	---	---	--

=====

25. Sistemazione aree
urbane.

Legge n. 396 del 1990:

Interventi per Roma

capitale della

Repubblica (Tesoro,

bilancio e

programmazione

economica: 23.2.1.1 -

Fondo per Roma

capitale - cap. 9410)

200.000	200.000	200.000	-	-	3
---------	---------	---------	---	---	---

200.000	200.000	200.000	-	
---------	---------	---------	---	--

=====

Segue: TABELLA F

=====						
ESTREMI ED OGGETTO	2000	2001	2002	2003	Anno	Limite
DEI PROVVEDIMENTI					e	terminale impegn.
RAGGRUPPATI PER					successivi	
SETTORI DI						
INTERVENTO						

(milioni di lire)						

27. Interventi diversi.

Legge n. 7 del 1981:

Stanziamenti aggiuntivi

per l'aiuto pubblico a

favore dei Paesi in via

di sviluppo e decreto-

legge n. 155 del 1993,

convertito, con

modificazioni, dalla

legge n. 243 del 1993

(Tesoro, bilancio e

programmazione economica:

3.2.2.4 - Fondo rotativo

per la cooperazione allo

sviluppo - cap. 8140)

40.000	40.000	40.000	-	-	3
--------	--------	--------	---	---	---

Decreto-legge n. 791 del
1981 convertito, con
modificazioni dalla legge
n. 54 del 1982:
Disposizioni in materia
previdenziale:

- ART. 12: Finanziamento
delle attività di
formazione professionale
(Lavoro e previdenza:
8.2.1.2 - Formazione
professionale -
capp. 7710, 7711)

26.000	26.000	26.000	-	-	3
--------	--------	--------	---	---	---

Legge n. 979 del 1982:
Disposizioni per la difesa
del mare (articolo 7):
(Trasporti e navigazione:
10.2.1.3 - Mezzi navali ed
aerei - capp. 7570, 7572,
7573)

8.800	8.800	8.800	-	-	3
-------	-------	-------	---	---	---

(Ambiente: 8.2.1.2 -

Mezzi navali ed aerei -

cap. 8461)

10.000	10.000	10.000	-	-	3
--------	--------	--------	---	---	---

Legge n. 910 del 1986:

Disposizioni per la

formazione del bilancio

annuale e pluriennale

dello Stato (legge

finanziaria 1987):

- ART. 8, comma 14:

Fondo sanitario

nazionale di conto

capitale (Tesoro,

bilancio e programmazione

economica: 8.2.1.1 -

Fondo sanitario

nazionale - cap. 9100)

250.000	250.000	250.000	-	-	3
---------	---------	---------	---	---	---

Legge n. 183 del 1987:

Coordinamento delle

politiche riguardanti

l'appartenenza

dell'Italia alle

Comunità europee ed

adeguamento
 dell'ordinamento
 interno agli atti
 normativi comunitari
 (Tesoro, bilancio e
 programmazione economica:
 7.2.1.10 - Fondo di
 rotazione per le
 politiche comunitarie -
 cap. 8620)

2.950.000	2.800.000	4.000.000	-	-	3
-----------	-----------	-----------	---	---	---

Segue: TABELLA F

=====						
ESTREMI ED OGGETTO	2000	2001	2002	2003	Anno	Limite
DEI PROVVEDIMENTI					e	terminale impeg.
RAGGRUPPATI PER					successivi	
SETTORI DI						
INTERVENTO						

						(milioni di lire)

Legge n. 67 del, 1988:

Disposizioni per la
 formazione del
 bilancio annuale e
 pluriennale dello

Stato (legge

finanziaria 1988):

- ART. 17, comma 35:

Somme occorrenti per

sopperire ai minori

finanziamenti decisi

dalla Banca europea

per gli investimenti

(Tesoro, bilancio e

programmazione economica:

8.2.1.4 - Progetti

eseguibili - cap. 9131)

25.000	25.000	25.000	-	-	3
--------	--------	--------	---	---	---

Legge n. 218 del 1990:

Disposizioni in materia

di ristrutturazione e

integrazione patrimoniale

degli Istituti di credito

e di diritto pubblico

(Tesoro, bilancio e

programmazione economica:

3.2.1.28 - Istituti di

credito di diritto

pubblico - cap. 7454)

16.667	-	-	-	-
--------	---	---	---	---

Legge n. 385 del 1990:

Disposizioni in materia

di trasporti (Tesoro,

bilancio e

programmazione economica:

3.2.1.21 - Ente nazionale

di assistenza al volo -

cap. 7340)

130.000	130.000	130.000	-	-	3
---------	---------	---------	---	---	---

Legge n. 267 del 1991:

Attuazione del terzo

piano nazionale della

pesca marittima e

misure in materia di

credito peschereccio,

nonché di

riconversione delle

unità adibite alla

pesca con reti da

posta derivante:

- ART. 1, comma 1:

Attuazione del terzo

piano nazionale della

pesca marittima

(Politiche agricole:

5.2.1.2 - Pesca -

capp. 7991, 7992,
7993, 7994, 7995,
7997, 7999, 8001,
8002)

63.043	63.043	60.000	-	-	3
--------	--------	--------	---	---	---

- ART. 1, comma 2:

Misure in materia di
credito peschereccio
d'esercizio (legge
28 agosto 1989, n.
302) (Politiche
agricole: 5.2.1.2 -
Pesca - cap. 7995)

1.000	1.000	1.000	-	-	3
-------	-------	-------	---	---	---

Segue: TABELLA F

```
=====
ESTREMI ED OGGETTO  2000      2001      2002      2003      Anno      Limite
DEI PROVVEDIMENTI                                     e terminale impegn.
RAGGRUPPATI PER                                         successivi
SETTORI DI
INTERVENTO
```

(milioni di lire)

Legge n. 56 del 1992:

Concessione di un
contributo straordinario
per il progetto "Giacomo
Leopardi nel mondo"
(Beni culturali: 3.2.1.3
- Progetto Leopardi -
cap. 7451)

2.000 - - - -

Legge n. 212 del 1992:

Collaborazione con i
Paesi dell'Europa
centrale ed orientale
(Tesoro, bilancio e
programmazione economica:
7.2.1.15 - Accordi ed
organismi internazionali
- cap. 8680)

25.000 25.000 25.000 - - 3

Decreto legislativo n.
502 del 1992: Riordino
della disciplina in
materia sanitaria a
norma dell'articolo 1
della legge 23 ottobre

1992, n. 421:

- ART. 12: Fondo

sanitario nazionale

(Sanità: 7.2.1.1 -

Ricerca scientifica

- cap. 7601)

50.000	50.000	100.000	-	-	3
--------	--------	---------	---	---	---

Decreto legislativo n.

504 del 1992: Riordino

della finanza degli

enti territoriali a

norma dell'articolo 4

della legge 23

ottobre 1992, n. 421:

>

- ART. 34, comma 3:

Fondo nazionale

ordinario per gli

investimenti (Interno:

3.2.1.2 -

Finanziamento enti

locali - cap. 7236)

130.000	130.000	130.000	-	-	3
---------	---------	---------	---	---	---

Decreto-legge n. 148
del 1993, convertito,
con modificazioni,
dalla legge n. 236
del 1993: Interventi
urgenti a sostegno
dell'occupazione:

- ART. 1, comma 7:
Fondo per l'occupazione
(Lavoro e previdenza:
7.2.1.3 - Occupazione
cap. 7670)

800.000 - - - -

Segue: TABELLA F

=====						
ESTREMI ED OGGETTO	2000	2001	2002	2003	Anno	Limite
DEI PROVVEDIMENTI					e	terminale impegn.
RAGGRUPPATI PER					successivi	
SETTORI DI						
INTERVENTO						

(milioni di lire)						

ART. 3, comma 9, e 8,

comma 4-bis: Contributo

speciale alla regione

Calabria (Tesoro,

bilancio e

programmazione economica:

7.2.1.12 - Interventi

straordinari per la

Calabria - cap. 8640)

150.000	150.000	150.000	-	-	3
---------	---------	---------	---	---	---

Legge n. 317 del 1993:

Norme generali per il

completamento dei

piani di ricostruzione

post-bellica (Lavori

pubblici: 6.2.1.9 -

Calamità naturali e

danni bellici -

cap. 8600)

15.000	15.000	-	-	-
--------	--------	---	---	---

Decreto-legge n. 515 del

1994, convertito, con

modificazioni, dalla

legge n. 596 del 1994:

Provvedimenti urgenti

in materia di finanza

locale per l'anno 1994

(Interno: 3.2.1.2 -

Finanziamento enti

locali - cap. 7232).

225.000	225.000	225.000	-	-	3
---------	---------	---------	---	---	---

Decreto-legge n. 26

del 1995, convertito,

con modificazioni,

dalla legge n. 95 del

1995: Disposizioni

urgenti per la

ripresa delle

attività

imprenditoriali:

- ART. 1:

Imprenditorialità

giovanile (Tesoro,

bilancio e

programmazione economica:

3.2.1.29 -

Imprenditorialità

giovanile - cap. 7464)

10.000	10.000	10.000	-	-
--------	--------	--------	---	---

Decreto-legge n. 630

del 1996, convertito
 con modificazioni,
 dalla legge n. 21 del
 1997: Finanziamento
 dei disavanzi delle
 aziende unità
 sanitarie locali al
 31 dicembre 1994 e
 copertura della spesa
 farmaceutica per il
 1996 - (Interventi in
 materia di edilizia
 sanitaria pubblica)
 (articolo 1-bis)
 (Tesoro, bilancio e
 programmazione economica:
 7.2.1.4 - Edilizia
 sanitaria - cap. 8541)

600.000	600.000	-	-	-	3
---------	---------	---	---	---	---

Decreto-legge n. 67
 del 1997, convertito,
 con modificazioni,
 dalla legge n. 135 del
 1997: Disposizioni
 urgenti per favorire
 l'occupazione:

- ART. 3: Contributi
per spese pubbliche
nei comuni di Napoli
e Palermo (Interno:
- 3.2.1.3 Altri
interventi enti
locali - cap. 7239)

190.000 - - - -

Segue: TABELLA F

=====							
ESTREMI ED OGGETTO	2000	2001	2002	2003	Anno	Limite	
DEI PROVVEDIMENTI					e	terminale	impeg.
RAGGRUPPATI PER					successivi		
SETTORI DI							
INTERVENTO							

(milioni di lire)							

Legge n. 196 del 1997:
Norme in materia di
promozione
dell'occupazione
(articolo 25) (Tesoro,
bilancio e programmazione
economica: 7.2.1.18 -
Occupazione - cap. 8720)

100.000	100.000	150.000	-	-	3
---------	---------	---------	---	---	---

Legge n. 251 del 1997:

Integrazione del
finanziamento agli
Istituti italiani di
cultura e per la
concessione di borse
di studio, e
finanziamento per
acquisto, costruzione
e ristrutturazione di
immobili da destinare
a sede di istituti
(articolo 2)
(Affari esteri:
6.2.1.3 - Edilizia
di servizio -
cap. 7246)

3.000	3.000	-	-	3
-------	-------	---	---	---

Legge n. 270 del 1997:

Piano degli interventi
di interesse nazionale
relativi a percorsi
giubilari e
pellegrinaggi in

località al di fuori
del Lazio (articolo 3)
(Tesoro, bilancio e
programmazione economica:
23.2.1.2 - Giubileo 2000
- cap. 9412)

160.000 - - - -

Legge n. 276 del 1997:
Disposizioni per la
definizione del
contenzioso civile
pendente: nomina di
giudici onorari
aggregati e istituzione
delle sezioni stralcio
nei tribunali ordinari:

- ART. 14, comma 7:
Strutture mobiliari
(Giustizia: 4.2.1.2 -
Attrezzature e impianti
- cap. 7106/P)

10.000 - - - -

Legge n. 449 del 1997:
Misure per la

stabilizzazione della
finanza pubblica:

- ART. 53, comma 13:

Apporto al capitale
sociale dell'Ente
poste italiane (Tesoro,
bilancio e programmazione
economica: 3.2.1.20

- Poste italiane Spa
- cap. 7331)

1.000.000 1.000.000 - - - 3

Segue: TABELLA F

=====						
ESTREMI ED OGGETTO	2000	2001	2002	2003	Anno	Limite
DEI PROVVEDIMENTI					e terminale	impeg.
RAGGRUPPATI PER					successivi	
SETTORI DI						
INTERVENTO						

(milioni di lire)						

Decreto legislativo
n. 143 del 1998:
Disposizioni in materia
di commercio con

l'estero:

- ART. 8, comma 2:

Fondo di riserva e

indennizzi SACE (Tesoro,

bilancio e programmazione

economica: 3.2.2.1 - SACE

- cap. 8100)

100.000	100.000	100.000	-	-	3
---------	---------	---------	---	---	---

Legge n. 194 del 1998:

Interventi nel settore

dei trasporti:

- ART. 1, comma 4:

Ricapitalizzazione

società di trasporto

aereo (Tesoro,

bilancio e programmazione

economica: 3.2.1.45

- Ricapitalizzazione

società di trasporto

aereo - cap. 7647)

300.000	300.000	500.000	-	-	3
---------	---------	---------	---	---	---

Legge n. 398 del 1998:

Disposizioni finanziarie

a favore dell'Ente
autonomo acquedotto
pugliese - EAAP (articolo
1) (Lavori pubblici:
2.2.1.3 - Opere varie -
cap. 7121)

30.000	30.000	30.000	480.000	2018	1
--------	--------	--------	---------	------	---

Legge n. 413 del 1998:
Rifinanziamento degli
interventi per
l'industria
cantieristica ed
armatoriale ed
attuazione della
normativa comunitaria
di settore:

- ART. 8, comma 3,
lettera a):

Adeguamento della
componente navale
del Ministero dei
trasporti e della
navigazione

(Trasporti e

navigazione: 10.2.1.3

- Mezzi navali ed aerei

- cap. 7574)

10.000 10.000 10.000 - - 3

- ART. 8, comma 3,
lettera b): Costruzione
di unità navali per la
vigilanza al di là del
limite esterno del mare
territoriale (Trasporti
e navigazione: 10.2.1.3
- Mezzi navali ed aerei

- cap. 7575)

20.000 20.000 20.000 - - 3

Segue: TABELLA F

=====							
ESTREMI ED OGGETTO	2000	2001	2002	2003	Anno	Limite	
DEI PROVVEDIMENTI					e terminale	impeg.	
RAGGRUPPATI PER					successivi		
SETTORI DI							
INTERVENTO							

(milioni di lire)							

- ART. 8, comma 3,
lettera d):
Adeguamento della

componente aerea
del Ministero dei
trasporti e della
navigazione

(Trasporti e
navigazione:

10.2.1.3 - Mezzi
navali ed aerei -
cap. 7576)

2.000	2.000	2.000	-	-	3
-------	-------	-------	---	---	---

Legge n. 444 del 1998:

Nuove disposizioni per
favorire la riapertura

di immobili adibiti a

teatro e per attività

culturali (articoli 1,

comma 1, 2, comma 1, 4

e 6) (Beni culturali:

4.2.1.2 - Patrimonio

culturale non statale

- capp. 7717, 7719,

7721; 7.2.1.1 - Fondo

unico per lo spettacolo

- cap. 8212)

24.000	5.000	5.000	-	-	3
--------	-------	-------	---	---	---

Legge n. 448 del 1998:

Misure di finanza

pubblica per la

stabilizzazione e lo

sviluppo:

- ART. 50, comma 1,

lettera e): Prosecuzione

del potenziamento

tecnologico delle forze

di polizia (Interno:

7.2.1.1 - Potenziamento

servizi e strutture -

cap. 7401)

67.100	67.100	67.100	-	-	2
--------	--------	--------	---	---	---

- ART. 50, comma 1,

lettera h): Prosecuzione

interventi legge n. 266

del 1997 (articolo 4,

comma 3) (Difesa:

11.2.1.2 - Attrezzature

e impianti - cap. 7177)

250.000	76.000	76.000	-	-	3
---------	--------	--------	---	---	---

- ART. 50, comma 1,

lettera c): Interventi

in materia di edilizia

sanitaria pubblica

(Tesoro, bilancio e

programmazione economica:

7.2.1.4 - Edilizia

sanitaria - cap. 8541)

1.773.000	2.209.000	3.525.000	285.000	-	3
-----------	-----------	-----------	---------	---	---

- ART. 71, comma 1:

Interventi sanitari

nei grandi centri

urbani (Sanità:

5.2.1.3 -

Riqualificazione

assistenza sanitaria

- cap. 7560)

1.000.000	1.000.000	300.000	-	-	3
-----------	-----------	---------	---	---	---

Segue: TABELLA F

```
=====
ESTREMI ED OGGETTO  2000      2001      2002      2003      Anno  Limite
DEI PROVVEDIMENTI                                     e  terminale impeg.
RAGGRUPPATI PER                                     successivi
SETTORI DI
INTERVENTO
-----
(milioni di lire)
```

Decreto-legge n. 450

del 1998, convertito,
con modificazioni,
dalla legge n. 39 del
1999: Disposizioni
per assicurare
interventi urgenti di
attuazione del Piano
sanitario nazionale
1998-2000:

- ART. 1, comma 1
(Sanità: 5.2.1.5 -
Edilizia sanitaria -
cap. 7580)

30.000	30.000	30.000	-	-
--------	--------	--------	---	---

- ART. 1, comma 3,
e 2, comma 1: Sanità
(Sanità: 5.2.1.4 -
Informatica di
servizio - cap. 7570;
5.2.1.5. - Edilizia
sanitaria - cap. 7580)

103.532	-	-	-	-
---------	---	---	---	---

- ART. 4-bis: Interventi
in materia di edilizia
sanitaria pubblica
(Tesoro, bilancio e

programmazione economica:

7.2.1.4 - Edilizia

sanitaria - cap. 8541)

135.000	200.000	-	-	-	3
---------	---------	---	---	---	---

Legge n. 477 del 1998:

Autorizzazione di spesa

per l'acquisto, la

ristrutturazione e la

costruzione di immobili

da adibire a sedi di

rappresentanze

diplomatiche e di

uffici consolari,

nonché di alloggi per

il personale (Affari

esteri: 6.2.1.3

Edilizia di servizio -

cap. 7245).

23.000	23.000	23.000	42.500	2004	3
--------	--------	--------	--------	------	---

Legge n. 28 del 1999:

Disposizioni in materia

tributaria, di

funzionamento

dell'Amministrazione

finanziaria e di

revisione generale del
catasto (Spese per la
realizzazione di un
programma per la
costruzione e
l'ammodernamento di
immobili) (articoli 29,
comma 4, e 28, comma 3)
(Finanze: 5.2.1.1 -
Edilizia di servizio -
cap. 7163; 7.2.1.1 -
Edilizia di servizio -
cap. 7282)

79.500 79.500 79.500 67.400 2003 3

Segue: TABELLA F

=====							
ESTREMI ED OGGETTO	2000	2001	2002	2003	Anno	Limite	
DEI PROVVEDIMENTI					e	terminale	impeg.
RAGGRUPPATI PER					successivi		
SETTORI DI							
INTERVENTO							

(milioni di lire)

Legge n. 144 del 1999:
Misure in materia di

investimenti, delega
al Governo per il
riordino degli
incentivi
all'occupazione e della
normativa che
disciplina l'INAIL,
nonché disposizioni
per il riordino degli
enti previdenziali:

- ART. 4, comma 5:

Progettazione
preliminare amministrazioni
regionali e locali (Tesoro,
bilancio e programmazione
economica: 3.2.1.16 -
Province, comuni e
comunità montane - cap.
7271)

40.000	40.000	-	-	-	3
--------	--------	---	---	---	---

- ART. 22: Ristrutturazione
finanziaria dell'Istituto
poligrafico e zecca dello
Stato (Tesoro, bilancio e
programmazione economica:
3.2.1.52 - Servizi del
Poligrafico dello Stato -

cap. 7688)

80.000	80.000	80.000	1.360.000	2019	3
--------	--------	--------	-----------	------	---

- ART. 28: Metanizzazione

del Mezzogiorno e dei

comuni montani del centro-

nord (Tesoro, bilancio e

programmazione economica:

3.2.1.24 - Metanizzazione

- cap. 7381)

10.000	10.000	10.000	70.000	2009	3
--------	--------	--------	--------	------	---

- ART. 34, comma 3:

Fondo nazionale per la

montagna (Tesoro, bilancio

e programmazione economica:

8.2.1.16 - Fondo per la

montagna cap. 9260)

20.000	30.000	30.000	-	-	3
--------	--------	--------	---	---	---

Legge n. 237 del 1999:

Istituzione del Centro

per la documentazione

e la valorizzazione

delle arti

contemporanee e di

nuovi musei, nonché

modifiche alle

normative sui beni
culturali ed
interventi a favore
delle attività
culturali:

- ART. 1, comma 10:
Ristrutturazione
edilizia sede del Centro
arti contemporanee e
musei (Lavori pubblici:
6.2.1.1 - edilizia di
servizio - cap. 8663)

45.000 - - - -

- ART. 1, comma 12/A:
Acquisto opere e beni
(Beni culturali:
4.2.1.3 - Patrimonio
culturale statale -
cap. 7776)

4.000 - - - -

Segue: TABELLA F

=====						
ESTREMI ED OGGETTO	2000	2001	2002	2003	Anno	Limite
DEI PROVVEDIMENTI					e	terminale impeg.
RAGGRUPPATI PER					successivi	

SETTORI DI

INTERVENTO

(milioni di lire)

- ART. 1, comma 12/B:

Acquisto opere e beni

(Beni culturali:

3.2.1.4 - Acquisizione

di beni bibliografici

e archivistici -

cap. 7507)

1.000 - - - -

- ART. 8, comma 2:

Piano straordinario

tutela beni culturali

(Beni culturali:

2.2.1.4 - Prevenzione

e sicurezza del

patrimonio culturale -

cap. 7253)

6.895 - - - -

11.194.537 10.032.443 10.228.400 2.304.900

TOTALE..... 51.443.423 52.531.977 35.220.800 31.891.100

=====

ALLEGATO N. 1 ELENCO DELLE LEGGI VIGENTI RIFINANZIABILI PER UN PERIODO PLURIENNALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 3, LETTERA F), DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N.468, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (ARTICOLO 2, COMMA 18, DELLA LEGGE 25 GIUGNO 1999, N.208)

ALLEGATO N. 1

(Articolo 70, comma 7)

Legge n. 1329 del 1965: Contributi per l'acquisto di nuove macchine utensili (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7658)

Legge n. 1089 del 1968: Nuove norme sui territori depressi del centro-nord, sulla ricerca scientifica e tecnologica e sulle ferrovie dello Stato: - ART. 4: Fondo speciale per la ricerca applicata (Università e ricerca cap. 7550/p)

Decreto del Presidente della Repubblica n. 1090 del 1968:

Piano regolatore generale degli acquedotti (Lavori pubblici - cap. 7402)

Legge n. 817 del 1971: Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della, proprietà coltivatrice (Politiche agricole - cap. 7171)

Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo e decreto-legge n. 155 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 243 del 1993 (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 8140)

Decreto-legge n. 251 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981:

Provvedimenti per il sostegno delle

esportazioni italiane: -

ART. 2: Fondo rotativo finanziamento imprese esportatrici (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7660)

Decreto-legge n. 791 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 54 del 1982: Disposizioni in materia previdenziale: - ART. 12: Finanziamento delle attività di formazione professionale (Lavoro e previdenza - capp. 7710, 7711)

Decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982: Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7251)

Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (articolo 7) (Trasporti e navigazione - capp. 7570, 7572, 7573;

Ambiente - cap. 8461)

Legge n. 730 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984):

- ART. 18, commi settimo e ottavo: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7657)

Decreto-legge n. 159 del 1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 363 del 1984: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e dell'11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9337)

Legge n. 16 del 1985: Programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di servizio e relative pertinenze per l'Arma dei carabinieri (Lavori pubblici - cap. 8154)

Legge n. 49 del 1985: Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di

occupazione: -

ART. 1: Istituzione del Fondo di rotazione per lo sviluppo della cooperazione (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7240) -

ART. 17: Fondo per gli interventi a salvaguardia dei livelli

di occupazione (Lavoro e previdenza - cap. 7670)

Decreto-legge n. 480 del 1985, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 662 del 1985: Interventi urgenti in favore dei cittadini colpiti dalla catastrofe del 19 luglio 1985 in Val di Fiemme e per la difesa dai fenomeni franosi di alcuni abitati (Lavori pubblici - capp. 7483, 8304, 8605)

Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia:

- ART. 6, primo comma, lettera b): Fondo per Trieste (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 8610):

- ART. 6, primo comma, lettera c): Fondo per Gorizia

(Industria - cap. 7350)

Legge n.41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):

- ART. 11, commi 15 e 16: Contributi per la realizzazione dei mercati agroalimentari e articolo 3 della legge n. 174 del 1990 (Industria - cap. 7800)

Legge n. 64 del 1986, articolo 6 del decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989, nonché legge n. 184 del 1989: Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 8590)

Legge n. 752 del 1986: Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura: - ART. 4, comma 3, lettera d):

Opere di bonifica idraulica (Politiche agricole - cap. 8111)

Legge n. 831 del 1986: Disposizioni per la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della guardia di finanza (Lavori pubblici - cap. 8157)

Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):

- ART. 7, comma 6: Completamento delle opere di cui al programma costruttivo predisposto d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia per gli immobili da destinare agli Istituti di prevenzione e pena (Lavori pubblici - cap. 8481)

- ART. 7, comma 8: Edilizia universitaria (Università e ricerca

- cap. 7109/p)

- ART. 7, comma 15, lettera d): Ristrutturazione e

ammodernamento autostrada Salerno-Reggio Calabria (Tesoro, bilancio e programmazione economica

- cap. 7281)

- ART. 8, comma 14: Fondo sanitario nazionale in conto capitale (Tesoro, bilancio e programmazione

economica - cap. 9100)

Decreto-legge n. 8 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 1987: Misure urgenti

per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del

territorio e nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche del gennaio 1987, nonché provvedimenti

relativi a pubbliche calamità:

- ART. 1: Interventi in materia di dissesto idrogeologico (Tesoro, bilancio e programmazione economica

- cap. 9339)

Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle

Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari (Tesoro,

bilancio e programmazione economica - cap. 8620/p)

Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

(legge finanziaria 1988):

ART. 17, comma 15: Protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza

(legge n. 845 del 1980) (Politiche agricole - cap. 8104)

- ART. 17, comma 26: Interventi straordinari per completamento opere in corso di competenza statale

finanziate con leggi speciali

(Lavori pubblici - cap. 7123)

- ART. 17, comma 35: Somme occorrenti

per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti (Tesoro, bilancio e

programmazione economica - cap.

9131)

Legge n. 521 del 1988: Misure di potenziamento delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del

fuoco:

- ART. 27: Programma per la costruzione di nuove sedi di servizio (Lavori pubblici - cap. 8158)

Legge n. 183 del 1989 e decreto-legge n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993 (articolo 12): Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 8561) Legge n. 289 del 1989: Realizzazione di impianti sportivi (Beni culturali cap. 8261)

Legge n. 102 del 1990: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987 (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9190) Legge n. 385 del 1990:

Disposizioni in materia di trasporti

(Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7340)

Legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma, capitale della Repubblica (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9410) Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:

- ART. 6, comma 1: Fondo protezione civile (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9353)

Legge n. 267 del 1991: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:

ART. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (Politiche agricole - capp. 7991, 7992, 7993, 7994, 7995, 7997, 7999, 8001, 8002)

- ART. 1, comma 2: Misure in materia di credito peschereccio (legge 28 agosto 1989, n. 302) (Politiche agricole - cap. 7995)

Legge n. 358 del 1991: Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze (articolo 9, comma 4) (Finanze - capp. 7020, 7061, 7101, 7161, 7221, 7281)

Legge n. 433 del 1991: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa:

- ART. 1, comma 1: Contributo straordinario alla Regione siciliana per la ricostruzione dei comuni colpiti da eventi sismici (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 8500)

Legge n. 56 del 1992: Concessione di un contributo straordinario per il progetto " Giacomo Leopardi nel mondo " (Beni culturali - cap. 7451)

Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale:

- ART. 1, comma 3 (Politiche agricole - cap. 7439)

- ART. 1, comma 4 (Tesoro, bilancio e programmazione economica cap. 8130)

Legge n. 212 del 1992: Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 8680)

Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421:

- ART. 12: Fondo sanitario nazionale (Sanità - cap. 7601)

Decreto. legislativo n. 504 del 1992: Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421: - ART. 34, comma 3: Fondo nazionale ordinario per gli investimenti (Interno - cap. 7236)

Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:

ART. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (Lavoro - cap. 7670) ART. 1-ter: Fondo per lo sviluppo (Lavoro e previdenza - cap.

8601)

- ARTT. 3, comma 9, e 8, comma 4-bis: Contributo speciale alla regione Calabria (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap.

8640)

Decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993: Interventi urgenti in favore dell'economia:

- ART. 1, comma 2: Opere di rilevanza nazionale (Politiche agricole cap. 8217)

Legge n. 317 del 1993: Norme generali per il completamento dei piani di ricostruzione post-bellica (Lavori pubblici - cap. 8600)

Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9260)

Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade:

- ART. 3: Finanziamento e programmazione dell'attività - spese in conto capitale per ammortamento mutui (Lavori pubblici - cap. 8061 /p)

Decreto-legge n. 515 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 596 del 1994:

Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994 (Interno - cap. 7232/p)

Decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995: Eventi alluvionali nella prima decade del eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994:

- ART. 7, comma 1: Ripristino opere pubbliche (Lavori pubblici: 4.2.1.3 - Calamità naturali e danni bellici - cap. 7484; 6.2.1.9 - Calamità naturali e danni bellici - cap. 8602)

Decreto-legge n. 26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1995: Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali:

- ART. 1: Imprenditorialità giovanile (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.29 - Imprenditorialità giovanile - cap. 7464)

Legge n.549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- ART. 2, comma 32: Mutui agevolati per l'editoria libraria (Beni culturali cap. 7551)

Decreto-legge n. 307 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 400 del 1996: Disposizioni urgenti per l'utilizzazione in conto residui dei fondi stanziati per il finanziamento dei progetti finalizzati per la pubblica amministrazione, nonché delle spese di funzionamento dell'Autorità per l'informatica:

- ART. 2, comma 2: Finanziamento della rete unitaria della pubblica amministrazione (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7703)

Decreto-legge n. 475 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 573 del 1996: Misure urgenti per le università e gli enti di ricerca:

ART. 6, comma 3: Finanziamento Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) (Università e ricerca - cap. 7526/p)

- ART. 6, comma 3: Sincrotrone Trieste e Grenoble (Università e ricerca cap. 7528/p)

- ART. 6, comma 3: Osservatori astronomici e astrofisici (Università e ricerca - cap. 7111/p)

Decreto-legge n. 552 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 642 del 1996: Interventi urgenti nei settori agricoli e
fermo biologico della pesca per il 1996
(ART. 9) (Politiche agricole - capp. 3056, 3057, 3058)

Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- ART. 2, comma 12: Apporto al capitale sociale della Ferrovie dello Stato Spa (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7350)

Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione:

ART. 3: Contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo (Interno - cap. 7239)

- ART. 9: Fondo di rotazione per la progettazione delle opere pubbliche (Lavori pubblici - cap. 7181)

Decreto-legge n. 130 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 228 del 1997: Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi nel territorio nazionale, nonché interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura (articolo 1, comma 1) (Politiche agricole - cap. 8212)

Legge n. 196 del 1997: Norme in materia di promozione dell'occupazione (articolo 25) (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 8720)

Legge n. 242 del 1997: Rifiinanziamento della legge 29 dicembre 1987, n. 545, per il consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi (Lavori pubblici - cap. 8875; Beni culturali - capp - 7765, 7710)

Decreto legislativo n. 250 del 1997: Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC)

(Trasporti e navigazione - cap. 7185) Legge n. 251 del 1997: Integrazione del finanziamento agli Istituti italiani di cultura e per la concessione di borse di studio e finanziamento per acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili da destinare a sede di istituti (ART. 2) (Affari esteri - cap. 8001)

- Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia: ART. 5, comma 3: Programma nazionale di ricerche in Antartide (Università e ricerca, 7 cap. 7533)

- ART. 9: Metanizzazione Mezzogiorno (Tesoro, bilancio e programmazione economica cap. 7380)

- ART. 12, comma 3: Fondo contributi interessi per la Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro, bilancio e programmazione economica cap. 7401)

- ART. 14: Interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano (Industria - cap. 7804)

Legge n. 270 del 1997: Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio (articolo 3) (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9412)

Legge n. 276 del 1997: Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente, nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari:

- ART. 14, comma 7: Strutture mobiliari (Giustizia - cap. 7010)

Legge n. 345 del 1997: Finanziamenti per opere e interventi in materia di viabilità, di infrastrutture, di difesa del suolo, nonché per la salvaguardia di Venezia:

- ART. 1, comma 3: Opere viarie - Milano Malpensa (Lavori pubblici cap. 8064)

- ART. 1, comma 4: Eliminazione barriere architettoniche (Lavori pubblici - cap. 9473)

- ART. 1, comma 5: Università di Urbino (Università e ricerca - cap. 7318)

- ART. 1, comma 6: Uffici giudiziari regioni Sicilia, Calabria e città di Napoli (Lavori pubblici - cap. 8484)

Legge n.449 del 1997:

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica:

- ART. 53, comma 13: Apporto al capitale sociale dell'Ente poste italiane (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7331)

Legge n.454 del 1997: Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo

dell'intermodalità: - ART. 10, comma 1: Interventi vari in favore dell'autotrasporto e dell'intermodalità (Trasporti e navigazione - cap. 7086)

Decreto-legge n. 457 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1998: Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione:

- ART. 10, comma 1: Contributi alle Ferrovie dello Stato Spa per il completamento della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia e per la progettazione del nodo ferroviario di Genova (Trasporti e navigazione cap. 7098)

Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi:

ART. 13, comma 6-sexies: Bacino idrico del lago Trasimeno (Lavori pubblici -cap. 7589)

- ART. 15, comma 1: Contributi straordinari alle regioni Marche e Umbria per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9332):

- ART. 17: Interventi infrastrutturali regione Emilia-Romagna e provincia di Crotone (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9332) - ART. 18: Interventi a favore dei soggetti privati della regione Emilia-Romagna (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9332) - ART. 19: Interventi urgenti per eventi sismici ottobre 1996 nella regione Emilia-Romagna (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9332) - ART. 23-quinquies: Incendi boschivi (Politiche agricole - cap. 8212) Decreto legislativo n. 143 del 1998:

Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), e dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: - ART. 6, comma 1: Fondo dotazione SACE (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 8101) - ART. 8, comma 2: Fondo di riserva e indennizzi

SACE (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 8100)

Decreto-legge n. 180 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 267 del 1998: Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite dai disastri franosi nella regione Campania:

- ART. 1, comma 2: Misure di prevenzione per le aree a rischio (Ambiente - cap. 7008)

Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti:

- ART. 1, comma 4: Ricapitalizzazione società di trasporto aereo (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7647) - ART. 2, comma 5: Acquisto di autobus e di altri mezzi di trasporto di persone (Trasporti e navigazione - cap. 7056) - ART. 2, comma 10: Parco automobilistico regione Sicilia (Trasporti e navigazione - cap. 7056) - ART. 3, comma 1: Contributi per la realizzazione dei passanti ferroviari di Milano e di Torino (Trasporti e navigazione - cap.

7069) - ART. 3, comma 2: Onere per la predisposizione del progetto esecutivo relativo alla linea ferroviaria del Brennero per la tratta Verona-Monaco (Trasporti e navigazione - cap. 7094) Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica: - ART. 1, comma 3: Fondo integrativo speciale per la ricerca (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7672)

Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse: - ART. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (Quote aggiuntive) (Tesoro, bilancio e programmazione economica cap. 8590) - ART. 1, comma 2: Completamento interventi nelle aree depresse per la promozione e lo sviluppo di piccole e medie imprese cooperative di produzione e lavoro (Tesoro, bilancio e programmazione economica cap. 8591)

Legge n. 295 del 1998: Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico: - ART. 1, comma 1:

Adeguamento edifici pubblici (Lavori pubblici cap. 8160) - ART. 1, comma 2: Porti di Trapani e Marsala (Lavori pubblici - cap. 7262)

Legge n.366 del 1998: Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica (Trasporti e navigazione - cap. 7111).

Legge n.423 del 1998: Interventi strutturali e urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico: -

ART. 1, comma 1 (Politiche agricole - cap. 7624) - ART. 1, comma 3 (Politiche agricole - cap. 7185)

Legge n.426 del 1998: Nuovi interventi in campo ambientale:

- ART. 1, comma 1: Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (Ambiente - cap. 7052)

- ART. 3, commi 1, 2, 3 e 7:

Rifinanziamento degli interventi previsti dalla legge n. 344 del 1997 in materia ambientale (Ambiente - capp. 7802, 7803, 7616, 7804 e 8254)

Legge n. 444 del 1998: Nuove disposizioni per favorire la riapertura di immobili adibiti a teatro e per attività culturali:

- ART. 1, comma 1: Rifinanziamento Fondo di intervento (Beni culturali cap. 8212)

- ART. 2, comma 1: Prosecuzione interventi città Siena (Beni culturali cap. 7717)

- ART. 4, comma 1: Ricostruzione Teatro Petruzzelli di Bari (Beni culturali - cap. 7719)

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

- ART. 49: Programmi di tutela ambientale (Ambiente - cap. 7052)

- ART. 50, comma 1, lettera c): Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 854 1)

- ART. 50, comma 1, lettera h): Interventi per ammodernamento e potenziamento operativo dei mezzi delle forze armate (Difesa - cap.

7177)

- ART. 52, comma 1: Fondo unico per gli incentivi alle imprese (Industria cap. 7800)

- ART. 71, comma 1: Interventi sanitari nei grandi centri urbani (Sanità cap. 7560)

Decreto-legge n. 450 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1999: Disposizioni per assicurare interventi urgenti di attivazione del Piano sanitario nazionale 1998-2000:

- ART. 1, comma 1: Realizzazione struttura per assistenza palliativa (Sanità - cap. 7580)

- ART. 2, comma 1: Realizzazione tessera sanitaria (Sanità - cap.

7570)

Legge n. 28 del 1999: Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto:

- ART. 28: Costruzioni immobili uffici unici Ministero delle finanze (Finanze - cap. 7101)

Decreto-legge n. 132 del 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 226 del 1999: Interventi urgenti in materia di protezione civile:

- ARTT. 1 e 2: Interventi per le regioni Basilicata, Campania e Calabria (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9332)

Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:

- ART. 4, comma 5: Progettazione preliminare amministrazioni regionali e locali (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 727 1)

- ART. 22: Ristrutturazione Poligrafico (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7688)

- ART. 25: Fondo per lo sviluppo in agricoltura (Politiche agricole - cap. 7186)

Legge n. 237 del 1999: Istituzione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonché modifiche alla normativa sui beni culturali ed interventi a favore delle attività culturali:

- ART. 1, comma 10: Centro arti contemporanee e musei (Lavori pubblici cap. 8663)

- ART. 1, comma 12/A: Acquisto opere e beni (Beni culturali - cap. 7706)

- ART. 1, comma 12/B: Acquisto opere e beni (Beni culturali - cap. 7507)

- ART. 7: Ricostruzione Basilica di Noto (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9349)

- ART. 8, comma 2: Piano straordinario tutela beni culturali (Beni culturali cap. 7253).